ESAME ISTORICO, E LEGALE

DEL DIRITTO DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE,

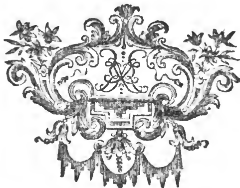
E PRINCIPALMENTE DELLE FRANCESCANE,

SULL' ELEZIONE DE' PROPRJ LOCALI SUPERIORI.

D I

MICHELE MARIA VECCHIONI,

GIURECONSULTO, ED AVVOCATO NAPOLETANO.





N A P O L I

NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA

MDCCLXXVIII.

Ab initio autem non fuit ſic.
Matth. XIX. 8.



EGli è qualche tempo, dacchè nella Sicilia, e nel nostro Regno massimamente, cominciati siano i lamenti della Moltitudine nella vasta Religione Francescana contra del dominio, e dell' impero dispotico, che a poco a poco si ritrovano di avere a se arrogato i Superiori, e que' Padri maggiorenti, che *Padri Dominanti* infra di loro, con vera sì, ma scandalosa formola, vengon chiamati. Coteste lagnanze, come sempre in quelle de' sudditi interviene, in sul principio con rincrescimento sommo, e con nausea ancora, furono udite, anzi perchè parea, che non fussero da niun raggio di verità accompagnate, vennero ben' anche ributtate; ma poi l'osservarsi, che quanto più respinti erano i querelanti, tanto maggiormente si raddoppiavano, si accrescevano, e si moltiplicavano le querele; ed il vedersi, che le cose, che si recavano in mezzo, tirayano a se l'attenzione, e la commiserazione anche degli animi ferini; e finalmente il porsi mente

I Da qualche tempo si è già commossa la Moltitudine nella Religione Francescana contra de' PP. Dominanti.

te, che nel numero grande de' querelanti medeſimi, e de'proclamanti alla libertà, vi ſi ammirava con ſommo ſtupore una uniformità di parlare, e di penſare, anche nelle più minime circoſtanze; dimodocchè da tutti, ancorchè di diverſiſſime Provincie, ed emoli, e rivali infra di loro per privati affetti, e paſſioni, ſi diceva lo ſteſſo per quanto alla durezza della ſchiavitù, da eſſi ſofferta, ſi apparteneva; e lo ſteſſo ſi domandava ben anche, ed implorava, per quanto ad uſcire dalla ſteſſa ſchiavitù ſi aveſſe potuto penſare, e da uomini già oppreſſi ed avviliti ideare: furono queſte coſe potentiſſime conſiderazioni, che alla fine fecero gli uomini ſaggi determinare a preſtare una volta orecchio a coteſti infelici, come quelli, che tanto maggiormente di un sì fatto ſoccorſo avean meſtiero, quanto che ritrovandoſi allacciati, ed avvinti dal potentiſſimo ligame della Religioſa Profeſſione, niuno ſcampo rimaneva ad eſſi di potere a' loro malori da loro ſteſſi in altra forma, quale, che foſſe mai ſtata, provvedere.

Si è propoſto ſempre da'Religioſi oppreſſi l' eſpediente dell' Elezione Conventuale de' Superiori Locali.

2 L' eſpediente, a cui tutti uniformemente eran ſempre ricorſi, era ſtato quello di dare ad ogni Famiglia Religioſa di ciaſcheduno Convento l' Elezione del proprio locale Superiore. Imperocchè eſſendoſi conoſciuto, che tutto il male della Moltitudine oppreſſa derivava dall' eſſerſi da' Padri Dominanti con sì fatto diabolico artifizio ſituata la forma delle elezioni de' Superiori, ad onta delle Leggi Monaſtiche, delle Coſtituzioni dell'Ordine, delle Bolle de' Sommi Pontefici, e della ſteſſa retta ragione, e

na-

naturale giustizia ; che i sudditi non potessero mai in eterno sperare il gustamento di qualsisia , ancorchè menoma , prepositura , ove da essi stessi Dominanti non veniva loro , come dono ultroneo, conceduta, con quelle dure leggi bensì , che a' Dominanti medesimi fosse nel tempo stesso piaciuto d' imporre : tosto si venne a comprendere, che da questo espediente si doveva cominciare , ove si voleva mostrare d' aver pietà della schiavitù di tanti innumerabili o Sacerdoti, o almeno Religiosi Professi di un santo, ed edificantissimo Istituto.

Il primo Magistrato , che ne' Dominj del Re nostro Signore porse orecchio alle suppliche, ed ai lamenti di cotesti miserabili , e delle loro lagrime , e miserie si intenerì , e compunse , e dalle ragioni, da loro vivacissimamente espresse , mostrossi ingenuamente convinto ; fu la Suprema Giunta di Sicilia , cioè quell' eminente Consesso , che il nostro Augusto Monarca tiene nella sua Dominante per essere rischiarato nelle materie appartenenti a quell' altro suo floridissimo Reame . Eran venute in Giunta alcune carte da Sicilia , riguardanti il punto, di cui stiamo trattando ; ma la potenza de' Dominanti , e de' loro innumerabili aderenti avea fatta in esse talmente sfigurata, ed indebolita la ragione de' Sudditi comparire , che pochissima speranza si era a favor loro dagli uomini intendenti conceputa , di dover la cosa lieto fine riportare; e coloro specialmente di ciò disperavano , che la costituzione pratica delle cose umane non ignorando, sapevan molto bene quanto malagevol cosa fosse il volere il debole a fronte del forte restar vincitore.

3 Nella Giunta di Sicilia surse per la prima volta tal' esame per i richiamori de' Riformati di quel Regno.

4 Per tutta la Sicilia si determinò dalla Giunta doversi accordare a' Riformati la domandata Elezione Conventuale.

Ma non fu così: La Giunta di Sicilia avendo il tutto conosciuto, e compreso, costantissimamente propose al Re, che il male era certo, e che essendosene scoperta la cagione, ch' era l' aver fatta propria, e privativa loro i Dominanti la perpetua elezione de' Superiori; conveniva al rimedio, che unicamente da tutti si credeva opportuno, di dare alle Famiglie l' elezione de' proprj Superiori, ricorrere. Nel mettere però in pratica cotesto espediente, si pensò di proporre un temperamento tale, onde qualche altro inconveniente, che l'Elezione Conventuale si dubitò, che avrebbe potuto inevitabilmente seco portare, si fosse venuto ben anche a schivare, giacchè non v' ha poi cosa nel Mondo, per ottima, che sia, che non sia a qualche imbarazzo soggetta: onde a questo appunto col nuovo meccanismo che si propose, si pensò nell' Elezione Conventuale, che alle Famiglie si volle accordare, con sommo avvedimento ovviare (1).

5 Il nostro Sovrano Ferdinando IV formerà epoca nella Storia per la saggia risoluzione del suo Magistrato.

Degna sarà di eterna laude, e rimembranza cotesta saggia, umana, e coraggiosa risoluzione della Giunta di Sicilia: ed il nostro invittissimo Sovrano Ferdinando IV, gloriosamente Regnante, dovrà ai valentissimi Autori di essa questo distintissimo onore, che non che negli Annali Serafici, ma ne' Fasti ancora della Chiesa universale, e dell' Impero costituirà mai sempre epoca memoranda il Gloriosissimo Nome suo, come di quel Principe, che sia stato il primo a sottrarre dal giogo della schiavitù i miseri Francescani, e ad intenerirsi di loro.

Non

(1) Di tal meccanismo si tratterà nell' ultimo Capitolo della presente Scrittura.

Non si creda però, che la risoluzione della Giunta fosse venuta subito dal Sovrano autorizzata: ma anzi appena al Real Trono fu pervenuta, che si vide dappertutto combattuta, ed a fronte scoperta ben anche impugnata (chi 'l crederebbe? oh Dio, scandalosa, e memoranda cosa!) dal Ministro stesso Generale dell'Ordine residente nella Corte di Roma. Questi fatti indussero il nostro pietosissimo Monarca a dovere con lentezza somma procedere, e quasi, con quella saggia antica *Cunctazione Spagnuola*, dare tutto lo sfogo ai ricorsi, ai richiami, ed ai clamori de' Dominanti, e del medesimo lor capo il Ministro Generale, i quali tutti nell'antica, che chiamavano *avita possessione*, volean conservarsi, senza brigarsi punto, se giusta, o ingiusta fosse mai quella stata, se buona, o rea, se legittima, o iniqua. 6

6 Volle il Re N. S., prima di approvare il sentimento della Giunta, dare tutti i sfoghi a' PP. Dominanti, ed allo stesso P. Generale loro collegato.

Ma tutto ciò altro non fu, che obbligare gl' infelici, malconci, e disagiati Sudditi a doversi vieppiù defaticare, e straziare: perciocchè alla perfine il Re, nostro Signore, non potè non uniformarsi alla risoluzione della Giunta di Sicilia, come quella determinazione, che ritrovò eziandio dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore, Sommo Magistrato, che risiede in Palermo, Capitale di quel Regno, ad onta di tutta l' avversaria potenza, quasi ben' anche abbracciata, non che con altra seconda ragionatissima Consulta della Giunta stessa di Sicilia, ch' è in Napoli, vie maggiormente sostenuta, e confermata. 7

7 Il Re si uniformò poi alla risoluzione della Giunta, quando la vide nuovamente da' suoi Magistrati confermata.

I Francescani Napoletani nel vedere già esauditi i Siciliani, concepirono speranza di potere ancor essi la stessa uma- 8

8 I Francescani Napoletani

domandano ancor essi l'Elezione Conventuale, e fanno il primo tentativo per l' Infermeria di Santa Maria la Nova.

umanità riportare. Ma perchè supposero in sul principio essere assai più ardua per essi l' impresa, se generalmente per tutti i Conventi del Regno, o almeno delle Provincie, di cui erano i Ricorrenti, avessero ciò cercato d'impetrare: si contentarono restringere le prime domande ad un solo Convento della Provincia di Terra di Lavoro, e propriamente al Convento dell' Infermeria, come quello, che pareva Convento, che a ciascheduno *in solidum* appartenesse. I Dominanti, i quali compresero, che l' Infermeria avrebbe poi portato seco, che la legge si fosse fatta generale per tutti gli altri Conventi del Regno; niente spaventati, ed avviliti dall' esito che le loro opposizioni per la Sicilia già avevan riportato: misero le forze grandi, perchè nell' Infermeria non fosse riuscita l' impresa. Ma tutto fu vano. Quello, che la Giunta di Sicilia aveva per la Sicilia consultato al Sovrano, consultò ben anche per l' Infermeria la Real Camera, cioè la Suprema Giunta, diciam così, de' Napoletani: anzi a cose maggiori pervenne, alle quali si vide cotesto novello eccelso Senato sospinto da quelle particolari tragiche circostanze, le quali specialmente nell' Infermeria concorrevano, o per meglio dire nell' Infermeria unicamente, come in oggetto, che si aveva presente, si eran potute ocularmente riguardare.

9 Ottengono l' intento, e chiedono lo stesso per tutti gli altri Conventi del Regno.

Uniformatosi il Sovrano, dopo altro serio esame, anche al sentimento della Real Camera intorno all' Infermeria, e postosi su di essa il nuovo piano subito in esecuzione: si rivolsero le mire de' Religiosi sudditi, cioè degli oppressi del nostro Regno, alla

la Causa generale, cioè a far in modo, che a tutte le Famiglie Religiose dell' Ordine Francescano si fosse particolarmente l' Elezione Conventuale conceduta. I Religiosi, che in tal Causa per la comune libertà instancabilmente faticavano, erano della sola Famiglia degli Osservanti, e della sola Provincia di Terra di Lavoro. Or non tanto la cosa si vide incamminata, che a folla cominciarono a concorrervi gli altri Religiosi delle altre Provincie, ed anche delle altre Famiglie Religiose di questo stesso Santo Istituto: E quel, che più recò meraviglia, e compiacimento insieme, fu che vi si unirono ben' anche i Cappuccini, e gli Alcantarini, e tra questi i più vecchi, i più maciati, e i più dalla propria austera Regola, e dall' esemplare lor vita, infra di loro, consumati. La qual cosa manifestamente fece comprendere, che la domanda di restituirsi ad ogni Famiglia l' elezione del proprio Superiore, fusse cosa in se stessa buona, che a tutti generalmente giovasse, ed interessasse, e che uniforme fosse alla Regola del Santo Istitutore.

Questa Causa nella stessa Real Camera si è dovuta trattare, ed essendosi già nelle forme solenni, e secondo il nostro rito, nella Ruota discussa colla relazione del Giudice Commessario, e colle aringhe degli Avvocati dell' una, e l' altra parte, i quali per ben due intere giornate tennero quello occupatissimo, e sublime Magistrato interamente impedito; altro ora non rimane, se non che alla sua decisione pervengasi, per la quale si ritrova già destinata ben anche la giornata.

10 Pende ora in Camera Reale coteſto seriſſimo esame.

Ed

11 Ed ecco l'occasione della presente nostra, qual mai sia per riuscire, applicazione. Dovremo noi, per quanto da noi si potrà, far conoscere alla Real Camera, che la domanda de' sudditi Religiosi di accordarsi ad ogni Convento l' elezione del proprio Superiore, sia a tutti i principj di buon senso, di retta ragione, di Giurisprudenza Civile, e Canonica, di Regola Monastica, e principalmente della Regola stessa del glorioso Padre S. Francesco appoggiata: e che sia l' unica medicina, che possa apprestarsi a quel male già bastantissimamente invecchiato, ed incancrenato del tirannico dispotismo di pochi PP. Dominanti.

Su di tal argomento si stà distendendo la presente Scrittura.

12 Ove ci riuscirà, come pure lo speriamo, di mettere ciò, che proposto abbiamo, nella sua vera veduta; egli è da tenersi per fermo, che la Real Camera si voglia vedere armata di zelo per consultare al Re nostro Signore, che si compia ne' suoi Dominj l' opera grande, e che quello, che per i Riformati della Sicilia si è fatto, e per l' Infermeria di S. Maria la Nova del Regno di Napoli si è anche eseguito; si risolva egualmente ben presto nelle forme stabili, e solenni per tutti i Francescani Mendicanti di qualunque Istituto, o Riforma mai fossero di tutti i suoi Dominj (1).

A tutti i Francescani Mendicanti del Regno si spera che si restituirà l' Elezione Conventuale.

Ed

(1) Il Promotore di questa grande impresa per la Sicilia è stato un Religioso Riformato, nominato il P. Giacomo da Naro, e questi meriterà tutto il luogo nelle memorie di quella Nazione. Ma per lo nostro Regno di Napoli tutto si dee ad un degno Religioso dell' Osservanza nostro Napoletano, chiamato il P.Leopoldo da Napoli. Alle fatiche, all'assiduità, alla pazienza, ed

al

Ed acciocchè la presente Scrittura venga ordinata, e di quel metodo fornita, di cui la materia ha necessariamente bisogno, la divideremo in sette Capitoli. Nel primo esporremo fedelmente quale sia la forma, che ora nella Religione Francescana si tiene intorno alla elezione de' Superiori locali. Nel secondo dimostreremo, che perniciosissima sia tale forma, e che da essa derivi tutto il male, tutto lo sconcio, tutta la rilasciatezza, tutto l'avvilimento, e tutto lo scandalo, che in questa insigne Religione si compiange, e deplora. Nel terzo c'ingegneremo di scoprire la vera epoca della introduzione, ed origine di tal pestifera, e micidiale forma, e come prima di quella tale epoca non era stata mai riconosciuta. Il quarto Capitolo sarà diretto poi a dimostrare, che questa forma sia contraria a tutti i principj di buon senso, e di Ragion Naturale. Il quinto, che medesimamente si opponga ai stabili principj di Diritto Civile, e Canonico. Il sesto sarà tutto rivolto, ed occupato a far conoscere, che questa stessa forma incontri la sua maggior resistenza nella Giurisprudenza univer-sa-

13 Divisione della Scrittura, e sua intera idea, ed aspetto.

al garbo di questo valente Religioso ogni ragion vuole, che unicamente si attribuisca l' impresa già condotta felicemente a fine dell' Infermaria di S. Maria la Nova, e questa, assai più grande, sonora, e magnifica, che si sta tirando innanzi, se Iddio la benedice, per tutto il nostro Regno, e chi sa, se per essere anche imitata, e seguitata altrove. E quello, che dee essere di maggior ammirazione in questo probo Religioso, egli è che tuttociò, che egli ha fatto, e fa con un coraggio sommo ad onta di qualunque contraddizione, e tempesta che mossa gli sia stata, e che se gli stia fieramente sostenendo; lo opera solamente per giovare a'suoi Confratelli, e per mettere in serenità le loro coscienze, senza nessun altro, ancorchè lontanissimo motivo, o speranza di suo particolar utile, e profitto.

ſale Monaſtica, ed in quella ſpecialmente del proprio Franceſcano Iſtituto; E ſi conchiuderà finalmente l' opera col ſettimo Capitolo, col quale ſi farà conoſcere, che ſorrogandoſi alla preſente pernicioſa forma di eleggere i Superiori locali, l' Elezione Canonica locale, tutti i diſordini, e tutte le ſconcezze, che bruttano oggi queſto eſemplariſſimo Iſtituto, verranno in un ſubito diſſipate e diſciolte, e ſuccederà in lor luogo la rettitudine, l' oſſervanza, la letteratura, la floridezza de' Conventi, la pace, il buon ordine, in ſomma la pietà Criſtiana, di cui ſcuole ſono le Caſe Religioſe, e l'Oſſervanza Monaſtica. Ecco l' idea, e l' aſpetto di tutto quello, che dovrà queſta noſtra fatica, ſe Iddio ci concederà di poterla a porto condurre, dentro di ſe contenere.



CA-

CAPITOLO I.

Si espone quale sia la forma, che ora nella Religione Francescana si tiene intorno all' Elezione de' Superiori Locali.

IL pulitissimo antico Giureconsulto Romano Servio Sulpicio, su la scorta del suo Maestro Aquilio Gallo (1), dovendo definire il dolo malo, credette non poterlo più acconciamente spiegare, che con dire: *cum aliud agitur, aliud simulatur* (2). Questa definizione di questo valentissimo Giureconsulto subito incontrò delle opposizioni: imperocchè non vi volea molto a riflettersi, che non sempre l' *aliud agere*, e l' *aliud simulare* sia azione maliziosa, e dolosa (3): e molto più crebbero i dubbj, quan-

14 Il dolo malo vien definito dagli antichi Giureconsulti Romani, *cum aliud agitur, aliud simulatur.*

(1) Cicero *de Officiis lib. 3 cap. 14 & 15*, Sculting. *vita Servii Sulpicii*.

(2) *Leg. 1 §. 2 D. de dolo malo*.

(3) Nella citata legge 2 §. 2 così scrive Ulpiano: *Dolum malum Servius quidem ita definit*: machinationem quandam alterius decipiendi causa, CUM ALIUD SIMULATUR, ET ALIUD AGITUR. *Labeo autem posse, & sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse, & sine dolo malo aliud agi, aliud simulare: sicut faciunt, qui per ejusmodi dissimulationem deserviant* (il Gothofredo legge *tempori serviunt*), *& tueantur vel sua, vel aliena. Itaque ipse sic definit*, dolum malum esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum aliquem adhibitam. *Labeonis definitio vera est*.

quando essendosi messi ad esaminare la definizione di Servio Sulpicio i Giureconsulti Cristiani, cotesti ne' medesimi sacrosanti fatti del Vecchio (4), e Nuovo Testamento (5) credettero ritrovar resistenza ad affermare, che l' *aliud agere*, *&* *aliud simulare* fosse sempre procedura dolosa (*6*): talchè perciò si conchiudeva, che in questa definizione specialmente, data del dolo da cotesto Giureconsulto, si sperimentava vero quel Canone della critica legale: *omnis definitio in iure est periculosa*: *parum est enim*, *ut non subverti possit* (7). Ma se si vuol confessare il vero, a torto venne censurato un Giureconsulto venerato da tutta l' antichità, e da quelle medesime due sette de' Giureconsulti Romani, alle dispute delle quali dee molto del suo acume quella stessa celebratissima Giurisprudenza, colla quale in gran parte tuttora ci governiamo (8). Le leggi riguardano quello che più spesse volte, e più ordinariamente accade, non curando affatto, nè tenendo conto di ciò, che non interviene, se non di rado: *Jura constitui oportet* (scrisse Pomponio), *ut dixit Theophrastus*, *in his*, *quæ ut plurimum accidunt*, *non quæ ex inopinato* (*9*): e Celso: *ex his*, *quæ forte uno aliquo casu accidere possunt*, *jura constituuntur : nam ad ea potius debet aptari jus*, *quæ & frequenter*, *& facile*, *quam quæ*

(4) *I. Reg.* 16 *per totum*.
(5) Lucæ 24 *vers.* 28.
(6) *Doctores in citat. leg.* 1 §. 2 *D. de dolo malo*, *vide tamen* Gerardum Noodt *de form. emendan. doli mali cap.* 2.
(7) *L.* 202 *D. de Reg. jur.*, *&* *ibi Jacobus Gothofr.*
(8) Mascov. *de Sectis Jurisconsult.*
(9) *L.* 3 *D. de legib. Senatusconf.* *&* *long. consuet.*

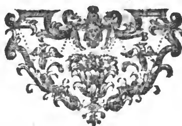
quæ perraro eveniunt (10): E Paolo allo ſteſſo Teofraſte appigliandoſi, diſſe: *Quod enim ſemel, aut bis exiſtit, ut ait Theophraſtus, prætereunt Legislatores* (11). Servio Sulpicio adunque riflettendo, che ordinariamente, nello ſtato almeno pacifico, e civile de' privati, ch'è quello che coſtituiſce il ſubbietto delle leggi private (12), quando *aliud agitur, & aliud ſimulatur*, con dolo malo ſi procede; perciò egli, alla ſpeſſezza, e frequenza de' caſi avendo riguardo, e de' caſi eſtraordinarj, e rariſſimi ad accadere non tenendo conto veruno; diſſe che *quum aliud agitur, aliud ſimulatur*, allora dolo malo indubitatamente ſi veniva a commettere: dottrina, che da Cicerone nella più grande delle ſue nobiliſſime Opere venne al ſommo lodata (13), e che oggi preſſo di noi, che della vera ſapienza ſiamo imbevuti, molto più dee eſſer certa, e coſtante: imperocchè ſiamo ammaeſtrati, che ſoltanto colui, che *male agit, odit lucem* (14), cioè *aliud agit, atque ſimulat aliud*.

15 Le elezioni attuali de' Guardiani ſono doloſe, perchè *aliud agitur, aliud ſimulatur*.

Se la coſa va così, le elezioni de' Provinciali, e de' Guar-

(10) *L. 4 & 5 eod.*
(11) *L. 6 eod.*
(12) *Inſtit. de jure natural., gentium, & civil., & ibi Erudit.* Hopper. *de vera juriſprud.*
(13) Le parole di Cicerone ſono queſte: *Aquilius, Collega, & familiaris meus . . . cum ex eo quæreretur, quid eſſet dolus malus: reſpondebat*, cum eſſet aliud ſimulatum, aliud actum. *Hoc quidem SANE LUCULENTER, ut ab homine perito definiendi. Ergo ... omnes aliud agentes, aliud ſimulantes, PERFIDI, IMPROBI, MALITIOSI ſunt. Nullum igitur factum eorum poteſt utile eſſe, cum ſit TOTIS VITIIS inquinatum.* Cic. *cit. lib.3 de Offic. cap.15.*
(14) Joannis *cap. 3 verſ. 20.*

Guardiani, e le altre elezioni eziandio nella Serafica numerosa Famiglia (oh Dio!) sono senza dubbio tutte dolose, e dal più tetro dolo malo accompagnate: imperocchè in esse costantemente *aliud agitur*, *&* *aliud simulatur*. Dovendo noi ora in questo Capitolo esporre la forma di tai elezioni, per quanto veramente a' Guardiani si appartiene; altro non faremo, che prima descrivere quel che comparisce, *quod simulatur*: ed indi quel che veramente si fa, *quod agitur*: la quale esposizione non potrà non riuscire funesta, e piacevole insieme: imperocchè a buon linguaggio è ogni elezione una bella Comedia, o per meglio dire Tragicomedia, che continuamente in questa santa Famiglia Religiosa si rappresenta, e sostiene.



Si descrive ciò che comparisce nell' elezioni de' Guardiani, *cioè* quod simulatur.

NElla Religione Francescana, come quasi in ogni altra interviene, il primo Superiore, che dee riguardarsi, è il Generale, sotto nome di Ministro Generale, e questi viene eletto ne' Comizj Generali, o sia nel Capitolo Generale, e di questa elezione non occorre che si favelli. Ne' stessi Capitoli Generali si eleggono ben anche i Deffinitori Generali, che sono a guisa degli Assistenti, e de' Consiglieri *a latere* del Ministro Generale, i quali col Ministro Generale medesimo costituiscono quel supremo ed eminente Senato dell' Ordine, che a guisa di un compendio, ed epilogo dello stesso Capitolo Generale, risolve, quando si raduna, tutte le cose ardue, e decide le Cause, diciam così, maggiori dell' Ordine stesso. L'Ordine poi è diviso in tante Provincie, e ciascuna Provincia quasi della stessa forma è regolata, che la Religione intera. Ha per suo Capo il Ministro Provinciale, che si elegge ne' Comizj, o sia Capitolo Provinciale, ed ha ancora cotesto Provinciale i suoi Assistenti, e Consiglieri *a latere*, che sono i Diffinitori Provinciali, i quali nello stesso Provinciale Capitolo si eleggono, e costituiscono poi nella Provincia insieme col Provinciale quel Senato Supremo, a cui gli affari più gravi della Provincia stessa in prima istanza sono riserbati, ed a cui in grado di appello possono similmente andare tutte l'altre faccende anche ad essaminarsi. Ne'

16 Il Diffinitorio Generale è il Supremo Senato della Religione, ed il Diffinitorio Provinciale quello della Provincia; ed il Guardiano è il Governatore Locale.

Comizj Provinciali degli Oſſervanti, e di quelle altre Congregazioni, che colla loro polizia ſi regolano, per ciaſcheduna Provincia ſi elegge ben anche il Cuſtode, il quale fa le veci di un Fiſcale, e reſta per uno de' membri del Supremo Senato della Provincia a proccurare i vantaggj di eſſa, e a ſoſtenergli, e promuovergli ſempre che faccia biſogno. Ciaſchedun Convento poi ha il ſuo Governadore locale, chiamato dal S. Fondatore con umil voce, tratta dall' idioma paſtorizio, *Guardiano* (1), e queſti oggi comparíſce che venga eletto nel Senato Provinciale, cioè dal Deffinitorio.

17 **Idea del Capitolo Provinciale, in cui ſi crea coteſto Senato della Provincia.**

Quando è venuto il tempo di procederſi all' elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode; vale a dire di rinnovarſi 'l Senato Provinciale, ordinariamente viene con Carta Generalizia deſtinato un Religioſo, ſotto nome di Preſidente, o Viſitatore, a convocare il Capitolo Provinciale. Queſti intima il Capitolo, il quale ſi compone del Provinciale, di tutti i Diffinitori, del Cuſtode, e de'Governatori locali de' Conventi della Provincia, cioè di tutti i Guardiani. Radunatiſi tutti i Vocali, dopo di eſſerſi diſmeſſi delle lor cariche coloro, che inſino allora le han godute, ed il cui termine è già venuto, cioè il Provinciale, i Deffinitori, ed il Cuſtode, coſa, che ſi dice *aſſolverſi* con monaſtico vocabolo (2); immediatamente ſi paſſa alla novella elezione, la quale compariſce che ſi faccia per ſuffragj ſegreti de' radu-

(1) *Du Cange Gloſſ. Medii Ævi verb. Guardianus.*
(2) Ne' Franceſcani s'intende tal volta ſeguita prima tal dimiſſione.

dunati Vocali , cioè con restare eletto per Provinciale, per Deffinitori, e per Custode coloro, per i quali il maggior numero de' Vocali sia concorso. Fatto ciò, si discioglie il Capitolo Provinciale, perchè questo si era convocato a questo uopo solamente di creare il nuovo Provinciale col nuovo Supremo Senato della Provincia , nè altro si fa , che attendersi la conferma Generalizia, cioè dell' immediato Superiore, nella persona del Provinciale eletto.

18 Il Diffinitorio, o sia il novello Senato della Provincia, crea subito i Guardiani.

Appena venuta tal conferma (3), subito prende possesso il nuovo Senato, e radunatosi, la prima sonora azione che fa, ch'è la maggiore tra tutte le sue prerogative, crea ed elegge i Guardiani di tutti i Conventi della Provincia, cioè destina i Governatori locali. Cotesta elezione, si fa sembiante, che segua dopo di una seria discussione de' meriti, e delle qualità de' soggetti, che dal Provinciale, qual Capo del Senato, si propongono, e che poi colui rimanga eletto, per lo quale il maggior numero de' suffragj de' Senatori del supremo Senato Provinciale concorra.

19 Lo stesso Diffinitorio conferma i Guardiani eletti.

L' elezione de' Guardiani, come ogni altra elezione, avrebbe bisogno di conferma. Ma perchè la conferma era del Deffinitorio prima che avesse a se l'ele-

(3) Oggi negli Osservanti non si scrive a Roma al Generale per la conferma. Imperocchè come il Presidente fa le veci di Delegato del Generale, lo stesso Presidente *nomine Ministri Generalis* subito conferma. Onde oggi negli Osservanti immediatamente il giorno appresso all' elezione si raduna il Deffinitorio dal P. Provinciale, già eletto, e confermato, e si eleggono i Guardiani. Negli Osservanti medesimi interviene in questa sola volta nel Deffinitorio anche il Presidente, come uno de' Vocali.

l'elezione eziandio arrogata: perciò l'elezione porta ſeco anche la conferma: talchè l'eletto dal Deffinitorio, ſi ha per confermato, e appena eletto, ottiene la Patente, con cui viene ad aver notizia della ſua elezione, e può metterſi in poſſeſſo della ſua carica.

20 La coſa come eſternamente compariſce, ſembra bene architettata.

Queſto è quello, che compariſce, e che ſe ſi vuol dire il vero, nell'eſterna forma ſembra bene architettato. Imperciocchè par coſa molto ben fatta, che il Provinciale, i Deffinitori, ed il Cuſtode, cioè i Supremi Senatori della Provincia, ſiano ſtati eletti da i Conventi della Provincia ſteſsa per mezzo de' ſuoi Guardiani, che ſono quaſi i Proccuratori, ed i Rappreſentanti de' Conventi medeſimi: e che i Guardiani poi, cioè i Governatori locali, da quel Senato che la Provincia ſteſſa rappreſenta, veniſſer deputati: quaſi acciocchè l'una carica doveſſe ripetere dall' altra la ſua elezione: cioè il Provinciale, i Deffinitori, ed il Cuſtode della Provincia, dai Guardiani; ed i Guardiani dal Provinciale, da' Deffinitori, e dallo ſteſſo Cuſtode; e quello, che più ſembra, che vi ſi aſconda di ſapienza, egli è, che il Provinciale, i Deffinitori, ed il Cuſtode vengano eletti da quelli, che perchè vanno già a terminare, non poſſono da' nuovi eletti nulla ſperare: ed all'oppoſto i Guardiani riportano la loro elezione da quel Deffinitorio, che perchè è ſtato da' precedenti Guardiani creato, non può inverſo delle perſone de' nuovi Guardiani eletti, eſſer tratto da alcun vincolo di gratitudine, ſoggezione, ed obbligazione.

Que-

Questa è la forma della presente elezione: ma tutto questo *simulatur*, è una apparenza, è una comedia, è una scena, perchè in sostanza tutt'altro si fa, *aliud agitur*. 21 Tutto però *simulatur*.



Si espone come veramente seguono le elezioni de' Guardiani, quod revera agitur.

22 Ne' Francescani tutti i Religiosi si dividono, tra innumerabili sudditi, e pochissimi PP. Dominanti.

QUello, che veramente *agitur*, è questo: nella Famiglia de' PP. Francescani, degli Osservanti principalmente, tutti i Religiosi si possono distinguere in due soli Ordini. Il primo è de' Religiosi, che hanno nelle lor mani 'l dominio, ed il potere, e questi perciò presso di loro *PP. Dominanti* con scandalosissimo termine vengon chiamati. Gli altri tutti poi sono quei Religiosi deputati a portare il peso della Religione, e cotesti allora potranno delle cariche, e delle Prefetture gustare, quando a ciò i PP. Dominanti consentiranno, e quindi non con altre leggi goderle, ed essercitare le potranno, se non con quelle stesse, che a' PP. Dominanti d' imporre loro potrà piacere, giacchè a buon linguaggio *summa rerum, & potestas penes solos Patres Dominantes est*, i quali perciò per *excellentiam Patres* vengono semplicemente nominati (1). Or vedete se si poteva in peggior maniera corrompere, e sovvertire un' Istituto cotanto santo!

23 I PP. Dominanti si partiscono infra di loro i Conventi.

I PP. Dominanti sono quelli, che o sono Provinciali attuali, o sono stati tali. Il solo Provincialato è la vera scaturigine dell' infame dominantismo. Cotesti PP. si dividono i Conventi della Provincia tra di loro con tali leggi di proporzione, e misura, onde chi è stato più volte Provinciale, o più lungo tempo, ne viene a conseguire una porzione assai on-

(1) Non solemente nel linguaggio comune de' Religiosi, ma ben anche nelle Bolle Pontificie, e nelle stesse loro Costituzioni.

più abbondante (2): e quando accade, che cotesto partaggio si fa, che assai sovente accade, che si faccia, perchè vacano de'Conventi bene spesso per la morte degli stessi Esprovinciali; allora mal sarebbe ritrovarsi all' uscio della stanza, dove si tiene la Dieta: imperocchè si udirebbero le voci, ed i schiamazzi di cotesti buoni Esprovinciali; dappoichè ciascuno briga, si agita, e si dimena, perchè abbia per se de' buoni Conventi. Onde le solite voci sono, che niuno vuole, che a lui vada *l'osso*, quando la *polpa* resti al compagno riserbata: e con maraviglia infinita si è udito, che nell'ultima ripartizione, fatta pochi mesi sono in S. Maria la Nova, le stesse voci scandalosissimamente si fossero intese rimbombare, notizia, che pervenuta alle orecchie di qualche Uom saggio, e degli avvenimenti delle cose passate informato, ha fatto dire che cotesti PP. operino quasi della stessa maniera inconsideratamente, ed alla scapestrata, che ne' tempi del Sommo Pon-

 te-

(2) Questo, che descriviamo, è polizia degli Osservanti. Del resto i Riformati, e' Cappuccini hanno in ciò usanze diverse, perchè danno essi anche a' Diffinitori i Conventi, cosa, che non fanno gli Osservanti. Pe'l contrario negli Osservanti si danno ancora de' Conventi, ben sì per lo più, macri, ed esili, a quei, che chiamano Lettori Giubilati di numero. Questi però non hanno, che un Convento solamente, nel quale nondimeno fanno tutto quello, che gli Esprovinciali operano in quelli molti, che essi conseguono; e specialmente l' elezione del Guardiano, e la destinazione della famiglia. Negli Osservanti ordinariamente i Conventi si godono in vita, non così ne' Cappuccini, ne' quali oltre ad un Convento solamente per Padre Dominante, gli altri si variano. Mille altre minuzie su di questo argomento si dovrebber notare, ma crediamo più saviamente operare, se ce ne liberiamo.

tefice S. Pio V facevano i scioperati Frati Umiliati: imperocchè nel mentre nella Corte di Roma della lor Causa appunto si trattava, e la lor condotta si esaminava, per decidersi se dovean' o no rimanere suppressi, come infatti poi seguì; questi allora più che mai, tratti dalla forza del lor infausto fato (di cui fu dall' Antichità detto con molta ragione, che *volentem ducit & nolentem trahit*, fino a dare *materiem*, *& alimentum fato*, *qui fato obnititur*), nelle ree loro usanze perseveravano, ed insolentivano (3).

24 E' recente tal divisione, ed è stata anatemitizata con molte Bolle Pontificie.

Questa distribuzione de' Conventi, in qual tempo veramente si fosse introdotta in questo nobilissimo Ordine, e vi si fosse allignata, non si può con certezza affermare, ma molto antica certamente non dee estimarsi. Si sa però di certo, che da' Papi venne proscritta, e dannata, e con severe censure, se fosse stato possibile, svelta, ed eliminata. Ma ad onta di coteste Pontificie salutarissime provvidenze, sta in piedi oggi più che mai nel suo pieno, e perfetto vigore: anzi (il che non si sa, se più tosto ridicolo, o temerario debba giudicarsi) si distribuiscono tuttodì i Conventi, e ciascheduno Esprovinciale, o Provinciale si governa indipendentemente i suoi, nel mentre in refettorio da quando in quando si leggono, e si

(3) *Constit.* 122 Pii V *in Bullar. Rom. primæ editionis anni* 1580 *pag.* 1106. Sono notabili in questa Costituzione, che porta il titolo: *Extinctio Ordinis Fratrum Humiliatorum Regul. S. Bened.*, queste parole: *Præpositos, & qui ex eo Ordine rerum administrationem habebant, bonam, magnamque fructuum partem, veluti propriam, in vanitatibus mundanis, turpitudinibusque flagitiose profundere, innumeraque scelera committere, compertum est.*

e si pubblicano quelle medesime Bolle Pontificie, che tra gli altri fulminanti divieti annoverano *Conventuum distributiones* (4).

25 Il Dominante è il Padrone assoluto de' suoi Conventi.

La distribuzione porta seco, che ciascheduno Convento *sit in manu, & potestate*, e come direbbesi col linguaggio della mezza età, *in monduberde*, del suo Padre Dominante, del suo Protettore, o per meglio dire del suo Distruttore. Il Dominante vi colloca, e situa la famiglia; il Dominante prende conto delle rendite; il Dominante assolutamente ne dispone; il Dominante determina, e risolve quanto risolver gli piace; e il Dominante in fine, *quod summum est*, situa a suo talento nel Convento il Superiore, o dal Convento stesso il rimuove, ed allontana. Per potersi quest' ultimo eseguire, salvando *quod simulatur*, cioè la comica apparenza, che i Guardiani vengan fatti dal Deffinitorio, e che il Deffinitorio si faccia da' Guardiani; ecco quello che *re vera agitur*.

26 Ne' Capitoli Provinciali i Guardiani intervengono colla legge ricevuta da' Dominanti di formare il Diffinitorio secondoa' medesimi è piaciuto.

Quando si va nel Capitolo Provinciale, i Guardiani hanno già ricevuta da' PP. Dominanti de' loro Conventi la legge di dover dar' il voto per lo Provincialato, e per i Deffinitori, e per lo Custode a quelli, che han già conchiuso i PP. Dominanti dover esser eletti in tali cariche: talchè quegli atti preliminari all' unione del Capitolo di discussione de' meriti de' soggetti, quelle preci, e quella stessa Messa dello Spirito Santo, sono tutti atti comici, apparenti, finti, simulati. I Guardiani son venuti nel Capitolo con-

(4) Di queste Bolle si parlerà nella fine del terzo Capitolo.

contracta fiducia, cioè di dover dare il voto per quelle ſole perſone, alle quali da' PP. Dominanti ſi è convenuto doverſi dare la dignità del Provincialato, del Deffinitoriato, e del Cuſtodato. Sicchè a quelle ſole perſone debbono eſſi Vocali, *velint*, *nolint*, *obtorto collo*, dare il lor voto: e ogni coſa, che in contrario compariſce, è una pura finzione, e ſimulazione: e chi ſa ſe qualche Guardiano appunto di sì fatti Capitoli fu quel lepido Religioſo, di cui ſi dice, che ſtando con molta venerazione, e compunzione aſſiſtendo alla Meſſa dello Spirito Santo in una di sì fatte funzioni; perchè con ſomma ammirazione era riguardato, che non oſtante che foſſe il cuore d' inverno, egli faceſſe ſembiante di eſſer moleſtato ed afflitto continuamente da moſche, che per lo viſo, e inverſo delle orecchie ſpecialmente gli ſi avvolgeſſero, ed il moleſtaſſero, onde non rifiniſſe giammai colla mano di ſcacciarle ed allontanarle; venne interrogato coſa mai con quegli atti egli faceſſe, o quali occulte moſche agli occhi di qualunque altro vivente, egli ſcacciaſſe: riſpoſe, che non già le moſche, che allora eſſere non vi potevano, e di cui neppure era ſolito d' inquietarſi cotanto, egli da ſe allontanava; ma sì bene lo Spirito Santo, che venendogli a ſuggerire per lo bene della ſua Religione la perſona di colui, a cui avrebbe dovuto dar egli 'l ſuo voto, e continuamente ciò iſtillandogli, ed inſinuandogli, egli doveva ſempre oſſequioſamente riſpondere, e dire che via pur ſe ne andaſſe, perchè il Provin-

vinciale era già fatto (5). Ma lasciando questa, ed altre simili facezie da parte, come quelle, che la serietà dell' argomento, che abbiam per le mani, non le comporta, e continuando il racconto di quel che *agitur* nelle elezioni de' Frati Francescani; egli è certo, che i Guardiani vengon colla legge di dover dare il lor voto per lo Diffinitorio a coloro soltanto, che i PP. Dominanti, o sia i PP. Protettori de' Conventi vogliono che rimangano eletti. Dunque il Provinciale che si elegge nel Capitolo Provinciale, i Deffinitori, ed il Custode sono non quelli, che eletti abbiano i Guardiani, come apparentemente comparisce, ma quelli, i quali han voluto che fossero divenuti tali i PP. Dominanti. Sicchè l'elezione del Diffinitorio si fa da' Dominanti, ed i Guardiani non sono i Deputati de' Conventi, ma sono l'organo, la voce, e l'istrumento de' stessi PP. Dominanti.

Questa è la prima scena. Subentra subito la seconda Il Provinciale eletto co' Deffinitori, e Custodi si uniscono, e formano la Congregazione, o sia il Senato della Provincia. La prima funzione di cotesto Senato è l'elezione de' Guardiani. Si unisce adunque immediatamente seguita la conferma del Provinciale, il Deffinitorio, ed elegge i Guardiani. Ma questo è un'altro atto scenico, eguale in tutto, e per tutto al precedente. I Guardiani non elegge il Deffinitorio, ma gli pronuncia, gli pub-

27 Il novello Diffinitorio ha poi l'obbligo di eleggere per Guardiani coloro, che vogliono i PP. Dominanti dover rimanere eletti.

(5) Johannes Petrus Langius *Democritus Ridens &c.*

pubblica, e gli dichiara solamente, perciocchè in verità in ciascchedun Convento è destinato il Guardiano a suo piacere dal P. Dominante di quel tal Convento, dal M.R.P.Protettore: onde il Provinciale propone al Deffinitorio per Guardiani quegli, che ciaschedun de' PP. Dominanti gli ha dati in nota per i suoi proprj Conventi, ed il Deffinitorio quegli stessi ciecamente, irreligiosamente, ed illecitamente approva, ed elegge. E con ciò si compiscono l' elezioni solenni, che si fanno ogni qual volta si tiene Capitolo Provinciale. Lo stesso si pratica nelle Congregazioni annali, o siano intermedie, come essi le chiamano: ed in somma sempre che si dee creare un Guardiano nella Religione Francescana, ancorchè sembri che il Deffinitorio l' elegga, sempre la cosa della stessa maniera procede, e resta unicamente eletto colui, che il P. Dominante nel Convento della sua protettoria egli volle per Guardiano.

28. Nel capitolo secondo si tratta di quello, che veramente *agitur*.

Questo è quello, che unicamente in questo primo Capitolo doveva esser da noi esposto, cioè come comparisce che si facciano l' elezioni de' Guardiani nella Religione Francescana, e come veramente si facciano: *quod simulatur*, *&* *quod agitur*. Dobbiamo ora passare a scoprire, che tutto il male, e tutto il disordine, che in questa S. Religione detestiamo, e con dolore grande riguardiamo, da questa sola forma d' elezione venga originato.

CA-

CAPITOLO II.

Si dimostra che perniciosissima sia tale forma di elezione, e che da essa derivi tutto il male, tutto lo sconcio, tutta la rilasciatezza, tutto l'avvilimento, e tutto lo scandolo, che in questa insigne Religione si compiange, e deplora.

S. Bonaventura, appena quasi nato l'Ordine Francescano, si mise a ricercare le cagioni, onde *splendor Ordinis quodammodo offuscatur, & exterius inficitur, & nitor conscientiarum intus fœdatur*. Scrisse su di ciò egli una lettera piena di unzione, e di zelo nel 1257 da Parigi a' Provinciali, e Custodi di tutto l'Ordine, e molte e molte cagioni andiede su di ciò annoverando (1). Ma se oggi S. Bonaventura risorgesse, e vedesse non l'offuscamento dello splendore dell' Ordine, e la sua infezione, ed il candore delle coscienze alquanto macchiato; ma scovrisse ridotto questo illustrissimo, e ragguardevolissimo Ordine in un totale avvilimento, e depressione, e le coscienze de' poveri Religiosi in un' illaqueamento perpetuo; una sola causa di tutto cotesto gran male

29 Tutt'i disordini, che sono ne' Francescani, derivano dal pessimo modo di eleggere i Superiori.

(1) *Cronologia Historico-Legalis Seraphici Ordinis FF. Minorum pag.* 28.

le egli colla ſua penetrazione addurrebbe, e ſarebbe la forma attuale dell'elezione de' Superiori.

30 Le Famiglie de' Franceſcani ſono oggi in un totale avvilimento, e tutto dalla forma d' elezione deriva.

Ed invero, che maraviglia è, che oggi i Frati Franceſcani ſi veggan nella maggior parte abietti ed avviliti? che maraviglia è che i ſtudj non più fioriſcano in eſſi, anzichè con difficoltà ſomma un Uom dotto preſſo di loro ſi incontri, laddove fu un tempo queſta Religione quaſi un'Atene de' ſtudj Filoſofici, ed Eccleſiaſtici, almeno *uti illa tempora ferebant*? che maraviglia, che le piazzę a tutte le ore ſiano piene di coteſti Religioſi? che anche le locande ne albergano parecchi in ogni tempo? che le caſe de' Grandi tra i loro familiari, e tal volta negli ufficj anche vili, contano Religioſi Franceſcani? e che finalmente in molte, e molte altre, anche indegne funzioni, debbaſi queſto ſanto abito, che un tempo fu creduto, che a Gesù Criſto medeſimo deſſe venerazione (2), vedere proffanato, ſenza che a ciò i Superiori ſi oppongano, ma anzi ſovente con volontà eſpreſſa, e piacimento de' Superiori medeſimi ſi vegga accadere? Tutto queſto, ed infinito altro male, che da noi ſi tace, e naſconde, è un ef-

(2) Il dottiſſimo Moſemio, parlando della venerazione, che ne' Secoli andati ſi aveva per l' abito Domenicano, e Franceſcano, così ſi ſpiegò, uſando bensì quel linguaggio, che nella ſola ſua bocca può eſſer tollerabile: *Multi Supremæ voluntatis tabulis accurate præcipiebant, ut cadavera ſua ſordido, aut Dominicani, aut Franciſcani veſtimento involuta, inter Fratres mendicantes ſepelirentur. Immanis enim ætatis hujus ſuperſtitio, & ignorantia credere jubebat, homines facilem Chriſtum Judicem in ſupremo mundi die habituros eſſe, qui Monachis mendicantibus miſti ad Tribunal ejus acceſſuri eſſent.* Moſem. *Inſtitut. Eccleſ. antiquæ, & recentioris, Sæculi XIV Par. 2 cap. 2 §. 17.*

effetto, ed una necessaria produzione della viziosa maniera di eleggere i Superiori, che in questo venerando Ordine contra le leggi si è introdotta; e contra di quel Legislatore medesimo, o sia il Sommo Pontefice, il quale S. Francesco volle dover esere il Supremo Moderatore dell' Ordine (3), con isfrontatezza somma tuttora si sostiene, e mantiene. I Superiori dell' Ordine, i quali riconoscono per lo loro unico principio, e fine il P. Dominante, soltanto di piacere al medesimo si prendono sollecitudine, e di tutto il resto della Famiglia, come di una vile plebe, che non puote recar loro bene o male alcuno, nulla si curano. Onde che che facciano gli altri Religiosi, che che dicano, che che operino, nulla importa loro, purchè giungano a lasciare contenti, e soddisfatti i PP. Dominanti, ed a piacere a' medesimi; *salus* de' PP. Dominanti *unica & suprema lex esto*.

Oltre a ciò perchè i PP. Dominanti obbligano i Superiori de' Conventi ad infinite contribuzioni, per cui debbono essi non già tosare, ma scorticare fino all' osso vivo i Conventi, e gl' Individui che gli compongono; questo fa sì, che non potendo i Reli-

31 Le gran contribuzioni, che i Guardiani prestano a' PP.Dominanti, cagionano infinita rilasciatezza in tutta la Famiglia.

(3) Tutta la Regola di S. Francesco spira una totale soggezione de' suoi Frati al Sommo Pontefice: imperocchè comincia con dire, *Frater Franciscus promittit obedientiam, & reverentiam Domino Papæ Honorio* (Onorio III), *ac successoribus ejus canonice intrantibus, & Ecclesiæ Romanæ*; e termina poi con questo altro sentimento: *ad hæc per obedientiam injungo Ministris, ut petant a Domino Papa unum de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit gubernator, protector, & corrector istius Fraternitatis, ut semper subditi, & subiecti PEDIBUS EJUSDEM SANCTÆ ECCLESIÆ*. Regula S.Franc. cap. 1, & 12.

ligioſi ne' proprj Conventi ritrovare il loro mantenimento quanto poteſſer reggere, anche ſtentatamente, la vita, vengono eſſi aſtretti con mille modi, con mille arti, e con mille mezzi, quali che ſiano, a doverſelo da fuori procacciare. Il che, anzichè riuſcire moleſto, e grave a' Superiori, incontra la loro maggiore ſoddisfazione: imperocchè eſſi quanto meno ſi veggono ſul dorſo, ed a refettorio i loro Religioſi, tanto più ſi veggono a tiro di poter fare quei riſparmj, onde vengano più agevolati a ſupplire a quelle forti contribuzioni, a cui i PP.Dominanti gli tengono miſeramente obbligati. Sicchè ſe il Religioſo eſce per andare a far i fatti ſuoi, qual mai ſia il meſtiere che faccia, il diſcreto Superiore il comporta, perchè conſidera, che non avendo quegli tanto dalla Comunità, quanto ſi richiede per reggere la vita, deeſi pur dargli modo, come poterſi altronde qualche coſa lucrare. Se poi ritrova il Religioſo il parente, che in caſa l' accolga; il nobile, che gli dia da mangiare; l'uomo agiato, e divoto, che altri ſimili beneficj gli rechi, onde la ſua piatanza non venga da lui conſumata: piace anche ciò infinitamente al Guardiano penzionario del P. Dominante, perchè quel tal riſparmio va in ſuo prò, e lo rende più atto a poter i gravi peſi, che egli ſoffre, ſoſtenere. Oh Religione ſantiſſima di S. Franceſco, ed a che la malizia umana non ti ha condotto!

32 Se ſi ſente coſa traggono i Frati Franceſcani dell' Oſſervanza dalla lor Madre, o ſia dalla lor Religione,

Tutt' i ſudditi ſono in eſtrema indi-

ne, è cosa che non che fa intenerire, ma inorridire. Essi non riportano altro dalle Comunità, che il solo mangiare della mattina nel refettorio, e la cena della sera, il tutto di quella qualità, e quantità, che il Mondo tutto ben sa, e carlini dieci, o al più quindeci l'anno sotto nome di *necessità*, vòce introdotta per palliare quella *contrettazione* di moneta, che è sempre loro per essenza del loro istituto severissimamente vietata (4), ed un anno diciotto palmi del lor' abito per farsi una tunica, ed un' altro anno quattordeci per farsi un mantello, e le due Messe, che si dicon di più nel giorno di Natale. Questo è quello, che ha il Frate di S.Francesco, questo è quello, che un tal Religioso, uo-

genza, nè traggono dalla Religione quello, di che avrebbero bisogno per sostentamento della lor misera vita.

C

(4) *Præcipio* (si dice nel capo 5 della Regola fervorosissima) *firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam. Tamen PRO NECESSITATIBUS infirmorum, & aliis Fratribus induendis, per amicos spirituales, Ministri tantum per Custodes sollicitam curam gerant, secundum loca, & tempora, & frigidas Regiones, sicut necessitati viderint expedire, eo semper salvo (ut sicut dictum est) denarios, vel pecuniam non recipiant*. Ma l'usanza contraria a cotesto capo della Regola, dove sotto precetto formale si vieta a'Religiosi ricevere denaro a titolo di necessità, si appoggia ad alcuni stabilimenti, cominciati a farsi dipoi ne'Capitoli Generali, come fu quello specialmente del Capitolo Generale di Bordò del 1520, che è il seguente: *Mandat insuper Reverendissimus Pater Generalis omnibus Fratribus suæ curæ subiectis statutam obedientiam, & sub pœna carceris, ne habeant recursum ad pecuniam, nec eandem apud quamcunque personam retineant absque licentia speciali sui Prælati, qui nulli illam concedat, nisi in casu manifestæ NECESSITATIS præsentis, vel imminentis, & in re particulari: nec possint præfati Fratres, nisi a suis Ministris Provincialibus absolvi, aut restitui, aut ab aliis, quibus ipsi duxerint committendum*. Con questo Capitolo vanno d'accordo non pochi altri, ora più restrignendo la casa, ed ora mitigandola. *Crenologia Ordinis Seraph. pag.* 237.

uomo dotto che ſia, Predicatore, uomo ſanto riporta dalla Religione Serafica. Al ſuo povero letto, ed a qualche altro comoduccio neceſſario della vita egli vi dee penſare: a tutto il reſto del ſuo interno veſtire, anche ſecondo la ſtretta ſua Regola, che non ammette altro, che le ſole brache (5), egli ſteſſo dee provvedervi. La ſua Madre non ſi briga di niuna altra ſua indigenza, e neppure dell' olio per un lume da ſtar la ſera nella ſua ſtanza per qualche ora acceſo, il provvede: anzi queſta neceſſità neppure ne' ſtudenti riconoſce, di modo che ſe eglino volontà mai aveſſero di applicare, a queſto neceſſario argomento, eglino ſteſſi dovrebbero provvedere: perchè ſe mai ſi luſingaſſero di poter ne' lumi de' corridori ſtudiare, rimarrebbero anche di queſto diſegno falliti, dappoichè o quei lumi non ſi accendono mai, o ſi accendono con fiamma talmente debole, che a tale uffizio non potrebbe mai ſervire; o quando tutto manca, così poco alimento ricevono, e di tanta picciola quantità di olio ſono forniti coteſti medeſimi lumi, che quando potrebbero appunto i poveri ſtudioſi ad eſſi avvicinarſi, allora gli trovano ſpenti, o ſe gli veggono nelle ſteſſe braccia loro miſeramente morire.

29 I Guardiani ſono ſcuſati, perchè debbono dar tutto a' Dominanti.

Queſte coſe da' Religioſi ſi riguardano con compatimento, e non già con iſtizza contra de' PP. Guardiani; imperocchè ſi conſidera, che non poſſono eſſi diverſamente diportarſi, ove mancar non vogliano, come non debbono (ſe non ſoffre loro il cuo-

(5) *Cap. 2 Regul. S. Franc.*

cuore di perder per sempre il Guardianato, e subbissarsi interamente) quelle gravissime contribuzioni, a cui sono addetti inverso de' PP. Dominanti, i quali non sono mai satolli, nè esser lo possono, alla maniera com' essi si regolano, e come a viver si avvezzano.

30 Sono i Dominanti nel tempo stesso Baroni, ed Abbati Commendatarj de' Conventi.

In somma nella Religione Francescana degli Osservanti i PP. Dominanti sono a guisa di tanti Baroni, ed i Conventi sono i lor feudi, anzi a dir vero non v'ha Barone, che abbia tanto potere su del feudo, quanto ciascheduno di cotesti PP. Dominanti n' esercita su del suo Convento. Perciò è meglio considerare ne' PP. Dominanti su de' loro Conventi due qualità, quella di Barone, e l' altra d' Abate Commendatario. Come Baroni de' Conventi, e Baroni dispotici, destinano i Governatori locali, cioè i Guardiani, ed esercitano su de' miseri Frati, *sive directe, sive indirecte*, infiniti atti di superiorità, giuridizione, e dominio, e fin' anche le angarie, e le perangarie; cose tutte che come Abbati Commendatarj far non potrebbero, perchè gli Abati Commendatarj dell' Abate Claustrale, e de' Monaci ordinariamente non si prendono alcuna cura. All' incontro quali Abati Commendatarj si succhiano tutte le rendite de' Conventi, gli spolpano; gli spogliano, o per meglio dire gli saccheggiano, ed una tenue, e miserabilissima parte a tutta la Famiglia Conventuale consagrano.

31 Lusso, e fasto inesplicabile de' PP. Dominanti.

Chi non sente orrore in una sì fatta veridica esposizione? Oh malizia umana a che non sei arrivata! *Corruptio optimi pessima*. Siccome i PP. Francescani,

ni, diciam così, plebei, cioè a dire la Multitudine, i non Dominanti, in tutto il lor fare, nelle loro ſtanze, e in tutto il reſto della lor vita non eccitano altro, che avvilimento, pietà, e commiſerazione; così nè più, nè meno i PP. Dominanti all' oppoſto richiamano a memoria quel fare luſſurioſo di quelli ſteſſi antichi Monaci, ed Abati, per opporſi a' quali forſe unicamente iſtituì'l ſuo Ordine S.Franceſco (6). Eſſi abitano appartamenti ſpazioſiſſimi e nobiliſſimi, ed ottimamente adobbati: eſſi tengono più, e più Religioſi addetti al ſolo loro ſervizio: eſſi hanno cucine ſeparate, e quivi con dilicatiſſime vivande il lor pranzo continuamente, e particolarmente preparaſi: i letti, che eſſi hanno, ſono i più morbidi, ed agiati di quanti mai ſe ne ſian veduti: eſſi ſerviti da loro Religioſi col berrettino in mano, e ſempre all' impiedi (7), e con quella ſteſſa venerazione, come un Principe Orientale poteſſe eſſer ſervito: eſſi ridendoſi delle brighe eccitate per lo capo de' granaj, e delle diſpenſe da loro ſciocchi, nel lor ſenſo, Anteceſſori, ne' tempi di Niccolò III, Clemente V, e Giovanni XXII, fino a laſciarſi que' tali aſſai ſoven-

(6) Moſem. *Inſtit. Hiſt. Eccleſ. Sæcul.* 13 *part.* 2 *cap.* 2 §.21.

(7) Queſto è contrario a tutti i ſtabilimenti Canonici. De' ſteſſi Veſcovi parlando il Concilio Cartagineſe IV nel Canone 34, diſſe: *Epiſcopus quolibet loco ſedens ſtare Præsbiterum non patiatur*; E nel Decreto di Graziano ſi legge: *Epiſcopus in Eccleſiis, & in conſeſſu Præsbiterorum ſublimior ſedeat. Intra domum vero Præsbiterorum collegam ſe eſſe cognoſcat.* Can. *Epiſc.* Diſt. 69. Ma i noſtri PP. Dominanti hanno per vezzo, o per dir meglio per grandezza, il deſinare ben anche non rare volte con una corona di Sacerdoti loro Confratelli all' impiedi, ed aſſai ſovente col capo anche ſcoperto.

vente arder vivi dalla Inquisizione (8) per non deporre i loro rigidi sentimenti su di tal argomento; si tengono per loro solo privato comodo dispense (e che dispense!) così cariche, così ricche, e così abbondanti di ogni genere di commestibile, *ut nihil supra*: ed essi in fine sono sempre nella maggior dovizia, che mai idear si voglia di danaro: imperocchè, oltre alle contribuzioni ordinarie, che sono grandissime, in ogni caso possono imporre le straordinarie, e son sicuri che per mezzo de' creduli, e sciocchi Fedeli, i quali si credono pascere i veri mendici figliuoli di S. Francesco, e non già ingrassare uno, o due, che hanno dal S. P. degenerato, tutto conseguono. In somma ne' PP. Dominanti, se quella sola tunica esterna togli, la quale han dovuto conservare dello stesso colore, e dello stesso genere di lana, ancorchè assai più fina; e quella fune, che gli dee necessariamente nell' apparenza ancor cingere: in tutto il resto non hai, non che Francescani, ma neppur Monaci, ma tanti di quelli antichi, e famosi Abati de' secoli bassi, di

 cui

(8) La storia di tutti i travagli sofferti da quei Frati Francescani, i quali nell' osservanza, e purità della Regola contra de' Frati Conventuali, voleau sostenersi, si ritrova accuratissimamente scritta presso dell' esattissimo Luca Wadingo ne' suoi famosi annali de' Frati Minori, opera di stupenda fatica, e di grandissimo lume per la storia Ecclesiastica degli ultimi tempi. Se ne ha di questo stesso importante argomento un saggio giudiziosissimo appresso il Mosemio, il quale riducendo a due soli punti i Capi di contesa, su di cui eccitaronsi inesplicabili turbolenze, e ruine grandissime sopravvennero a' Frati settatori dell' Osservanza della Regola; dice che uno di quelli Capi era *de granariis*, *&* *cellariis*. Wadingus *annalium FF. Minor. tom.6*, Mosemius *Seculo XIV. par. 2 cap. 2* §. 25.

cui a suo luogo parlaremo, o piuttosto un' ombra, ed un immagine de' Bassà de' tempi presenti: ed ei si potrebbe dire, che dal continuo traffico di cotesta S. Religione, fin dall' età del S. P. S. Francesco (9), nelle parti de' Maomettani, il che alla somma attività di cotesti stessi prodi Religiosi dee attribuirsi (10), ne sia avvenuto che il fare di quei Popoli si sia con pessimo esempio imi-

(9) S. Francesco stesso fu in Soria, ed ebbe delle conferenze col famoso Saladino, che stava allora assediando Damiata: e nel *cap.* 13 della Regola prescrisse: *Quicunque Fratrum Divina inspiratione voluerint ire inter Saracenos, & alios infideles; petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus. Ministri vero nullis eandem licentiam tribuant, nisi eis, quos viderint, esse idoneos ad mittendos*: Regul. *cap.* 12. D' allora in poi continuo è stato il traffico di cotesti Religiosi nelle parti de' Maomettani: specialmente quando sotto Niccolò III ebbero essi confidata la custodia de' Luoghi Santi, che tuttora da loro si conserva. *Spondan. Continuatio annalium Baronii anno* 1278 1, 2: Ed attualmente ne' Capitoli loro Generali creano essi 'l Guardiano nonmeno di Gerusalemme, il quale è insieme Commessario *totius Terræ Sanctæ*, ma ancora il Guardiano di Costantinopoli. *Cronolog. Seraph. Ord. pag.* 362.

(10) Si vantano i Francesi, e con giustizia, che la loro nazione sia di una infinita attività fornita, perchè non vi è stata forse parte del Mondo, nè vi è, dove il Francese non sia penetrato, e sovente non s' incontri. *Tuanus lib.* 1. Questa lode, che tra le nazioni meritamente si dà a' Francesi, tra le Religioni dar si puote ai Francescani, dappoichè in questa parte possono essi sopra tutti gli altri Religiosi un tal merito attribuirsi: ed infatti da che quest' Ordine è nella Chiesa, quasi non vi è stata spedizione fatta nelle regioni degl' infedeli, che non si sia a questi PP. commessa, o anche ambasceria, o cosa somigliante tra' Principi medesimi Cristiani. Negli ultimi tempi lo stesso Clemente VII Sommo Pontefice ne' suoi noti anfratti pe 'l sacco di Roma, ed in tutta la sua dimora fatta allora nel Castel Santangelo, non ritrovò altri, che un Frate Francescano dell' Osservanza, che continuamente l' assistesse, facendo spesso fin anche il viaggio da Roma a Madrid per trattare con Carlo V, cose tutte, le quali sempre più comprovano l' attività somma di cotesti prodi Religiosi. *Guicciard.* Sacco di Roma. *Jovius* Vita Pompei Columnæ.

imitato, e nella Religione ſteſſa, in ſe ſteſſa umiliſſima, e poveriſſima, traſportato.

Se le elezioni non ſi faceſſero nella maniera, la quale abbiamo con verità delineata, tutte queſte coſe non potrebbero accadere: imperocchè i Religioſi non verrebbero ſcorticati da' Guardiani, giacchè non ripetendo l'eſſer loro i Guardiani da' PP. Dominanti, non ſarebbero nell' obbligo di accattare la loro benevolenza, e la loro grazia in qualunque modo eſſi voleſſero. Ma oggi perchè tutta la Religione coſta di due ſoli Ordini di Religioſi, dell' Ordine de' Dominanti, che ſi compone in ogni Provincia di ſette, o otto Religioſi; e dell' Ordine, diciam così, della plebe, che comprende migliaja, e migliaja di Religioſi; e perchè le rendite de' Conventi, li quali ricchi pur ſono ordinariamente (11), ſono dirette nella maggior parte al mante- 31

Ne' Franceſcani *omnes eſuriunt*, ed i Dominanti *ebrii ſunt*.

(11) E' tanta la divozione, che dura tuttavia fervida nel cuore de' Fedeli inverſo de' figliuoli di S. Franceſco, che coloro, che ſono i più ſaggi tra di coteſti steſſi Religioſi, non ſi ſa ſe ne ſiano più edificati, o ammirati. Ma ciò non oſtante la Moltitudine *eſurit*, e ſi duole, che vive nel colmo delle miſerie di ogni ſorta. Ci ſiamo ritrovati qualche volta nel noſtro nobiliſſimo villaggio dell'Afragola nel dì di S. Antonio, quando accorre colà grandiſſima copia di foraſtieri per eſſere ſpettatori delle profuſiſſime oblazioni, che di ogni genere di comeſtibili, e di vino, canape, tela, legne, ed altro ſi fa a' Frati Reformati di quel Convento: e ſiamo reſtati ſtorditi, e ſorpreſi non meno della divozione di quella gente, che della ricchezza, che le steſſe offerte indicano dovervi eſſere in quelli induſtrioſiſſimi Contadini. Ma nel tempo medeſimo ſiamo egualmente ſtati ſempre con dolore ſommo ammaeſtrati, che all' infuori di quel piacere, che traggono in quella giornata i poveri Frati di quel Convento nel riguardare, come fanno tutti gli altri, tutta quella roba (piacere che in eſſi è compenſato dalle fatiche, che in quel dì debbono in Chieſa ſoſtenere); poco, o nulla ne profittano, perchè tutto reſta a diſcrezione del buon Padre Protettore del Convento, il quale n' uſa ed abuſa a ſuo talento.

tenimento fcialacquatiffimo de' foli **Dominanti**, e nella infima parte allo ftentato mifero apparente nutrimento di tutta la Moltitudine; inevitabilmente ne viene, che oggi la Religione Francefcana degli Offervanti è quella vera difordinata unione di fcorretti Fedeli, di cui parla S. Paolo, quando ci dice, che di effi *alius quidem efurit*, *alius quidem ebrius eft* (12): anzi tanto più deteftanda di quella medefima defcritta dall' Appoftolo eloquentiffimo, quanto in quella *alius quidem efurit*, fi diceva, *alius ebrius eft*, laddove in quefta *pene omnes efuriunt*, *exceptis tantummodo* quei pochi Dominanti, i quali *ebrii funt*.

37 Non fi può oggi penfare a lettere, o ad altra cofa illuftre nella Famiglia Francefcana, ritrovandofi la Moltitudine fotto d' una fchiavitù cotanto dura.

Chi vuol penfare oggi a lettere, a'ftudj, o ad altra cofa illuftre in quefta numerofa Famiglia, dove naturalmente infiniti ingegni grandi vi fono, che fi marcifcono, e ftanno fepolti, fe effi non poffono effere a ciò da niun motivo di gloria ftimolati, e da niuna fperanza eccitati, perchè fanno che le Dignità nel lor' Ordine dal folo arbitrio, *ne dicam libidine*, per ufar la frafe di Cicerone, dipendono de' PP. Dominanti? *Honos alit artes*, *omnefque incenduntur ad ftudia gloria*, *jacentque ea femper*, *quæ apud quofque improbantur*, diffe lo fteffo Cicerone (13). Or fe nella Famiglia de' Francefcani fi fa che il Dominante crea il Guardiano fenza aver riguardo alcuno a' meriti, o per dir meglio con andar fempre ritrovando colui, che più di meriti fia sfornito, perchè quefti unicamente può più *morem gerere* a lui medefimo, può

(12) *Ad Corinth.* 1 *cap.* 11 *verf.* 21.
(13) *Tufculanar. difputat. lib.* 1 *cap.* 2 *verf. an cenfemus*.

può arricchirlo, e può soddisfarlo; chi si vuol mettere più da senno a studiare, o ad esser uomo illustre, e virtuoso? Oltre a ciò, che solletico possono dare più oggi in uno spirito ben formato le Guardianie, ridotte ad essere un vile ministero del Dominante, ministero appena destinato a smugnere un Convento, a malmenare infiniti innocentissimi Religiosi, a poco curare il culto Divino, la ristaurazione de' sacri Tempj, la nettezza della Casa di Dio, ed a calpestare ogni cosa buona, onesta, virtuosa, unicamente per ingrassare un Dominante, e senza aversi altra sicurezza, e stabilità della propria fortuna, che nella variabilissima volontà del Dominante medesimo, il quale per ogni cosa, che diversamente apprende, e, come direbbe il Toscano, *per ogni fuscel di paglia, che gli si avvolge tra' piedi*, mette perpetuamente da banda, quando con umanità, e Religione vuol regolarsi, colui, che fino allora l' ha, Dio sa con qual coscienza, servito? Perciò ora in questa Religione, un tempo santissima, dottissima, attivissima; altro non si vede, che inerzia, infingardagine, avvilimento di spirito, depressione di animo, miseria, e confusione. I miseri Religiosi si considerano tanti schiavi de' PP. Dominanti, e guardano il chiostro, e la vigna di Gesù Cristo, che debbono coltivare, come una terra altrui, e non come propria, e come quella, a cui *tanquam glebæ sint addicti*, unicamente per fare impinguare, e scialacquare il Signore di quella. Perciò non contraggono amore per la loro Religione, anzi come una ma-

madrigna con ſevero ciglio la riguardano : e queſto puote, anzi deve generare inevitabilmente diſordini aſſai maggiori, ſe maggiori di queſti dare ſe ne poſſono, ove preſtamente a coteſto male delle Elezioni, unica ſcaturigine di ogni malanno, il Sommo Moderatore dello Stato paternamente non vi ſoccorra (4).

Queſto è quello, che in queſto ſecondo Capitolo ſi doveva oſſervare: ora è bene che ſi paſſi al terzo, cioè a ſcoprire quando veramente nella Religione Franceſcana s' intruduſſe quella forma di elezione de' Guardiani, che come ridicol coſa abbiamo nel precedente Capitolo conoſciuta, e come la ſorgente di tutti i diſordini, che ora in queſta Religione ſi deteſtano, abbiamo in queſto altro Capitolo contemplata.

CA-

(4) La Camera Reale in una certa occaſione così depinſe al Re in breve il governo interno delle Provincie Franceſcane: *Il ſiſtema del governo di queſto Ordine egli è, che tutt' i Provinciali dopo terminato il loro impiego, reſtano col titolo di Eſprovinciali. Ciaſcuno di coteſti Eſprovinciali, oltre l' avere gran parte nel Deſfinitorio, il quale col Provinciale regola l' intera Provincia Monaſtica, ha a ſe ſubordinati tre, o quattro Conventi della Provincia, ne' quali l' Eſprovinciale provvede, ed elegge i Guardiani: e tutti gli altri offizi: onde addiviene che come Deſpoti di tali Conventi, traggono vantaggio ſommo da' medeſimi, e profitto non diſpregevole;* E Monſignor Vicario della noſtra Curia Arciveſcovile nella ſua rappreſentanza per l' Infermeria di S. Maria della Nova tra le altre coſe diſſe: *Si ha per maſſima generale, che tutti gli Eſprovinciali Protettori de' Conventi ritraggono da' Guardiani delle ſomme di danaro, e ben groſſi regali, ed è ſiſtema, di cui ſe ne ſentono univerſalmente le querele.*

CAPITOLO III.

Si cerca di ſcoprire la vera epoca della introduzione, ed origine della preſente forma di elezione de' Guardiani nella Religione Franceſcana, con dimoſtrarſi, che prima di tal' epoca non era ſtata veramente riconoſciuta.

L'argomento di queſto terzo Capitolo quanto è vaſto, tanto inevitabilmente è tedioſiſſimo, perchè abbiamo da ſcorrere niente meno, che quaſi tutte le Coſtituzioni, ed i Capitoli di queſta, oggimai molto antica, e vaſta, Religione, per condurlo a fine a dovere. La materia in ſe ſteſſa non ha ſeco amenità alcuna, ſe non altro, perchè dee eſſere lunga, e proliſſa, e con infinite minuzie, diſtinzioni, e dettaglj trattata, circoſtanze tutte, che quando concorrano nella orazione, non poſsono non tenderla faſtidioſiſſima. Tuttavia adopereremo ogni sforzo, onde la noja almeno divenga minore. La narrazione dee cominciare dalla Regola di S. Franceſco, dee proſeguire con i Capitoli Generali, tenuti da queſto famoſo Fondatore nella ſua ſantiſſima vita, e ripigliando poi la ſtorica narrazione col ſuo teſtamento, che una porzione della Regola medeſima volle il S. P. che pur coſtituiſſe; deve la minuta eſpoſizione di tutti gli altri Capitoli Generali, che dal dì della ſua morte fino al preſente ſu di queſta materia ſi ſo-

24 La Storia delle elezioni de' Guardiabi nella Religione Franceſcana è tedioſiſſima.

sono celebrati, eziandio contenere, con inframettervisi da quando in quando, secondochè esigerà la ragion de' tempi, quelle altre notizie, le quali, per intelligenza de' stessi Capitoli Generali, debbono esser notate (1).

35 Cotesta storica esposizione comprenderà il corso ben lungo di presso che sei secoli: imperocchè tanti oggimai quasi ne conta la Religione Francescana. Divideremo perciò tutto quello tempo in tre periodi. Il primo faremo, che contenga la storia de' statuti della Religione Francescana rispetto all' elezione de' Guardiani dall' istituzione dell'Ordine insino alla Bolla di Benedetto XII, che costituisce l' epoca certa dello stabilimento delle elezioni Conventuali in questo nobilissimo Ordine. Il secondo comincierà dalla Bolla di Benedetto XII, e terminerà nel 1443, quando stabilitasi nella Religione Francescana la divisione degli Osservanti da' Conventuali, agli Osservan-

Si dee tale Storia dividere in tre periodi.

(1) Delle Costituzioni, e Statuti dell' Ordine Francescano, che viene sotto dell' Osservanza indicato, si può dire quello stesso, che delle leggi Romane si diceva nell'età dell'Imperadore Giustiniano, cioè che eran *multorum camaleorum onus*, & *aliarum super alias acervatarum legum cumulus*. E pure gli Osservanti sono quelli, che suppongono di osservare la Regola secondo il senso letterale del S.Padre, come se non avesse S. Francesco tra le priucipali cose, che odiò, detestate le glosse, non che i Commenti, e non le avesse severamente proibite. Nel Testameuto si dice: *Sed sicut Dominus dedit mihi, & simpliciter dicere, & scribere Regulam, ut ista verba; ita simpliciter, & pure sine glossa intelligatis, cum sancta operatione observetis usque in finem*; Ed in una delle moltissime rivelazioni, che si disse avute da S Francesco, si volle benanche, che espressamente Gesu-Cristo gli avesse infra delle altre dette queste parole: *Volo ut Regula hæc observetur ad literam, ad literam, ad literam, sine glosa, sine glosa, sine glosa: si ergo nolunt isti observare, ipsorum loco alios substituam, & si opus fuerit, noviter nasci, & oriri faciam*. Cronolog. *pag.* 13.

vanti furono date alcune leggi, e regolamenti. L' ultimo finalmente comincia da coteste stesse leggi, e regolamenti, e termina in quella polizia, che finalmente si è in quest' Ordine introdotta di crearsi i Guardiani dal Deffinitorio.

Da tutta la storia divisata si scorgerà, che l' elezione nel Deffinitorio appena a grandissimi stenti negli ultimi tempi nella Religione de' Fratri Minori si sia potuta stabilire: e che quantunque gli Esprovinciali avrebbero voluto avervi ancor essi parte, ne sono stati sempre tenuti lontani, e rimossi. Da cotesta scoperta se ne caveranno due indubitatissime conseguenze. La prima, che quella forma, la quale oggi nell' elezione de' Guardiani *simulatur*, non è, se non di freschissima introduzione, e d' introduzione seguita quasi occultamente, e fraudolentemente, contradicenti gli antichi stabilimenti dell' Ordine, e tutti quasi gli antecedenti Capitoli, e le più antiche Costituzioni. La seconda, che la forma poi, colla quale veramente seguono l' elezioni, cioè *quod re vera agitur*, sia detestata, dannata, bandita, anatemizzata nell' Ordine stesso da un consenso costante di mille, e mille Sagrosante Bolle Pontificie. Ed ecco l' idea di tutto il contenuto di questo, inevitabilmente prolisso, minuto, e conseguentemente poco ameno, Capitolo.

36 Il Deffinitorio assai tardi ha ottenuto il diritto di eleggere i Guardiani.

PE-

PERIODO I.

Storia de' Statuti riguardanti l'elezione de' Guardiani Francescani dall' origine dell' Ordine, insino al Sommo Pontefice Benedetto XII.

37 Capo della Regola di S. Francesco intorno all'elezione de' Superiori.

NElla Regola, data da S. Francesco a' suoi Religiosi, della quale istoricamente si parlerà al luogo suo, sul capitolo ottavo, questi stabilimenti si leggono: *Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & Servum totius Fraternitatis, & ei teneantur firmiter obedire. Quo decedente, electio Successoris fiat a Ministris Provincialibus, & Custodibus in Capitulo Pentecostes: in quo Provinciales Ministri teneantur semper insimul convenire ubicumque a Generali Ministro fuerit constitutum; Et hoc semel in tribus annis, vel ad alium terminum majorem, vel minorem, sicut a prædicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo tempore appareret universitati Ministrorum Provincialium, & Custodum prædictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium & communem utilitatem Fratrum, teneantur prædicti Fratres, quibus electio data est, in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post Capitulum vero Pentecostes Ministri, & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem an-*

anno in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare (1).

Prescrisse adunque S. Francesco, che i suoi Religiosi doveffero avere un Capo Generale, che chiamò Ministro Generale, e Servo *totius Fraternitatis*, e che a cotesto capo doveffer tutti *firmiter obedire*. Nella morte poi del medesimo, volle che l'elezione del successore far si dovesse da' Ministri Provinciali, e Custodi in un Capitolo Generale, che radunar si dovea nella prossima Pentecoste, e nello stesso Capitolo si avesser dovuto i Ministri Provinciali radunare sempre che dal Generale si fosse convocato: E ciò ordinariamente da tre in tre anni, ma anche o prima, o dopo, secondo che allo stesso Generale fosse sembrato opportuno: Che se poi talvolta a tutti i Ministri Provinciali, e Custodi fosse paruto, *prædictum* (*Generalem*) *non esse sufficientem ad servitium, & communem utilitatem Fratrum*; che allora *Fratres, quibus electio data est*, avesser potuto *in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem*: E finalmente, che ritornando dal Capitolo di Pentecoste, i Ministri, ed i Custodi avesser potuto nello stesso anno *in suis Custodiis semel Fratres suos ad Capitulum convocare*. 38 Esposizione di questo Capo

Da questo luogo della celebratissima Regola di S. Francesco varie cose possonsi ricavare. I, che nella Regola, quantunque si faccia menzione di Ministro Generale, di Provinciale, e di Custode, non si fa però parola alcuna di Guardiano. II, che si prescrive unicamente la forma dell' elezione del Mi- 39 Conseguenza, che dal Capo stesso possonsi ricavare.

(1) *Reg. S. Francisci cap.* 8.

Ministro Generale, e non già del Ministro Provinciale, e del Custode. III, che l' elezione ordinaria del Ministro Generale si prescrive nel solo caso della morte dello stesso Ministro, onde crear si debba il successore, e si vuole che si unifcano i Ministri Provinciali, e Custodi in Capitolo nella prossima Pentecoste. IV, con questa occasione si prescrive ancora, che i Provinciali Ministri debbano sempre unirsi nel Capitolo, che dal Generale venga intimato, e che tal Capitolo, quantunque non dovrebbe prima convocarsi, se non da tre in tre anni, pure si possa convocare, e prima, e dopo di tal tempo, ove così piaccia al Ministro Generale. V, per modo estraordinario di eleggere un Ministro Generale, si pone il caso, *quando appareret universitati Ministrorum Provincialium, & Custodum prædictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium, & communem utilitatem Fratrum*; perchè allora si obbligano i Frati, *quibus electio data est*, cioè i Provinciali, ed i Custodi, *in nomine Domini alium sibi eligere in Custodem* (si noti che in questo caso il Ministro Generale, estraordinariamente eletto, Custode semplicemente appelli la Regola); E finalmente che dopo del Capitolo Generale, tenuto nella solennità di Pentecoste, i Ministri, ed i Custodi, ciascuno nella sua Provincia, e Custodia, volendolo, e stimandolo, potessero in quell' anno una sol volta chiamare i Frati della loro Provincia, e Custodia, a Capitolo.

VArie osservazioni ci suggerisce questo famoso luògo della Regola di S.Francesco. I Ministri Provinciali erano quelli, i quali presidevano a' Conventi di una Provincia: ed i Custodi coloro, che avevano una tal quale sopraintendenza in molti Conventi della Provincia stessa. Imperocchè giudicò S. Francesco, forse per la vastità, ed ampiezza delle Provincie, nelle quali divise, e partì la sua Religione, di suddividere ciascuna Provincia in più porzioni, ed ogni porzione chiamò Custodia, e vi propose un Padre sotto nome di Custode, che la sovraintendenza su de' Conventi della Custodia medesima avesse avuta. Talchè ove si ammetta, come per quel che diremo, negar non si puote, che da S. Francesco glorioso istituiti furono ben anche i Guardiani; pare che il Governo politico della Francescana Religione si potrebbe in una qualche maniera a quello dell'Ecclesiastica Gerarchia paragonare. Imperocchè siccome ogni Città ha il suo Vescovo: ogni Provincia il suo Metropolitano: ogni Regione il suo Primate: e tutta la Comunità de' Fedeli riconosce per suo Pastor principale il Sommo Pontefice; così ogni Convento della Religion Francescana fu da S. Francesco del suo locale Superiore, cioè del Guardiano, fornito; ogni Custodia, o sia Provincia, messa sotto del suo Custode: ogni Provincia, o sia Regione sotto del suo Provinciale: e tutti poi soggettati furono al Ministro Generale. 40

La famiglia Francescana nella sua forma politica si regola a similitudine dell' Ecclesiastica Gerarchia.

Del resto, quel ch' è certo, S. Francesco nella sua Regola non parlò affatto dell' elezione de' Provinciali, e de' Custodi, e molto meno de' Guardiani, de' 41

Nella Regola si parla della sola elezione del Generale.

de' quali non fece affatto parola.

41 Quanti Capitoli riconosce la Regola.

Due Capitoli riconosce S. Francesco nella sua Regola. Il Capitolo Generale, in cui intervengono i Ministri Provinciali, e Custodi, e questo Capitolo si dee sempre radunare, quando accade la morte del Generale, per creare il Successore, e si può ancora radunare estraordinariamente, sempre che vuole il Generale, quantunque non dovrebbe essere più spesso, nè più tardi, che da tre in tre anni.

43 Nel Capitolo Provinciale, e Custodiale non si trattava dell' elezione de' Superiori.

L' altro Capitolo poi è quello, che si raduna in ciascheduna Provincia, e Custodia da' Ministri Provinciali, e Custodi, quando essi tornano dal Capitolo Generale, però in quello stesso anno, ed una sol volta, se così ad essoloro piace, *& eis expedire videbitur*. Ma in quelli secondi Capitoli, i quali costano de' Frati delle Provincie, e delle Custodie, senza spiegarsi se tutti i Frati della Provincia, e della Custodia in un Capitolo di questa fatta intendeva S. Francesco doversi convocare, o i principali tra essi, come sarebbero i Guardiani, i Discreti, o altri; non si può dire, che dell' elezione de' Custodi, e de' Provinciali, o de' stessi Guardiani si fosse inteso doversi trattare, perchè come Capitoli estraordinarj, e diciam così accidentali (giacchè appena potean succedere quando seguito era il Capitolo Generale, ed al ritorno da esso, che si faceva da' Provinciali, e Custodi; e qualora i medesimi Provinciali, e Custodi ciò voleano, e stimavano apportuno); non si può mai credere essere stati a tal uopo, cioè all' elezione de' Superiori, la quale in ogni certo tempo doveva impreteribilmente intervenire, ordinati. Re-

Resta dunque stabilito che nella Regola di S.Francesco la sola forma dell' elezione del Ministro Generale venga prescritta, e nulla si abbia circa l' elezione de' Ministri Provinciali, e de' Custodi, e molto meno intorno a quella de' Guardiani, i quali nella Regola medesima neppur sono mentovati. 44 La Regola non parla dell'elezione de' Provinciali, e Custodi, nè mentova i Guardiani.

Oltre alla Regola di S. Francesco merita su di questo proposito grandissima attenzione la condotta tenuta dal S. Padre ne' suoi Capitoli Generali, che fino al numero di cinque si vuole aver egli tenuti nel picciol giro di quegli anni, che sopravvisse, dopo di avere istituito un cotanto celebratissimo e santo Istituito. Imperocchè in cotesti Capitoli (ne' quali talvolta parve, che avesse radunata *universam multitudinem Fratrum*, come fu quello del 1216, cioè il primo, di cui parlando il Cronista dell' Ordine, dice: *in quo universaliter Fratres omnes, qui potuerunt, convenerunt* (2); e l'altro del 1219, che si annovera pel secondo, del quale lo stesso Cronista discorrendo, scrisse: *congregata autem universa multitudine ad Conventum Assisianum, recensita sunt ultra quinquemillia Fratrum* (3)); si vuole che sovente eletti si fossero i Superiori dell' 45 Capitoli Generali tenuti da S. Francesco nella sua vita.

(2) *Cronolog. Seraphic. Ordin. pag.* 10.

(2) *Cronolg. pag.* 11. Non vi è memoria, che mai più si fosse radunato numero cotanto ampio di Frati in qualche Capitolo Generale, non che di altri Ordini, ma dello stesso Serafico, di cui trattiamo, nel quale poi gli Osservanti, quando si divisero da' Conventuali, come prodigiosa cosa si nota, che appena giunsero una volta al numero di 3600.

dell'Ordine: *Superioribus electis*, il Cronista medesimo dice del Capitolo del 1216, *commissa fuit authoritatem alios huic Sodalitio aggregandi, & tanto Instituto dignos admittendi, quod nulli alii ab ipso Francisco eousque licebat* (4): e di tal Capitolo medesimo seguita a dire lo stesso Cronista, che S. Francesco *post assignatas ceteris Fratribus alias Provincias, eam, quæ Francia dicitur, sibi delegit, & post absolutum Capitulum illic se direxit* (5): E così nel Capitolo seguente, cioè de' 5000 Frati, si rapportano le Patenti, che il S. Padre spedì allora a quei suoi Confratelli, i quali in varie parti dell' Orbe Cattolico diresse. Ecco le parole dello stesso Cronista: *Inde diviso inter Consodales orbe, veluti si universo Dei excelsi subjugare vellet imperio, cujus ampliores potioresque plagas a debita defecisse obedientia conspexit, ad eas vincendas partes peritiores misit Duces, quas magis sibi constitit fuisse rebelles, cujus obedientiæ tenor erat iste*: „ *Ego Fr. Franciscus Minister Genaralis præcipio tibi Fratri Agnello de Pisa per obedientiam ut vadas ad Angliam, & ibi facias Officium Ministeriatus. Vale &c. Fr. Franciscus de Assisi* (6).

46 S. Francesco in quegli stessi Capitoli eleggeva li Guardiani.

Ecco adunque, che si viene in cognizione, che ne' Capitoli Generali spesso in vita sua il glorioso S. Francesco volle, che fosse succeduta l' elezione de' Superiori della sua novella Religione: quantunque pe-

(4) *Cronol. pag.* 10.
(5) *Cronol. ead. pag.*
(6) *Cronol. pag.* 12.

però, ove si rifletta a dovere alla formola già trascritta dell' ubbidienza, o sia Patente, che si dava agli eletti nel darsi loro, diciam così, la missione; pare che si dovesse dire, che ne' Capitoli sì seguiva l' elezione, ma che dal solo S. Francesco, come è molto ben naturale, facevasi. In fatti altrimenti come da una cotanto vasta moltitudine, qual' era quella de' Frati, che in quei Capitoli radunavansi fino allo strabocchevole numero di 5000, poteasi all'elezione per via di suffragj pervenire? Ma comunque fosse andata la bisogna circa all' elezione de' Superiori ne' Capitoli Generali, quelli esempj, come estraordinarj, e che gli esigevano le circostanze del novello Istituto, che allora sorgeva, e si piantava, non potevano essere ordinati mai in modo a servire di norma alla posterità, quando non si sarebber mai più veduti, come non più si videro, quei tali Capitoli Generali, imperocchè i Capitoli Generali posteriori, che duran tuttora, furon, non già *de universa multitudine* de' Frati, ma de' Provinciali, e Custodi, cioè di quelli, che i Frati stessi rappresentavano: nè mai più si ha memoria, che ne' medesimi Capitoli Generali si fosse di elezione de' Superiori favellato.

VEniamo ora al testamento di S. Francesco, che il S. Padre volle, che si fosse avuto per una parte della stessa sua Regola, prescrivendo al Generale Ministro, a' Provinciali, ed a' Custodi, *ut semper* l' avessero seco *juxta Regulam*, *& in omnibus Capitulis, quæ facerent, quando legerent Regulam*, le- 47 Testamento di S. Francesco.

legerent & ista verba : ma in questa parte non fu questo illustre, e rispettabilissimo Testatore più fortunato degli altri, i quali ordinariamente non sono ubbiditi, siccome in appresso vedremo.

48 Si fa nel testamento del Santo menzione de' Guardiani.

Or in questo testamento tra le altre cose vi si legge la seguente: *Præcipio firmiter per obedientiam Fratribus universis, quod ubicunque sunt, non audeant petere aliquam literam in Curia Romana per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum, sed ubicunque non fuerint recepti, fugiant in aliam Terram ad faciendam ibi pœnitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare, & ita volo esse captus in manibus suis, ut non possim ire, vel facere ultra voluntatem suam, quia Dominus meus est* (7).

49 Diversa interpretazione in questa parte del testamento del S. Padre.

Nella Regola, come ben si è veduto, de' Guardiani non si fa affatto parola; ma nel testamento se ne parla, però in questo luogo soltanto, che si è trascritto. E' nato gran dubbio intorno al senso vero di questo stesso luogo. Imperocchè per parte de' PP. Dominanti, non si sa a qual uopo, si è preteso, e a tutto potere si pretende sostenere, che il S. Fondatore volle dare l'elezione de' Guardiani a' Ministri Generali. Per l' opposto i PP., che proclamano alla libertà, dicono che quì S. Francesco intendesse parlare delle Ubbidienze, o sia assegnazioni, che si fanno de' Religiosi ai varj Conventi, e vo-

(7) *Cronol.* 15, & 16.

e voleſſe dire, che dovunque venga aſſegnato il Frate Minore, colà debba ciecamente portarſi, e debba andare ad ubbidire a quel Guardiano, che in quel tale Convento ritroverà, perchè dee il Frate Minore ubbidire al Generale, ed al Guardiano, che dal Generale ſteſſo gli venga aſſegnato, giacchè deve egli eſſer *captus in manibus* del ſuo Generale, *ut non poſſit ire, vel facere ultra voluntatem ſuam, quia Dominus ſuus eſt*.

Quale mai ſia il ſenſo vero di queſte enfatiche parole di un Santo tutto eſtuante di zelo, ſpezialmente in quel punto, che doveva andare a godere del ſuo Creatore, non occorre che ci affatichiamo a penetrare: poichè ancorchè poteſſero ricevere quella interpretazione, che i PP. Dominanti (ſallo Dio con qual principio, e con qual ragione) dare vogliono alle medeſime; pure non potranno aver mai che fare colla preſente controverſia, nè al loro aſſunto influire: imperocchè non è che oggi 'l Generale ſtaſſe eligendo i Guardiani, ed eſſi i Dominanti queſto ſteſſo poſſeſſo ſoſtenere voleſſero; ma la Cauſa preſente ſi raggira in queſto, che il Difinitorio, almeno apparentemente, dell'elezione de' Guardiani è in poſſeſſo, ed i Dominanti queſto ſteſſo poſſeſſo *pro aris, & focis* vogliono a loro pro ſoſtenere. Dunque anche inteſe, ed interpretate le traſcritte parole del teſtamento di S. Franceſco nel ſenſo de' Dominanti, non poſſono a loro pro, ed in difeſa della loro Cauſa partorire, che poteſſero eglino l'ultima volontà di queſto valoroſo Defunto allegare.

50 L' interpretazione de' PP. Dominanti non giova al loro aſſunto.

 Dob-

51 Primo Capitolo Generale tenuto dopo la morte del Santo nel 1236.

DObbiamo ora far passaggio a' Capitoli Generali radunati, e tenuti dopo della morte dell' illustre Fondatore. Infra di cotesti 'l primo, che ci si offerisce, è quello del 1236, Capitolo tenuto in Assisi dieci anni dopo della morte del Santo gloriosissimo. In questo Capitolo elettosi per la seconda volta Generale Ministro dell'Ordine il famoso Fra Elia, e confermatasi cotesta elezione dal Sommo Pontefice Gregorio IX, varie provvidenze questo Ministro Generale cominciò a dare, delle quali favellando in succinto il Cronista più volte citato, rapporta questa specialmente: *Eo tempore licebat Ministro Generali quoscunque ex inferioribus, seu Provincialibus Ministris sua absoluta autboritate ab officio dimovere, & alios quoscunque subrogare: & similiter eisdem Ministris, ac Custodibus fas erat eadem uti dominandi potestate circa Guardianos. Ipse enim Generalis Minister Visitatores instituit, quos ad omnes Provincias destinavit, quibus praecepit, ut mores restituerent, rigorose visitarent, corrigerentque abusus, tam in capite, quam in membris* (8).

52 Erano allora i Guardiani eletti da' Custodi.

Da questa istorica notizia, che in epilogo ci dà il Cronista mentovato, traendola da' dotti Annali del famoso Padre Luca Wadingo, dottissimo Religioso Irlandese di questo istesso Ordine, già di sopra citato; si verrebbe in cognizione, che allora i Provinciali eran *pro lubitu* creati, e deposti da' Generali, e che ciò accadeva ancora naturalmente de' Custodi, i quali una specie sono di più

(8) *Cronol. pag.* 22.

più ristretti Provinciali: che i Guardiani poi erano della maniera stessa da' Provinciali, e Custodi ora creati, ora deposti: e che per potere il nuovo Ministro Generale Fra Elia metter argine ad un tal disordine, introdusse i Visitatori, *quos ad omnes Provincias destinavit; & quibus præcepit, ut mores eorum RESTITUERENT, rigorose visitarent, corrigerentque abusus, tam in capite, quam in membris*. Ma quali fosser questi costumi, che si dovevan su delle elezioni de' Guardiani, che è il punto di cui ora trattiamo, restituire, *mores restituerent*; si ignora, perchè non si sa quale era la pratica, e la disciplina, che su di ciò prima si era tenuta.

Quello, che da questo luogo soltanto si può di certo ricavare, egli è, che l'interpretazione, che i PP. Dominanti dar vogliono al testamento di S. Francesco, non possa punto sostenersi: imperocchè se ritrovò il Generale Fra Elia dieci anni dopo della morte di S. Francesco, che *licebat Ministro Generali quoscunque ex inferioribus, seu Provincialibus Ministris sua absoluta authoritate ab officio dimovere, & alios quoscunque subrogare: & similiter eisdem Ministris, ac Custodibus fas erat eadem uti dominandi potestate circa Guardianos*; si ha da credere, che il testamento di S. Francesco non si era allora inteso nel senso di dover eleggersi da' Generali i Guardiani, o che se in questo senso si era capito, non vi si era voluto, il che non sarebbe da presumersi, aderire. 53

Lo stesso Capitolo riprova l' interpretazione data al testamento del Santo.

Dal

54 Altro Capitolo del 1136, tenuto in Assisi.

Dal Capitolo di Assisi, tenuto nel 1236, è bene passare al seguente tenuto in Roma nel 1239, nel quale il Cronista vuole, che si fossero stabiliti cotesti altri ordinamenti: *In hoc Capitulo*, dice egli, *Gregorius IX, de Generalis, & Provincialium consilio, & assensu, Ordinis Provincias terminis distinxit: Secundo, petenti Generali, Prælatorum Ordinis auctoritatem limitavit in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælatis. Tertio ne Custodes instituere, vel deponere possent Guardianos absque Provincialium, & Gravium Virorum judicio: & ne Fratres laici passim instituerentur Prælati, nisi in ejus partibus, in quibus deessent Sacerdotes* [9].

55 Vuolsi in questo Capitolo istituiti i Diffinitori.

Ma la verità è, che il più sonoro stabilimento di questo famoso Capitolo, fu, come dice lo stesso Cronista, che *ibi etiam facta fuit ordinatio Difinitorum Capituli*. Perciò lo stesso Cronista nello spiegare quali intender si dovessero per quegli uomini gravi, senza del cui giudizio, e de' Provinciali proibì questo Capitolo, che in avvenire avesser potuto i Custodi *istituere*, *vel deponere Guardianos*, soggiunse, *scilicet Diffinitorum*; volendo dire, che in questo Capitolo fu prescritto, che in avvenire non avesser potuto i Custodi istituire, e deporre più i Guardiani, senza che vi fosse concorso il sentimento de' Provinciali, e de' Deffinitori: imperocchè credette egli molto probabile, che se in questo Capitolo si eran già i Diffinitori istituiti, sotto quelle espres-

(9) Cronolog. pag. 24.

espressioni *gravium virorum judicio*, i Diffinitori venissero intesi [10].

Sia come si voglia, il certo è, che in questo Capitolo i nostri Avversarj, cioè i PP. Dominanti, riconoscono i primi forieri, e lampi della elezione del Diffinitorio; ma se vogliono colla chiesta ingenuità discorrere, con tutto ciò poco vi possono ritrovare, che possa la lor Causa veramente sostenere. Imperocchè quì si parla soltanto de' Custodi, e l'elezione de' Guardiani neppure a' Custodi si toglie: ma solamente si prescrive, che essi far non la debbano in avvenire *absque Provincialium*, & *gravium virorum judicio*. Sicchè lasciò questo Capitolo a' Provinciali quel diritto, che su l'elezione de' Guardiani si avevano arrogato: ed a' Custodi soltanto aggiunse l'obbligo di doversi consigliare con i Provinciali, e Diffinitori. 56 Cosa in questo Capitolo si prescrive circa l'elezione de' Guardiani.

Questo è quello, che dovrà dirsi qualora l'*instituere Guardianos* si prenda nel senso volgare di *eligere*: ma ove all'*instituere* si volesse dare il significato Canonico di conferma di elezione, ch'è quel significato, che a cotesta voce i PP. proclamanti alla libertà infino ad ora han dato; in questo altro caso nulla significarebbe questo luogo del Capitolo Ge- 57 La voce *instituere* può prendersi in diverso significato.

(10) Il che forse non è così, perchè più tosto sotto la voci *Gravium Virorum* si hanno da sentire i Discreti. In fatti nella Bolla di Benedetto XII, che è molto posteriore, de' Deffinitori non si parla, ma de' Discreti, come di Consiglieri de' Provinciali nelle *Istituzioni* de' Guardiani. Dunque se ne' tempi di Benedetto XII non si mentovano i Diffinitori, molto più non potevano essere considerati ne' tempi antecedenti, ancorchè fossero stati già istituiti.

Generale Romano del 1239, perciocchè riguardarebbe non già le elezioni, ma le conferme de' già eletti Guardiani.

58 Noi però, che non ſiamo avvezzi a difender Cauſe ſe non con infinita ingenuità, non neghiamo, che ove ſi voglia, che l' *inſtituere* paſſi per iſtituzione, s' incontri la difficultà, che non par proprio il ſupporre attribuito il diritto di conferma nell' elezione de' Guardiani, non già al Provinciale, ma al Cuſtode; come altresì, che dovendo l'*inſtituere* eſſer l'oppoſto di *deponere*, ſembra più proprio intenderſi per elezione, e non già per conferma (11). Del reſto quello, che di certo da queſto Capitolo ſi può trarre, egli è, che venne in eſſo a' Cuſtodi limitata la facultà di eleggere i Guardiani, che inſino allora forſe aveano indiſcretamente eſercitata, con volerſi di non ſi potere in avvenire eleggere, e deporre i Guardiani da' Cuſtodi ſenza del conſiglio de' Provinciali, e de' Deffinitori, ammeſſo, e dato per vero, che furono allora contemporaneamente iſtituiti i Definitori, e che ſotto le voci *Gravium Virorum*, i Definitori vennero inteſi.

In queſto Capitolo ſi frenò la non regolata facoltà di eleggere, e daporre i Guardiani.

I no-

(11) L' iſtituzione veramente è de' Beneficj, per lo più, Secolari, dove ſi avvera la preſentazione: perchè il preſentato quando viene approvato da colui, cui ſi preſenta, vien meſſo allora in poſſeſſo del Beneficio ſteſſo, e così diceſi iſtituito. Di quì è avvenuto, che iſtituzione foſſe lo ſteſſo che conferma: ed in queſto ſenſo queſta voce è anche adattabile a' Beneficj Regolari, che per elezione ſi concedono, giacchè avendo ogni elezione biſogno della ſua conferma, diceſi, che l' eletto debba eſſere iſtituito.

I Nostri Avversarj dal Capitolo Romano del 1239, 59
finora essaminato, passano ad un' altro Capitolo Generale, tenuto nel 1260 dal famoso Ministro Generale dell' Ordine, e poi Cardinale di S. Chiesa, S.Bonaventura, nella Città di Narbona in Francia: e fanno il seguente discorso: I, che in questo Capitolo, come narra il Cronista (12), *Generalis Bonaventura ultra Constitutiones antiquas in novam formam redactas, alias novas addidit in duodecim Capitula distinctas*: II, che queste Costituzioni di S. Bonaventura sian quelle stesse, che poi pubblicate di nuovo nel 1354 in altro Generale Capitolo tenuto nella Città di Assisi, dal Ministro Generale, che allora governava l' Ordine, Guglielmo Farinerio; Costituzioni Farinerie vennero nel Francescano Ordine chiamate: III, che nelle Costituzioni Farinerie venne l' elezione de' Guardiani al Deffinitorio conceduta: E per ultimo, che il punto dell' elezione de' Guardiani debba aversi per troppo canonico a loro pro, quando si vede, e si ritrova dalle stesse Costituzioni di S. Bonaventura al Deffinitorio riserbato.

Capitolo del 1260. tenuto da S. Bonaventura Generale dell' Ordine.

Considerando essi, che tutto questo discorso avesse bi- 60
sogno di pruove, e credendo ben provata la *Maggiore* colle trascritte parole del Cronista, passano alla pruova della *Minore* del loro *Sillogismo*, cioè che nel Capitolo di Assisi, convocato dal Generale Guglielmo Farinerio nel 1354, non si fece altro, che di nuovo rinnovare le Costituzioni di S.Bonaventura-

Si vuole che il disposto in questo Capitolo s' incontri nelle Costituzioni Farinerie del 1354.

(12) *Cronol. pag.* 26.

tura, ed adducono queste altre parole dello stesso Cronista: *Anno* 1354. . . . *Fuit Assisii Generale Capitulum celebratum, in quo iterum ordinatum est, quod servarentur ordines S. Bonaventuræ, quas idem Generalis Minister misit per omnes Provincias Ordinis, & ab eodem Guglielmo FARINERIO NOMEN ACCEPERUNT, ET STATUTA GUGLIELMI FARINERII VOCANTUR, QUAMVIS IN EIS DE SE NIHIL POSUERAT* (13); Così pruovano poi la Conseguenza del medesimo loro Sillogismo con cotesto altro luogo delle stesse Costituzioni Farineriane. *Item Fratres non releventur ad officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum de consensu Provincialis Capituli, vel majoris partis ejusdem.* E più appresso. *Si vero Guardianum non Conventualem mori contingerit post Provinciale Capitulum, Custos de assensu Ministri, de Guardiano provideat illi loco cum aliquorum consilio Discretorum, nec tamen illum amoveat sine licentia Ministri speciali: locum autem non Conventualem dicimus, ubi duodecim Fratres, & supra pro majore parte anni non possunt debite commorari* (14).

61 Si crede che S. Bonaventura diede l' elezione de' Guardiani al Deffinitorio.

Ecco dunque, dicono i nostri Avversarj, che per le Costituzioni di S. Bonaventura venne stabilito, che i Religiosi non potessero esser promossi agli Officj dell' Ordine, se non dal Provinciale col consenso del Capitolo Provinciale, o dalla maggior parte di esso: e che venendo a mancare dopo del Capitolo

(13) *Cronolog. pag.* 63.
(14) *Cronolog. pag.* 71, & 81.

lo Provinciale un Guardiano non Conventuale, cioè di un Convento, che non avesse almeno dodici Frati, il Custode col consenso dello stesso Provinciale, e col consiglio de' Discreti, dovesse creare il novello Guardiano, e così che non potesse lo stesso Custode rimuoverlo senza licenza speciale del Provinciale medesimo.

Se il discorso de' nostri Avversarj potesse aver luogo, neppure ritroverebbero essi nelle Costituzioni di S. Bonaventura data l' elezione de' Guardiani al Deffinitorio, che è quello, che vanno essi cercando. Imperocchè altro è il Deffinitorio, altro il Capitolo Provinciale: perchè in quelle Costituzioni appena si avrebbe stabilito, che l'elezioni ordinarie de' Guardiani si dovesser fare da' Ministri Provinciali ne' Capitoli Provinciali col consenso della magior parte de' stessi Vocali; e che l' elezione straordinaria del Guardiano non Conventuale, che venisse a mancare dopo del Capitolo Provinciale, seguir dovesse per mezzo del Custode col consenso del Ministro Provinciale, e de' Discreti della Custodia stessa, o forse dell' intera Provincia. Sicchè volendosi che le Costituzioni Farinerie fossero le Costituzioni di S. Bonaventura, anzichè venirne conseguenza a pro del Deffinitorio, che è ciò, che da' PP. Dominanti si sostiene, ne verrebbe tutto l' opposto, e si dovrebbe conchiudere che S. Bonaventura nel 1260 rivocò ciò, che stabilito si era nel Capitolo Romano del 1239, cioè che i Guardiani non si avesser potuto eleggere (dandosi all' *instituere*, che si incontra in quel Capitolo il signi-

62 Secondo l' assunto de' Dominanti neppure trar si potrebbe una tal conseguenza.

significato di *eligere*) da' Custodi senza il consenso, o sia giudizio de' Provinciali, e degli Uomini Gravi, o sia dei Deffinitori : quando S. Bonaventura poi avrebbe prescritto, che le elezioni far si avrebber dovuto ne' Capitoli Provinciali.

63 Nelle costituzioni Farinerie vi sono cose posteriori all' età di S. Bonaventura.

Ma la verità è, che le Costituzioni Farinerie sono un impasto, ed un complesso d'infinite ordinazioni, e contengono per la maggior parte cose posteriori all' età di S. Bonaventura. Infinite pruove se ne potrebber dare, e forse alcune a suo luogo ne daremo; ma basta qui accennare che in quelle Costituzioni più di una volta si favella di Benedetto XII, Papa molto posteriore all' età di S. Bonaventura : *Circa Constitutionem quoque Benedicti PP. XII* (si dice in un luogo) *in casu, quo vult quod libri Fratrum decedentium ad eorum Conventus libere revertantur, intelligimus talium Fratrum decedentium dici Conventum, pro quo ad nostrum Ordinem sunt recepti, quamvis inde, vel ejus terris non sint nati* (15) : ed in un altro luogo: *Ingressis Visitatoribus locum visitandum, legant Regulam, & Constitutionem Domini Benedicti Papæ XII, & Generales Constitutiones Ordinis Nostri, quantum ipsis Visitatoribus pro suæ visitationis officio utiliter exequendo, visum fuerit expedire* (16).

64 Nelle Farinerie si fa parola della Bolla di Benedetto XII del 1336.

Ecco dunque, che nelle Costituzioni Farinerie se non altro, è mentovato spesso Papa Benedetto XII, il quale fu il terzo Papa degli Avignonesi. All' incontro S. Bonaventura morì da Cardinale, avendo già

(15) *Cronolog. pag. 67.*
(16) *Cronolog. pag. 79.*

già depoſto il Generalato, nel Concilio di Lione ſotto Innocenzio IV. Dunque le Coſtituzioni Farinerie non poſſono, nè debbono per le pure Coſtituzioni di S. Bonaventura averſi: e baſta dire che nelle Coſtituzioni Farinerie ſi fa parola di Benedetto XII in quella ſua Coſtituzione *Redemptor Noſter*, che, come fra poco diremo, venne emanata nel 1336, cioè anni 76 dopo del Capitolo Generale tenuto da S. Bonaventura. Dunque non è certo, che gli altri luoghi rapportati delle ſteſſe Coſtituzioni, appartenenti all' elezione de' Guardiani, ſian delle Coſtituzioni antiche di S. Bonaventura: ma anzi è più probabile, che foſſero delle aggiunzioni, che o dallo ſteſſo Farinerio ſi fecero, o in quelle di Farinerio ſi inſerirono nell' età poſteriore.

65 Coſa veramente nel primo Periodo della ſtoria dell' elezione de' Guardiani s' abbia

QUi poſſiamo dar termine al primo Periodo della ſtorica narrazione, che ſtiamo facendo circa a' fatti dell' elezione de' Guardiani nell' illuſtre Religione Franceſcana, e poſſiamo, in epilogo reſtringendo il tutto, dire così: Che nella Regola di S. Franceſco non ſolamente di tale elezione non ſi favelli, ma nemmeno i Guardiani ſiano nominati: che ne' Capitoli Generali tenuti in vita ſua tal volta pare che ſi foſſe fatta tale elezione, o da' Capitoli ſteſſi, o dal S. Padre, come è più veriſimile; ma che quel eſempio, come ſtraordinario, non poteva coſtituire legge fiſſa nell'Ordine, perchè i medeſimi Capitoli non potevan, ſe non come ſtraordinarii eſpedienti, eſſer dalle poſterità riſguarda-

ti, nel modo come furono dal S. Padre adunati: che nel testamento poi dello stesso glorioso Fondatore si mentovano i Guardiani, ma non si può interamente discernere se la loro elezione, che sarebbe stata difficilissima, e quasi d'impossibile riuscita, al solo Generale si avesse voluto riserbare: che sia però certo, che da Capitoli Generali, seguiti immediatamente dopo della morte del S. Fondatore, si raccoglie piuttosto che i Custodi, i quali erano, secondo la primitiva disciplina dell' Ordine, gl' immediati Sovrantendenti de' Guardiani, eleggevano, e deponevano a modo loro i Guardiani: onde in quelli Capitoli si dovette a questo disordine far argine con istabilirsi, che nell' avvenire i Custodi senza del consenso de' Provinciali, e degli uomini gravi (che sarebbero i Diffinitori, se nello stesso Capitolo furono eletti), non avesser potuto nè eleggere, nè deporre i Guardiani: E finalmente ove i trascritti luoghi delle Farineriane Costituzioni si vogliano avere per luoghi delle Costituzioni di S. Bonaventura, si dovrebbe dire che venne appresso da S. Bonaventura prescritto, che non si potesser per l' avvenire eleggere i Guardiani, se non da' Ministri Provinciali col consenso de' Capitoli Provinciali, e della magior parte di essi, purchè non si fosse trattato di eleggere il Guardiano non Conventuale, che venuto fosse a morte *post Capitulum Provincialem*, perchè allora il Custode col consenso del Provinciale, e de' Discreti, o della Custodia, o delle Provincie, avrebbe dovuto procedere alla nuova elezione.

In

In questo primo periodo adunqne non ritroviamo nè praticata, nè introdotta, nè stabilita l'elezione de' Guardiani nel modo come ora si celebra. Imperocchè, se si vuole che S. Francesco, cioè il Prototipo, l'avesse riserbata a' Generali, o a' Capitoli Generali, quella che oggi si fa da' Deffinitorj, è contraria alla pratica, ed alle leggi date nella sua ultima volontà, dal santo Uomo. Se poi si dice che nel Capitolo Romano del 1239 fu data a' Custodi col consenso de' Deffinitori, oltre che s' incontrarebbe subito la rivoca, che di tal Capitolo fece S. Bonaventura nel Capitolo di Narbona del 1260, oggi l'elezione del Deffinitorio, perchè è unita col Provinciale, sarebbe anche contraria a cotesto Capitolo Romano. Se finalmente poi si ammette, che S. Bonaventura nel 1260 diede tale elezione de' Guardiani a' Provinciali, volendo ben anche che vi avesse dovuto concorrere la maggior parte dello stesso Provinciale Capitolo; si ritroverebbe maggiormente abusiva l'elezione attuale de' Guardiani, che al solo Deffinitorio si è, non si sa con qual giustizia, ristretta. E questo in breve è tutto quello, che noi considerar possiamo, e di già considerato abbiamo in questo primo periodo, che comincia dalla pubblicazione della Regola data da S. Francesco nel 1216, e può terminare nel 1336, quando Benedetto XII pubblicò la sua Bolla *Redemptor noster* per i Religiosi Francescani, alla quale già veniamo; giacchè insino a Benedetto XII, che abbiamo già di passaggio accennata, altri documenti autentici noi non abbiamo.

66 Non si ha certamente che fosse stata data al Deffinitorio l'elezione de' Guardiani.

E 2 PE-

PERIODO II.

Si espone lo Stato dell' elezione de' Guardiani da Benedetto XII per insino a che la Famiglia degli Osservanti si divise, e separò stabilmente da' Conventuali.

67 Clemente V dà l' elezione del Provinciale al Capitolo Provinciale.

PRima che entriamo a parlare della Bolla di Benedetto XII, bisogna dire qualche cosa di quello, che poi si dovrà in appresso narrare assai più distesamente. La Regola di S. Francesco, forse appunto perchè egli più volte inculcò che doveva literalmente intendersi, ed eseguirsi, produsse grandissime discordie tra' suoi seguaci intorno alla sua intelligenza fin dalla vita del S. Padre. Queste discordie, e questi litigj divennero più sonori di quel, che si avrebbe potuto immaginare: talchè non bastando i Superiori stessi dell' Ordine per terminargli, convenne che più volte si fosse ricorso al Vaticano (1). Crescendo semprepiù coteste scissure, ne' tempi che i Pontefici si trattenevano in Avignone, si vide divenire quella una delle materie di quell'età le più importanti e per la tranquillità dello Stato, e per la pace della Chiesa (2): e tanto è ciò vero, che nelle Compilazioni de'

(1) Franciscus Pagi *Breviar. Pontific.* in Nicolao III, Clemente V, Johanne XXII, Martino V, aliisq.

(2) Baluzius *Vitæ Pontific. Avenion.* in Clemente V, & Johanne XXII.

de' libri Canonici, che allora seguirono, si giudicò non doversi omettere quelle Costituzioni, che per tali brighe si erano con somma riflessione emanate [3]. Or in una di esse, che è propriamente quella di Clemente V, Antecessore di Benedetto XII, si pensò di regolare l' elezione del Provinciale, della quale elezione, come già si è veduto, neppure la Regola aveva parlato, come quella, che fu intenta a lasciare la norma, ed il regolamento della sola elezione del Ministro Generale. Quello, che fu di questo proposito in questa Costituzione si scrisse, è ne' seguenti termini conceputo: *Demum, quia ex eo quod dicta Regula per quos, & ubi fieri debeat Ministri Generalis electio, tradens, nulla fecit de Ministrorum Provincialium electione, vel institutione penitus mentionem; oriri super hoc poterat dubitatio inter Fratres: nos volentes posse ipsos clare, ac secure procedere in omnibus factis suis; declaramus, statuimus etiam, & ordinamus in hac Constitutione in perpetuum valitura, ut cum alicui Provinciæ de Ministro fuerit providendum; ipsius Ministri electio penes Capitulum Provinciale resideat, quam idem Capitulum die sequenti, qua fuerit congregatum, facere teneatur. Ipsius autem electionis confirmatio ad Ministrum pertineat Generalem. Et siquidem ad electionem hujusmodi per formam scrutinii procedatur, & (votis in diversa divisis) ele-*

(3) Capit. *Exiit, qui seminat de verbor. signif. in VI*, Clem. *Exivi de Paradiso de verb. sign.*, Extravag. *Conditorem de verbor. signif.*

ctiones plures in discordia celebrare contingat; illa, quæ a majori parte Capituli numero (nulla zeli, vel meriti collatione, aut consideratione habita) fuerit celebrata; exceptione, seu contradictione quacunque alterius parte non obstante, per dictum Generalem Ministrum de consilio Discretorum Ordinis (prius tamen ex officio, prout spectat ad ipsum, diligenti examinatione præmissa) confirmetur, vel etiam infirmetur, prout eis secundum Deum visum fuerit expedire. Et si fuerit infirmata, ad Capitulum Provinciale electio hujusmodi revertatur. Cæterum si Capitulum memoratum die prædicta Ministrum eligere prætermittat, ex tunc Ministri Provincialis provisio ad Generalem Ministrum libere devolvatur. Verum si Ministro prædicto, & Capitulo Generali ex certa, manifesta, ac rationabili causa videretur aliquando in Provinciis ultra marinis Hyberniæ, seu Græciæ, seu Romæ (al Papa, che stava in Avignone, era di là del mare tanto l' Irlanda, quanto la Grecia, e Roma) *in quibus hactenus alius providendi modus dicitur ex causa certa, & rationabili fuisse servatus; expedire Ministrum Provincialem per Ministrum Generalem cum proborum Ordinis consilio potius, quam per prædicti Capituli electionem præfici in Provinciis Hyberniæ etiam ultra marinis irrefragabiliter: in Romana vero, vel Græcia, quando Minister dictæ Provinciæ moreretur, vel absolveretur citra mare: illa vice servetur absque dolo, partialitate, & fraude (super quo eorum conscientiam oneramus), quod super hoc dictus Minister cum dictorum proborum consilio duxerit ordinandum. In destitutione vero dictorum Ministro-*

strorum Provincialium servari volumus quod super hoc hactenus de ipso Ordine extiterit observatum. Caeterum si contingerit eosdem Ministro Generali carere, per Vicarium Ordinis fiat super hoc quod faciendum fuerit per eundem Ministrum usquequo provisum fuerit de Generali Ministro. Porro si quid de hujusmodi Ministro Generali secus attentari forte contingerit, illud ipso facto fuerit irritum, & inane (4).

In somma Clemente V. volle che l'elezione del Provinciale fosse stata del Capitolo Provinciale, regolandosi colla Regola stessa, che l'elezione del Ministro Generale al Capitolo Generale aveva commessa. Ma tuttocchè Clemente V in questa sua Costituzione fa parola del Capitolo Provinciale; pure noi non sappiamo veramente di certo, se il Capitolo Provinciale di quell'età, veniva formato egualmente da quei, che oggi 'l compongono; o pure se altro era allora, almen in parte, il Capitolo Provinciale nella Religione de' Frati Minori. Il certo è, che il Papa parla del Capitolo Provinciale, come cosa notissima, ed esistente allora; ed è certo ancora, che nella Regola, oltre a' Capitoli Generali, vengono ancora mentovati i Capitoli de' Provinciali, e de' Custodi. *Post Capitulum vero Pentecostes*, dice S. Francesco, come si è veduto di sopra, cioè dopo del Capitolo Generale, *Ministri, & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodiis* (ed ecco per le Custodie intese ancora le Provincie, 68 La Regola riconosce il Capitolo Generale.

 co-

(4) Clementin. *Exivi de Paradiso in fin. versu demum quia ex eo de verb. sign.*

come di sopra nella stessa Regola sotto nome de' Provinciali si veggon compresi anche i Custodi) *semel Fratres suos ad Capitulum convocare*.

69 Benedetto XII dà l'elezione de' Guardiani a' Capitoli Locali.

A Clemente V succedette Benedetto XII, uno de' migliori Pontefici tra quei, che risiederono in Avignone (5). Questi nel 1336 diede alla luce per i Frati Minori una Bolla, la quale si è sempre avuta per una di quelle famose Bolle nel Bollario inserite, che questo Pontefice emanò per la riforma di varj Ordini Regolari, i quali credette allora dover avere di una tal medicina mestiero. Questa Bolla contenne moltissimi capi: imperocchè quasi comprende tutto il loro Istituto, ed infra di cotesti capi vi è il XX sotto di questo epigrafe situato, *de Custodum, & Guardianorum electione, & confirmatione*, ed in questi termini è espresso: *Statuimus insuper, ut deinceps Guardiani in singulis locis Conventualibus dicti Ordinis ELIGANTUR PER CONVENTUS EORUNDEM LOCORUM, die ad celebrandam electionem hujusmodi per eorundem Vicarios Conventuum assignatam. In quorum electione nullus vocem habeat, nisi qui saltem vigesimumquintum annum suæ ætatis attingerit, & in Sacris fuerit Ordinibus constitutus: nec in hujusmodi electione vocem habeant Fratres alii non conventuales, licet morentur ibidem, qui erunt de Provinciis alienis, nisi ejusdem loci lectores existerent. Electio autem Guardiani Parisiensis fiat ut hactenus est consuetum. Custodes vero in die, quæ apud eos crastinum Diffinitionis Provincialis nuncupatur*,

(5) Baluzius, e Pagi *loc. citt.*

tur, eligantur per Fratres Discretos Custodiarum, quibus de Custodibus fuerit providendum, ex parte Conventuum, vel Capitulorum Custodialium, more solito ad Capitulum Provinciæ transmissos. Guardiani vero in huiusmodi electione vocem non habeant, nisi per Capitula Custodialia, vel per suos Conventus fuerint pro Discretis transmissi. Si vero Custodem aliquem per quatuor menses ante Provinciale Capitulum mori, vel ab officio absolvi, vel amoveri contingat; de singulis Conventibus suæ Custodiæ, singuli Discreti perConventus electi ad principalem locum Custodiæ, die certa per illius loci principalis Guardianum assignata, conveniant pro huiusmodi electione celebranda. Dictarum vero electionum, tam Custodum, quam Guardianorum confirmatio pertineat ad Generalem, vel Provincialem Ministrum. Et si ad electiones huiusmodi per viam scrutinii procedatur, & votis in diversas divisis, electiones plures in discordia celebrari contingat; illæ, quæ a maiori parte numero omnium vocem in dicta electione habentium, nulla zeli, vel meriti collatione habita, fuerit celebrata (exceptione, seu contradictione quacunque partis alterius non obstante) per dictum Ministrum, de consilio Discretorum de Ordine, prius tamen ex officio, prout spectat ad ipsum, diligenti examinatione præmissa, confirmetur, vel infirmetur, prout eis secundum Deum visum fuerit expedire. Et si fuerit infirmata, ad dictos electores electio revertatur, nisi eligerent scienter indignum, quo casu ad dictum Ministrum illa vice, ipso facto provisio devolvatur: & eadem fiat devolutio, si dicti electores die prædicta ad eligendum Guardianum,

num, seu Custodem, ut premittitur, assignata, vel ordinata, Guardianum, vel Custodem eligere praetermittant. In electionibus quoque praedictis, vel confirmationibus eorundum non intendimus electores, seu confirmatores formis aut solemnitatibus aliis quibuscunque, a iure statutis, arctari.

70 Celebre è assai per questa parte la Bolla di Benedetto XII.

Questo è il celebre Capo XX della Bolla di Benedetto XII, che prescrive l'elezione Conventuale de' Guardiani da farsi, da'soli Frati costituiti già in Sacri dell'età almeno di anni 25, e situati di famiglia nel Convento, dove elegger si dee il Guardiano; con dover sempre rimanere eletto quello, per cui concorso fosse il maggior numero de' vocali, dovendo poi consermarsi 'l nuovo eletto dal Generale, o dal Ministro Provinciale.

71 I Dominanti varie cose dicono contra di cotesta Bolla.

Di questa Bolla parlando l'Avvocato de' PP. Dominanti, dice, che non sia allegabile nella presente controversia, in cui trattiamo di ogni altra famiglia de' Frati Minori, che de' Conventuali, perchè la Bolla per i soli Conventuali fu veramente emanata: ed oltre a ciò che cotesta Bolla pochissima durata avesse avuta, imperocchè più che ad anni sei non si estese il corso di tutta la sua vita.

72 Non è vero che fu dettata per i Frati Minori Conventuali.

Onde mai 'l valente Uomo avesse tratta la notizia, che la Bolla per i soli Conventuali venne dettata, totalmente l'ignoriamo, imperocchè egli stesso è colui, che situa poi la distinzione nella Francescana famiglia tra' Conventuali, e Frati dell' Osservanza nel 1368: *Nell'anno*, dice egli, 1368 *ebbe principio la divisione della Famiglia dell' Osservanza dalla Con-*

Conventuale per mezzo del Servo di Dio *Fra Paluzzio Fulcinate* (6). Dunque se nel 1368 ebbe principio la divisione tra' Conventuali, ed Osservanti, come il Sommo Pontefice 32 anni avanti poteva per i soli Conventuali pubblicare Costituzioni ? Che se poi 'l nostro Avversario si vide spinto a fondare un tal giudizio da quelle parole, che si leggono nel trascritto Capitolo 20: *Locis Conventualibus -- per Conventus -- Vicarios Conventuum -- Fratres non Conventuales*, e simili; non ha egli dato luogo al suo conosciuto criterio: imperocchè nelle Costituzioni Farinerie, che ancorchè non si avessero per le Costituzioni di S. Bonaventura, pure il nostro Avversario non le niega mai per Costituzioni di tutto l' Ordine de' Frati Minori, e per Costituzioni fatte prima della distinzione tra' Conventuali, ed Osservanti, anche *Guardianum Conventualem, & non Conventualem* ci abbiamo sovente ritrovato distinto ed espresso: *Si vero Guardianum non Conventualem mori contingerit* (7), abbiam veduto in esse dirsi in un luogo: e più appresso definirsi 'l luogo Conventuale con soggiugnersi: *Locum autem non Conventualem dicimus, ubi duodecim Fratres & supra pro majori parte anni non possint debite commorari* (8). Sicchè le espressioni di Convento, e Conventualità non è che indichino, che de' Conventuali si parlasse, quando s'incontrano prima della divisione tra' Conventuali, ed Osservanti, giacchè erano espressioni queste, che prima

(6) Pag. 24.
(7) *Cronolog. pag.* 81 *a*
(8) *Cronolog. loc. cit.*

ma generalmente tutto l'Ordine Francescano adoperava. Oltre a ciò non si arriva mai a capire, come Guglielmo Farinerio anche nel 1354 poteva esser Generale di tutto l'Ordine, senza che allora vi si fosse ancora canonicamente stabilita la divisione tra' Conventuali, ed Osservanti; e poteva dar leggi similmente all'Ordine intero: quando 18 anni prima, cioè nel 1336 il Sommo Pontefice Benedetto XII aveva dovuto emanar la sua Bolla per i soli Conventuali, e per quelli Conventuali, che cominciarono ad aversi per distinti dagli Osservanti nel 1368, cioè 32 anni dopo. Resta dunque stabilito, che la Bolla di Benedetto XII, e l' elezione Conventuale de' Guardiani in essa prescritta, fu per tutta la famiglia Francescana.

73 La distinzione tra Frati Conventuali, e non Conventuali resta stabilita parecchi anni dopo di tal Bolla.

PRetendono ancora i PP. Dominanti, che la Bolla di Benedetto XII nella Religione de' Frati Minori di S. Francesco non avesse avuta più lunga durata del solo restrittissimo corso di anni sei; e traggono ciò da un altro Capitolo Generale tenuto in Marseglia nel 1343, del quale, parlando il solito Cronista, dice: *In hoc Capitulo fuit ordinatum quod de cætero serventur Constitutiones S. Bonaventuræ (aliquibus additis), tanquam Ordinis fundamenta, aliis Statutorum Compilationibus, TAM PAPALIBUS, QUAM GENERALIBUS REVOCATIS* (8). Questo luogo del Cronista, qualora si sentisse nel senso, come le proprie parole del medesimo intender si potrebbero, conterrebbe un' ordinamento, che non fa-

(8) *Cronolog. pag. 63.*

farebbe onore alcuno alla Religione Francefcana : Come , così di botto fi rivocano tutte le precedenti Compilazioni de' ftatuti , non meno fatte da' Generali , che da' Pontefici ? Ma qualunque mai fia l' intelligenza , ed il fenfo vero di quefto luogo , al più fi potrà dire , che in quefto Capitolo vi fu idea di rivocare ben anche la Bolla di Benedetto XII , ma che veramente cotefta idea aveffe avuto il fuo effetto ; quefta è cofa , che non fi può , fe non da' fatti pofteriormente feguiti , giudicare .

Ma poi figuriamo pure , che fi foffe rivocata in quefto Capitolo la Bolla di Benedetto XII con rimetterfi in piedi le Coftituzioni di S. Bonaventura, *tamquam Ordinis fundamenta* (febbene però fempre ciò farebbe accaduto *aliquibus additis*,come dice il Cronifta); fi dica di grazia, che ne verrebbe da ciò , per quanto al punto , di cui trattiamo, fi appartiene ? Come già fi è veduto, le Coftituzioni di S.Bonaventura originalmente non abbiamo; ma abbiamo quelle pubblicate dal Generale Farinerio: e volendofi le Coftituzioni Farineriane per quelle di S. Bonaventura avere , ne feguirebbe che venne di nuovo rimeffa l' elezione de' Guardiani fatta ne' Capitoli Provinciali . Sicchè con tutto quefto sforzo di non dar più di offervanza alla Bolla di Benedetto XII , che anni fei , neppure fi ritroverebbe , come foftenerfi l'elezione de' Guardiani nel Diffinitorio dopo Benedetto XII. Ma come fi vuol dire , che nel Capitolo di Marfeglia del 1343 fi abolì la Bolla di Benedetto XII , o che almeno quella tale abolizione aveffe avuto il

74 Credono i Dominanti rivocata la Bolla fei anni dopo nel Capitolo Generale tenuto nel 1343 in Marfeglia.

il suo effetto, se nelle Costituzioni Farinerie del 1354 si suppone, che stava in osservanza? Queste Costituzioni ancorchè siano di S. Bonaventura, pure hanno seco cose aggiunte di stabilimenti, probabilmente seguiti, parte prima, e parte in tempo dello stesso Farinerio. In fatti in esse si parla del *Mare Magnum* di Clemente IV, di altre Costituzioni di Bonifacio VIII, e di tante, e tante altre, le quali mostrano essersi alle Costituzioni di S.Bonaventura, se mai in esse contenganfi, fatte molte altre aggiunzioni, e specialmente ne' tempi di Guglielmo Farinerio. Or in queste stesse Costituzioni ben due volte si parla di Benedetto XII, cosa, che dimostra, che quella Bolla stava allora in osservanza. *Circa Constitutionem quoque Benedicti Papæ XII*, si dice in un luogo poco anzi rapportato, *in casu quo vult quod libri Fratrum decedentium ad eorum Conventus libere revertantur; intelligimus talium Fratrum decedentium dici Conventum, pro quo ad nostrum Ordinem sunt recepti, quamvis inde, vel ejus terris non sint nati* (9). Questo luogo manifestamente dimostra, che la Bolla di Benedetto XII era allora in piena osservanza, perchè si viene a fare una spiega per maggiore intelligenza della Bolla medesima.

75 Ma altro luogo, anche di sopra trascritto, toglie su di ciò ogni dubbio: imperocchè ordinano le Costituzioni Farineriane, che i Visitatori nell' aprir la visita, dovessero leggere, dopo della Regola di S.Francesco, immediatamente la Bolla di Benedetto XII: *In-*

Ancorchè nel Capitolo di Marseglia si fosse rivocata la Bolla, non si sarebbe stabilita l' elezione Conventuale.

(9) *Cronolog. pag. 67. n.*

Ingressis Visitatoribus locum visitandum ; legant Regulam , & Constitutiones Domini Benedicti PP. XII, & Generales Constitutiones Ordinis nostri, quantum ipsis Visitatoribus pro suæ Visitationis officio utiliter exequendo, visum fuerit expedire (10). Si vuol più di questo per conchiudere che la Bolla di Benedetto XII in tempo delle Costituzioni Farinerie , cioè 11 anni dopo del Capitolo di Marseglia del 1343 , era nella sua piena, e perfetta osservanza, e costituiva una seconda Regola nell' Ordine di S. Francesco.

MA si dirà, che almeno venne rivocata la Bolla di Benedetto XII in quei capi, ne'quali l'alterarono le Costituzioni posteriori, tra le quali specialmente sono d'annoverarsi le stesse Farinerie, e perciò che perchè le Costituzioni Farinerie ridusero l'elezione de' Guardiani a' Capitoli Provinciali, nulla giovi il dimostrare, che allora ancora era in piedi la Bolla di Benedetto XII, dappoichè per tutto altro poteva allora avere la sua osservanza, che per questo articolo dell' elezione Conventuale de' Guardiani. 76 Le Farinerie del 1355 mostrano, che la Bolla stava allora in osservanza.

Questa ripigliata sarebbe senza risposta, se quel luogo delle Costituzioni Farinerie : *Fratres non releventur ad officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum de consensu Provincialis Capituli, vel majoris partis ejusdem* (11), potesse avere tale interpretazione, che nelle parole *Officia Ordinis* si potessero sentire anche le Guardianie, come noi per pura ipotesi ammesso abbiamo dinanzi nel 77 La Bolla dimostra, che anche l' elezione delle Guardiane nel 1354 era all' impiedi.

(10) *Cronolog. pag. 79. n.*
(11) *Cronolog. pag. 75. n.*

nel rapportare il sistema de' PP. Dominanti. Ma un altro luogo delle medesime Costituzioni Farinerie ci proibisce di fare una tale interpretazione. Eccolo: *Diffinimus quod Custodes, & Guardiani habeantur pro Prælatis, quia ex Privilegio Domini Clementis Papæ, quod dicitur MARE MAGNUM, eis committitur cura animarum* (12). Non v' ha dubbio, che vi è grandissima differenza tra Officio, e Beneficio, e specialmente quando di Beneficio, che tiene annessa cura di anime, si favella. Onde quando le Costituzioni Farinerie suppongono in osservanza la Bolla di Benedetto XII, e nel tempo istesso prescrivono, che *Fratres ad Officia Ordinis non releventur, nisi per Provincialem Ministrum de consensu Provincialis Capituli, vel majoris partis ejusdem:* queste Costituzioni, si dee conchiudere, che non avesser parlato d' altro, che de' puri Officj dell'Ordine, e non già delle Guardianie, che sono Beneficj Curati, sono Prelature, come le stesse Costituzioni conobbero, e decisero su la scorta della famosa Bolla di Clemente IV, detta *Mare Magnum*, perchè contenente tutti i privilegj dell' Ordine, *Diffinimus quod Custodes, & Guardiani habeantur pro Prælatis, quia ex privilegio Domini Clementis Papæ, quod dicitur Mare Magnum, eis committitur cura animarum*. Nè a questa vera riflessione debbono fare ostacolo quelle altre poche parole, che immediatamente seguono: *& Guardiani in omnibus obediant suis Custodibus; caveant tamen ne in suis officiis ad in-*

(12) *Cronolog. pag.* 81 *a.*

invicem se conturbent: imperocchè, come tutti sanno, quando *officium accipitur pro exercitio*, allora *Officium* si può dire, non che rispetto a semplici Beneficiati Curati, ma anche allo stesso Papa: laddove distinguer si debbe da Beneficio, e da Prelatura, quando nel senso di carica si prende, come si è preso in quel luogo *Fratres non releventur ad officia Ordinis*, nel qual luogo perciò la Guardiania, che è Prelatura, *quia curam habet animarum*, non può esser mai intesa (14).

Ma quello, che già soggiungiamo, costituisce una dimostrazione su di ciò così evidente, che non lascia luogo a dubitarne. Se nelle parole *Fratres non releventur ad Officia Ordinis*, *nisi per Provincialem Ministrum de consensu Capituli*, *vel majoris partis ejusdem*, si fossero compresi dalle Costituzioni Farinerie anche i Guardiani; a che coll'altro Capitolo le stesse Costituzioni Farinerie avrebbero ancor detto, *si vero Guardianum non Conventualem mori contingerit post Provinciale Capitulum ; Custos de assensu Ministri, de Guardiano provideat illi loco cum aliquorum consilio Discretorum, nec tamen illum amoveat sine licentia Ministri speciali : locum autem non Conventualem dicimus, ubi duodecim Fratres, & supra, pro majore parte anni non possunt debite commorari?* A che impegnarsi le Costituzioni Farinerie a rego-

78 Differenza tra *Officium*, & *Beneficium* per intelligenza delle Farinerie.

F la-

(14) Nelle Costituzioni posteriori, che si dicono di S. Giovanni da Capistrano, abbiamo questo notabil luogo, che conferma il nostro verissimo assunto: *OFFICIALES, & PRÆLATOS quoslibet sibi subjectos Cronol. pag.* 113. *a.*
Non si niega però, che non sempre la stessa proprietà di parlare si fosse usata.

lare l'elezione de'Guardiani non Conventuali, quandò colla Regola generale data da esse Costituzioni *Fratres non releventur ad Officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum cum assensu Capituli, vel majoris partis ejusdem*, venivan compresi ancora i Guardiani? Certamente che se sotto della generale voce *Officia* fosser venute le Guardianie Conventuali, *a fortiori* sarebber venute le non Conventuali. Ma quando anche si volesse ciò negare, almeno si dovrebbe sempre dire, che in quel luogo *Fratres non releventur ad Officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum cum assensu Capituli, vel majoris partis ejusdem*, si sarebbe soggiunto *exceptis Guardianis non Conventualibus*, ove delle Guardianie non Conventuali si avesse voluto poi fare un particolare stabilimento. Adunque si dee dire, che non avendo le Costituzioni Farinerie sotto la voce *officia* compreso altro, che i semplici officj, e non già le Guardianie, che sono Prelature; e credendo per le Guardianie in piedi la Bolla di Papa Benedetto XII; rifletterono saggiamente, che quella Bolla non regolava altra elezione, che quella delle Guardianie Conventuali; onde esse si posero a determinare il caso omesso nella Bolla di Benedetto XII, cioè l' elezione de' Guardiani non Conventuali, e decisero come elegger si dovevano, quando venivano a mancare tali Guardiani *post Provinciale Capitulum*, volendo con ciò indicare, che venendo a morire *ante Provinciale Capitulum*, ne' Capitoli Provinciali elegger i Guardiani si dovevano, come forse per consuetudine così allora si eleggevano.

E che

E che sia così; si dica, perchè cagione si parlò solamente dell'elezione del Guardiano non Conventnale, che fosse morto *post Provinciale Capitulum*? Forse i soli Guardiani non Conventuali potevan trapassare *post Provinciale Capitulum*, ed i Conventuali no? Le Farinerie intanto parlarono soltanto dell'elezione del Guardiano non Conventuale, che crear si doveva per la morte del predecessore, seguita *post Provinciale Capitulum*, perchè se *post Provinciale Capitulum* moriva il Guardiano Conventuale, si poteva subito venire all'elezione del Successore per mezzo de' Comizj Conventuali. Dunque le Farinerie supposero in piedi, ed in piena osservanza, non che generalmente la Bolla di Benedetto XII, che vollero doversi leggere da' Visitatori immediatamente dopo della Regola di S. Francesco in tempo della lor visita; ma specialmente il capo dell'elezione Conventuale de' Guardiani Conventuali, onde esse su del solo capo omesso nella Bolla di Benedetto XII, che fu l'elezione de' Guardiani non Conventuali, vennero a dettare novelle ordinazioni: appunto come Giovanni XXII parlò nella sua Bolla della sola elezione del Provinciale, perchè quella del Generale nella Regola di S. Francesco la vide egli spiegata. 79 Le Farinerie parlano delle sole elezioni de' Guardiani non Conventuali.

QUanto finora si è detto, non ha altro scopo, se non di dimostrare, che la Costituzione di Benedetto XII rimase in osservanza assai più che per anni sei. Se poi si vuol sapere fino a qual tempo durò nella Religione di S. Francesco intatta, ed inviolata l'elezione Conventuale de' Guardiani Con- 80 Le Farinerie suppongono rispetto a' Guardiani Conventuali in piedi la Bolla di Benedetto XII.

81 Si mantenne in piedi l'elezione de' Guardiani nelle Famiglie fino al 1368.

Conventuali per effetto di una tale provvida Costituzione; con difficoltà si può certamente ciò fissare per mancanza di quei documenti, che sono stati dall' antichità divorati. Del resto quello, che pare non potersi affatto recare in controversia, egli è, che fino a tanto non si segregò nella Religione Francescana la famiglia degli Osservanti, da quella de' Conventuali, questa disciplina ebbe il pieno suo vigore. Succeduta poi tal divisione sursero quelle tali alterazioni, e variazioni, le quali ridussero la cosa a quel punto, nel quale oggi si ritrova, che sarà l'oggetto dell'esame del terzo Periodo di questa istorica narrazione, al quale già ci appressiamo.

82 Si epiloga la forma di tai elezioni del I Periodo.

Nel primo periodo adunque dell' elezione de'Guardiani non si può circa di essa stabilire niente di certo, come omesso tale articolo nella Regola del S.Padre insieme coll' elezione del Provinciale, e de' Custodi; ed al più può dirsi, che avendo arrogato indiscretamente i Custodi *pro lubitu* di eleggere, e deporre i Guardiani, convenne nel Capitolo Romano del 1239 por freno ad un tal disordine, con prescriversi, che doveva concorrere ben anche il consenso de' Provinciali, e de'Gravi Religiosi, per i quali, come già si è veduto, intende il Cronista il Diffinitorio, spiegando le cose coll' idea de' tempi presenti. Nè più di questo nel primo periodo fu di ciò di certo può considerarsi, perchè quel luogo delle Farinerie, che a S. Bonaventura i nostri Avversarj attribuiscono, *Fratres non releventur ad Officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum de consensu Capituli, vel majoris partis ejusdem*, si è ve-

è veduto, che non può comprendere le Guardianie, che sono Prelature.

Nel secondo Periodo per l' apposto abbiamo da Clemente V spiegato il primo de' casi omessi nella Regola, cioè l' elezione del Provinciale, con darsi a' Capitoli Provinciali tali elezioni; e dal suo successore Benedetto XII spiegati, e decisi gli altri due casi, parimente omessi nella Regola stessa, cioè l' elezione del Custode, con darsi al Capitolo de' Custodi l' elezione de' Custodi, e quella del Guardiano Conventuale con concedersi a' Capitoli Conventuali; e finalmente dalle Costituzioni Farinerie dell'Ordine spiegato anche il modo dell' elezione de' Guardiani non Conventuali, con concedersi tale estraordinaria elezione al Provinciale col consiglio de' Deffinitori. Questo secondo periodo rispetto all' elezione de' Guardiani Conventuali, della quale stiamo unicamente trattando, comincia nel 1336, ed ha indubitata durata fino al 1368, quando seguì la divisione tra' Conventuali, ed Osservanti, la quale produsse quelle tali variazioni, onde la cosa venne ridotta a quel punto, in cui oggi con dolore sommo viene contemplata.

83 Si epiloga la stessa storia del II Periodo.



P E R I O D O III.

Si va descrivendo, come andiede la disciplina della elezione de' Guardiani nella Religione Francescana dall' origine dell' Osservanza, sino a che quella del Diffinitorio venne introdotta.

84 Quando i Frati Minori dell' Osservanza furono riconosciuti come distinti da' Conventuali.

I Frati Minori dell' Osservanza si può dire, che vennero canonicamente riconosciuti nella Chiesa di Gesù Cristo per distinti da' Conventuali sotto il Pontificato di Martino V, dopo del Concilio di Costanza: imperocchè quantunque si vuole, che Gregorio XI nel ritorno, che fece da Avignone in Roma, avesse concedute delle Indulgenze con una sua Bolla a costesti Frati (1): a dir vero da quell' atto non si può trarre argomento, che fossero generalmente riconosciuti, ed approvati a fronte de' loro in quel tempo implacabili nemici i PP. Conventuali, come poi avvenne in tempo del Sommo Pontefice Martino V (2). In sul principio non altro fu conceduto ad essi, se non se di avere tanti particolari Vicarj in tutte le loro Pro-

(1) *Cronolog. pag.* 98.
(2) Spondan. *Continuat. Baronii ann.* 1430. 5. Wading. *Annal. Fratr. Min. in eod.*, *& seqq. annis*. *Cronol. p.* 90.

Provincie, tratti dal loro Ordine medeſimo, ma deſtinati dal Miniſtro Generale capo comune di loro, e de' Conventuali: ed allora uno di coteſti ſteſſi Vicarj fu il noſtro Regnicolo S. Giovanni da Capiſtrano, alla cui memoria dee molto tutto l'Orbe Criſtiano, perchè l'opera ſua contribuì moltiſſimo in quei tempi a poterſi reſiſtere alla inſuperabile potenza Ottomana (3). Ma poi nel ſeguente Pontificato di Eugenio IV tanto ſeppe lo ſteſſo S. Giovanni da Capiſtrano adoperarſi col Pontefice, nel mentre la dimora di queſto Papa, per le ſciagure notiſſime, che gli ſopravvennero, ſi faceva in Firenze (4); che induſſe lo ſteſſo Papa a far dare prima due, e poi un Vicario Generale a tutta la famiglia dell'Oſſervanza, come quella, che ſi doleva, che nel Generale dell'Ordine, che uſciva allora da' Conventuali, non una Madre, ma una Madrigna ſperimentava (5). Il primo Vicario Generale fu S. Bernardino da Siena, uomo illuſtre per ſantità, e dottrina; e poco dopo Vicario Generale ſi vide ancora meritamente creato il medeſimo S. Giovanni da Capiſtrano (6). Di quì avvenne, che ſi cominciarono indi a tenere ſeparatamente i Capitoli Generali dagli Oſſervanti, ſpecialmente perchè a prò di coteſti Vicarj Generali venne da quattro Cardinali deciſo, intorno al 1443 ſotto lo ſteſſo Papa Eugenio IV, *ut univerſam, quam Miniſter Generalis habebat authoritatem in omnes Fratres, habe-*

F 4 *rent*

(3) Spondan. *Continuat. Baronii ann.* 1456, 2, 3, & 6, Cellarius *Hiſt. ſecul. XV.*

(4) Pagi *Breviar. in Eug. IV.*

(5) Wading. *Annal. ab ann.* 1400 *uſq. ad* 1460 *paſſim.*

(6) *Cronolog. p.* 97.

vent quoque Vicarii prædicti in Fratres Observantes (7).

85 Capitolo Generale degli Osservanti del 1443, tenuto da S. Giovanni da Capistrano.

In uno appunto di coteſti Capitoli, che tenuto fu ne' 24 di Settembre del medeſimo anno 1443, nel Monte Alverno in Aſſiſi dal Vicario Generale S. Giovanni da Capiſtrano, ſi pubblicarono dodeci capi d' ordinanze, che ſi chiamano *Ordinationes, ſeu Conſtitutiones Beati Patris Joannis de Capiſtrano* (8). Nel primo di queſti capi ſi leggono le ſeguenti parole, parlandoſi della poteſtà del Vicario Generale. *Et in qualibet annua Congregatione Vicarius cum Diffinitoribus ante dictis, & non ſine eis, Guardianos ordinet quorumlibet locorum noſtræ familiæ, præſentando in Capitulo Provinciali, ut legantur in tabula juxta inſtitutionem antedictam* (9).

86 Neppure nel Capitolo del 1443 fu data l' elezione de' Guardiani al Deffinitorio.

Queſto luogo da' PP. Dominanti ſi adduce in conferma del loro aſſunto: imperocchè credono, che con queſte parole S. Giovanni da Capiſtrano, venne a ſtabilire nella novella famiglia degli Oſſervanti l' elezione Conventuale de' Guardiani. Ma ſi ingannano: imperocchè ſi vuole che il Vicario con i Deſſinitori *Guardianos ordinet præſentando in Capitulo Provinciali, ut legantur in tabula*. Il Vicario era allora in queſta famiglia quaſi un Cuſtode, perchè eletto, ch' era, doveva eſſere confermato dal Miniſtro Provinciale, come dice lo ſteſſo Capo primo delle ordinazioni di S. Giovanni da Capiſtra-

(7) *Cronolog. a pag.* 86 *ad* 111 *paſſim*. Wading. *ab anno* 1368 *uſq. ad* 1430 *paſſim*.
(8) *Cronolog. pag.* 102 *a*
(9) *Cronolog. pag.* 103 *a*

ſtrano, & *qua citius fieri poterit*, *a Reverendo Patre Miniſtro Provinciæ confirmatio poſtuletur* (10). Dunque il Diffinitorio, di cui quì ſi favella, è diverſo dal Diffinitorio attuale, ch'è compoſto dal Provinciale, da' Diffinitori, e dal Cuſtode. Oltre a ciò quì ſi dice, che il Guardiano *cum Diffinitoribus*, & *non ſine eis*, *Guardianos ordinet*, *præſentando in Capitulo Provinciali*, *ut legantur in tabula*. Si avverta a quell' *ordinet*, e a quell' altro *præſentando in Capitulo Provinciali*, *ut legantur in tabula*. Dunque non ſi eleggevano i Guardiani dal Vicario, e da' Diffinitori, ma quaſi ſi faceva la ſcelta de' ſoggetti per poterſi nel Capitolo Provinciale preſentare, dove poi doveva comparire che ſi faceſſe de' Guardiani l' elezione. Sicchè S. Giovanni da Capiſtrano avrebbe voluto ne' Capitoli Provinciali farſi l' elezione de' Guardiani, precedente una diſcuſſione, e ſcelta de' ſoggetti fatta dal Vicario, e Deffinitori: e poi nel Capitolo Provinciale naturalmente dovea eſſere quella ſteſſa ſcelta de' ſoggetti diſcuſſa, ed eſaminata.

Ma nell'anno ſeguente 1445 ritrovandoſi in Roma Eugenio IV, ſi compiacque di ſpedire una Bolla a prò degli Oſſervanti in ſoſtegno delle due loro novelle ſingolariſſime prerogative, cioè d' avere un Vicario Generale, e di potere tenere eſſi ſoli Capitoli Generali, ſenza de' PP. Conventuali, ed in queſta Bolla, delle facoltà de' Vicarj Generali parlando, infra delle altre, queſta ſi annovera: *Officiales*, & *Præ-* 87

87 Eugenio IV nel 1445 viepiù ſtabiliſce i Frati dell' Oſſervanza.

(10) *Cronolog. dict. pag.* 103.

& Prælatos quoslibet sibi subjectos, cum opus fuerit, aut casus exegerit, privandi, absolvendi, deponendi, & restituendi, vel alios loco eorum, *DE CONSENSU TAMEN EORUNDEM LOCORUM, IN QUIBUS HUJUSMODI FRATRES OFFICIALES, AUT PRÆLATI EXISTUNT*, *vel saltem majoris partis eorundem Fratrum* (11).

88 Or se Eugenio IV allo stesso Vicario Generale degli Osservanti, cioè allo stesso loro Ministro Generale, non dà altra facoltà di creare i Guardiani in luogo di coloro, che avrà deposti, se non *de consensu eorundem locorum*, *in quibus hujusmodi Fratres Officiales*, *aut Prælati existunt*, *vel saltem majoris partis eorundem Fratrum*; poteva venir permesso al Deffinitorio col Vicario di poter' elegere i Guardiani senza il consenso de' luoghi, *vel saltem majoris partis eorundem Fratrum?* Si dee credere adunque, che se a' Deffinitori, ed al Vicario si diè facoltà di scie- gliere i Guardiani, questa facoltà dovette sentirsi, che la scelta si doveva da loro fare *de consensu locorum*, *vel saltem majoris partis eorundem Fratrum*; altrimenti sarebbe mostruoso il credere, che più si accordò agli inferiori, qual'era il Vicario co' Deffinitori, che al Superiore Supremo, ch'era il Vicario Generale.

Al Generale degli Osservanti neppure si dà facoltà di creare i Guardiani assolutamente.

89 Se queste nostre congetture si credon fondate, come pur creder si dovrebbero, si dee conchiudere, che nacque la famiglia degli Osservanti colla legge, che i Guardiani si dovesser sempre creare *de consensu Fratrum locorum, in quibus Prælati existunt, vel majoris*

Gli Osservanti nacquero con la legge dell' elezione locale de' Guardiani.

(11) *Cronolog. pag.* 113 *a*

joris partis eorundem : e che con tal legge il Vicario co' Deffinitori potean sceglierfi per prefentargli al Capitolo Provinciale , *ut legantur in tabula*, e nelle occorrenze poteva eleggergli lo stesso Ministro Generale dell' Ordine .

LA famiglia dell' Offervanza effendosi già avanzata, cominciò a prender piede fiffo, e stabile , e sempre più ad aumentarsi , talchè nel 1461 nella Marca d'Ancona, e in Auzimo propriamente, si celebrò un' altro famoso Capitolo Generale , nel quale si ridussero in compendio le Costituzioni di Martino V , *cum suis remissionibus*, *quantum ad comunem Fratrum necessitatem pertinet* , per la ragione che allora si diede, *quia moderni gaudent brevitate* (12), *&* *illud facilius memoriæ mandatur* , *quod brevius promulgatur*. In queste novelle Costituzioni però nulla vi è, che puote alla materia presente appartenere, e per altro non se n' era parlato, neppure nelle Costituzioni fatte in tempo di Martino V , dette perciò Martiniane (13). 90 Capitolo Generale del 1361 degli Osservanti.

Non fu così però nel 1500 , allora quando tenutosi dalla famiglia degli Osservanti un altro Generale Capitolo in Francia , e pubblicatesi *novæ Reformationes Sanctionum*, *seu Constitutionum Fratrum Ordinis Minorum*; in quelle nel capo *de institutione Custodum* , *Guardianorum* , *&* *aliorum officialium* , si stimò di lasciar regiftrata la seguente disposizione: 91 Capitolo Generale degli Osservanti del 1500.

(12) S.Francesco diede quest' altra ragione nel Capo IX della sua Regola , *quia verbum abbreviatum fecit Dominus super terram*.
(13) *Cronolog*. *pag*. 125 .

ne : Pro Custodibus vero, & Guardianis, Vicariis, & Lectoribus, Procuratoribus, & Magistris Novitiorum, & hujusmodi instituendis, in hunc modum procedatur. Minister Provincialis in Capitolo Provinciale, cum consilio, & assensu Diffinitorum, requisito Fratrum, & Discretorum consilio, de Custodia in Capitolo existentium, de Custode provideat. Poterit tamen Custos præteriti anni cum Discretis Custodiæ in scriptis proponere, vel postulare quos voluerit in Custodia Officiales fieri. ET HOC MODO, NON ALITER, SERVETUR CONSTITUTIO DOMINI BENEDICTI in secundo Capitolo, nisi in Provinciis aliæ, & probatæ de hac materia essent Constitutiones. Si seguitò indi a dire: possit tamen solus Generalis, considerata emendatione, & optima aliquorum dispositione, dispensare, & in principalioribus Conventibus Provinciarum, & Custodiis pro bono Reformationis de Guardiano, & Custode providere. E per ultimo si disse: Si vero ante Capitulum Provinciale Guardianum aliquem Conventualem mori contingerit, vel absolvi, si Minister commode ad locum accedere poterit, requisito aliquorum Discretorum consilio de Conventu illo, de Guardiano provideat illi loco. Si autem ad locum personaliter accedere non valeat, requisito aliorum Discretorum consilio, poterit providere. Conventum autem dicimus, ubi dodecim, vel tredecim Fratres possunt continue commorari. Sed si Guardianus non Conventualis moriatur, Custos de consensu Ministri, provideat illi loco cum aliquorum consilio Discretorum. Non autem possit aliquem ab officio amovere sine Ministri

ſtri ſpeciali licentia. Locum autem non Conventualem dicimus, ubi quatuor, vel ſex Fratres pro majori parte anni non poſſunt debite ſubſtentari, & hoc eſt Hæremitorium, ubi fieri Guardianus non debet (14).

Ecco, che ci andiamo avvicinando a quella forma d' elezione, che chiamaſi del Deffinitorio. Ma non ancora è deſſa, perchè quì ſi dà l' elezione del Cuſtode al Miniſtro Provinciale nel Capitolo Provinciale *cum conſilio & aſſenſu Diffinitorum, requiſito conſilio Fratrum & Diſcretorum de Cuſtodia in Capitolo exiſtentium:* laddove la vera elezione del Deffinitorio è del ſolo Provinciale con i quattro Deffinitori, e col Cuſtode, il quale Collegio non è più, che di ſei perſone, e ſi differiſce dal Capitolo Provinciale: molto più quando vi ſi aggiungano i Diſcreti, ed altri Frati *de Cuſtodia in Capitulo exiſtentes.* Ma queſto riguarda l' elezione de' Cuſtodi, e non già de' Guardiani. 92 Nel 1500 cominciano i forieri della elezione riſerbata al Diffinitorio.

Per i Guardiani poi abbiamo, o la facoltà data al Generale, *conſiderata emendatione, & optima aliquorum diſpoſitione*, di diſpenſare, e ne' principali Conventi delle Provincie, e nelle Cuſtodie, *pro bono Reformationis, de Guardiano, & Cuſtode providere*; o pure che trattandoſi di Guardiano Conventuale morto *ante Capitulum Provinciale*, poterſi tal Guardiano eleggere dal Provinciale, *requiſito aliquorum Diſcretorum conſilio de Conventu illo*, potendoſi 'l Provinciale nello ſteſſo Convento conferire; o *requiſito conſilio aliorum Diſcretorum*, non potendoſi co- 93 Stabilimenti particolari per la elezione de' Guardiani.

(14) *Cronolog. pag.* 148, & 184.

colà portare: e non trattandosi di Guardiano Conventuale, ma di Guardiano non Conventuale, si vuole che il Custode in quel caso col consiglio de' Discreti avesse potuto crearlo.

94 Continuano dopo del 1500 i Capitoli locali intorno all' elezione de' Guardiani.

SE si riflette bene a coteste ordinazioni, in esse vi si vede ancora un avanzo de' Capitoli vocali: imperocchè nell' elezione de' Custodi non si ammette il Provinciale col Capitolo Provinciale solamente; ma si vuole ben anche il consiglio, e l' assenso de' Deffinitori, *requisito Fratrum, & Discretorum consilio de Custodia in Capitolo existentium*: ed in quella poi de' Guardiani Conventuali, che venissero a mancare *ante Capitulum Provinciale*, non si dà la facultà al solo Ministro Provinciale di eleggere il Successore, o sia interino Guardiano, ma si richiede ancora il consenso *aliquorum Discretorum de Conventu illo*, o almeno *aliorum Discretorum* della Provincia, quando il Provinciale non si potesse nel luogo, dove crear si dovesse il nuovo, o sia interino Guardiano, conferire. Anzi la stessa elezione del Guardiano interino non Conventuale si dà al Custode *cum consilio* però *aliquorum Discretorum*. Sicchè almeno si volle, che l' elezione de' Superiori fosse stata accompagnata dal consenso di molti Religiosi, cosa molto bene pensata. In sostanza i Capitoli locali si conservarono, giusta la Bolla di Benedetto XII, perchè quello fu lo spirito di queste Costituzioni.

95 Nel 1500 era ancora in osservanza la Bolla di Benedetto XII.

E che sia così, che in queste Ordinazioni si tenne presente la Bolla di Benedetto XII, oltre che si ricava da tutto il contesto delle medesime, imperoc-

rocchè in esse spessissime vien mentovata; dimostra ciò ad evidenza lo stesso Capitolo, che abbiamo trascritto, in quelle parole; *& hoc modo*, *non aliter*, *servetur Constitutio Domini Benedicti in secundo Capitulo*, *nisi in Provinciis aliæ*, *& probatæ de hac materia essent Constitutiones*. Dunque non si ebbe idea di abolire, e derogare all' elezione Conventuale prescritta nella Bolla di Benedetto XII, ma si volle regolare, e modificare quello, che dal Papa si era ordinato, con restringere a un numero più stretto, diciam così, i Vocali, ed i Capitolari.

Si dee fare un altra riflessione, ed è, che parlandosi in queste Costituzioni della elezione de' Guardiani tanto Conventuali, quanto non Conventuali, nel solo caso, che vacando estraordinariamente *ante Capitulum*, si doveva creare l'interino; questo stesso fa conoscere, che l'elezione de' Guardiani si volle regolarmente poi lasciare allora al Capitolo col consiglio de' Discreti, *& aliorum Fratrum*, come si era de' Custodi stabilito: altrimenti non si potrebbe mai capire, perchè della sola elezione de' Guardiani si parli, i quali *post Capitulum* venissero a mancare, e nulla degli altri, che in tempo del Capitolo vacassero, si dica, e si spieghi: purchè non si volesse dire, come forse è più naturale, che rispetto all' elezione de' Guardiani non si fece innovazione alcuna alla Bolla di Benedetto XII, e che intanto si disse, che vacando le Guardianie *post Capitulum Provinciale*, si doveva dal Provinciale nel modo detto pensare al Successore, perchè nella vacanza in tempo del Capito-

96 Le ordinarie elezioni de' Guardiani restano riserbate a' Capitoli locali.

to-

tolo Provinciale, si faceva la novella elezione Capitularmente nel Capitolo locale, che in quel tempo medesimo si radunava.

97 Sino al 1500 si deve dire osservata la Bolla di Benedetto XII.

Data questa interpretazione a coteste Costituzioni, ne viene, che la Bolla di Benedetto XII venne a rimanere in piedi in quanto all' elezione de' Guardiani Conventuali per lo spazio di cento sessantaquattro anni, cioè dal 1336 sino al 1500. Questa proposizione si confermerà ancora meglio colle cose, che seguiteremo a rapportare.

98 Nuovo Capitolo degl' Osservanti del 1507 in Assisi.

DAl 1500 dobbiam passare al 1507, anno, in cui ritroviamo convocato un' altro Capitolo Generale della Famiglia degli Osservanti nel Convento di S. Maria degli Angioli della Città di Assisi. In questo Capitolo si vuole, che per la Provincia degli Osservanti dell' Isola di Candia, anticamente Creta, fossero stati fatti alcuni stabilimenti, il secondo de' quali fosse stato il seguente: *Quod omnes Guardiani fiant prout in Italia a Patre Vicario Provinciali cum consensu Patrum Diffinitorum, & Pater Vicarius habeat tantum unam vocem, quæ tamen prævaleat in æqualitate numeri vocum* (15).

99 Neppure dal Capitolo del 1507 si ha essersi data l' elezione al Diffinitorio.

Da queste parole i Dominanti credono poter trarre, che i Guardiani allora in Italia creavansi dal Deffinitorio. Ma non si sa con qual ragione ciò essi suppongono potersi da tai parole ricavare. Primieramente le parole non esprimono altro, se non che i Guardiani crear si dovevano dal Vicario Provinciale col consen-

(15) *Cronolog. pag.* 213.

ſenſo de' Deffinitori, e che quantunque il Vicario non aveſſe dovuto avere più che una voce ſola, doveva però la ſua voce prevalere *in æqualitate numeri vocum*, ed in caſo di parità far reſtare sbilanciata quella ſentenza, dove tal voce ſteſſa fuſſe anche concorſa. Sicchè ſecondo queſte parole neppure interamente l' elezione Deffinitoriale ſi potrebbe dire, che allora in Italia ſi oſſervava circa de' Guardiani.

Ma poi, come ſi ſuol dire, *relatum eſt in referente*. 100
Se quì ſi dice *prout in Italia*, converrebbe provarſi che veramente così in Italia ſi praticava. Non ſolamente ciò non ſi pruova, ma ſi ſa anzi l' oppoſto. Dunque convien conchiudere, che queſto luogo diverſa interpretazione dee avere di quella, che le ſue parole ſignificano: e probabilmente queſto luogo ſentir ſi deve de' ſoli Guardiani non Conventuali, perchè per quelli appunto, come veduto fu, nelle Coſtituzioni Farinerie in qualche modo l' elezione fu data al Provinciale, e a' Deffinitori.

Appena i Guardiani non Conventuali eliggeva il Deffinitorio.

VEniamo ad un Capitolo più famoſo di queſta ſteſſa Famiglia degli Oſſervanti, e propriamente a quello, che ſi tenne nel 1520 in Bordò nella Aquitania. Gli Oſſervanti dopo che ebbero ſuperate tutte le perſecuzioni de' loro Avverſarj, ed emoli i PP. Conventuali, cominciarono ad eſſere protetti, e favoriti da' Romani Pontefici: ed avendo da Martino V in poi cominciato ad ottenere di governarſi da loro medeſimi, ſebbene con di- 101

Capitolo Generale di Bordò tenuto dagli Oſſervanti nel 1520.

 pen-

pendenza, e ſubordinazione dal Generale comune dell' Ordine; per riverenza eſſi non creavanſi nè Miniſtri Generali, nè Miniſtri Provinciali; ma un Vicario Generale, e Vicarj Provinciali: e per quanto appartiene a' Vicarj Generali, non uno, ma due ordinariamente ſe ne creavano, cioè il Ciſmontano, e l' Oltramontano. Durò così la coſa fino al Ponteficato di Lione X, quando queſto Papa non ſolo permiſe, come già ſi era tal volta introdotto, che un ſolo Generale eſſi ſteſſi ſi eleggeſſero, ma riconoſcendo eſſi per i veri, ed originarj figliuoli di S. Franceſco, volle, che d'allora in poi Miniſtro Generale il loro Vicario Generale ſi foſſe denominato. Dopo di queſti ſtabilimenti anche tal volta ſi ſeguitò a tenere un Capitolo Generale ora per gli Oltramontani ſoltanto, ed ora per i Ciſmontani. Tale fu appunto quello del 1520, perchè fu per gli Oltramontani, ed in queſto Capitolo appunto ſi fece, infra degli altri, queſto ſtabilimento: *Item ordinatur, quod de cætero in Capitu lis localibus Fratres nec Guardianos, aut alios Officiales deponant, nec Guardianorum, aut aliorum Officialiorum electionem faciant, ſed tantum Diſcretum, qui Guardiani Viſitationem ad Capitulum portet, & alias Conventus comoditates procuret, eligant. Sed omnes Officiales prædicti per Provincialem Miniſtrum, & Diffinitores in Capitolo Provinciali inſtituantur, ac nominentur. Quod ſi alicui Conventui de Guardiano ante Capitulum Provinciale ſit providendum, Miniſter cum conſilio aliquorum Patrum, de Guardiano, aut alio Of-*

Officiali, *provideat* [15].

Questo luogo non sappiamo a qual' uopo si sia con trionfo allegato da' nostri Avversarj, quando, prescindendo d' ogni altra cosa, fa conoscere che sino al 1520 *in Capitulis localibus Fratres, Guardianos, & alios Officiales deponebant, & Guardianorum, aut aliorum Officialiorum electionem faciebant*. Sicchè ancorchè si volesse dire, che nell' Italia, e forse in altre Provincie Cismontane facesse ciò allora il Deffinitorio; si dovrebbe sempre confessare che di là de' Monti, dove fu appunto pubblicata la Bolla, conservossi la Bolla di Benedetto XII infino al 1520, e che allora solamente nacque il primo vero attentato, che si proccurò di fare per distruggere la Bolla medesima, e l' elezioni Conventuali in essa prescritte: giacchè allora per la prima volta si disse, che i Guardiani *per Provincialem Ministrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali instituantur, & nominentur*. 102 Cosa dispone il Capitolo Generale di Bordò sull'elezione de' Guardiani.

Ma con tutto ciò, se si vuol dire il vero, neppure allora si ebbe coragio d' introdurre l'elezione del Deffinitorio: imperocchè al Provinciale, ed a' Deffinitori non si accordò altro, che la nomina, e l'istituzione de' Guardiani *in Capitulo Provinciali*: dicendosi, *sed omnes Officiales prædicti per Provincialem Ministrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali instituantur, & nominentur*. Dunque si volle, che si fosse introdotta quest' altra polizia, cioè il nominarsi da' Provinciali, e Deffinitori a' Capitoli Provinciali i Guar- 103 S' introduce la polizia, che le famiglie non eleggano; ma nominino i Guardiani.

G 2

(15) *Cronolog. pag.* 137.

i Guardiani, e poi d' iſtituirſi. La nomina non è elezione, e l'iſtituzione quando ſi ſepara dalla nomina, è l' approvazione, e conferma dell' elezione, e l' immiſſione nel poſſeſſo del nuovo eletto. Dunque l'elezione devette eſſere al Capitolo ſicuramente accordata. Ed ecco che il Capitolo Generale di Bordò del 1520 appena ſi può pigliare per un epoca, in cui ſi ſa di certo, che ancora durava l' elezione conventuale de' Guardiani, ma non già per l' epoca del tentativo fatto di ſtabilire l' elezione del Deffinitorio: imperciocchè, anzichè queſta tale libera elezione ſtabilire, ſi volle, che ſi foſſe allora introdotta l' elezione ne' Capitoli Provinciali precedente però la nomina del Provinciale, e de' Deffinitori, a' quali ſi accordò ancora l' iſtituzione.

104 In Carpi nel 1521 ſi tiene altro Capitolo Generale.

Ma quale mai foſſe ſtata la diſpoſizione del rapportato Capitolo del 1520, fatto per gli Oltramontani, il dimoſtra ciò, che ſeguì nel 1521, cioè nell' anno immediatamente ſeguente, quando in Carpi nella noſtra Italia ſi tenne un' altro Capitolo, detto da loro Generaliſſimo, perchè degli Oltramontani, e de' Ciſmontani inſieme, ed in queſto Capitolo ſubito ſi emanò quest' altra Ordinazione: *Et quia Statutum de electione Guardianorum, & aliorum Officialium per præfatum Capitulum Burdegalenſe fuit aliqualiter alteratum; ordinat Reverendiſſimus Pater cum ſuo Capitulo Generali, quod hujuſmodi electiones, ſeu poſtulationes ubique fiant, ſicut ante Capitulum ſolitum erat*. Ecco ridotte le coſe allo ſtato primiero, cioè, che *in Capitulis localibus Fratres, nec Guardianos, & alios Officiales deponant, nec Guardianorum, & aliorum officiariorum, electionem facerent*, perchè queſto era appunto quello, che

che era ſtato *aliqualiter alteratum per præfatum Capitulum Burdegalenſe* (16).

LUnga, e nojoſa coſa ſarebbe quella di andare partitamente riferendo tutto ciò, che dal 1521 fino a' tempi preſenti nella Religione Franceſcana ſi ritrova ſu del punto, di cui trattiamo, ſtabilito, ſpecialmente perchè d' allora in poi cominciarono a ſorgere altre diviſioni nella ſteſſa Famiglia degli Oſſervanti: imperocchè ſorſero indi mano mano i Riformati, gli Alcantarini, i Cappuccini, e molti altri, tutti ſullo ſcopo di ridurſi, quanto ſi poteſſe il più, alla vera originaria Regola del comune glorioſiſſimo Padre. Sicchè il riferire gli ſtabilimenti, che cominciaronſi a fare ſeparatamente in tutte queſte Famiglie Religioſe, non potrebbe non recare tedio ſommo, e confuſione. Baſta dunque continuare la ſtorica narrazione fino a' tempi preſenti nella ſola Famiglia degli Oſſervanti, che ſi può conſiderare la fonte, donde tutte le altre Famiglie, come tanti rivoli, vennero a ſcaturire; ed anche perchè quaſi tutto quello, che negli Oſſervanti ſi è fatto, è ſtato poi nelle altre Famiglie imitato, e quaſi *ad literam* copiato. 105

Nuove Riforme lutte tra' Franceſcani.

Nel 1590 nella noſtra Città di Napoli, e nel Convento propriamente di S. Maria la Nova, ſi tenne una Congregazione Generale. In queſta ſi preſcriſſero cinquanta Capi di ſtabilimenti, e nel quinto di eſſi ſi diſſe ciò, che ora traſcriviamo: *Quoniam & veteri, & probata Religionis Conſuetudine* 106

Nel 1590 ſi tiene in Napoli una Congregazione Generale.

(16) *Cronolog. pag.* 249.

& antiquis Ordinis Constitutionibus Guardiani omnes per Ministros & Diffinitores (ad quos in Capitulo legitime congregatos, ex comuni omnium Provinciarum compromisso, vera canonicaque institutio pertinet) in Diffinitoriis tum Generalibus, tum Provincialibus respective institui, & eligi semper consueverunt; propterea laudabilis, & probata Consuetudo ejusmodi, Constitutionesque prædictæ (quas sæpe etiam innovatas approbamus), perpetuo atque inviolate in posterum serventur, aliterque electi, & instituti nullatenus admittantur, nisi per Ministros, & Diffinitores, ut supra congregatos, antea probati, & admissi fuerint. Quod si secus fieri contingerit, electio, & institutio illa nulla sit, & electus ad illud, & aliud officium quodcunque triennio inabilis existat; electores vero eligendi potestate careant Superiorum arbitratu (17).

107 La Congregazione di Napoli dà al Deffinitorio *institutionem, et electionem Guardianorum*.

Questo è quel famoso Capitolo Generale, o sia Congregazione Generale di Napoli, che si vuole per lo vero principio, e per la vera prima epoca dello stabilimento del Deffinitorio, o sia dell' elezione de' Guardiani da farsi dal Deffinitorio: imperocchè in questo Capitolo fu stabilito, che in *Diffinitoriis tum Generalibus, tum Provincialibus*, si avesser dovuto sempre *institui, & eligi Guardianos*.

108 Su di quai fondamenti la Congregazione di Napoli introduce una sì fatta novità.

Ma vediamo con quali principj si venne a fare una cotanto sonora Costituzione: Eccolo: *Quoniam veteri, & probata Religionis Consuetudine, & antiquis Ordinis Constitutionibus, Guardiani omnes per Ministros, & Diffinitores . . . in Diffinitoriis tum Generali-*

(17) *Cronolog. p.* 344 *b*

ralibus, tum Provincialibus respective institui, & eligi semper consueverunt; propterea laudabilis & probata consuetudo ejusmodi, Constitutionesque prædictæ (quas sæpe etiam innovatas approbamus) perpetuo, atque inviolate in posterum serventur (18). Dunque l'appoggio dalla nuova Costituzione assolutamente si fa consistere, che nell' Ordine su di ciò vi era una vecchia, ed approvata consuetudine, e vi erano altresì le antiche Costituzioni dell' Ordine stesso, spesso rinovate. Ma di grazia, giacchè finora le abbiam scorse presso che tutte, dove sono tai Costituzioni? Dove questa antica, ed approvata Consuetudine? Gli stessi Commentatori degli statuti in su di ciò s' imbarazzano. Il P. Michelangelo non fa marginalmente ricorrere ad altro, che ad un Capitolo Generale tenuto in Mechlinia nelle Fiandre nel 1499, ma tal Capitolo neppur si rapporta. E formerebbe antica, e provata consuetudine, ed antiche Costituzioni dell' Ordine spesso rinnovate un Capitolo fatto neppur due secoli addietro? Il P. Kercove poi oltre a cotesto Capitolo cita il Bordegalense del 1520. Ma quel Capitolo non si è veduto subito rivocato nel Capitolo Generalissimo degli Oltramontani, e Cismontani, quando si disse, *& quia statutum de electione Guardianorum, & aliorum Officialium per præfatum Capitulum Burdegalense fuit aliqualiter alteratum; ordinat Reverendissimus Pater cum suo Capitulo Generali, quod hujusmodi electiones, seu postulationes ubique fiant, sicut ante præfatum Ca-*

(18) *Cronolog. dict. pag.* 344. *b*

pitulum solitum erat (19). Dunque il Capitolo di Bordò non costituiva quella tale Costituzione antica dell' Ordine spesso approvata.

109 Difficoltà, che s'incontrano su de' fondamenti, che si fingono del Capitolo del 1590.

Ma poi potendo stare in piedi 'l Capitolo di Bordò del 1520, e l'ignoto Capitolo di Mechlinia del 1499, dove sarebbe con tutto ciò l' antica, ed approvata Consuetudine? Chi non sa, che l' essenza della Consuetudine nella continuazione degli uniformi atti consiste, senza che interruzione alcuna frattanto fosse succeduta? All' incontro quì non solamente dal 1499 fino al 1590 non si ritroverebbe continuazione di uniformi atti a pro del Deffinitorio, ma forse neppure uno solo a suo favore vi si rinverrebbe. Dunque il fondamento della Consuetudine è un puro sogno, e fu un puro bello ritrovato.

110 Si allega un comune Compromesso *omnium Provinciarum*.

MA agli Autori di cotesta bizzarra Congregazione, tenuta in Napoli nel 1590, neppure parve bastante per accordare *Ministro Provinciali in Diffinitoriis tum Generalibus, tum Provincialibus respective institutionem, & electionem omnium Guardianorum*, la ragione, che ciò veniva sostenuto *a veteri, & probata Religionis Consuetudine, & antiquis Ordinis Constitutionibus sæpe etiam innovatis:* perchè si credette di passar oltre, e dover anche dire, che *ad Ministros, & Diffinitores ex communi omnium Provinciarum Compromisso vera, canonicaque Guardianorum institutio pertineret*. Dunque oltre al consenso tacito, e presunto colla consuetudine di tutt' i Religio-

(19) *Cronolog. pag.* 237.

ligiosi dell' Ordine, ricorsero a smaltire il consenso espresso, ricavato *ex comuni omnium Provinciarum Compromisso*.

Ma cosa sotto di questa espressione avesser voluto intendere gli Autori della Congregazione Generale di Napoli del 1690, non si arriverà giammai a capire: imperocchè, o per compromesso intesero essi quello, che veramente s' intende sotto di questa voce, ed in tal caso si dovrebbe confessare avere quei PP. venerandi asserita una manifesta falsità: imperocchè questo comune compromesso *omnium Provinciarum*, non vi è stato mai nella Religione Francescana, e forse in una moltitudine così grande di Religiosi, quanti essa ne compone, e in una vastità così estesa di Provincie, quante la stessa Religione ne forma, la quale giunge, e penetra dove il nome Cristiano pubblicamente neppure può essere conosciuto; un compromesso *omnium Provinciarum* non avrebbe potuto mai avverarsi. Se poi sotto le voci compromesso *omnium Provinciarum* dovesse intendersi allegoricamente il Capitolo Generale (congettura, che nella mente nostra è sopravvenuta per intendere questa oscurissima formola, e salvare gli Autori di essa dalla taccia di bugiardi, ed impostori, quasi che il Generale Capitolo potesse compromesso *omnium Provinciarum* appellarsi, perchè quei che lo compongono, intervengono in nome delle Provincie dell' Ordine, e come tanti compromissarj e rappresenti delle Provincie stesse, vengono a dare i lor voti): in quest' altro caso colla trascritta formola *ad quos* (cioè al Provinciale, ed a' Deffinitori), *in Capitulo legitime congregato ex comuni omnium Provin-*

111 S' ignora cosa mai sotto nome di Compromesso si fosse allora inteso.

vinciarum compromisso vera canonicaque institutio pertinet, niente di più si direbbe, di quello che si esprimerebbe colle altre parole, *& veteri, & probata Religionis Consuetudine, & antiquis Ordinis constitutionibus, Guardiani omnes per Ministros & Diffinitores ..., tum Generalibus, tum Provincialibus respective institui, & eligi semper consueverunt*: giacchè l' uno, e l' altro appena direbbe con tutte le accennate parole, che per i Capitoli Generali l' elezione de' Guardiani spetti al Provinciale ne' Deffinitorj, o anche a' Deffinitori Generali, cosa poi che per un' altro verso non si verifica, per quel che già veduto abbiamo.

112 Il Capitolo Generale del 1590 contiene un vano inviluppo di parole.

Ed ecco che imbarazzi grandi ci avvolge il Capitolo Cenerale, o sia la Generale Congregazione del 1590 di Napoli, dappoichè nel mentre quei PP., che la composero, avvedutamente considerando che una novità così grande, qual' era quella, che volevano introdurre, richiedeva per necessità qualche appoggio, e sostegno nella antichità, onde unicamente una certa intrinseca autorità, e venerazione agli umani stabilimenti viene derivata; ricorsero a mettere in campo a pro del loro novello gravissimo statuto, antica, ed approvata consuetudine della Religione, antiche Costituzioni dell' Ordine, spesso rinnovate, e comune compromesso di tutte le Provincie: in verità altro non dieder fuori, che un vano suono, ed insignificante di male accozzate ed architettate parole.

113 Lo stesso Capitolo del 1590 mostra vani gli assunti de' PP. Dominanti.

Del resto da questo stesso, che volendò i PP. della Congregazione Generale di Napoli ritrovar sostegno al lor novello sistema, non seppero ad altro ri-

ricorrere, che alla Consuetudine, alle Costituzioni, e al Compromesso, ci fa conoscere che lo sforzo ultimo dell'attuale Difensore de' PP. Dominanti di allegare a pro del Deffinitorio ed il testamento di S. Francesco, ed i Capitoli Generali tenuti dallo stesso Santo, sia il più lepido di quanti mai in questo genere se ne sian potuti ideare, il che si pruova manifestamente con questo inespugnabile argomento. Se i PP. Dominanti del 1590 avesser potuto a queste altre sacre ancore appigliarsi, essi l'avrebber certamente fatto in quel grandissimo impegno, in cui erano di dimostrare antico, e non nuovo; vecchio, e non allora nascente; legittimo, e non ambizioso, il nuovo sistema, che allora venivano ad introdurre. Dunque se essi non allegaron più, che Consuetudine, Costituzioni, e Compromesso; il testamento di S. Francesco, a cui oggi, *invito*, *&* *contradicente Testatore*, si vuol ricorrere, ed i Capitoli Generali tenuti dal Santo nella esemplarissima vita sua, non sono allegabili.

Ma lasciando ormai di fare altre considerazioni su di questo Capitolo, o sia Congregazione Generale del 1590, vediamo di grazia in appresso cosa sia succeduta.

Dunque nel 1590 si stabilì *ut Guardiani omnes per Ministros, & Diffinitores in Diffinitoriis tum Generalibus, tum Provincialibus institui, & eligi deberentur: aliterque electi, & instituti nullatenus admitterentur, nisi per Ministros, & Diffinitores, ut supra congregatos antea probati, & admissi fue-*

114 Decreto vero di tal Capitolo del 1590.

fuerint: quod si secus fieri contingerit, electio, & institutio illa nulla esset.

115 Sistema, che intese introdurre il Capitolo del 1590.

Restò dunque stabilito nel Capitolo Generale di Napoli del 1590, non già assolutamente che i Guardiani dai Provinciali, e Deffinitori ne' Deffinitorj si dovevano eleggere, ed istituire: ma che in altra forma eletti, ed istituiti, allora si fossero ammessi, qualora per i Ministri Provinciali, e Deffinitori congregati ne' Deffinitorj, si fossero approvati, ed ammessi: altrimenti che fosse stato nulla l'elezione, ed istituzione de' stessi Guardiani. Sicchè a buon linguaggio neppure interamente fu nella Congregazione Generale di Napoli veramente proibita l'elezione Conventuale de' Guardiani, ma si volle metter la legge di doversi indi rivedere nel Deffinitorio per approvarsi ivi, ed istituirsi 'l novello Guardiano. –

116 Capitolo Generale tenuto in Viglialoid del 1593.

L'Autore della Scrittura, pubblicata in istampa a pro de' PP. Dominanti collo specioso titolo *Per la Religiosa Osservante Provincia di Terra di Lavoro*; crede che *tutto ciò, che fu determinato dalla Congregazione Generale di Napoli relativamente fra l'altro alla elezione de' Guardiani, fu nell'anno* 1593 *confermato dal solenne Capitolo Generale celebrato in Vallisoleto, nel quale vi intervenne in nome del Pontefice Clemente VIII il Patriarca di Alessandria, Nunzio Appostolico presso S. M. Cattolica, a tal uopo spezialmente delegato* (20).

Ma

(20) Pag. 27.

Ma non sappiamo, donde egli abbia potuto avere questa peregrina notizia, quando il suo Cronista rapporta di questo Capitolo tutti i prolissi statuti, ed in essi nulla vi è, che appartenga all' elezione de' Guardiani, cosa, che dimostra, che in questa parte il Capitolo del 1590 era stato già rivocato: tanto maggiormente, che in questo Capitolo del 1593, se si risolse *ut omnia, & singula statuta, Constitutiones, & decreta superioribus Capitulis, & Congregationibus Generalibus ab anno Domini 1553 nunc usque edita, & confecta, pro faciliori intelligentia, & observatione in compendium, & certam methodum redigantur;* si soggiunse bensì nel tempo stesso, *reformatis reformandis, & amotis amovendis* (21). Dunque se poi nelle Costituzioni fatte in questo Capitolo, che sono l' epilogo di tutti i statuti, costituzioni, e decreti fatti ne' Capitoli, e Congregazioni Generali antecedenti, dal 1553 in poi; non s' incontra quello della precedente Congregazione di Napoli di tre anni avanti su l' elezione de' Guardiani: si dee conchiudere, che questo fu uno de' Capitoli, che venne riformato, ed amosso: tanto maggiormente che in queste Costituzioni si ragiona ancora più di una volta de' Capitoli locali, il cui scopo principalmente è l' elezione de' Guardiani. 117

Le notizie, che di tal Capitolo si danno da' PP. Dominanti, non reggono.

In queste stesse Costituzioni si parla d' una consuetudine particolare de' Riformati, e si dice così: *quod sicuti in Capitulis a Custodibus, & Discretis Custodiarum aliqui Reformati, & idonei Fratres præsentari* 118

Consuetudine particolare de' Riformati

(21) *Pag.* 361.

ei solent Diffinitorio, a quo illi, & non alii in Guardianos locorum Reformatorum deputari debent; sic & non aliter, fiat, quando extra tempus capitulare aliquem prædictorum Guardianorum quacunque de Causa deficere contingerit, hoc est, quod Custodes, & Discreti prædicti in deficientis locum alium Fratrem idoneum præsentare debeant, qui, & non alius a Diffinitorio in Guardianum substituatur (22).

119 Ne' Riformati il Deffinitorio avea la sola istituzione.

Dunque ne' Riformati appena il Deffinitorio si aveva arrogato la semplice Canonica istituzione, perchè non istituiva altri, che coloro, che dal Capitolo locale de' Custodi, e Discreti delle Custodie, venivan presentati. Degli Osservanti in quelle Costituzioni non si parla. Dunque lasciarono quelle Costituzioni in piedi le legittime antecedenti usanze degli Osservanti.

120 Capitolo Generale Romano del 1595.

SEguita a dire il Difensore de' PP. Dominanti: *Nel 1595 furono confirmati gli stessi statuti col Capitolo Generale Romano* (23). Ma questa altra notizia, da quale altro fonte avesse medesimamente tratta l'Uomo degno, da noi anche s'ignora, anzi nello stesso Capitolo Romano del 1595 abbiam cose totalmente contrarie, imperocchè in questo Capitolo veramente abbiamo quello, che si è trascritto della presentazione nella Famiglia de' Riformati (24). Ed in verità in questo Capitolo del 1595 ciò, che si dispose; per

(22) *Croralog. pag.* 504.
(23) *Pag.* 27.
(24) *Cronolog. dict. pag.* 504.

per i soli Riformati venne veramente disposto, il che venne tratto *partim ex his, quae ad hunc ipsum effectum a nostris Praedecessoribus in hac nostra familia publicatum fuit, & partim ex particularibus aliquibus Reformationum Constitutionibus* (25).

Passa il medesimo Difensore de' PP. Dominanti a soggiugnere: *E nel 1606 dal Capitolo Generale di Toleto celebrato coll' intervento del sempre glorioso Monarca delle Spagne Filippo III, furono confirmati gli statuti Vallisoletani uniformi del tutto alla Congregazione Generale di Napoli* (26). 121 Capitolo Generale Toletano del 1606.

Questo fatto forse egli ricavò da alcune parole, che nello stesso Capitolo si leggono: *Sola decreta, seu statuta Generalia Vallisoletani sub anno Domini 1593 edita, fideliter & integre servanda proponimus CUM ADDITIONIBUS, ET DECLARATIONIBUS, QUAE IN PRAESENTI CAPITULO GENERALI DE PATRUM CONSILIO, ET VOTO HIC SUBNECTUNTUR* (27). Ma non è vero affatto, che i statuti Vallisoletani erano uniformi del tutto alla Congregazione Generale di Napoli. 122 Parole, che si leggono in questo Capitolo.

Finalmente dice lo stesso dotto Difensore de' Dominanti, che *nel 1621 venne tanto ancor confermato intorno all' elezione de' Guardiani dal Capitolo Generale di Sigovia colli statuti, che furono detti Barchionesi, e sempre così è stato disposto intorno a ciò dal-* 123 Capitolo Generale di Sigovia del 1621.

(25) *Cronolog. pag.* 503.
(26) *Pag.* 27.
(27) *Cronolog. pag.* 528. *b in fin.*

dalle Costituzioni Generali dell' Ordine (28).

124 Spiega del Capitolo di Sigovia del 1621.

Per intelligenza di quello, che in questi statuti del 1621 fu veramente disposto, giacchè da questi statuti unicamente si può dire, che sorge la vera epoca dell' elezione de' Guardiani arrogatasi dal Deffinitorio; egli è da sapere, che il Capitolo Generale di Barcellona, nel quale si formò quasi da capo un' intera Collezione di leggi, e stabilimenti per l' Ordine Francescano dell' Osservanza, preso in tutta la sua estenzione, per quanto da' Conventuali si distingue; è anteriore al 1621, talchè i statuti formati in questo Capitolo per la sola Famiglia Cismontana, furono stampati in Parigi nel 1619 in un volumetto ben grande in dodeci. Or in questa edizione nella pagina 208 sotto il titolo *de Guardianis* questo si legge: *Omnes Provinciarum Visitatores, vel Provinciales, si velint Capitulum intermedium celebrare, curare debent, ut in singulis Conventibus fiat Guardiani petitio per scrutinium mittenda ad Capitulum clausa, & Conventus sigillo munita. Ministri vero Provinciales, & Diffinitores in Capitulo congregati (ad quos pertinet Guardianorum vera electio per Compromissum omnium Provinciarum) non eligant Guardianos, quousque per eos fuerint apertæ, & visæ omnes pætitiones Guardianorum ad Capitulum transmissæ. Si vero Conventus petitio fuerit rationabilis, & a majore parte facta, eundem eligant, nisi aliud secundum Deum expedire judicaverint. Nam in eo casu ille erit verus Guardianus, qui*

(28) *Pag.* 27.

qui fuerit a majori parte Diffinitorii electus.

Da questo luogo si viene in cognizione, che nelle Provincie Cismontane, le quali nel senso del Capitolo Barcellonese, che di là de' Monti si teneva, erano quelle Provincie, che per noi sono le Oltramontane; quando i Provinciali, ed i Visitarori volevano tenere il Capitolo *intermedio*, cioè il Deffinitorio; allora l' elezione de' Guardiani veniva a farsi da essi, dopo però che in ciaschedun Convenvento si era fatta la petizione del Guardiano nel Capitolo locale: ed oltre a ciò, che il Deffinitorio era obbligato ad eleggere in Guardiano colui, a favor del quale concorreva il maggior numero de' vocali dello stesso Convento, purchè questi fosse stato degno del Guardianato: *Si vero Conventus petitio fuerit rationabilis, & a majori parte facta, eundem eligant*, cioè i Deffinitori col Provinciale, ed i Visitatori. In somma in questo Capitolo la cosa ridurre si volle a semplice presentazione, rispetto a' Conventi, e rispetto a' Deffinitorj a semplice istituzione. Il che vien comprovato dal periodo, che immediatamente siegue: *Verum si extra Capitulum Guardianatus quacunque ratione vacaverit, tunc Minister Provinciæ poterit (si illi expedire videbitur) cum Discretis Provinciæ Guardianum eligere, sicut olim in nostro Ordine statutum fuit. Nullus tamen Prælatus per se ipsum (secundum antiqua Ordinis statuta) poterit sine Discretis Provinciæ, Guardianum instituere in Capitulo, nec extra Capitulum*. Dunque quella, che poco prima si era chiamata elezione del Deffinitorio, *nam in eo casu ille erit verus*

125 Nel Capitolo del 1621 l' elezione si volle ridurre a presentazione.

H Guar-

Guardianus, *qui fuerit a majori parte Diffinitorii electus*; questa stessa si chiama poi istituzione con assai più acconcia maniera di dire, *nullus tamen Prælatus per se ipsum secundum antiqua Ordinis statuta*, *poterit sine Discretis Provinciæ Guardianum instituere in Capitulum*, *nec extra Capitulum*.

126 Poco divario tra elezione, e presentazione.

A buon linguaggio quello, che in questo Capitolo venne stabilito, discorda dalla Bolla di Benedetto XII nel solo suono delle parole, ma in verità niente affatto nella sostanza, imperocchè o che il Convento faceva l' elezione del Guardiano, e poi secondo la Bolla di Benedetto XII dal Ministro Provinciale, *de consilio Discretorum de Ordine*, *diligenti examinatione præmissa*, *confirmabatur*, *vel infirmabatur*, *prout eis secundum Deum videbatur expedire*; o che dal Convento non si faceva altro, *nisi Guardiani petitio per scrutinium*, *mittenda ad Capitulum clausa*, *& Conventus sigillo munita*; ed il Capitolo, *si Conventus petitio erit rationabilis*, *& a majore parte facta*, *eundem eligat*, *nisi aliud secundum Deum expedire judicabit*; nella sostanza è sempre lo stesso; perchè anche nel caso della semplice elezione la conferma porta, che il Capitolo debba esaminare le qualità dell' eletto: anzi Benedetto XII il volle diligente un tale esame, *diligenti examinatione præmissa*. Tra elezione, che abbia bisogno di conferma nelle forme Canoniche; e presentazione, ch' esige ben anche l' istituzione autorizabile, con difficoltà si puote notabile distinzione ideare all' infuori di quella, che il semplice suono delle parole ne suggerisce. I PP. adunque

que del Capitolo Barcellonese per gli Osservanti Cismontani, che a noi sarebbero Oltramontani, a dir vero rinnovarono la stessa Bolla di Benedetto XII circa l'elezione de' Guardiani.

Ma meritano anche riflessione le parole, che seguitano immediatamente: *Si tamen prædicta eligendi forma ex aliqua causa non expediat, potest Provincialis Minister committere electionem prædicti Guardiani, qui extra Capitulum vacabit, CONVENTUI VACANTI: UT FRATRES IN ILLO COMMORANTES SIBI GUARDIANUM PRÆFICIANT: in cujus Guardiani electione omnes Sacerdotes, & Clerici in Sacris Ordinibus constituti habentes duos professionis annos completos, non poterunt, nisi propter demerita, a suffragandi munere repelli*. Dunque quella, che prima si era chiamata petizione del Guardiano fatta nel Capitolo locale, appresso poi si chiama elezione del Guardiano medesimo, imperocchè per le vacanze delle Guardianie, le quali accadano *extra Capitulum*, si permette al Ministro Provinciale di cedere al suo diritto, che sarebbe di far egli allora *cum discretis Provinciæ* l'elezione de' Guardiani, con commettere *electionem prædicti Guardiani, qui extra Capitulum vacabit, conventui vacanti, ut Fratres in illo commorantes sibi Guardianum præficiant*. La petizione adunque del proprio Convento nell'ordinaria elezione de' Guardiani, si chiama poi elezione nelle Guardianie, che vacano *extra Capitulum*: nelle quali doveva poi sempre concorrere la conferma del Deffinitorio, perchè non vi può essere elezione di Prelatura Monastica senza

127 La stessa presentazione in questo Capitolo si chiama elezione.

 con-

conferma, e nella famiglia Franceſcana non vi può eſſere riſpetto a' Guardiani altra conferma, che quella del Deffinitorio, giuſta i medeſimi ſtatuti di Barcellona, *nullus tamen Prælatus per ſe ipſum* (*ſecundum antiqua Ordinis ſtatuta*) *poterit ſine Diſcretis Provinciæ Guardianum inſtituere* IN CAPITULO, *ſive EXTRA CAPITULUM*. Dunque anche l'elezione de' Guardiani vacati *extra Capitulum*, doveva dal Deffinitorio confermarſi: e ſe è così, biſogna che ſi conchiuda, che la petizione accordata de' Guardiani a' proprj Conventi nel caſo della vacanza *in Capitulo*, ſia lo ſteſso, nel ſenſo de' PP. Barcelloneſi, che l'elezione conventuale de' Guardiani, perciocchè altrimenti non ſi arrivarebbe a capire, come eſſi più avrebbero voluto accordare al Convento nel caſo dell'elezione *extra Capitulum*, che in quello dell'ordinaria vacanza ſucceduta in tempo del Capitolo medeſimo.

128 Statuti Sigovienſi.

TEmpo è già di paſſare a' Statuti di Sigovia, emanati tre anni dopo dell'impreſſione dei ſtatuti Barcelloneſi. Or in queſti ſtatuti pubblicati in queſto Capitolo di Sigovia, che portano queſto epigrafe: *Statuta Generalia Barchinonenſia Regularis Obſervantiæ Seraſici S. P. N. Franciſci pro ejus Ciſmontana familia, noviſſime in Comitiis Generalibus intermediis Segoviæ habitis anno Domini* 1621 *ſub Rev. P. Fra Benigno a Genova totius Ordinis Generali Miniſtro, accuratius reviſa, & faciliori methodo diſpoſita, ſummo PP. conſenſu recepta, & approbata* (29); riſpetto a que-

(29) *Cronolog. pag.* 601.

questo punto specialmente, che stiamo esaminando delle Elezioni Conventuali de' Guardiani, è impossibile, che si possa spiegare l'alterazione, che contennero. In somma quello, che dalla fondazione dell'Ordine fino al 1619 non si era stabilito, coraggiosamente dal 1619 al 1621, fra il corso brevissimo di soli anni tre, mutandosi, alterandosi, e distruggendosi tutte le antiche leggi, e Costituzioni, e la polizia, che fin allora era durata, venne piantato. Coll'esposizione brevissima delle proprie parole di questi stessi ardimentosissimi statuti, che non hanno niente del ponderato pensare Spagnuolo, quello, che noi diciamo, verrà assai meglio conosciuto.

129 Capo settimo di tai Statuti.

Nel Capitolo VII di tai statuti, che porta il titolo *de electionibus*, e propriamente nel §. *de Guardianis*, così si dispose: *Guardianos omnes per Ministros, & Diffinitores Provinciales (ad quos legitime congregatos pertinet vera, & Canonica Guardianorum electio, per Compromissum Omnium Provinciarum) in Diffinitoriis Capitularibus eligendos esse decernimus; prout laudabilis, & probata eos sic eligendi consuetudo, Constitutionesque antiquæ id ipsum decernentes, quas etiam sæpe innovatas probamus, ut perpetuo, atque inviolata in posterum serventur* (30).

130 Il Capitolo di Sigovia volle mettere in piedi la Congregazione di Napoli del 1590.

In questo Capitolo adunque si volle rimettere in piedi la prima volta ciò, che risoluto si era nella Congregazione tenuta in Napoli nel 1590, ed anzi con maggior franchezza, e coraggio: imperocchè liberamente si disse, che i Guardiani si dovevano eleg-

H 3

(30) *Cronolog. pag.* 641.

eleggere ne' Deffinitorj Capitolari da' Provinciali, e Deffinitori: che a cotesti spettava tale elezione per lodevole, ed approvata Consuetudine, e per le Costituzioni antiche dell' Ordine spesso rinnovate: che tale Consuetudine, ed antiche Costituzioni dell' Ordine perpetuamente, ed inviolabilmente si fossero osservate; e finalmente che colla Consuetudine, e Costituzioni antiche dell' Ordine vi concorreva ben anche il Compromesso di tutte le Provincie, che dava a' Provinciali, ed a' Deffinitori *legitime congregatis*, *veram & Canonicam Guardianorum electionem* (31).

131 Dal Capitolo di Sigovia del 1621 si dee trarre l' epoca dell' elezione de' Guardiani, arrogatasi dal Deffinitorio.

Questo fu quello stabilimento, che si può fissare per la vera epoca della ragione, che si arrogò il Provinciale, e Deffinitorio nell' elezione de' Guardiani: imperocchè d' allora in poi questo stesso stabilimento

---

(31) Prima di questo tempo, oltre ai tentativi, ed ai sforzi accennati, se ne fecero ancora altri, perchè sempre si aveva in mira di ridurre la cosa a quel segno, a cui poi finalmente pervenne. Ed è d' annoverare infra di cotesti tentativi ciò, che nella Congregazione Generale di Roma del 1575 infra dell' altro si dispose: Si disse in quella Congregazione *Si quis Fratrum, quando trasfertur in Capitulo, vel Generali Congregatione de uno Guardianatu ad alium, conquestus fuerit de hujusmodi traslatatione, sub praetextu, quod fuerit sibi injuria illata, & quod esset praestantiori loco praeficiendus; privetur officio Guardianatus per aliquos annos, ut discat Superioribus, publicaeque utilitati inservire, non proprio affectui morem gerere*. *Cronolog. pag.* 336. Ecco dunque che si volle cominciare almeno a dare al Deffinitorio la facoltà di traslatare da un Guardianato all' altro, cosa, a cui i poveri Frati fortemente resisterono. Ma alla fine già dopo del 1621 riuscì a' Dominanti di trarre al Deffinitorio Provinciale *omnia munia*, e col pretesto, e coll' apparenza del Deffinitorio, rendersi essi i dispotici assoluti delle Famiglie, che è lo stato deplorabilissimo, in cui attualmente sono le cose.

to venne in quasi tutti gli altri Generali Capitoli, o Congregazioni dagli Osservanti, da' Riformati, e dagli altri Francescani adottato, ed abbraciato: talchè in appresso essendo già fuori di controvversia, che l'elezione de' Guardiani far si dovesse ne' Deffinitorj Provinciali, non più si brigarono i Capitoli Generali di ciò stabilire; ma unicamente furono tutti intenti a prescrivere la forma come in tai casi l'elezione regolar si dovesse. Perciò nel 1641 in uno di essi si disse: *De cætero omnes, & singulæ electiones tam Ministrorum Provincialium, & Custodum, quam Guardianorum dicti Ordinis per secreta suffragia, & Collationes fiant, & in paritate votorum Præsidens electionis hujusmodi votum, seu suffragium decisivum habeat.... Modus autem electionis erit, quod antequam ingrediantur in Diffinitorio, fiat inter ipsos discussio super meritis, & qualitatibus promovendorum, & præcipue attendatur justitia distributiva in distributione. Deinde Præsidens, si Provincialis, proponat unum pro quolibet Conventu successive, super quo sumantur ab electoribus calculi nigri, vel alibi ad hoc præparati, & sic secreto absque alia discussione ponantur in urna. Quod si major pars erit affirmativa, electus intelligatur, si vero erit negativa, proponatur alius a Præside, sive Provinciale, ut supra, donec electio Canonica fiat.*

Ma se ben si riflette allo stesso Capitolo Generale di Sigovia, nel luogo accennato dell'elezione de' Guardiani, si vedrà, che fino allora l'elezione de' Guardiani, veramente era stata de' Capitoli loca- 132

132 Luogo notabile del Capitolo Generale di Sigovia.

cali: imperocchè immediatamente in quello, nelle parole di sopra trascritte, si soggiugne: *Verum si extra Capitulum Guardianus quacunque ratione vacaverit, ejus electio non suffragiis Conventus, sed per Diffinitorium fiat: quod si ad congregandum Diffinitorium difficultas aliqua intercesserit, Minister Provincialis usque ad debitum tempus Præsidem designet* (32). Dunque questo stesso Capitolo riconosceva l'elezione de' Guardiani *per suffragia Conventus*, e pare che col *verum*, che immediatamente soggiunse, si avesse voluto riserbare al Deffinitorio la sola elezione de' Guardiani, che venivano a vacare *extra Capitulum*.

133 Il Capitolo di Sigovia suppose esistente l' elezione conventuale de' Guardiani.

Questo giudizio però le parole del §, che siegue immediatamente impediscono, che si formi; dappoichè seguitasi a dire: *Si autem cum licentia Prælatorum Generalium, rationabili causa, & non aliter concessa, contingat committere electionem Guardiani, qui extra Capitulum vacaverit, Conventui vacanti, ut Fratres in illo commorantes sibi Guardianum preficiant, in ejusmodi Guardiani electione omnes Sacerdotes, & Clerici in Sacris Ordinibus constituti, habentes duos professionis annos completos, & has qualitates habentes, non poterunt, nisi propter demerita, a suffragandi munere repelli.* E più appresso: *Provinciales Ministri, vel Commissarii electioni alicujus Guardiani per Conventum faciendæ, Præsidentes, suos Secretarios, vel Scribas pro auditoribus minime assumant, ne forte hujusmodi ele-*

(32) *Cronolog. pag.* 641. a

lectionem violentari, sive vim pati contingat, sed hujusmodi auditores ex ipsius Conventus corpore seligantur [33].

Non poterono dunque questi stessi statuti non riconoscere l'elezioni conventuali de' Guardiani, ma le vollero lasciare per caso estraordinario nelle sole delegazioni de' Ministri Generali: laddove tre anni pri- 134

Cosa veramente fu dell' elezione de' Guardiani disposte il Capitolo di Sigovia.

(33) *Cronolog. dict. pag.* 641. Questo luogo a dir vero fu trascritto dal Capitolo Generale Romano del 1587. Imperocchè in questo Capitolo tra i stabilimenti, fatti *pro Ultramontana Familia*, vi è questo: *Provinciales Ministri, vel Commissarii electioni alicujus Guardiani præsidentes, suos Secretarios, vel Scribas pro Auditoribus minime assumant, ne forte hujusmodi electionem violentari, seu vim pati contigat; sed hujusmodi Auditores ex ipsius Conventus corpore seligantur*. *Cronolog. pag.* 339. Ecco dunque, che fin dal 1621, almeno di là de' Monti, non si può metter in dubbio essersi conservati i Capitoli locali, ch'è lo stesso, che dire, essersi conservate, e mantenute le elezioni Conventuali de' Guardiani, giacchè questo è stato sempre il principale uffizio, a cui sono stati destinati i Capitoli locali nelle Famiglie Francescane. In tanto abbiam detto, che fin al 1621 i Capitoli locali si ritrovino certamente conservati, in quanto che nel Capitolo Barcellonese di quell'anno si replicò il trascritto stabilimento del Capitolo Romano del 1587; e si replicò sotto la rubrica de' statuti fatti *pro ejus cismontana Familia*, cioè per gli Oltramontani: giacchè ai Capitolari Barcellonesi la *Famiglia Cismontana* era quella, che ai Capitolari Romani del 1587 erano gli Oltramontani. Del resto meglio è dire, come già s'è veduto, che i Capitoli locali si conservarono in tutta la Religione fino a questi ultimi tempi, e che i luoghi trascritti del 1587 del Capitolo Romano, e del 1621 del Capitolo Barcellonese, appena mostrino che perchè di là de' Monti si era l'abuso introdotto; *ut Provinciales Ministri, vel Commissarii electioni alicujus Guardiani præsidentes, suos Secretarios, vel Scribas assumebant*, e che da ciò *hujusmodi electionem vim pati, seu violentari contigebat:* Perciò in questi due Capitoli Generali del 1687, e 1621 si dovette per gli Oltramontani a quest' istesso disordine provvedere.

prima tutte le ordinarie elezioni de' Guardiani si erano riserbate alle petizioni *per scrutinium* de' Conventi con dover restare eletto ordinariamente colui, per cui la maggior parte de' Vocali fosse concorsa; e l'elezione de' Guardiani venuti a vacare *extra Capitulum*, a' stessi Conventi fu riserbata, sempre che così a' Ministri Provinciali fosse paruto. Ecco il gran divario, che tra i veri statuti Barcellonesi, e questo nuovo impasto, che di essi se ne fece tre anni dopo in Sigovia per dover servire di norma, e di regola a tutta la Religione, passa, e con istupore sommo si ammira. In quelli quasi sempre fu lasciato in piedi l'elezione conventuale de' Guardiani, ed al Deffinitorio non fu accordato altro, che l'istituzione, o sia conferma, laddove in questi fù tolta quasi per sempre a' stessi Conventi l'elezione de' proprj Superiori, e fu data al Deffinitorio; nè a' Conventi in altre circostanze fu riserbata per un'ombra, e vestigio dell' antica libertà, che ove il Ministro Generale estraordinarissimamente gliele avesse voluta commettere.,

135 Bolle Pontificie, che si allegano nella presente controversia.

FIn quì esposto abbiamo cronologicamente lo stato dell' elezione de' Guardiani dal 1368, quando seguì la divisione tra gli Osservanti, e Conventuali, fino al presente, per quanto a' Capitoli, e Statuti Generali, e Costituzioni dello istesso Ordine si appartiene; e si è veduto che in verità per la prima volta, in cui sinodalmente, ed a fronte scoperta si tentò di stabilire nell' Ordine degli Osservanti l'elezione de' Guardiani presso del solo Deffinitorio con privarne, e

fro-

frodarne crudelmente le Famiglie Conventuali, fu nel 1590 nella Congregazione Generale tenuta in Napoli: ma che poi, non avendo questo primo tentativo avuto alcuno effetto, si fece il secondo nel 1623 nell' altra Congregazione Generale tenuta in Sigovia, interpolandosi allora, e malmenandosi gli statuti tre anni prima pubblicati nel Capitolo Generale di Barcellona, tutti uniformi alla Bolla di Benedetto XII (34). Ora per compiere questo Capitolo altro non si richiede, che di dire qualche cosa di quelle Bolle Pontificie, che si allegano da' Dominanti in sostegno della novella polizìa, che dopo del Capitolo di Sigovia venne finalmente con manifesta violenza quasi dappertutto imposta, e comandata. Le Bolle, che si allegano, sono di Clemente VIII del 1600, di Gregorio XV del 1622, di Urbano VIII del 1640, d'Innocenzo XI del 1679, e di Benedetto XIII del 1724.

136 Tutte queste Bolle costituiscono il Deffinitorio, solo, e Supremo Senato della Provincia.

Tutte queste Bolle (35) ad altro non sono dirette, se non che a costituire il solo Deffinitorio, il Supremo Senato Provinciale nella Famiglia de' PP. Francescani. Erasi già cominciato ad introdurre quel tale dominio, e dispotismo de' PP. Espro vin-

(34) Non proseguiamo quì a parlare di altri Capitoli Generali, o Collezioni di Statuti, e Costituzioni, o cose simili, perchè non neghiamo, che da questo tempo in poi sempre, o si è replicato, e rinnovato lo statuto della Congregazione Generale di Napoli del 1590, o quello dell' altra Congregazione Generale di Sigovia del 1621, per far vedere così, che le elezioni de' Guardiani fossero nella Religione Francescana privativamente de' Definitorj Provinciali.

(35) Di altre Bolle Pontificie più non parliamo, perchè infino ad ora di altro non si è fatto uso, nè altre se ne sono allegate.

vinciali, che con tanto scandalo, infamia, e vitupero di questo santissimo Ordine, che nell'umiltà, nell'eguaglianza, e nella bassezza, come fu di pietre stabilissime venne fondato; tuttora vi regna, miseramente lo squarcia, e dilacera, e nell'ultimo avvilimento, ed oppressione l'abbandona. Cotesti buoni PP. non contenti di tutto il resto, che già si avevan cominciato, apostatando a buon linguaggio dal loro istituto, ad arrogare; si volevano intromettere ne' Capitoli Provinciali, e ne' Deffinitorj, e volevano in essi aver ancora il lor voto. I Papi adunque a ricorso di tutto il resto della Religione, che una sì fatta tirannide mal volentieri avrebbe sofferta, dovettero metter argine ad un tale disordine. Il primo fu Clemente VIII, e poscia tutti gli altri citati Pontefici, che per lo più alla Bolla di Clemente VIII si riportarono, come quella, che prima aveva al male cominciato a dare qualche riparo. Tutte queste Bolle adunque altro non fanno, che di dire sempre, che il solo Deffinitorio dovesse avere *votum consultivum*, *diffinitivum*, *decisivum*, *& electivum ad officia Ordinis*, e che gli Esprovinciali, o anche i Deffinitori passati, *officio functi*, *nullatenus habeant supradictum votum electivum*. Dunque queste Bolle hanno soltanto per oggetto, e per intendimento di escludere *Patres officio functos*. In fatti perciò in quella del 1640 si dice, alludendosi a cotesti PP., *nullo ad praedictos Patres habito respectu*: e nell'altra del 1679 di Innocenzio XI più chiaramente, *nullo habito respectu ad Patres*, *qui officio functi fuerint*; e così ancora in quella di Bene-

nedetto XIII del 1724 *nullo habito respectu ad ipsos Patres*. Perciò in queste stesse Bolle, come in esse altro non si fa, se non di attribuire il voto consultivo, deffinitivo, decisivo, ed elettivo al solo Deffinitorio: così venendosi a spiegare gli atti, ne' quali 'l Deffinitorio avrebbe dovuto esercitare tali voci, *inter cætera munera Diffinitorii*, talvolta si mette anche (come nella Bolla di Urbano VIII del 1640, e nell'altra di Benedetto XIII del 1724), *Guardianos instituere*; perchè già in questi tempi, cioè nel 1640, e molto più nel 1724, l'istituzione de'Guardiani, anche nel senso di elezione, si era al solo Deffinitorio riserbata. Questa stessa formola, *&* *Guardianos instituere* non s'incontra nelle Bolle di Clemente VIII del 1600, e di Gregorio XV del 1622, perchè allora non ancora si era potuto stabilire, che l'elezione de' Guardiani fosse stata del Deffinitorio, giacchè la Congregazione Generale di Sigovia appena fu nel 1621, cioè ventun'anno dopo della Bolla di Clemente VIII, e uno solo prima di quella di Gregorio XV, talchè non aveva potuto ancora produrre quel cambiamento di polizia, che poi produsse posteriormente, e che ritrovò già esistente, e stabilita Urbano VIII nel 1640, e molto più Benedetto XIII nel 1724. Del resto quello, che si dee notare, egli è, che questi Papi nel dire che al Deffinitorio appartiene *inter cætera Guardianos instituere*; non è che concedano essi tal prerogativa al Deffinitorio, ma supponendola già nel Deffinitorio esistente, prescrivono che debba il solo Deffinitorio, *absque interventu reliquorum Patrum officio functorum*, esercitarla. Sicchè quelle Bolle, per quanto

to all' argomento presente si appartiene, non si sa a qual' oggetto si siano allegate, perchè ora non si disputa se nel Deffinitorio intervenir ancor debbano *Patres officio functi*; ma unicamente si tratta se l' elezione de' Guardiani competa al Deffinitorio in esclusione delle proprie famiglie, e di questo nulla dicono le Bolle, perchè un tal quesito, e dubbio non fu mai promosso.

137 Fatica che ha apportato questo Capitolo III.

ED eccoci già alla perfine disbrigati del nojoso terzo Capitolo della presente Scrittura, Capitolo, che ci è costato altrettanta fatica, quanta tutto il resto dell'opera, in se stessa seria bastantemente, e grave: e con questo di più, che la fatica è stata tutta d' infinito tedio, e noja ripiena, laddove gli altri punti hanno spesso seco portato qualche notabile alleviamento, e sollievo per la materia, talvolta alquanto vivace, ed amena, su di cui si sono raggirati. Abbiamo per vero, che coloro, che dovransi a questo nostro rozzo lavoro applicare, sicuramente il medesimo rincrescimento dovranno nel leggere questo Capitolo incontrare. Ma converrà che pur s' abbian pazienza, e tutta la loro umanità in verso di loro stessi richiamino, perchè in sostanza la storia prolississima, in questo Capitolo contenuta, non si può non avere nella presente controversia sotto degli occhi, giacchè forma, e costituisce tale storia quasi la Processura della attuale nostra celebratissima Causa, e come tale non può essere in alcuna maniera trascurata. Che se qualche fallo nell' esposizione della stessa storia si sia commesso, come se ne saranno commessi moltissimi; tutto si dovrà alla moltiplicità, varietà, e contraddizione de' medesimi fatti storici, che si son dovuti cronologicamente riferire, cortesemente condonare.

CA-

CAPITOLO IV.

Si dimostra, che la forma delle elezioni de' Guardiani, che ora si tiene nelle Famiglie Francescane, sia contraria a tutt' i principj di buon senso, e di Ragion Naturale.

LE Religioni altro non sono, che tante piccole società, situate nel grembo delle società grandi dell' Impero, e della Chiesa. Ciascun Cittadino nelle Provincie Cristiane è parte della società politica di quell' Impero, dove egli si ritrova, e dove Iddio l' ha costituito; ed è parte altresì della società Ecclesiastica, perchè nato è egli in grembo di S. Chiesa. Questo Cittadino quando si fa Religioso, entra in una società più stretta per profittare de' comodi di questa società medesima. Egli non vi mette altro del suo, che l' opera, imperocchè questa è l' unica società, nella quale ciaschedun de' suoi altro che l' opera non conferisce. Tutti i Religiosi, almeno secondo lo stato presente delle Religioni, dopo di avere abbandonato quanto aveano nel secolo, sono entrati nella Religione. Sicchè non v' è Religioso, che in questa parte, e rispetto a questo importantissimo articolo, può vantarsi di alcuna cosa sopra degli altri, o può dire di essere da più degli altri. Tutti sono entrati nella Religione avendo da fuori la-

138 Le Religioni sono picciole società poste nell' Impero, e nella Chiesa.

lasciati i loro beni, le loro ragioni, e quanto avevano col nascere al Mondo conseguito, o posteriormente per qualsisia mezzo acquistato, e tutti egualmente la sola loro opera hanno alla novella società, alla quale ascritti si sono, generosamente consecrata. Sono dunque le Religioni quelle società, nelle quali *operæ tantum conferuntur*, a differenza delle altre società, che infra degli uomini ordinariamente si contraggono, imperocchè nelle altre, tal volta denaro soltanto, o cosa solamente si mette da' socj, e tali altre volte denaro, o cosa insieme colle opere (1): ma nelle Religioni unicamente *operæ conferuntur*.

139 Tra i Religiosi si dee considerare una perfettissima eguaglianza.

Questo fa sì, che in cotesto genere di socj vi si debba considerare una eguaglianza assai maggiore, ed assai più perfetta, che tra gli altri socj si rimira, di qualsivoglia mai indole, e natura sian le società, imperocchè l' uno non può mai vantare merito maggiore dell' altro. Ed in vero il divario si potrà considerare tra' socj soltanto rispetto a ciò, che si è nel secolo lasciato, perchè chi avrà lasciato più, e chi meno: ma non mai riguardo a quello, che nella Religione si è portato, mentre tutti egualmente nella Religione sono venuti, spogliati di quelle ragioni, e di quei beni, che il secolo aveva lor dati, e tutti le sole opere hanno nella Religione conferite.

140 Quale dee essere la distribuzione del lucro, e del danno tra i socj Religiosi.

Nelle società di opere si è creduto da alcuni gravissimi Giureconsulti, che i profitti si dovessero distribuire sempre con semplice distribuzione aritmetica, cioè

(1) *Tot. tit. Instit. de societ., & tot. tit. ff. pro socio*. Puffendorf. *de offic. homin., & Civis lib. 1, cap. 15, §. 12.*

cioè con vera, e perfettiffima eguaglianza, volendo che la diftribuzione geometrica, cioè la proporzionale, doveffe avverarfi nelle altre fpecie di focietà (2). Ma ove quefta fentenza incontraffe de' dubbj, e fi voleffe affermare, che anche le focietà di femplici opere doveffero ftare alla diftribuzione geometrica fubordinate (3); con ciò altro non ne avverrebbe, fe non che fecondo la qualità, ed il merito dell' opera; così fi doveffe fare de' profitti della focietà la diftribuzione, il che produrrebbe che l' opera di fpirito doveffe effere, come pur farebbe ragionevole, più compenfata nel Religiofo, dell' opera meccanica, e materiale, e così fi vada difcorrendo.

I Santi Fondatori però, quanto più di un vero fpi- 141
rito Divino fi videro infiammati nella fondazione delle loro Religioni; tanto fi moftrarono maggiormente impegnati a foftenere, diciam così, la diftribuzione aritmetica ne' loro foc̣j, cioè d' inculcare le eguaglianze tra tutti i Religiofi: anzi per maggiormente colpire ad un tal difegno, in vece di dare diftinzioni, e prerogative ad alcuni fopra degli altri, e fpecialmente a quelli, *qui officio jam functi effent*; parve che aveffer voluto una perfetta eguaglianza comandare, dimodochè ai più eminenti Religiofi non avefser voluto più di quello concedere, che ciò,

I Fondatori delle Religioni inculcarono una perfetta eguaglianza tra i Religiofi.

(2) Huber. *Prælect. in Inft. tit. de fociet. pag.* 332 *b*; & *in PP. tit. pro focio*.

(3) Huber. *loc. cit.*, Grotius *de jure belli, & pacis lib.* 2 *cap.* 12 §. 24, Puffendorf. *de officio hominis, & civis lib.* 1 *cap.* 15, & 12.

che veniva agli infimi focj, o fiano Religiofi, femplicemente accordato. Se il tempo il permetteffe, daremmo fu di tale argomento, non fenza fomma comune edificazione, e recreazione, una fcorfa a tutte le Regole, almeno più celebri, delle antiche, o novelle Religioni. Ma l' argomento, che abbiam per le mani, vuole che non molto ci allontaniamo, e dilunghiamo, e divaghiamo dal ferio fcopo delle noftre prefenti, quanto altre mai, urgenti, e, applicazioni. Bafta dire foltanto, che il Superiore Religiofo prima non venne con altra voce appellato, che con quella di Abate, o fia Padre (4), acciocchè fi foffe conofciuto, che tutti gli altri Religiofi nella Famiglia Religiofa altro non rapprefentavano rifpetto

(4) *Abbas* (dice la Regola di S Benedetto *cap.* 2), *qui præesse dignus est Monasterio, semper meminisse debet QUOD DICITUR, & nomen Majoris, factis implere. Christi enim agere vices in Monesterio creditur. QUANDO IPSIUS VOCATUR PRÆNOMINE, DICENTE APOSTOLO, ACCEPISTIS SPIRITUM ADOPTIONIS FILIORUM, IN QUO CLAMANTES ABBA PATER*. Ed è notabile, che S.Benedetto volle ritenere il nome di Padre, o fia d' Abate ne' Superiori Religiofi, tuttocchè S. Girolamo per un certo riguardo aveva ciò confiderato ardimentofo: *Abba Pater* (aveva fcritto nella feconda Epiftola di S. Paolo *ad Galat. cap.* 4), *Abba Hebraicum est, id ipsum significans, quod & Pater: & hanc consuetudinem in pluribus locis Scriptura conservat, ut Hebraicum verbum cum interpretatione sua ponat. Cum autem Abba Pater Hebreo, Syroque sermone dicatur, & Divinus noster in Evangelio precipiat, nullum Patrem vocandum nisi Deum, NESCIO QUA LICENTIA IN MONASTERIIS VEL VOCEMUS HOC NOMINE ALIOS, VEL VOCARI NOS* (era ftato ancor Monaco S.Girolamo) *ACQUIESCAMUS*. Con buona pace fi comprende *qua licentia*, cioè acciocchè *meminisse possit quod dicitur*, cioè di effere il Superiore a guifa di vero Padre inverfo de' fuoi Religiofi.

ro al Superiore, che quello che sono i figliuoli riguardo al Padre nella società erile, cioè di condomini con lui medesimi ne' profitti della Religione, siccome condomini sono ne' beni paterni col Padre i proprj figliuoli (5): e poi ne' tempi posteriori, quando a quella voce, che un tempo significò semplicemente l' amorevole nome di Padre (6), una fastosa, e superba nozione si diede; questa voce appunto venne tosto, per sentimento de' novelli Fondatori, dal Lessico Monastico bandita, ed in suo luogo altre si sorrogarono, che le simili antiche, moderate, ed amorevoli significazioni avevano, niente di positiva superiorità del Superiore inverso degli altri Religiosi contenendo (7).

 Ma

(5) *Sui quidem heredes* (parlandosi de' figli, così si dice ne' libri della Ragione Civile) *ideo appellantur, quia domestici heredes sunt, & VIVO QUOQUE PATRE QUODAMMODO DOMINI EXISTIMANTUR* §. 2 *Inst. de hered. qualit., & different.* E, presso di Plauto un Padre dichiara, che egli non abbia cosa, che non sia del figlio: *DE MEO*, dice al figlio, *nam quod TUUM est, MEUM est, OMNE MEUM AUTEM TUUM. Trinum.* 2, 2, 48. Così appo dell' altro famoso Comico un Padre spiegando il ritorno, che anziosamente attendeva del figlio, dice *DONEC SALVUS REDIERIT MEUS PARTICEPS. Terent. Heauton.* 1, 1. I Superiori Religiosi, che Padri sono ancor essi de' loro Religiosi, le stesse idee dovrebbero per i loro Religiosi, che non sono loro sudditi, come essi arrogantemente dicono, ma loro figliuoli, nudrire.

(6) Dufresne *Glos. med., & inf. Latinit. voce Abaeomites, & Abbates milites*, Cujac. *in usus feudales in praefat.*

(7) Altaserra *Asceticon lib.* 2 *Cap.* 6, & 7, Bohemer. *in tit. Decretal. de statu Monach.*

142 S. Francesco nel prescrivere l'eguaglianza tra' suoi Religiosi, si distinse sopra di tutti gli altri.

Ma che che sia dello spirito delle Religiose società su di questo argomento de' Superiori Regolari, egli è certo che nella Francescana Religione tutto quello, che abbiam detto, maravigliosamente si avvera. Nel secondo Capo della Regola di S. Francesco si dice, che tutti coloro, i quali vogliono *hanc vitam accipere*, dovessero sentirsi nel principio intonare agli orecchi *verbum Sancti Evangelii, quod vadant, & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare*, soggiugnendosi, *quod si facere non potuerint, sufficeret bona voluntas*: e supponendo la Regola che essi o realmente, o colla buona volontà, abbiano erogati 'n elemosine i loro beni, onde già ne sian divenuti totalmente spogliati, seguita immantinente a dire: *Ministri concedant eis pannos probationis, videlicet duas tunicas sine caputio, & cingulum, & brachas, & caparonem usque ad cingulum; nisi eisdem Ministris aliud secundum Deum aliquando videatur*.

143 Il Religioso Francescano entra nudo nella Religione, e miseramente è vestito.

Dunque il Religioso Francescano nella Religione entra nudo, nè dalla Religione di altro vestimento è fornito, che di due sole tuniche senza cappuccio, d'un cingolo, che noi chiamamo cordone, delle brache, e del caparone, che è quello che pende a' Francescani sotto il cappuccio fino al cingolo. Così entra nella Religione Francescana, giusta la Regola, qualunque Religioso, tanto se sia l'infimo Terziario, quanto quegli, che poi giungerà ad essere il primo tra' Dominanti (8).

Ter-

(8) Questo è proprio della sola Religione Francescana, perchè per

TErminato l' anno *probationis*, vuole la Regola, che i Religiosi, che abbian professato, abbiano soltanto *unam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, qui voluerint habere, & qui necessitate coguntur, possint portare calceamenta:* e d' allora in poi, soggiugne immediatamente la stessa Regola, *& Fratres omnes vestimentis vilibus induantur, & possint ea repeciare de saccis, & aliis peciis cum benedictione Dei*. 144 Come fa la professione il Religioso Francescano.

Ecco come entra nella Religione Francescana qualsisia Frate Minore, ed ecco una perfetta eguaglianza fra i medesimi: eguaglianza nell' entrare, perchè tutti egualmente, dopo d' aver dato bando, o real- 145 Tutto spira una perfetta eguaglianza tra' Religiosi Francescani.

per tutte le altre fu di questo argomento la faccenda veniva regolata secondo il prescritto della Regola di S. Benedetto *cap. 58*, che in tempo della Professione il Novizio *res, si quas habet, aut eroget prius pauperibus, aut facta solemni donatione, CONFERAT MONASTERIO, nihil sibi reservans ex omnibus*. E quando avevano luogo le oblazioni de' fanciulli, che ne facevano i propri Padri alla Religione, allora anche sovente col fanciullo veniva al Monastero fatta oblazione, e donazione di roba dal Padre offerente: *vel certe* (sono parole della stessa Regola di S. Benedetto *cap. 59*, ... *si aliquid offerre voluerint in elaemosinam Monasterio pro mercede sua* (cioè i Padri, che offerivano i loro figliuoli), *FACIANT EX REBUS, QUAS DARE VOLUNT MONASTERIO, DONATIONEM, reservato sibi, si ita voluerint, usufructu*. Nelle altre Religioni adunque avrebbe potuto tollerarsi, se alcuno si avesse voluto arrogare cosa sopra degli altri, perchè avrebbe potuto accadere, che un Religioso con venire alla Religione, i suoi beni v' avesse ancora portati, cosa, che fatta non avessero gli altri. Ma ne' Francescani, dove tutti egualmente spogliandosi totalmente all' ignudi, vengono nella Religione, con avere dalla Religione, non che le medesime tuniche, cappucci, e cingoli, ma fin anche le stesse stessissime brache. non si può immaginare, nè comprendere come tra i Francescani possa darsi uno così pazzo, che possa credere di essere da più degli altri.

realmente, o mentalmente, a quanto avevano; altro non ricevono dalla Religione, che *duas tunicas sine caputio, & cingulum, & brachas, & caparonem usque ad cingulum*: eguaglianza nel professare, perchè tutti allora dalla stessa maniera ricevono *unam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, qui voluerint habere, & qui necessitate coguntur, possint portare calceamenta:* ed eguaglianze finalmente nel dimorare nella Religione, perchè tutti similmente senza niuna distinzione *induuntur vestimentis vilibus, & possint ea repeciare de saccis, & aliis peciis cum benedictione Dei*. Se dunque è così, con quale ragione i Dominanti possano pretendere distinzione, e superiorità, e riguardi sopra di tutti gli altri Religiosi, quando e lo spirito delle società Religiose, e quello massimamente della loro propria società, da loro virtuosamente professata, a ciò diametralmente contraddice, e si oppone?

146 Il Capo 3, 4, 5, e 6 della Regola dichiarano la perfetta eguaglianza de' Francescani.

Ma vi è dippiù. Nel Capo III della medesima Regola, tra le altre molte cose, si prescrive ben anche: *Fratres non debeant equitare, nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur*. Nel Capo IV: *ut nullo modo denarios vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam*: Nel Capo V, *Fratres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & devote*; E nel Capo VI: *Nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, sed tanquam peregrini, & advenæ in hoc seculo in paupertate & humilitate Domino famulantes, vadant* pro-

pro elæemosina confidenter. Or in tùtti questi Capi non si fa mai distinzione alcuna tra infimi Religiosi, e Superiori, anzi neppure il Ministro Generale si eccettua. S. Francesco ebbe idea d' istituire una società su di una perfettissima eguaglianza situata, e se è così; chiunque tra i suoi seguaci cosa arrogar si vuole sovra degli altri, questi arditamente contro allo spirito di questa società pugna e combatte: anzi, per quanto in lui è, cerca in tutto, e per tutto d'annullarla e distruggerla.

Conferma lo stesso discorso il Capo VII, ed il Capo VIII della stessa Regola. Nel Capo VII, parlandosi de' Ministri Provinciali, si fa distinzione tra' Ministri Provinciali, *qui Presbiteri sint*, e Ministri Provinciali, *qui Presbiteri non sint*; E nel Capo VIII il Ministro Generale si definisce *Servus totius Fraternitatis*. Or se S. Francesco diede la voce passiva nelle Prelature del suo Ordine anche a' Religiosi laici (9), e se lo stesso Ministro Generale nol considerò più, che per un Servo *totius Fraternitatis*; non è egli chiarissimo, che S. Francesco su di una perfetta eguaglianza la sua Religione venne a fondare? Ed in fatti nel Capo X, parlandosi degli uffizj de' Superiori inverso de' sudditi, così si dice: *Ministri vero charitative, & benigne eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut* di-

147 Il Capo 7, 8, e 10 dimostrano, che i Superiori debbano essere da meno de' Sudditi.

(9) Pure nella Provincia di Candia si era col fasto Greco introdotto di reputarsi capaci delle Guardianie i soli Frati Nobili: cosa, che si dovette ne' Capitoli Generali condannare, e detestare. *Cronologia pag.* 295 *b*.

dicere possint eis , & facere sicut Domini servis suis : nam ita debent esse , quod Ministri sint servi omnium Fratrum . Ecco dunque che , anzi che la Regola dasse preeminenze , e prerogative a' Superiori sopra de' sudditi , vuole che eglino i Superiori debban diportarsi in modo, che dovendo comparire quali servi de' medesimi sudditi; con tanta libertà dovessero i sudditi potere esporre loro i loro bisogni, con quanta il Padrone comanda i servi suoi : *possint dicere eis , & facere , sicut Dominus servis suis .*

148 Il procedere de' PP. Dominanti s'oppone oggi a tutta la Regola di S. Francesco.

Da queste poche riflessioni possiamo cavarne l'indubitata conseguenza , che consistendo l'essenza delle Società Religiose nell'eguaglianza, e specialmente in quella essendo riposto lo spirito dell'insigne Religione Francescana per legge fondamentale di questo celebratissimo Istituto: tutto ciò, che oggi nella medesima si detesta, e deplora intorno alla tirannide de' PP. Dominanti , sia contrario a' principj di buon senso , e di retta ragione . E per altro come si può coll'eguaglianza Religiosa , e massimamente coll' eguaglianza Francescana concordare il Dispotismo de' PP. Dominanti , e l'effetto principale di tal Dispotismo , d'essere essi soli i creatori de' Guardiani? Questo pugna addirittura colla eguaglianza Religiosa , e colla Regola di S. Francesco: e pugnando coll'essenza della Monastica Società , incontra tutta la resistenza ne' principj di retta ragione , e di buon senso? Il Frate Dominante è entrato nella Religione Francescana nudo egualmente , che ogni infimo, e vile Terziario di essa; e fu vestito con due tuniche senza cappuccio , col cingolo, col caparone, e col-

e colle ſemplici brache, quando tolſe per la prima volta l'abito Serafico, come ciò accadde a quel cattivello, che regge ſtentatamente la vita ſua nella ſteſſa Religione o con una bertola ſu le faticate ſpalle; o guidando un vile aſinello ne'ſommi calori di està, e nella durezza del più crudo inverno. Come dunque oggi poſsono i PP. Dominanti eſſere gli arbitri della Religione, e tiranneggiare tutti gli altri, che hanno nella ſteſſa Religione eguale diritto al loro? Come poſsono eglino diſporre de' Conventi, quando, anche per loro ſta detto nella Regola, *nihil ſibi appropient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem?* Come *more Regio* trattarſi, ove la proibizione di *equitare, niſi manifeſta neceſſitate, vel infirmitate cogantur*, per tutti i Frati *indiſcriminatim* il glorioſo S. Franceſco dettò, nè ſi ſognò mai i bravi Dominanti di eccettuare? Come poſſono eſſi ſucchiarſi tutti i frutti, gli emolumenti, e rendite de' Conventi, quando ancora per eſſi ſta preſcritto di lavorare, *& de mercede laboris pro ſe, & ſuis Fratribus corporis neceſſaria recipere?* E come in fine poſſono moſtrarſi tanto infenſi, tanto aſpri, e tanto inumanamente ſeveri, e crudi con i loro Confratelli (10), quando literalmente per i ſteſſi Superiori

la

(10) Sono frequentiſſimi gli eſempj del procedere crudo, ed inumano de' Superiori Dominanti contra de' miſeri, infelici, e diſgraziatiſſimi ſudditi in queſta ſanta, e vaſtiſſima Religione: talchè non dee far maraviglia ſe talvolta poi ſi veggono ſcoppiate gli effetti funeſti, e ſcandaloſi, che portan inevitabilmente ſeco le ingiuſte, e violenti prevocazioni *ad iracundiam* de' proprj figliuoli, ſeriamente proibite ne' libri Santi: *Paulus ad Ephesios cap. 6 verſ. 4:* ond' è, che divengano poi coteſti buoni Dominanti in tai occaſioni la favola del Paeſe, ed il trattenimento, e divertimento degli oziosi con infinito diſſonore del ſacro, e riſpettabiliſſimo abito.

a Regola dispone, che debbano essi diportarsi 'n modo, onde comparisse, ch' eglino servi fossero de' stessi loro sudditi; e quando la stessa loro Regola chiama altresì servo *totius Fraternitatis* il medesimo Ministro Generale, e quando riconosce capaci delle Superiorità ben anche i laici Religiosi? Dunque il Dispotismo de' Dominanti, e l' effetto principale di tal Dispotismo pugna coll' eguaglianza Monastica, e massimamente coll' eguaglianza Francescana: e se è così, è senza dubbio il Dispotismo, anche per questo potentissimo motivo, contrario ad ogni principio di buon senso, e di retta ragione.

149 Come delineò S. Francesco la sua Religione.

S. Francesco delineò la sua Società in queste parole: *Ubicunque sunt, & se invenerint Fratres, ostendant se domesticos invicem inter se, & secure manifestet unus alteri necessitatem suam: quia si Mater nutrit, & diligit filium suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere, & nutrire Fratrem suum Spiritualem, & si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alii Fratres debeant ei servire, sicut vellent sibi serviri.* Somma carità, ed eguaglianza spira la Regola di S. Francesco. Sicchè quanto a questa eguaglianza si oppone, tutto si oppone all' essenza dell' Istituto: e con essa alla retta ragione si oppone, ed a' principj di buon senso: imperocchè se i Religiosi sono socj, e socj tali, che tutti non hanno contribuito altro nella società, che la loro semplice opera: e se i Francescani sono specialmente quei socj, ne' quali questo maggiormente con verità dire si puote; ogni cosa, che ne' Religiosi Francescani da una proporzionata eguaglianza si allontana, incontra la resistenza della retta ragione, e del buon senso.

CA-

CAPITOLO V.

Si fa vedere che l' elezione de' Guardiani, nella maniera come oggi siegue nella Religione Francescana, si opponga a' stabilimenti del Diritto Civile, e del Diritto Ecclesiastico.

DEll' elezione de' Superiori Regolari si favella non solamente ne' libri del Diritto Giustinianeo, ma ben anche ne' libri, che costituiscono il Corpo del Diritto Canonico. Sicchè ove si conoscesse che la forma, che attualmente si tiene nelle famiglie Francescane circa l' elezione de' locali Superiori, fosse contraria a cotesti stabilimenti; da ciò ne verrebbe, che per questo altro potentissimo motivo dovrebbe ben anche essere ora tale pessima forma dalla Religione Francescana per sempre bandita. Or in questo Capitolo appunto verrà fatta, senza superfluità alcuna, ed in due diversi Paragrafi, una tale scoperta, la quale non potrà non vie maggiormente armare di zelo i Giudici contra di cotesta malconcissima forma, quando la ritroveranno a quelle due universali Legislazioni, colle quali ci regoliamo, opposta, e nemica.

150 La forma dell' elezione de' Guardiani è oggi contraria alla Giurisprudenza Civile, ed Ecclesiastica.

§. I.

§. I.

Stabilimenti contenuti ne' libri del Diritto Civile Giustinianeo circa l'elezione de' Superiori de' Regolari.

151 Legge dell' Imperador Giustiniano del 530 su l' elezione de' Superiori Regolari.

NEl 530 della nostra era volgare Giustiniano Imperatore diresse a Giuliano Prefetto del Pretorio una Costituzione, la quale è così conceputa: *Satis nostris legibus existimavimus oportere & hanc addi; quæ ex virtute, non autem ex temporibus Religiosas Abbatias, seu Præfecturas tribuit: ita videlicet, ut in piis Monasteriis, aut Asceteriis, non omnimodo mortuo Abbate, vel Abbatissa, is, vel ea, qui, vel quæ TEMPORE ANTIQUOR EST, aut secundus, secundave deinceps eligatur. Consentimus enim naturæ neque omnes similiter bonos, neque omnes æque facienti malos: sed quem utique, & vita optima, & mores honesti, & circa pium exercitium constantia, & COMUNE RELIQUORUM MONACHORUM COMPLEMENTUM, aut MAXIMA EORUM PARS idoneum ad hoc putaverit, & Sanctis Evangeliis propositis ELEGERIT, ad Præfecturam vocari; ita ut siquidem primus post defunctum utilis sit, & Monachis præesse dignus, ille aliis præferatur: si vero qui post illum est, similiter in ipsum feratur futuri Præfecti calculus: si vero nullus horum dignus videatur, confestim is, qui ex omnibus idoneus erit, CUJUSCUNQUE SIT GRADUS, PRÆORDINETUR ABBAS, qui sit videlicet & vitæ honestæ, & honestæ conversationis, & qui servare creditos sibi possit; cum sit conveniens omnem principatum, & omnem bo-*

hominum Praefecturam non ex temporibus , neque ex sortibus , neque ex fortuitis circumstantiis , sed EX ELECTIONE, *& ex eo quod praestantius est, fieri; & bonum apud omnes testimonium , & probationem esse, fieri ordinationi ordinem* (1).

Dalle parole finora trascritte si viene in cognizione, che forse insino allora usanza v' era stata di creare Abate il Decano de' Monaci. Questo naturalmente parve sconcio all'Imperadore, e perciò stimò di stabilire, che in avvenire *non ex temporibus Religiosas Abbatias, seu Praefecturas tribui deberentur*: e ciò perchè la natura *neque omnes similiter facit bonos, neque omnes aeque facit malos:* ma che quegli nella morte dell' Abate si fosse inteso nel governo succeduto, *ad Praefecturam vocatus; qui utique & vita optima, & mores honesti, & circa pium exercitium constantia, & commune reliquorum Monachorum complementum, aut maxima eorum pars idoneum ad hoc putaverit, & sacris Evangeliis propositis elegerit:* Con questo bensì, che se *primus post defunctum utilis sit, & Monachis praeesse dignus, ille aliis praeferatur: si vero, qui post illum est, similiter in ipsum feratur futuri Praefecti calculus: si vero nullus horum dignus videatur, confestim is, qui ex omnibus idoneus erit, cujuscumque gradus sit, praeordinetur Abbas, qui sit videlicet, & vita honesta, & honestae conversationis, & qui servare creditos sibi posset:* e tutto ciò per la ragione: *cum sit conveniens, omnem Principatum, & omnem hominum Praefecturam non ex temporibus, neque ex forti-*

152 Abolì Giustiniano il modo d' eleggersi il Superiore per via di anzianità.

(1) *Leg. 47 Cod. de Episcopis, & Clericis &c. in princip.*

tibus, neque ex fortuitis circumstantiis, sed ex electione, & ex eo quod præstantius est, fieri, & bonum apud omnes testimonium, & probationem esse, fieri ordinationi ordinem. Se si considera bene la disposizione di questa legge, non si può non ritrovare sensatissima. Giustiniano dunque volle, che in avvenire per mezzo di elezione si fosse pervenuto alle Prelature Monastiche: ma colla elezione volle, che concorresse *vita optima, & mores honesti, & circa pium exercitium constantia* dell' eletto: anzi, volle, che si fosse attesa ancora l' anzianità, imperocchè *si primus post defunctum* era utile, e degno di sovrastare a' Monaci, volle che questi agli altri fosse stato preferito: Così che fosse stato preferito il secondo *post defunctum*, se quello tali doti non aveva il primo, ma sì bene il secondo; e così ancora il terzo, quando lo stesso caso nel terzo interveniva. Che se poi neppure il terzo per ragione di anzianità si fosse ritrovato nelle circostanze di essere *utilis, & dignus, & præesse Monachis*; allora *confestim is, qui ex omnibus idoneus erit cujuscunque gradus sit, præordinetur Abbas, qui sit videlicet & vitæ honestæ, & honestæ conversationis, & qui servare creditos sibi possit*. E' degno anche di esser notato, che per elezione intende Giustiniano, *illum ad Præfecturam vocari, quem commune reliquorum Monachorum complementum, aut maxima eorum pars idoneum ad hoc putaverit, aut Sacris Evangeliis propositis elegerit*, cioè quegli, che da tutt' i Monaci eletto veniva, o dalla maggior parte di essi, perchè *bonum apud omnes testimonium, & probationem esse, & fieri ordinationi ordinem*.

Nel-

Nella stessa legge seguita Giustiniano a dire, *manifesta autem hæc fieri Deo amabili Episcopo: ut cum is didiceris eum, qui ELECTUS est, & hoc se recte habere adprobaverit, consensientem ELECTORIBUS calculum ferat, & promoveat ipsum ad hujusmodi Abbatis Ordinem. Adprobare vero oportet hanc ipsam electionem, & pro tempore Patriarcham, &, qui in his locis sunt, Deo amabiles Episcopos, habentes & ipsos judicium Dei, & futuram condemnationem metuentes, se non per electionem, SED ALIQUAM PASSIONEM, SEU AFFECTIONEM RESPICIENTES HUMANAM, promotionem fecerint: habituris ipsis ET IN HOC VITA, ET IN FUTURA A DEO IMMISSAM PŒNAM: videlicet ipsorum negligentia animabus plurimis peccatorum causas præbente* (2). 153 Il Vescovo dovea approvare l'elezione Conventuale.

L'elezione adunque dovea esser subito fatta nota al Vescovo, e questi *cum didiceris eum, qui electus est, & hoc se recte habere adprobaverit*, doveva *consensientem electoribus calculum ferre, & promovere ipsum*, cioè l'eletto, *ad hujusmodi Abbatis Ordinem*, cosa, che in Constantinopoli far doveva il Patriarca: e conchiude che se i Vescovi, o il Patriarca proceduti fossero alla conferma dell'eletto, *ad aliquam passionem, seu affectionem respicientes humanam*; ch'essi avrebbero avuta *in hac vita, & in futura a Deo immissam pœnam*, come coloro, che per la loro negligenza erano stati cagione di peccare a mille, e mille anime. 154 La legge si pubblica anche per le Monache.

Ter-

(2) §. 1 *dicta leg.* 47 *Cod. de Episcop.*, *& Clericis &c.*

155 Vuole Giustiniano che in tutto il resto non si facesse novità.

Termina la legge con queste due altre sentenze. *His omnibus & in Reverendissimis Fœminis, aut Virginibus, quæ piis Monasteriis præsunt, obtinentur* (3), e così ancora: *Reliquo omni Sacro Ordine, Sacro Ministerio secundum suos gradus præsidente, & nulla in re per præsentem nostram innovato legem* (4).

156 Vero senso della legge di Giustiniano.

Giustiniano adunque la sua legge circa l' elezione de' Superiori Regolari volle estendere anche alle Comunità dell' altro sesso: ma non volle, che si fosse fatta altra innovazione rispetto a tutto l'altro Sagro Ordine: onde si vede, che già ne' suoi dì i Monaci, e le Monache nell'ordine delle persone sagre si annoveravano (5), altrimenti non avrebbe detto *reliquo omni Sacro Ordine, Sacro Ministerio, secundum suos gradus præsidente, & nulla in re per præsentem nostram innovato legem*, colle quali volle dire, che rispetto a tutto l'altro Sagro Ordine le elezioni si dovevan seguitare a fare nella maniera, che già allora si serbava.

157 Altra legge di Giustiniano del 535 su l' elezione de' Regolari Superiori.

Secondo la trascritta legge dell' Imperatore Giustiniano venne a restare stabilito, che le Prefetture Monastiche non potessero più sorgere ne' Monisteri per sola anzianità, come forse prima si era praticato; ma che dar si dovevano per via di elezione, la quale consisteva *in comuni reliquorum Monachorum complemento, aut in maxima eorum parte:* ma però che questo avverar si dovesse, ove nel primo, nel secondo, e nel terzo de' più anziani non interve-

(3) §. 2 *dict. legis.*
(4) §. *ultim. dict. legis.*
(5) Altaserra *Asceticon lib. 7 cap. 1 & 2.*

venivano quelle circostanze, onde avesser meritate le stesse Prefetture: ed oltre a ciò, che sempre nell' eletto vi dovevan concorrere i requisiti, e qualità medesime; e finalmente che l' eletto poi doveva essere dal Vescovo Diocesano confermato.

NEl 535 l'Imperatore Giustiniano diede fuori una Novella, la quale nella Collezione vulgata è situata nella prima Collazione, e costituisce il titolo V della medesima sotto l'epigrafe *de Monachis*. Or in questa Novella, che si può dire una breve Regola Monastica, nel Capo IX abbiamo nuovi ordinamenti su della stessa materia, siccome dimostra l' iscrizione del medesimo Capo IX, *de electione, & creatione Abbatis, & ut Constitutio sit communis tam Monachis, quam Sanctimonialibus*. Il contenuto di cotesto Capo è questo, che per maggior chiarezza vogliamo trascrivere dalla versione di Giovan Federico Hombergh: *Creatio Præsulum, si Monasterium Præsule egere contingat, NON FIAT SECUNDUM ORDINEM REVERENDISSIMORUM MONACHORUM, neque is, qui post primum est, statim Præsul fiat; neque secundus, qui eum sequitur, neque tertius, aut reliqui (id quod etiam alia lex nostra dicit*, ch' era la legge precedente del 1530); *sed piissimus Episcopus illius loci omnes ordine inspiciat: neque enim tempus, quique exinde oritur ordo, plane contemnendus est, & qui PRIMUS INTER MONACHOS OPTIMUS, ET DIGNUS VIDEBITUR, ut reliquis præsit, ILLE ELIGATUR. Natura humana, ita comparatum est, ut non*

158 Dovette Giustiniano rimettere in piedi la forma di eleggere il Superiore per via d' anzianità.

omnes

omnes simul in summo, neque omnes rursus in infimo collocati sint. Procedat igitur omnino secundum gradum Præsulis inspectio, quis primus statim inter numeratos optimus fuerit inventus, ille Præsul sit, tam ordine, quam virtute ei suffragante: eos enim, qui, quod melius est, a deteriore discernunt, illi quidem ut imperet, hoc vero, ut subjectum sit, & disciplina paulatim etiam ad id, quod melius est, ascendat, permittere oportet. Seguita indi a dire: *Quæcumque igitur a nobis in omnibus Sacris Nostris Constitutionibus, tam ante, quam nunc latis, de Clericis, Monachis, aut Monasteriis constituta sunt; ea ut Masculis, & Fœminis, & Monasteriis, & Asceteriis communia sint, sancimus, non discernentes hac in parte Masculum a Fœmina, quod, uti ante diximus, omnia enim in Christo unum sint* (6).

Da

(6) *Novellæ Constitut. Dom Just. ex Græco in Latinum conversæ a Joh. Frider. Homberg., pag.* 73, & 74. E' bene però che quì sia trascritta questa Novella anche giusta la vulgata versione: Eccola: *Ordinationem verò Abbatum (si quando contingerit egere Monasterium Abbate) non per ordinem Reverendissimorum fieri Monachorum, nec omninò eum, qui post primum est, mox Abbatem fieri: nec qui post illum secundus est, neque tertius, aut reliqui: (hoc quod etiam alia lex nostra dicit), sed Deo amabilem locorum Episcopum percurrere quidem consequenter per omnes (non enim exonorandum est omnino tempus, & ex eo ordo), & eum, qui apparuerit prius optimus inter Monachos constitutus, dignus Præsulatu eorum, hunc eligere, eo quod humana natura talis est, quod neque omnes per ordinem inter summos, neq. rursus omnes inter novissimos constituti quidem sint: sed procedat quidem secundum gradum præcedentis inspectio; Qui vero prior mox inter numeratos optimus apparuerit, is Abbas sit, & ordinem simul, & virtutem suffragantem habens. Oportet enim eos, qui discernunt quod melius est a peiore, aliud quidem ad regendum dimittere, aliud verò inclina-*

Da questa Novella, la quale è la quinta nell' ordine delle Novelle Giustinianee, si viene in cognizione, che l' Imperatore Giustiniano cinque anni dopo della legge di sopra trascritta, colla quale abolendo egli l' antico sistema delle Monastiche Congregazioni, che il più antico fosse il Superiore Monastico; aveva ordinato, che l' Abbate si fosse per opera d' elezione creato; fu astretto a dovere un' altro novello modo introdurre, il quale veniva a partecipare dell' uno, e dell' altro, e quasi teneva (diciam così) una via di mezzo. Imperocchè volle, che *piissimus Episcopus* del luogo, dove stava il Monistero, *omnes Monachos ordine inspiceret, & qui primus inter Monachos optimus, & dignus videretur, ut omnibus praeesset, eligeretur*. Ed ecco, che di nuovo si proibisce, che la semplice anzianità desse l' Abbazia, o sia la Prefettura Monastica: Ma nel tempo stesso si deroga anche alquanto a quello, che si era già poco prima stabilito, che per via di elezione si dovesse l' Abbate creare. Imperocchè si vuole, che in avvenire vi dovesse essere un novello modo di creare gli Abbati, modo, che dir si potrebbe misto, e partecipante dell' uno, e dell' altro: Imperocchè si vuole che dopo, che il Vescovo Dio- 159

Giustiniano coll' anzianità accoppia l' esame de' meriti.

nari jubere, & paulatim per eruditionem hoc etiam ad melius accedere. §. 41 Quaecumque tamen a nobis in omnibus quae prius, & quae nunc prolata sunt, Sacris nostris Constitutionibus sunt sancita de Clericis, aut Monachis, aut Monasteriis; haec communia ponimus, & in Masculis, & in Foeminis, & Monasteriis, & asceteriis, non discernentes, quantum ad istos, Masculum, aut Feminam: eo quod, sicut prediximus, unum omnino in Christo consistant.

cesano avesse *omnes ordine* riguardati i Monaci de' Monisteri, dove crear si doveva l'Abbate, *ille eligeretur ut aliis præesset, qui primus inter Monachos optimus & dignus videretur*. Ecco il contenuto intiero di questa Novella in poche parole, siccome si legge presso l'illustre Epitomatore Giuliano Antecessore: *Primi Monachi creatio non secundum ordinem temporis fiat, neque qui tempore prior est, primi loci creationem sibi presumat, nec qui secundus forte, vel tertius sit, sed qui & vitæ castitate, & divinarum rerum, humanarumq. scientia, & animi gravitate precellit, is habeat loci prioris honorem: idq. procedere debet secundum electionem, atq. judicium Religiosissimi Episcopi. Quæ autem diximus, & in prioribus, & in istis Constitutionibus de Clericis, & Monachis, vel Monasteriis, ea non solum de Masculis, sed etiam de Fœminis Sanctimonialibus intelligere debemus* (7).

160 Il Vescovo dovea conoscere della dignità de' Monaci.

S' introdusse dunque una elezione non già libera, ma coartata: Imperocchè dovea esser eletto quegli, il quale fosse il più anziano nella Religione, ma nel tempo stesso di merito ben anche fornito: *Qui primus inter Monachos optimus, & dignus videbitur, qui primus statim inter numeratos optimus fuerit inventus*. Il fine, e scopo dell' Imperator Giustiniano in questo novello modo, da lui introdotto, di creare il Superiore Monastico; fu di introdurre una elezione, nella quale inverso dal novello Eletto si potea dire: *tam ordine, quam virtute ei suffragante:* Ed

(7) Julianus. *Constit.* 4 21.

Ed anche perchè considerò il savio Imperadore: che il regolare era, che il migliore si fosse da i peggiori segregato, ed a governar quelli destinato, anche acciocchè per sì fatto modo altri Monaci alla virtù si vedessero stimolati. Questo appunto indicano quell' ultime parole: *Eos enim, qui id quod melius est a deteriore discernunt, illi quidem, ut imperet, hoc vero, ut subjectum sit, & disciplina paulatim etiam ad id quod melius est, ascendat, permittere oportet*: siccome il dimostra la versione di Gregorio Aleandro, dove sono con maggior chiarezza espresse, e rapportate, dicendosi: *oportet enim eos, qui discernunt quod melius est a pejore, aliud quidem ad regendum dimittere, aliud vero inclinari jubere, & paulatim per eruditionem hoc etiam ad melius adducere* (8).

Queste medesime parole dimostrano ancora chiaramente, che l' elezione era sempre de' Monaci, quantunque a dir vero, veniva ad essere un' elezione tutta apparente, giacchè seguiva dopo che *piissimus Episcopus omnes ordine inspexisset, & primus & dignus jam ab eo cognitus esset*. In somma dovea fare prima il Vescovo a guisa di una processura su della bontà de' Religiosi, secondo la loro antichità; e quando avea già egli costato qual fosse il Monaco più antico, e degno; tosto si passava all' elezione.

161 A i Greci Monaci dispiaceva la legge del 530.

Questo modo novello, introdotto dall' Imperatore Giustiniano nel 535, ci somministra l' opportunità di fa-

162 Difficoltà della legge di Giustiniano.

(8) *Novell. Constit. Domini Justinian. Gregorio Haloand. interpret. pag. 24. edit. Basilea 1541.*

fare due breviſſime oſservazioni. La prima, che naturalmente non piacque la novità della diſciplina, che nel 530 avea voluto Giuſtiniano introdurre: Imperocchè probabilmente ai Monaci Greci, avvezzi all' antico modo di veder creato il loro Abbate ſpeditamente per la ſemplice via di anzianità; come gente per lo più pigra, e oziosa, non ſoddisfece che in appreſso per via di elezione aveſſe dovuto l' Abbate loro traſcieglierſi; come quella nuova coſa, che non era così facile, quale era ſtata la precedente. E per ſecondo, che queſto novello modo, che poi Giuſtiniano per compiacer loro ſorrogava, veniva ad eſsere ſcabroſiſſimo, difficiliſsimo, ed odioſiſsimo: giacchè l' eſame, e la crivellazione de' meriti tra quei dello ſteſſo ordine è ſtato ſempre ſpiacevoliſsimo, pericoloſiſsimo, ed arduiſsimo ſperimento ſenſatamente conſiderato.

163 Giuſtiniano fu coſtretto a rinnovare la legge del 530

Queſta ſeconda oſservazione viene confermata dalla Novella 123 dello ſteſso Imperatore Giuſtiniano, data fuori nel 541, dalla quale Novella ſi ſcorge, che dovette di nuovo Giuſtiniano, dall' eſperienza ammaeſtrato, ricorrere a rinnovare la legge 47 del Codice *de Epiſcopis*, *&* *Clericis*, cioè la ſua legge del 530, come quella, che poi la ſcoperſe naturalmente migliore di ogni altra, e la più ſaggia, e regolata. Ecco ciò, che in queſt' altra Novella ſi contiene.

164 Si rinnova la legge del 530 nel 541.

Porta tal Novella 123 queſto epigrafe *de Eccleſiaſticis diverſis capitulis*, come dice Giuliano (9), e nel

(9) Gothofred. *in dict. Novella* 123.

e nel Capo XXXIV di questa Novella di bel nuovo viene Giustiniano delle elezioni delle Prefetture Monastiche a favellare ne' seguenti nobilissimi termini: *Jubemus igitur, Abbatem, aut Archimandritam in unoquoque Monasterio ordinari, non omnino secundum gradum Monachorum: SED OMNES MONACHI MELIORIS OPINIONIS EXISTENTES EUM ELIGANT, propositis Sacrosanctis Evangeliis, dicentes, quia neque propter amicitiam, aut aliam quamlibet causam, sed scientes eum & fide rectum, & vita castum, & gubernatione dignum, & qui possit Monachorum disciplinam, & omnem Monasterii statum utiliter custodire, eum ELEGERUNT; & Sanctissimum Episcopum, sub quo Monasterium constitutum est, eum, qui ita ELECTUS EST, modis omnibus Abbatem ordinare. Hæc autem omnia, quæ a nobis disposita sunt pro ordinatione Abbatum, valere præcipimus, & in venerabilibus Fæminarum Monasteriis, & Asceteriis.* Giuliano tutta questa Novella in questi precisissimi termini restringe: *Igitur sancimus, ut Abbas, sive Archimandrita singulis Monasteriis, proponatur, sed QUEM CUNCTI MONACHI, vel MELIORIS OPINIONIS CONSTITUTI ELEGERINT, propositis Sanctis Evangeliis, dicentes quod non propter amicitiam, vel gratiam, sed scientes eum fidei rectæ, & vitæ castæ, & administratione dignum, & potentem Monachorum disciplinam, & omne Monasterii statum utiliter custodire: Et si sic electus fuerit, modis omnibus confirmetur ab Episcopo, cui Monasterium subjectum est. Quæ autem de Monasteriis diximus Mo-*

nachorum ea teneant & in Monasteriis, vel Asceteriis Mulierum (10).

165 Nel 541 si pubblica la Novella 123 su l' elezione Conventuale.

Ecco dunque, che non ostante che nel 530 si era proibita l' elezione, diciam così, forzosa dell'Abate per via di anzianità; nel 541 poi vi fu bisogno su di questo argomento di nuova legge, perchè forse continuava l' antico costume *ordinari Abbatem secundum gradum Monachorum*. Volle dunque Giustiniano di bel nuovo proscritta quella usanza, e sorrogò da capo l'elezione per via di suffragj degli altri Monaci. Ma invitò *omnes Monachos melioris opinionis existentes*, e prescrisse per forma di elezione di dover prima essi, *præpositis Sacrosanctis Evangeliis*, giurare che nella persona di colui, che eleggevano, non concorrevano *neque propter amicitiam, aut aliam quamlibet causam, sed scientes eum & fide rectum, & vita castum, & gubernatione dignum, & qui possit Monachorum disciplinam, & omnem Monasterii statum utiliter custodire*. Nè altro Abate volle Giustiniano, che dal Vescovo si avesse potuto ordinare, che colui, che in sì fatta guisa eletto fosse stato: *& Sanctissimum Episcopum, sub quo Monasterium constitutum est, eum, qui ita electus est, modis omnibus Abbatem ordinare præcipimus*, e che questa forma di elezione *& in Venerabilibus Fœminarum Monasteriis, & Asceteriis* dovea ancora valere.

166 Paragone della legge del 530 colla legge del 541.

Se si pone mente alla Costituzione di sopra trascritta del 530, e poi si paragona con questa del 541, per una parte si dovrà dire, che con questa seconda fu-

(10) Julianus Const. 115. 480.

furono rendute le elezioni delle Prefetture Regolari più spedite: imperocchè in quella si era ordinato, che si doveva vedere prima se il primo, o il secondo, o anche il terzo tra' Monaci per ragione d'anzianità fosse stato degno dell'Abadia; e che ciò trovandosi, non si doveva ad elezione procedere; e che poi quando anche ad elezione si doveva pervenire, si doveva tra' Religiosi scegliere colui, nel quale tali doti concorrevano, cioè *vita optima*, *mores honesti*, *& circa pium exercitum constantia*, o pure, come più appresso si disse, colui, *qui esset vitæ honestæ*, *& honestæ conversationis*, *& qui servare creditos sibi possit*: laddove nella seconda semplicemente venne stabilito, che il Capitolo, diciam così, locale dovea addirittura passare all'elezione: Ma dall' altra parte sembra, che questa seconda Costituzione avesse costituite le elezioni degli Abati più impicciate, quando si riflette, che in questa seconda Costituzione si vuole, che i soli Monaci *melioris opinionis existentes* potessero formare il Capitolo locale elettivo dell' Abbate; quando nella prima si era detto in una maniera assai più spedita, che *commune reliquorum Monachorum complementum*, *aut maxima eorum pars* dovea creare il novello Abate, vale a dire, che nel Capitolo intervenir dovevano tutti i Monaci, senza distinzione alcuna di migliore, o peggiore opinione infra di loro.

Ma perchè la nuova legge deroga all' antica, bisogna dire, che restò stabilito colla Novella di Giustiniano, che il nuovo Abate elegger si doveva Capitularmente da tutti i Monaci *melioris opinionis existen-*

167 La legge del 541 deroga all' antecedente del 535.

ftentibus, e che dopo d'effere ftato eletto in sì fatta guifa, da effi fi doveva giurare *propofitis Sacrofanctis Evangeliis*, che *eum ELEGERUNT neque propter amicitiam, aut aliam quamlibet caufam, fed fcientes eum & fide rectum, & vita caftum, & gubernatione dignum, & qui poffit Monachorum difciplinam, & omnem Monafterii ftatum utiliter cuftodire;* e che poi *Sanctiffimum Epifcopum, fub quo Monafterium conftitutum eft, eum, qui ita ELECTUS eft, modis omnibus Abbatem* doveva *ordinare*.

168 Nella legge del 541 non tutti fi ammettono nel Capitolo locale.

Potrebbe anche dirfi, che colle parole di quefta ultima Coftituzione *omnes Monachi melioris opinionis exiftentes eum eligant*, non già foffe venuto prefcritto, che nel Capitolo non dovevano intervenire altri, che i foli Monaci *melioris opinionis*; ma che *l' omne Monachorum complementum*, e la *maxima pars eorum*, che fecondo la precedente Coftituzione formavano l'elezione; con quefta feconda Coftituzione fi volle determinare doverfi fentire de' foli Monaci *melioris opinionis exiftentium*; cofa che in appreffo venne poi fpiegata con dirfi *fanior pars Monachorum* (11). Ma quefte, ed altre fimili rifleffioni fi tralafciano, come più tofto alla Filologia Legale, che allo fcopo noftro appartenenti. Quefto è quello, che ne' libri Giuftinianei fu l'argomento, di cui trattiamo, delle elezioni de' Superiori Regolari s'incontra.

169 Ne' Bafilici fi rapportano le leggi Giuftinianee.

NE' Bafilici fi fece un impafto di tutte due le trafcritte Coftituzioni, dell'Imperatore Giuftiniano,

(11) *Cap. quia propter X. de electione etc.*

no, e così si dispose: *Jubemus autem ut Abbas, sive Archimandrita in singulis Monasteriis proponatur non per omnia secundum gradus Monachorum, sed QUEM OMNES MONACHI, VEL QUI MELIORE OPINIONE SUNT, ELEGERINT: propositis Sacrosanctis Evangeliis, dicentes, quod non per amicitiam, aut quamqunque aliam gratiam eum elegerint; sed scientes eum & fidei rectæ esse, & vitæ castæ, & administratione dignum, & qui possit Monachorum disciplinam, & omnem Monasterii statum custodire, Sanctissimo Episcopo, cui Monasterium subjectum est, Præpositum, qui ita ELECTUS est, modis omnibus promovente. Hæc autem omnia, quæ de Præpositorum promotione constituta sunt, obtinere præcipimus, & in Venerabilibus Monasteriis, & in Ascateriis mulierum* (12).

Nella Sinopsi poi famosa de' Basilici 'l tutto in queste altre poche parole venne notato: *Antistes non ratione gradus fiat, sed is, quem omnes Monachi ELEGERINT* (13). 170 Nella Sinopsi de' Basilici anche si accennano.

E finalmente nella Collezione delle Costituzioni Ecclesiastiche di Teodoro Balsamone, il più dotto tra' Canonisti Greci, in due luoghi si ritrovano le additate Costituzioni Giustinianee in epilogo registrate, ne' termini seguenti, secondo la bellissima versione di Giovanni Leunclavio: *Abbas* (si dice in uno di essi) *PER ELECTIONEM habita, exercitationis, & administrationis ratione, a reliquis Monachis, vel a pluribus, propositis Evangeliis, Episco-* 171 Balsamone le rapporta in una sua Collezione.

(12) *Basilicorum lib. 4 tit. 1 §. 2.*
(13) *Synopsis Basilicon lib. 4 Cap. 1 §. 2.*

scopi approbatione interveniente, instituitur. Idem fit in Perfecta Monastriarum, sive Ascetriarum. Cæterum si primi in Perfecturæ munus idonei reperiantur, potiores sunt illis, qui sequuntur (14). E nell'altro: *Abbatem non simpliciter gradus, sed vitæ bonitas constituit* (15): donde si vede, che sin all'età di Balsamone, cioè al XII secolo, la Chiesa Greca riconobbe nella sua piena osservanza le additate Costituzioni dell'Imperatore Giustiniano.

172 I Scrittori Legali confondano l'una cosa coll'altra su di questa materia.

QUesto è quanto su di questo Capo del Diritto Giustinianeo crediamo potere notare; imperocchè vano sarebbe il volere entrare in autorità di Commentatori, come quelli, che confondono poi sempre con i stabilimenti di questa Legislazione quei del Dritto Ecclesiastico, e non rare volte anche colle Costituzioni Monastiche miseramente gli confondono, fallo, che s'incontra ben anche in Pietro Gudelino, tuttocchè questi si prefigga di trattare soltanto *de jure novissimo*. In fatti dopo di aver egli detto su di questo argomento *Præsulum autem in Monasteriis creationem sic fieri constitutum est, non ut consideretur dumtaxat senium temporis, quo quis in Monasterio vixit, verum ut percurratur per omnes Monachos, incipiendo a primo ad ultimum usque, & qui eorum occcurrit optimus, & maxime idoneus gubernatione, is præ cæte-*

(14) *Collectio Ecclesiasticarum Constitutionum Theodori Balsamonis lib.* 1 *tit.* 3 §. 47 *in Bibliotheca juris Canonici veteris pag.* 1262.

(15) *Lib.* 3 *tit.* 1 §. 13 *pag.* 1334 *Bibliot. juris veteris Canonici*.

teris ELIGATUR, *& ab Episcopo*, *cui Monasterium subest*, *adprobetur*, *atque ordinetur* (16); passa immantinente a parlare di altri stabilimenti, tratti dal Diritto Canonico, o altronde, con uno affastellamento molto discordante dal titolo da lui prefisso alla sua, per altro meritamente riputatissima, Opera (17). Sicchè possia-

(16) *Gudelinus de jure novissim. lib. 6 cap. 9 in fin.*

(17) Essendosi da noi, sin quasi ne' principi de' nostri deboli studj legali, con rincrescimento osservato, che quasi in tutt'i Scrittori di questa celebratissima Facoltà si rinviene il difetto di vedere assai sovente mescolate, e confuse quelle cose, le quali distintamente dovrebbero essere trattate, ed esaminate; e turbato ben anche assai sovente, ch' è il peggiore de' mali, l'ordine de' tempi, laddove con questa sola chiave si può daddovero penetrare nel vero spirito delle leggi di qualunque Legislazione, come quelle, che figliuole sono de' tempi, nelle quali son nate: e dall'altra parte bruciando di desiderio di vedere quasi sotto di un solo colpo d'occhio, e come in una tela dipinto, tutto il Diritto Sacro, contenuto ne' libri della Ragione Giustinianea; applicammo seriamente su di un tal'argomento; e nell' anno 1762, dando fuora un' Allegazione, in cui ci convenne di alcuni dilicati punti Ecclesiastici seriamente trattare, manifestammo di avere già la seguente Opera delineata: *Jus Sacrum*, *quod in Collectione Justinianea invenitur*, *methodo historica digestum*, *& explanatum*. Ma perchè si sparse, che la stessa Opera si ritrovava già fatta da Paganino Gaudenzio, noto Giureconsulto, e Filologo dottissimo Toscano, in quel suo trattato intitolato: *De moribus seculi Justinianei*; non credemmo di dovere più la promessa fatta adempire, per non essere col famoso *Noctuas Athenas* giustamente ripresi. E' vero che posteriormente essendoci pervenuto nelle mani l' additato trattato del Gaudenzio, per avercelo favorito cortesamente il Marchese D. Francesco Vargas Macciucca, Senatore, tra' nostri, meritamente riputatissimo e per la chiarezza della sua famiglia, e per la somma sua dottrina, e molto più per la pietà Cristiana, e per i soavissimi costumi suoi; ci avvedemmo, che l'Opera del Gaudenzio, anche in se stessa piccolissima, nulla aver potea, che fare col nostro intendimento, e disegno: pure le occupazioni Forensi, che in maggior copia ci sopraggiun-

ſiamo quì dar termine a queſto punto, quando ſoltanto ci abbiamo propoſto di voler mettere in veduta i ſoli ordinamenti del Diritto Giuſtinianeo ſu la materia dell' elezione de' Regolari Prelati: e poſſiamo per epilogo di quanro ſi è detto colla ſinopſi de' Baſilici dire: *Antiſtes* preſso de' Regolari, *non ratione gradus fiat*, *ſed is*, *quem omnes Monachi* ***ELEGERINT.***



§.II.

giunſero, come nel noſtro Foro ai conſacrati ad eſſo ordinariamente interviene, non ci permiſero più di poterci alla ſteſſa fatica rivolgerci, ed alla edizione di quella, già quaſi compiuta, e limata compoſizione, quale che mai foſſe ſtata, badare. Abbiamo nondimeno fiſſo in mente di attenderci ſubito, che le ſteſſe additate applicazioni noſtre il conſentiranno, ed allora, ſe il paragone delle piccole colle grandiſſime coſe potrà tollerarſi, ſi dirà eſſer a noi quello accaduto, ch'a Pietro Giannone noſtro intervenne. Imperocchè quegli anche ſi era reſtato da tirare avanti la ſua ſerjiſſima Opera, credendo, che il P. Giannattaſio lo ſteſſo lavoro ſtaſſe già per dare alla luce; e poi in fine s'induſſe a pubblicarla, quando ſi potè del contrario avvedere.

§. II.

Stabilimenti del Diritto Ecclesiastico su l'Elezione de' Superiori Regolari.

173 Il Decreto di Graziano contiene memorie nobilissime Ecclesiastiche.

IL Decreto di Graziano, anche prima della Correzione Gregoriana, e delle fatiche egregie di Antonio Agostino, Antonio Conzio, e Antonio Democare (1), era meritamente dagli uomini illustri reputato un' ammasso, sebbene disordinato, di cose però ordinariamente preziosissime, ed una raccolta di tanti giojelli, che altrimenti in gran parte si sarebber perduti (2). Questa verità, su del punto, che abbiam per le mani, ben anche si sperimenta: imperocchè, per quel che scovriremo in questo presente §., le memorie più antiche Ecclesiastiche circa l' elezione de' Superiori Regolari nella Collezione di Graziano abbiamo conservate.

174 Nella Causa 18 Graziano tratta dell'elezione de' Superiori Regolari.

Nella Causa XVIII propone Graziano una controversia dalla quale fa nascere due quistione, delle quali la seconda in questi termini concepisce: *An per Episcopum Abbas sit eligendus, & ordinandus, an tan-*

---

(1) Mastrik *Hist. Juris Canonic.*, Baluzius *in præfat. ad Antonium August. de emendat. Gratiani*, Boetius Epo *de jure Sacro lib. 2.*

(2) *Nec vero diffiteri quisquam potest, multum nos ejus* (Gratiani) *industriæ debere, quod tot optimarum scientiarum supellectilem nobis compararit, ex omnibus pœne Scriptoribus Ecclesiasticis, ingenti labore, & studio collectam, quorum etiam monumenta nonnulla temporum injuria perierunt*. Doviat. *Prænot. Ecclesiast. lib. 1 cap. 11.*

tantummodo A PROPRIIS FRATRIBUS SIT INSTITUENDUS. Per questa controversia raccoglie egli molti illustri frammenti di Canoni, di Concilj, Rescritti di Sommi Pontefici, e sentimenti di SS. PP., de' quali, per altro, insieme con molti luoghi della Sacra Scrittura, e di alcune Leggi Civili, è il suo Decreto composto [3]. Or tra questi nobilissimi frammenti quelli, che al punto, di cui trattiamo, appartengono, sono i seguenti, i quali con ordine cronologico rapporteremo.

175 Rescritto di Pelagio I sommo Pontefice.

Nel Canone IV si legge questo rescritto di Pelagio I (4) Papa, che visse nel 555: *Abbatem in Monasterio illum volumus ordinari, quod sibi de sua Congregatione, & Monachorum ELECTIO, & possessionis Dominus, & quod magis observandum est, ordo vitæ, ac meritum poposcerit ordinari*.

176 Luogo tratto dalle epistole di S. Gregorio.

Precedentemente si era trascritto un altro luogo, tratto dall' epistole di S.Gregorio Magno, che cominciò a governar la Chiesa nel 590, nel qual luogo quel gran Papa aveva detto: *Abbatem cuilibet Monasterio non alium, sed quem dignum moribus, atque actibus Monasticæ disciplinæ, communi consensu, CONGREGATIO TOTA POPOSCERIT, ordinari volumus* (5). Que-

(3) Florens *de meth., & antrit. collect. on. Gratian.*, Doviat. *Prænot. Jur. canon. lib.* 4 *cap.* 4.

(4) Nel Decreto di Graziano, anche dopo della Correzione di Gregorio XIII, i due Pelagi Sommi Pontefici sono nominati senza farsi distinzione alcuna tra di loro di primo, e secondo. Ma colla scorta degl' Indici del P. Guenois, premessi all' edizione del Corpo Canonico di Pietro Pitco, abbiamo questo canone IV, ed un altro, che or ora ancora trascriveremo, che è il IX, a Pelagio I attribuito, giacchè di Pelagio II in questa quistione 2 *Causa* 18 non abbiamo altro, che il canone XXX.

(5) Can. 3.

Questi due frammenti di due Pontefici, che non molto si discostano tra di loro, ci fanno conoscere che nella fine del Secolo VI già le Regole Ecclesiastiche avevano stabilito, che i Monaci dovevano avere almeno la postolazione de' loro Superiori: e perchè con i Monaci ci accoppia Pelagio I anche il Padrone della possessione, cioè il Fondatore del Monistero; questo fa conoscere, che la postolazione de' Monaci era a buon linguaggio una vera, e solenne presentazione. Cui far si dovesse allora cotesta postolazione; o sia presentazione, gli trascritti luoghi a noi non ispiegano; ma dicono bensì, che *de COMMUNI CONSENSU CONGREGATIO TOTA* far la doveva, e quel ch'è notabile, Pelagio Papa la postolazione, o sia presentazione de' Monaci chiama *MONACHORUM ELECTIO*. *Abbatem* (dice egli) *in Monasterio illum volumus ordinari, quem sibi de sua Congregatione & MONACHORUM ELECTIO, & possessionis Dominus, & quod magis observandum est, ordo vitæ, ac meritum poposcerit ordinari*. Il Vescovo era allora quegli, che ordinava l' Abate, ma l'ordinava quando gliel' avevan già ricercato *electio Monachorum, possessionis Dominus, & quod magis observandum est, ordo vitæ, ac meritum*; o quando, come disse S. Gregorio, *Congregatio tota communi consensu poposcerat*, e il Vescovo stesso l' aveva ritrovato *dignum moribus, ac actibus Monasticæ disciplinæ*. Il Vescovo adunque aveva l' istituzione dell' Abbate, per ispiegarci col linguagio, che surse posteriormente, ed i Monaci l' elezione. In fatti quando l' ordinazione *Abbatis*, in sen-

177 Idea, che ebbero i Sommi Pontefici Pelagio I, e Gregorio I.

fenso di elezione si prende, allora lo stesso S. Gregorio Magno dichiara, che l' ordinazione al Vescovo non appartiene: *Abbas* (sono parole del medesimo illustre Pontefice) *in Monasterio non per Episcopum, aut per aliquem extraneorum ordinetur* (6).

178 Altro luogo di S. Gregorio Magno. In un'altro luogo lo stesso S. Gregorio, scrivendo *omnibus Episcopis*, su di questo proposito così disse: *Defuncto vero Abbate cujusquam Congregationis, non extraneus ELIGATUR, nisi de eadem Congregatione, quem sibi propria VOLUNTATE CONCORS FRATRUM SOCIETAS ELEGERIT, & qui ELECTUS fuerit, sine dolo, vel venalitate aliqua ordinetur. Quod si aptam inter se personam invenire nequiverint, solerter sibi de aliis Monasteriis similiter ELIGANT ordinandum* (7). Ecco dunque, che quel *communi consensu* de' Monaci, richiesto da Pelagio I, San Gregorio spiega, *quem sibi propria voluntate concors Fratrum societas elegerint* (8). E questi era quegli, che *sine dolo*, *vel venali-*

(6) Can. 2.
(7) *Can.* 5.
(8) Su di questo luogo così notano i Correttori Romani: *Caput hoc habetur in Decreto Concilii Lateranensis, adito a Beato Gregorio pro quiete, & libertate Monachorum, quod extat secundo tomo Conciliorum inter Decreta Gregorii I, ejusque magnam partem ipse refert lib. 7 regest. indict. I epist. 18 Mariniano Episcopo Ravennati*. Ma Francesco Florente nel Capitolo *Auditis X. de praescript. cap. 2* francamente dice, *Concilium illud Lateranense, quod Gregorio Magno tribuitur, commentaitium esse non dubito, ex duabus Gregorii Capitulis contextum*. Van Espen si uniforma al sentimento di Florente *in 2 part. Decret. Gratiani causa* 18 *quaest. 2 tom. V pag.* 277. Ma forse Florente ingannò se, e Van Espen, che il volle ciecamente seguitare. Caderà di nuovo di parlare di questo Concilio Romano, o sia Lateranense.

litate aliqua doveva essere ordinato. Questi doveva essere scelto *de eadem Congregatione*, & *non extraneus*: ma ove non si poteva nella stessa Congregazione *persona apta inveniri*, si doveva *de aliis Monasteriis* elegger colui, che dovea esser ordinato.

Questa elezione de' Monaci, ed ordinazione de' Vescovi, che noi spiegate abbiamo con dire presentazione de' Monaci, ed istituzione de' Vescovi; forse meglio sarebbe detta elezione de' Monaci, e conferma de' Vescovi: giacchè l' istituzione è propriamente de' Benefizj Secolari, e la conferma delle Prefetture Regolari (9). 179 L'elezione era de' Monaci, la conferma de' Vescovi.

Due altri luoghi, raccolti dallo stesso Graziano nella citata Causa XVIII, debbono osservarsi, come quelli, che meritano ancora tutta la riflessione: uno è questo del medesimo Papa Pelagio I: *Nullam potestatem de cætero, nullam licentiam Monachis relinquimus pro arbitrio suo, aut Abbates expellere, aut sibimet ALIOS ORDINARE: quia nulla auctoritas remanebit Abbati, si Monachorum potestati cœperit subjacere: ut de cætero fideliter, & studiose universa, quæ vel ad Divini cultus reverentiam, vel ad utilitatem ejusdem Monasterii pertinent, Abbatis sollicitudo, ad quem potestas tota pertinere convenit, debeat adimplere* (10): e l' altro, tratto dal Concilio, tenuto in Tribur Città della Germania nel 895 sotto Formoso Papa: *Si quis Abbas, cautus in regimine, humilis, castus, misericors, discretus, sobriusque non fuerit, ac Divina præ-* 180 Due altri Canoni dallo stesso Graziano rapportati.

(9) Canonistæ *in tit. de elect., & elect. potest.*
(10) *Can. 9.*

præcepta verbis & exemplis non ostenderit ; ab Episcopo, in cujus territorio consistit, & a vicinis Abbatibus, & cæteris Deum timentibus a suo arceatur honore : etiam si OMNIS CONGREGATIO vitiis suis consentiens, eum Abbatem habere voluerit (11). Questo secondo luogo, tutto che di età posteriore, spiega il precedente, ch' è di Pelagio Papa, e fa conoscere che *destitutione Abbatis* non fu accordata alle Famiglie, come nè anche *ordinatione Abbatis*; ma semplicemente *electio*, *seu postulatio Abbatis*, essendo poi *destitutio*, *& ordinatio Abbatis* a' Vescovi solianto riservata.

181 Nella Causa 16 evvi altro Canone, egualmente importante.

Un altro luogo nobilissimo Graziano ci conservò nella Causa XVI di un Concilio di Mogonza de' principj del IX Secolo, nel quale si disse *CONGREGATIO debet sibi ELIGERE Abbatem post Abbatis mortem, vel eo vivente, si ipse discesserit, vel peccaverit ; Episcopus enim non debet Abbatem violenter retinere in loco suo. Ipse autem non potest aliquem ordinare de suis propinquis, vel amicis SINE VOLUNTATE FRATRUM* (12). Questo luogo, se attentamente vi si riflette, concorda in tutto, e per tutto con i precedenti, nè in altro si può dire, che alteri quella disciplina, che finora delineata, ed espressa abbiamo, se non in questo, che dà l' elezione dell' Abbate alle Famiglie, anche se l' Abbate *peccaverit ;* laddove Pelagio generalmente avea detto *nullam potestatem de cætero, nullam li-*

(11) *Can. 15.*
(12) *Caussa 16 quæst. 7 can. ult.*

licentiam Monachis relinquimus pro arbitrio suo, aut sibimet alios ordinare. Ma si ha da credere, che i PP. del Concilio di Magonza non discordarono dalla Regola Canonica, contenuta in questo saggio stabilimento di Papa Pelagio; ma che essi davano l' elezione del nuovo Abbate a' Monaci, se vacata era l' Abbazia *ob desertionem* dell' Abbate, o per aver l' Abbate peccato, ove però la sentenza della deposizione dell' Abbate era stata già dal Vescovo proferita. Quando così si concilia, come conciliar si dee, cotesto Canone del Concilio di Magonza con il luogo trascritto di Pelagio I; in tutto il resto si ritrova, che i PP. del Concilio furono concordi con i precedenti stabilimenti: imperocchè essi a' Monaci diedero la semplice elezione dell' Abbate *post Abbatis mortem, vel eo vivente, si ipse discesserit, vel peccaverit*: ma a' Vescovi lasciarono *Abbatis ordinationem*, secondo l' antica disciplina. *Ipse autem non potest aliquem ordinare de suis propinquis, & amicis SINE VOLUNTATE FRATRUM*.

Ed ecco in breve lo stato della Chiesa sino al IX secolo circa l'elezione de' Superiori Regolari. I Monaci eleggevano il loro Abbate; i Monaci il domandavano; ed i Monaci di comun consenso nella stessa loro Congregazione, sempre che trovar ve 'l potevano, se lo sceglievano: ma il Vescovo Diocesano doveva ordinarlo, cioè doveva istituirlo, o per meglio dire doveva confermarlo (13), se degno il ri- 182

Disciplina Canonica sino al IX secolo.

L 3 tro-

(13) Oltre alla conferma, che in ogni elezione di Superiore Regolare, ancorchè temporale, per Diritto Ecclesiastico è necessaria; ne-

trovava per un tanto ministero: ed introdotti poi i Generali degli Ordini, divenne la conferma diritto de' Generali nelle Badie non soggette immediatamente alla S. Sede, e restò a' Vescovi Diocesani la sola benedizione, *& hoc jure utimur* [14].

A que-

negli Abbati Regolari perpetui si richiede ben anche la benedizione del proprio Vescovo, dove è sita l'Abbazia. Negli Abbati Regolari adunque, prima si esige l'elezione: poi la conferma: ed in ultimo luogo la benedizione. Della benedizione, come cosa distinta dalla conferma, se ne parla chiaramente nelle Decretali, e ve ne sono ancora (quantunque non sempre sotto questo nome) memorie nobilissime nei monumenti Ecclesiastici più antichi delle stesse Decretali. E' bene quì trascrivere un solo luogo di Ivone Carnotense, perchè può illustrare questo nostro assunto, che il modo ordinario di creare i Superiori locali per Diritto Canonico sia l'elezione: *In hujusmodi benedictionibus Abbatum* (dice Ivone *epist.* 41, 73, *&* 78) *non fieri manus impositionem, sed simplicem orationem, & ea accepta, vel non accepta, debetur a Fratribus Abbati obedientia: nec enim promotionem Abbatis facit Episcopalis benedictio; sed potius*, FRATRUM COMMUNIS ELECTIO.

(14) In Cap. *si Abbatem, & in cap. cum vel Monasterium in VI*. Giacchè si è discorso quì della conferma, di cui hanno ben anche bisogno tutte le elezioni de' Regolari, non dobbiamo tralasciare di notare, che alcuni Ordini Religiosi vantano per ispecial privilegio, ed Indulto Pontificio, che le elezioni loro siano scevre della necessità di dover essere confermate. Infra di coteste Religioni ci è riuscito di ritrovare presso di un Canonista molto savio Toscano (Migliorucci *Instit. Juris Canonici lib.* 1 *tit.* 31 *dissertat.* 6), che vi sia la nostra Francescana. Ecco il luogo di questo, egualmente erudito, che forense Scrittore delle cose Canoniche: *Et quod attinet ad eorum electiones Abbates electi olim confirmabantur ab Episcopo, nisi fuissent exempti . . . . . deinde caeperunt a solo Pontifice omnes confirmari. Tum vero ex speciali concessione Sedis Apostolicae quidam impetrarunt, ut statim electi intelligerentur per Pontificem confirmati, ut concessit Eugenius* IV *Cisterciensi Ordini, Clemens* IV *FRATRIBUS MINORIBUS, & Julius II Fratribus Minimis Sancti Francisci de Paula*. Ed ecco già spiegato, perchè cagione appena, che comparisce eletto il Provinciale ne' Frati Minori dal Capitolo Provinciale, questi si unisce col Defini-

A questo sistema par che si opponga il Canone 50 del Concilio 4 Toletano, rapportato tal Canone da Graziano nella stessa questione 2 della Causa 18; Imperocchè in questo Canone dissero que' PP. Spagnuoli, e Francesi, che tal Concilio formarono nel 633; vale a dire poco dopo di Pelagio I, e di S. Gregorio Magno: *Hoc tamen sibi in Monasterio vindicent Sacerdotes, quod praecipiunt Canones, idest Monachos ad conversationem Sanctam praemonere, Abbates, aliaque officia instituere, atque extra Regulam facta corrigere; quod si aliquid in Monachos Canonibus interdictum presumpserint, aut usurpare quidpiam de Monasterii rebus tentaverint, non deerit ab illis sententia excommunicationis*. Graziano, che prese quell'*Abbates*, *aliaque officia INSTITUERE* per elezione dell'Abbate, credette antinomia esservi tra cotesto Canone, e i due rapportati frammenti di Pelagio I, e S. Gregorio Magno: Onde sotto del Canone VIII, dove uniformemente aveva ritrovato detto nel Concilio di Magonza: *eligant sibi fratres Abbatem de ipsis: sin autem, de ex-*

183 Si conciliano varj canoni, che sembrano pugnare infra di loro.

finitorio, e finge eleggere i Guardiani, senza attender prima la conferma della sua elezione dal Generale. Questa notizia da noi era ignorata, quando distendemmo il primo Capitolo, e perciò nella pagina 19 credemmo, che il Presidente del Capitolo *nomine Ministri Generalis* confermasse. Con tutto ciò neppure ora siam sicuri, se stia ora nell'Ordine in piedi l'additato Privilegio di Clemente IV: Giacchè dopo di Clemente IV, Clemente V nella sua Clementina, *Exivi de Paradiso*, e Benedetto XII nella sua Bolla *Redemptor noster*, vollero, che le elezioni de' Provinciali ne i Frati Minori si dovessero confermare dal Generale, e le elezioni de' Guardiani, da' Provinciali *in cap. Si Abbatem de election. in VI.*, & *cap. cum vel Monasterium eod. tit.*

extraneis. Così scriver volle: *Ecce in Toletano Concilio dicitur quod Sacerdotes, Abbates, & alia officia instituere debeant. Beatus Gregorius, & Pelagius probibent, dicentes Abbatem a Fratribus suæ Congregationis eligendum, & ordinandum. Quomodo ergo hæc tanta diversitas ad concordiam revocabitur? Sed sciendum est quosdam Monachos esse indomitæ cervicis, & effrenatæ superbiæ, quos dum Abbates ad Religionem cogere voluerint, in eorum dejectionem conspirant, & alium moribus suis convenientem sibi præficere contendunt, quales erant illi, qui in necem Beati Benedicti conspirasse leguntur. Pro hujuscemodi constitutum est, ut Abbates, & alia officia per Sacerdotes instituantur*. Questa conciliazione non piace al savio Van-Espen, ond' egli dice: *oportet quidem duntaxat tempora, & loca distinguere .... Insuper notandum, quod illa, quæ quibusdam Monasteriis specialiter indulta esse leguntur, tum apud Sanctum Gregorium, tum per aliorum Pontificum, aut Episcoporum literas, Gratianus communia fecerit omnibus Monachis* (15). Sicchè secondo Van-Espen i rescritti di Pelagio, e di S. Gregorio dovrebbonsi ascrivere a Costituzioni particolari di que' Monasteri, per i quali furon dati fuori; e che contemporaneamente per la Spagna, ed una porzione ancora delle Gallie valeva la Regola contraria, cioè che 'l Vescovo eleggeva l'Abbate. Ancorchè questo sistema andar potesse avanti, pure Francesco Florente, ed Altaserra, e gli altri, che generalmente han so-

(15) Van-Espen *in Decret. Gratian. Causa* 18.

sostenuto, che nella prima età del Monacato, dei Vescovi fu l'elezione dell'Abbate, come or ora vedremo; si troverebbe, che si sarebbero ingannati. Ma è da dubitare, che lo stesso Graziano errasse nell' interpretare sei secoli dopo l' *Abbates aliaque officia instituere* de' PP. Toletani per elezione (16). E così di credere contrarj i Padri di questo Concilio a Pelagio, che diede al Vescovo solamente *ordinationem Abbatis, quem sibi de sua Congregatione, & Monachorum electio, & possessionis Dominus, & quod magis observandum est, ordo vitæ, ac meritum poposcerit ordinari;* come altresì a S. Gregorio Magno, che egualmente disse: *Abbatem cuilibet Monasterio, non alium, sed quem dignum moribus, atque actibus Monasticæ disciplinæ Congregatio tota poposcerit, ordinari volumus.* Ma se Graziano avesse riflettuto, che

(16) Polibio ci avverte (*lib. 3 histor.*), che ne suoi dì, cioè nel VI Secolo di Roma Pagana, *plerisque non modo exteris, se let Romanis ignota erant verba antiqui illius fœderis, inter Romanos, & Cartaginenses icti, Junio Bruto, & Marco Valerio Consulibus.* Anneo Roberto credette ben anche, che Gellio, e Tertulliano non avesser capito la formola delle leggi delle 12 Tavole circa del debitore di più creditori, non atto a soddisfare i suoi debiti; *in partes secanto*, e soggiunse: *Quid mirum si in obscura prisci sermonis interpretatione quidam lapsi deprehendentur? (Annæus Robertus Rerum. judicatar. lib. 2 cap. 61).* Graziano dunque della stessa maniera potè non intendere il vero linguaggio de' PP. del Concilio Toletano IV, perchè più tempo scorso era dall' età di quel Concilio ai tempi di Graziano, che passato non era da che si era in Roma fatto quel trattato di pace sotto il Consolato di Bruto, e Valerio, ai tempi di Polibio, quando già non più quel trattato s'intendea. Oltreaciò maggiori alterazioni avea la lingua latina ricevuta dal sesto secolo della Chiesa all'età di Graziano, che non sofferse da i tempi di Bruto, e Valerio insino a Polibio.

che lo stesso S. Gregorio in altro luogo disse: *Abbas in Monasterio, non per Episcopum, aut per aliquem extraneorum ordinetur*; avrebbe forse capito, che siccome l'*Ordinari* talvolta nella stessa età si prendeva nel senso di conferma, e tal altra volta di elezione; così l'*Instituere* presso de' PP. Toletani, si poteva per conferma, e non già per elezione sentire: ed in tal modo non si sarebbero ritrovati i Padri Toletani pensare di maniera diversa da quella, che già allora universalmente, ed in Oriente, ed in Occidente correva. Graziano dando all' *instituere* il significato popolare d'elezione, ch'allora già aveva, nel guasto, e corruttela della lingua latina; credette antinomia, o sia discordanza tra l' un'Canone e l'altro; e Van-Espen su della fede di Graziano riposando, una nuova conciliazione svegliò. Ma se si vorrà credere, che Graziano si fosse ingannato, tutto anderà bene, nè della nuova conciliazione del Van-Espen avremo bisogno.

184 Sentimento di Florente, ed Altaserra su l'elezione Regolare.

Questo è quanto trarre si puote di vero da' rapportati luoghi, nel Decreto di Graziano registrati, ch'è la più antica Collezione Canonica tra que' libri, che formano oggi 'l Corpo di questa celebratissima Legislazione, che noi abbiamo. Ma due valentissimi uomini, e Canonisti gravissimi, Francesco Florente, e Antonio Dadino Altaserra, i quali ciecamente sono stati da' infiniti altri seguitati, insegnano che le elezioni degli Abbati nella primitiva Chiesa nelle mani de' Vescovi stavan risposte. Francesco Florente, parlando *de electionibus Abbatum, Priorum, & Abbatissarum*, così s' introdusse: *Primis Ecclesiæ tempo-*

poribus Monasteria, & Monachi in omnibus erant subditi Episcopis, qui plenam, tam in personas, quam in bona Monasteriorum, potestatem habebant. Abbates, Priores, Abbatissas instituebant, indignos removebant, & emendabant Monachos, & Moniales (17); Ed *Altaserra*, quasi della stessa maniera si spiegò, dicendo: *Olim ordinatio Abbatum pertinebat ad Episcopum, tum enim Abbates, & Monachi erant omnino in potestate Episcopi* (18). Se in questi luoghi di questi due gravissimi Autori, la voce *Ordinatio* prender si voglia nel senso di elezione, convien che si affermi, che abbiano questi Valentuomini errato non poco. Imperocchè non mai la vera elezione del Superiore Claustrale ne' primi tempi fu tutta de' Vescovi, ma o l' anzianità, come dalle leggi di Giustiniano si raccoglie, produceva l' elezione dell' Abbate, o l' elezione fu de' stessi Monaci. Che se poi si volesse dire, che l' ordinazione fu presa da Florente, ed Altaserra nel vero senso di conferma della elezione, e per istituzione dell' eletto, ed allora dirà bene Florente, ed Altaserra: ma da ciò nulla ne verrebbe rispetto a' primi tempi del Monacato, perchè l' ordinazione dell' Abbate, presa nel senso di conferma, e d' istituzione, fu dipoi data a' Vescovi da' tempi dell' Imperadore Giustiniano.

185 La libertà conceduta a' Monaci d' elegere i loro Abati, è una conferma della legge comune Ecclesiastica.

Quanto fin' ora si è detto, dimostra che la libertà, che

(17) Florens *tract. 6 de elect., & electi potest., de Abbatum, & abbatissar. election. pag.* 224 *tom.* 1.

(18) Altaserra *Asceticon lib.* 2 *cap.* 11.

che si trova frequentemente data a' Monaci d'eleggersi essi i loro Abbati, senza potervisi i Vescovi frammischiare, non si deve prendere nel senso d' una deroga alla legge Canonica, che avrebbe voluto, che fosse stata de' Vescovi l'elezione degli Abbati, come alcuni l'hanno malamente interpretata; ma si deve pigliare anzi per una conferma della legge Canonica stessa, e per uno scudo, e difesa data a' Monaci per sottraerli da quelle violenze, le quali si erano cominciate già ad introdurre da alcuni Vescovi contra di quella tal legge, e della nativa libertà de' Monaci stessi, per la quale i Canoni appunto sempre avevano a pro loro pugnato. Ed invero altrimenti con difficoltà coteste leggi avrebbe la Chiesa sostenute, come quelle, che sarebbero state diametralmente contrarie a' Canoni; e molto meno le avrebbero nelle carte delle fondazioni de' Monisteri gl' istessi Vescovi sovente dettate, come quelli che avrebbero sempre considerato, non poter' essi derogare a ciò, che a lor' Ordine stava conceduto. Dunque, o che queste leggi d'avere i Monaci la libera elezione del Abbate, ritroviamo noi nelle carte di fondazione de' Principi Secolari, e de' Baroni; o che nelle fondazioni de' Monisteri, fatte da' Vescovi, che frequentissime sono, le leggiamo, o anche nelle Bolle de' Romani Pontefici si veggano particolarmente concedute: tutte aver si debbano per pure conferme del Diritto Canonico proprio de' Monaci in su di questo argomento, e per tante difese somministrate loro contra delle intrusioni Vescovili, e non mai nel senso di deroghe alla legge Commune

ne Ecclesiastica, come erroneamente da molti estimate si sono.

186 Quanto infino ad ora si è esposto, tutto riguarda, diciam così, il Diritto Ecclesiastico antico, contenuto in gran parte nel Decreto di Graziano. Ma la cosa mutò aspetto colle Decretali, donde sorge il Diritto Ecclesiastico novello; e quello propriamente, che nel suo stretto senso dee appellarsi Diritto Canonico.

La cosa muta aspetto colle Decretali di Gregorio IX.

187 Convien, che si dica, che si erano introdotte varie maniere di elezione non meno nelle Prefetture supreme della Chiesa, quali sono i Vescovati, che nelle cariche del Clero secolare, e de'Claustrali. Vi è chi ha creduto, che ciò si era con arcano di governo da' Papi Romani o introdotto, o almeno promosso, e garentito, acciocchè nel dubbio della vera certezza della forma dell'elezione, dovendo per ogni qualsivoglia elezione sorgere un litigio, e dovendosi per tai litigj, secondo le massime già allora ricevute, in Roma necessariamente concorrere; per questo ubertosissimo mezzo si avesse potuto gran danaro, e numero di persone a quella, già quasi distrutta, e smunta Città, portare, e così col danno, e colle sciagure di tutto il Cristianesimo, de' suoi mali alquanto ristorarla (19). Ma che che sia di questa, ed altre simili opinioni, delle quali non conviene istituire un serio esame, egli è cer-

Si erano introdotti varj modi di elezione.

(19) Giannone Istoria Civile *lib.* 14 *cap. ultim.* §. 2. Van-Espen *Jur. Eccles. part.* 2 *tit.* 23

è certo, che ne' tempi di Innocenzo III questa materia dell'elezione era divenuta impicciatissima, ed intralciatissima, ed infinite forme di elezioni si ritrovavano già introdotte. Perciò Innocenzio III nel Concilio Lateranense IV credette di dovere cotesto decreto infra degli altri fare registrare, decreto che Gregorio IX poi dalle antiche Compilazioni traendolo, nelle sue Decretali 'l trascrisse, e rapportollo solennemente: *Quia propter diversas electionum formas, quas quidam invenire conantur, & multa impedimenta proveniunt, & magna pericula imminent Ecclesiis viduatis; statuimus, ut cum electio fuerit celebranda, præsentibus omnibus, qui debent, & volunt, & possunt commoda interesse, assumantur tres de Collegio fidei digni, qui secrete, & sigillatim vota cunctorum diligenter enquirant, & in scriptis redacta, mox publicent in communi, nullo prorsus appellationis obstaculo interjecto: ut, collatione habita, eligatur, in quem omnes vel major, & sanior pars Capituli consentit: vel saltem eligendi potestas aliquibus viris idoneis committatur, qui vice omnium Ecclesiæ violatæ provideant de Pastore: aliter electio facta non valet, nisi forte communiter esset ab omnibus, quasi per inspirationem, absque vitio celebrata. Qui vero contra præscriptas formas eligere attentaverint, eligendi ea vice potestate priventur* (20).

188 Tre modi di eleggere lasciò il Concilio Lateranense IV.

Da questo famoso decreto del Concilio Lateranense IV, che formò il Capo XLII delle Decretali di Gregorio IX sotto il titolo *de electione*, ne venne, che, abo-

(20) *Quia propter de election., electi potest.*

abolite tutte le altre forme di elezioni, in tre rimase la cosa assolutamente ristretta, cioè nelle elezioni *per Scrutinium, per Compromissum, & per Inspirationem. PER SCRUTINIUM, quando præsentibus omnibus, qui debeant, & volunt, & possunt commode interesse, assumantur tres de Collegio fide digni, qui secreto & sigillatim vota cunctorum diligenter exquirant, & in iscriptis redacta, mox publicent, in comuni, nullo prorsus appellationis obstaculo interjecto*: e farsi tale elezione in questa forma: *ut is, collatione habita, eligatur, in quem omnes, vel major, & sanior pars Capituli consentit. PER COMPROMISSUM, quando eligendi potestas aliquibus viris idoneis committatur, qui vice omnium Ecclesiæ viduatæ provideant de Pastore.* E *PER INSPIRATIONEM, cum forte communiter esset ab omnibus, quasi per inspirationem, absque vitio celebrata.*

189 L'uso riconosce due forme d'elezione.

Non v'ha dubbio che sensatissimo, e sapientissimo fu questo decreto di questo famoso Concilio: imperocchè a buon linguaggio si venne con ciò a vedere stabilita la vera forma delle elezioni, la qual forma si ridusse ordinariamente a quella dello scrutinio, e tal volta a quella del compromesso (21), per-

(21) Nella Cronica Egmondana, data alla luce, ed illustrata con note nobilissime d'Antonio Mattei, abbiamo nel 1509 eletto un'Abbate di quel Monistero appunto famoso delle Fiandre, per mezzo del Compromesso. Ecco il racconto del Cronista: *Mortuo igitur, & sepulto præfato Domino Enrico, Conventus CAPITULARITER MORE SOLITO CONGREGATUS, præfixerunt diem ad novi Abbatis electionem, scilicet profestum S. Martini, miseruntque li-*

perchè l'altra della ispirazione, come forma estraordinarissima, e quasi miracolosa, non si vide, se non rarissime volte, adoperare.

Con-

---

cteras, ut moris est, ad vocandum absentes, tam Reformatos, quam non Reformatos, ut die præfixo ad electionem faciendam Hæcmundæ comparerent. Adveniente igitur die ad electionem præfixa, scilicet profesto S. Martini, finitis primis, Conventus Missam de Sancto Spiritu solemniter decantavit, sub qua omnes electores venerabile Sacramentum, ut ceremoniæ nostræ decernunt, sumpserunt. Finita etiam Missa omnes pariter locum Capitolarem intraverunt cum venerabilibus Patribus, & Abbatibus Sancti Pauli . . . . , & Sancti Laurentii . . . nec non magistro Martino . . . U. J. D., ac aliis notabilibus viris, ac Notariis, & testibus, factaque exhortatione, & admonitione per Magistrum Martinum . . . . ad Conventum super concordi, & unanimi electione facienda, tractaverunt Capitulariter, secundum quam ELIGENDI VIAM PROCEDERE PLACERET, placuitque omnibus, ut procederetur per VIAM COMPROMISSI, cum tali restrictione, ut quinque Compromissari ex Conventu eligerentur, qui auditis Fratrum vocibis, illum pronuntiarent, qui vocis majoris partis Conventus haberent. Electis namque Compromissarii, præstitoque juramento solito, omnes Electores Capitulum intrarunt, remanentibus ibidem Compromissariis cum Patribus, Abbatibus, & Notariis, & testibus. Auditis igitur singulorum vocibis, plures fuere electi, sed solus unus habuit voces majoris partis Capituli, qui secundum formam compromissi erat publicandus. Convocatis igitur omnibus ad Capitulum, Abbas de Œstbrock esortationem fecit ad Capitulum pro unanimi, & concorda electione procuranda, ut omnes sua vota darent illi, qui majores partes Capituli haberet. Quod cum omnibus placuisset, pronuntiavit idem Dominus Abbas, esse electum Dominum Meynardum Man, Sacerdotem, ac Monacum, ac Ecclesiæ Parochialis in Hæcmunda Pastorem. Quo pronuntiato, & publicato Wilelmus Cantor Te Deum laudamus intonuit, & sic cum cantu ad Ecclesiam deducitur, lecta super eum lectione solita per Abbatem de Œstbrock, factus est Abbas trigesimus sextus Monasterii Hægmundensis anno Domini 1509. Seguita poi a dire lo stesso Cronista, che fu confermato dalla Corte Romana, come Badia soggetta immediatamente alla Santa Sede, e poi anche benedetto in nome del Vescovo Diocesano. *Dispositis etiam singulis necessariis pro confirmatione obtinenda in Romana Curia, mittitur Frater Joan-*

nes

Convengono tutti i Canonisti, che in questo Canone con queste tre forme, che unicamente prescriver si vollero, s' intesero regolare non solo le elezioni de' Pastori della Chiesa, e de' Superiori del Clero secolare, ma ben anche de' Prefetti Regolari (22): solamente il dubbio è, se de' soli Prefetti Regolari perpetui il Canone favelli, o anche de' Prefetti Regolari temporali intender si deve (23), de' quali già ne' tempi di

190 Il Capitolo *Quia propter* regola anche le elezioni Monastiche.

M

nes Born, Sacerdos, & Monachus, qui alias etiam missus fuit pro confirmatione Domini Enrici . . . . . ; & sine difficultate obtinuit, quia nullus contradictor existit. Recepta igitur confirmatione Apostolica cum aliis bullis consuetis, præfatus Dominus Mainardus benedictionis munus accepit Antuerpiæ in Monasterio y Petri ab Episcopo Trinopolitano ipsa Dominica Passionis, & Dominica Palmarum solemniter, & processionaliter a Conventu susceptus est, ac in possessionem pacificam introductus. Abbiam voluto trascrivere questo luogo, come alquanto raro, perchè ordinariamente nelle elezioni de' Superiori Regolari non si ritrova adoperata la forma del compromesso. Anzi in questo stesso del Monistero Egmontano non si diede a' Compromissarj il diritto di elezione, ma quasi essi furono scelti, come tanti disquisitori de' vocali, ed eseguirono la cosa con infinitissimo senno, perciocchè vollero, che alla fine nell' eletto fosse comparso di esser intervenute le voci di tutti i vocali.

(22) *Canonistæ in cap. Quiapropter X. de electlion., & elect. potest.*

(23) *Formæ hic præscriptæ* (sono parole del Fagnano) *sunt etiam servandæ in electione Prælatorum Regularium: nam etsi in Prælatos inferiores, & Ecclesiam, proprie, &. stricte Spirituale conjungium non contrahatur . . . tamen inter eos est quasi matrimonium .. nam Pontifex æquiparat Ecclesias Cathedrales, & Regulares, & illorum Prælatos appellat Pastores, & per illorum mortem dicit Ecclesias viduatas: unde merito hæc Constitutio etiam in eorum electionibus servanda est . . . Caterum adverte ne decipiaris, quia supradicta illatio venit declaranda ut procedat tantummodo in Abbatibus perpetuis, & aliis Prælatis, qui Monasteria obtinent in titulum, non autem in Abbatibus temporalibus, & aliis Superioribus Regularibus non intitulatis: tales enim non sunt sponsi Ecclesiæ, nec per mortem*

di Gregorio IX, ſe non d' Innocenzio III, vi erano copioſſimi eſempj nelle Religioni, maſſimamente Mendicanti, perchè prima ben ſi ſa, che i Superiori Regolari furono di lor natura quaſi ſempre perpetui (24). Ma che che ſia di queſta forenſe controverſia, che fra poco anche toccheremo, egli è certo, che il Capo *Quia propter de electione*, che tratta de' tre modi di eleggere *per ſcrutinium, per compromiſſum, & per inſpirationem*, anche per le Prefetture Regolari ſi conviene da tutti, che fu da' PP. del Concilio Lateranenſe dettato, e nelle Decretali da Gregorio IX inſerito (25).

Que-

rem ipſorum Eccleſia dicitur viduata; ideoque in eorum electione non ſunt receptæ formæ hic præfinitæ (ſono notabili le ſeguenti parole), *SED SUFFICIUNT SINGULARES CONSENSUS CAPITULARIUM, DUMMODO PRÆSTENTUR IN COMMUNI, ET OMNIBUS COLLEGIALITER CONGREGATIS, ET ELECTIO FIAT A MAJORI, ET SANIORI PARTE CAPITULI*. Fagnan. *loc. cit. n.* 9, 10, & 19.

(24) Ne' Domenicani però ſi ritrova la forma dell' elezione ſecondo il Capitolo *Quia propter*, ancorchè ſi trattaſſe di Prelature temporali. Ecco ciò, che ſi diſpone nel §. 1 del Cap. II, *Diſtinct.* 2 delle Coſtituzioni di queſto celebratiſſimo Ordine: *Priores Conventuales* (ſono tutti temporali, perchè ſono biennali) *a ſuis Conventibus, ſecundum FORMAM CANONICAM, eligantur, videlicet a majori parte ultra medietatem omnium eligentium: videlicet per ſcrutinium, vel per compromiſſionem, vel per communem inſpirationem, aliis ſubtilitatibus Juris relegatis.*

(25) Fagnan. *loc. cit.* Vallenſ., & Zoeſius *in tit. Decretal. de Regularibus, & tranſeuntibus ad Religionem, & de ſtat. Monachor.*, Tamburrino *de jur. Abbat.* Ecco come ſi dice nelle Coſtituzioni de' Domenicani, *loco cit.* §. 2: *Publicato etiam ſcrutinio in medio, & EXPRESSIS COMITIBUS ELIGENTIUM, & electorum, & facta COLLATIONE NUMERI AD NUMERUM, ſi majorem partem medietate omnium eligentium in unum* con-

Questo fu il Diritto Comune circa l'elezione de' Superiori Regolari sino al tempo del Concilio di Trento, il che si ricava dalle Istituzioni Canoniche di Paolo Lancellotto, date alla luce in tempo di Paolo IV, prima di pubblicarsi 'l Concilio medesimo, cosa, che poi accadde sotto Pio IV, imperocchè quivi al quesito: *Quomodo, & qualis sit eligendus in Abbatem*, si risponde: *Ut autem inviolabiliter Monastica Disciplina custodiatur, de CONGREGATIONE MONACHORUM ABBAS ELIGENDUS EST, quem ordo vitæ, & meritum magis poposcerit ordinari, ut uni tantum præsit Monasterio, qui humilis sit in Regimine, cautus, & discretus, & cui Monachi cum omni obedientia, & devotione subjaceant* (26): donde si scorge, che rispetto all'elezione del Superiore Regolare, non ritrovò Lancellotto da notare diversa forma di elezione dall'ordinaria, e comune Canonica, e perciò generalmente disse: *De Congregatione Monachorum eligendus est*, cioè *juxta formam a jure præscriptam*, la quale era quella, che finora abbiam riferita, e che nelle Costituzioni de' Domenicani venne meritamente appellata forma Ca- 191

191 Disciplina della Chiesa fino al Concilio di Trento.

M 2 no-

convenisse invenerint, & minor pars interrogata majori consenserit; Ille, qui primam vocem habuit inter electores, surgens, dicat: Ego N. vice mea, & omnium Electorum presentium eligo N. in Priorem talis Conventus, vel talis Provinciæ, si Prior Provincialis eligatur. *Si vero non omnes consenserint, sed major pars, ultra medietatem, tunc sicut prius, qui primam vocem habuerit*, dicat: Ego N. pro me, & his qui mecum consentiunt, eligo N. in Priorem &c., *ut prius. Quod similiter in electione Magistri Ordinis, & Prioris Provincialis observetur.*

(26) Lancellott. *Institut. juris Canonici lib.* 1 *tit.* 30 *in fin. cap.* 6.

nonica, come già nelle note si è avvertito.

192 Decreto del Concilio di Trento su l'elezioni Regolari.

Ma il Concilio di Trento con somma sapienza su di questo punto credette di dovere qualche riforma, ancor fare. Quindi è, che nel Capo 6 della Sessione 25 ritroviamo un nobilissimo decreto profferito: *In electione* (disse il Concilio di Trento) *Superiorum quorumcumque, Abbatum temporalium, & Abbatissarum, atque aliarum Præpositarum, quæ omnia recte, & sine ulla fraude fiant, in primis S. Sinodus districte præcipit, omnes supradictos eligi debere per vota secreta, ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentur, nec in posterum liceat Provinciales, aut Abbates, Priores, aut alios quoscumque Titulares ad effectum electionis faciendæ constituere, aut voces, & suffragia absentium supplere. Si vero contra hujus decreti constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit, & is, qui ad hunc effectum se in Provincialem, Abbatem, aut Priorem creari permiserit, deinceps ad omnia officia in Religione obtinenda inabilis existat, facultatesque super iis concessæ, eo ipso abrogatæ censeantur, & si in posterum aliæ concedantur, tanquam subreptiæ habeantur* (27).

193 Il Concilio suppone, che tutte le elezioni Regolari siano per via di suffragj.

Questo decreto sensatissimo del Concilio di Trento diede una forma tutta nuova alle elezioni de' Superiori de' Regolari: imperocchè volle il Concilio che i suffragi fossero stati in avvenire tutti secreti, laddove ordinariamente prima eran palesi, giusta i stabilimenti del Diritto Comune (28). Lo

(27) *Conc. Trident. sess. 25 de Regular., & Monialib. Cap. 6.*
(28) Fagnan. *in Cap. Quia propter X. de elect., & electi potest*, Barbosa *in Conc. Trid. loc. cit.*

Lo ſteſſo Decreto del Concilio di Trento ci fa conoſcere, che i PP. ſuppoſero modo unico della creazione de' Superiori locali l'elezione ſuffragiale. E vero che non diſtinſe il Concilio tra elezione locale, o altra ſpecie d'elezione. Ma il non avere ciò diſtinto, moſtra che i PP. ſi vollero al Diritto Comune riportare, il quale, per quel che ſi è detto, non riconoſce altra elezione, che la Conventuale.

Biſogna fare diſtinzione tra i ſtabilimenti Canonici ſino all'età delle Decretali di Gregorio IX, e gli altri da coteſte Decretali in poi. Ne' primi ritroviamo definito il Capitolo, che dee fare l'elezione de' Superiori Regolari, e vien determinato per tale ufficio il Capitolo locale: ne' ſecondi unicamente ſi preſcrive il modo, che tener ſi debba dal Capitolo nell'elezione del Superiore; e ſu di ciò Gregorio IX diſſe, che o per *ſcrutinium*, o per *compromiſſum*, ed o per *inſpirationem* far ſi dovea: ed il Concilio di Trento aggiunſe, che per ſuffragj ſecreti ſeguir doveſſe ſoltanto l'elezione. Ma il Concilio venne a regolare la ſola elezione per *ſcrutinium*, come quella per altro, che coſtituiſce il modo ordinario delle elezioni. 194 Il Concilio regolò la ſola forma di eleggere *per ſcrutinium*.

Da quanto infin ad ora ſi è detto, ſi viene in cognizione che 'l Diritto Eccleſiaſtico non conoſce nella creazione de' Superiori Regolari altro modo, che l'elezione Canonica, regolata col metodo preſcritto nel Capitolo *Quia propter*, e nell'altro ſtabilimento del Concilio di Trento, che i ſuffragj doveſſero eſſer ſecreti. Da queſte coſe ne diſcende, 195 Quale ſia oggi l'elezione Canonica de' Superiori Regolari.

 che

che ſe ſi vuol definire l' ordinaria elezione del Superiore locale, dee dirſi che per Diritto Canonico queſta ſia, quando la propria Famiglia Religioſa per *ſcrutinium* elegga, ma i voti ſian ſecreti, giuſta il decreto del Concilio di Trento.

196 Il Concilio di Trento fa, che ſi badi ſolo alla pluralità de' voti.

Dal decreto traſcritto del Concillo di Trento n'è venuta ancora, che non più nelle elezioni de' Regolari ſi vada facendo la collazione ſu de' voti, come prima far ſi doveva, giuſta il Capitolo *Quia propter; ut is collatione habita eligatur* (s' era detto in quel Capitolo), *in quem omnes, vel major, & ſanior pars Capituli conſentit*. Queſto, ch'era uniforme alle leggi Giuſtinianee, come di ſopra ſi è veduto (29), ed alle Regole antiche Monaſtiche (30), ſecondo che fra poco vedremo; portava però degl' imbarazzi grandi in materia di elezione, e le rendeva aſſai ſovente nulle, ed invalide. In alcuni Ordini per tal motivo s' era ciò già tolto, come ſpecialmente nell'Ordine noſtro Franceſcano era intervenuto. Imperochè quivi nella Clementrina, quando ſi ſtabilì la forma dell' elezione del Provinciale, caſo omeſſo, come ben ſi è veduto, nella Regola, ſi diſſe: *Illa, quæ a majori parte Capituli NUMERO (NULLA ZELI, VEL MERI-*

---

(29) Nella Novella 123 nel Cap. 34 di ſopra traſcritto, ſi dice, *ſed omnes Monachi MELIORIS OPINIONIS EXISTENTES eum eligant, propoſitis ſacroſanctis Evangeliis*. Dunque i ſuffragj dovean eſſer paleſi.

(30) Nella Regola di S. Benedetto Cap. 64 *Is conſtituatur, quem ſibi omnis concors Congregatio ſecundum timorem Dei, ſive etiam pars, QUAMVIS PARVA CONGREGATIONIS, SANIORI CONSILIO, elegerit.*

RITI COLLATIONE, AUT CONSIDERATIONE HABITA) fuerit celebrata, exceptione, seu contradictione quacumque alterius partis non obstante, ... confirmetur, vel etiam infirmetur(31); e nella Bolla di Benedetto XII si disse lo stesso riguardo all' elezione del Guardiano, altro capo omesso della Regola, *quæ a majori parte NUMERO omnium vocem in dicta electione habentium, NULLA ZELI, VEL MERITI COLLATIONE HABITA, fuerit celebrata, exceptione, seu contradictione quacumque partis alterius non obstante, ... confirmetur, vel infirmetur* (32). Lo stesso si era fatto provvidamente in altri Ordini Regolari (33). Ma l' essere i suffragj palesi non toglieva mai la radice dell' occasione di una cotanto odiosissima disputa. Il Concilio di Trento con somma saviezza nel prescrivere che i suffragj fussero stati sempre segreti, venne anche a derogare al Capitolo *Quia propter* nel punto del *COLLATIONE HABITA eligatur, in quem omnes, vel major, & sanior pars Capituli consentit*, e venne a far restare stabilito per tutti gli Ordini Regolari, che quell'elezione, *quæ a majori parte capitali NUMERO [NULLA ZELI, VEL MERITI COLLATIONE, aut consideratione habita] fuerit celebrata, exceptione, seu contradictione quacumque alterius partis non obstante, ... confirmetur, vel etiam infirmetur.*

M 4 Ed

(31) *Clementina Exivi de Paradiso vers. demum qui ex eo, in fin., de verbor. significat.*

(32) *Constitut. Redemptor Noster Cap.* 203 Cronologia Seraphic. *pag.* 56.

(33) Tamburr. *de Jur. Abb.*

197 Le elezioni Francescane pugnano col Diritto Ecclesiastico.

Ed ecco dimostrato già chiaramente, che la forma che oggi nelle famiglie Francescane si tiene circa l' elezione de' locali Superiori, sia contraria a' stabilimenti ben anche contenuti ne' libri del Diritto Civile, e del Diritto Ecclesiastico, perciocchè queste due Legislazioni, colle quali, *ut jus receptum*, la più fiorita parte di Europa si regola, ed anche quella parte, che per sua sciagura non è nella Comunione Cattolica Romana (34), non riconoscono altra forma, che l'elezione

(34) Giovanni Sleidano, come è già noto, riferisce, che nel 1520. *Lutherus convocata omni multitudine scholastica Wittembergæ, & magna Doctorum hominum commitante turba, jus Pontificium, & illud nuper vulgatum Pontificis decretum palam incendit, Decembris die* 10 (Sleidan. *de statu Relig., & reipubl. lib.* 2. *in fin.*). Questo fatto non piacque, nè allora, nè posteriormente ai stessi seguaci di Lutero. Laonde un di essi, ch' è nostro Giureconsulto (*Sutholt. dissert.* 6 *corollar.* 4, *pag.* 172), su di questo proposito così scrive: *Quandoquidem huc delapsi sumus, age videamus, satis, ne rectè, sive prudenter D. Lutherus Juris Canonici Corpus Wittembergæ in loco publico mandarit Vulcano? Responde: Pii viri zelo fortè quid condonandum. Qui tamen, isto exemplo obtentui sumpto, ex Scolis, & Curiis Reformætis universum Jus Canonicum ejectum volunt, PARUM SUO HONORI, PARUM PUBLICO BONO CONSULTUM EUNT*. Giacchè siamo quì caduti, è bene notare, che Paolo Sarpi si discosta dallo Sleidano, e da tutti gli altri Storici, e Giureconsulti Protestanti, perchè vuole, che da Lutero, non *jus Pontificium, non universum Juris Canonici Corpus*, ma le sole Decretali fussero state mandate alle fiamme. *Egli ancora in Vittemberga* (così scrive *Istor. del Conc. Trident. lib.* 1 *cap.* 15), *congregata tutta quella Scola, con forma di giudizio, pubblicamente fece bruciare non solo la Bolla di Leone, ma anche insieme le DECRETALI PONTIFICIE*. Se mai non errò Paolo Sarpi, com'è più facile, che avesse errato, bisogna dire, che per Diritto Canonico lo Sleidano, ed i Protestanti sentissero il Diritto Forense Canonico, che comincia dalli Decretali di Gregorio IX, e non già quello contenuto nelle Collezioni antecedenti fino al Decreto di Graziano, includendovisi que-

ne Conventuale, laddove nelle Francescane Famiglie *quod agitur* è, che i Superiori locali si creino da' Dominanti, cioè da' Dispotici, e da' Tiranni de' Conventi; e *quod simulatur*, che comparisca crearsi dal comico, apparente, finto, e mascherato Deffinitorio.



CA-

questa stessa Collezione, che Duareno magnificò con dire: *Plurimis abundat praeclaris, aureisque sententiis, ut aequum non sit ob nonnulla, si quae in ea deprehenduntur, errata, e studiosorum manibus librum longè utilissimum excutere, nullo dumtaxat meliore, probatioreque oblato* (Duarenus *de Sacris Ecclesiae ministeriis in praefat.*) In fatti fanno la distinzione tra Diritto Ecclesiastico, e Canonico: e le Decretali pongono tra 'l Diritto Canonico, annoverando il Decreto tra 'l Diritto Ecclesiastico. Questa distinzione par che si ritrovi conosciuta, ed ammessa anche da' nostri Dottori, e Moralisti, perchè questi non credettero doversi a' Monaci accordare lo studio delle Decretali, come studio tutto risonante contenzione, e strepito Forense; ma sì bene lo studio del Decreto di Graziano, come quello, donde giudicarono, che massimamente si potean trarre le notizie dell' antica disciplina della Chiesa (Suarez *de Religione tom.*4 *lib.*5 *cap.*4 *n.*4.). E per tradizione de' nostri maggiori si sa, che quando in Napoli a' Regolari si volle interdire di aspirare alle Cattedre della facoltà Canonica nella nostra Università; su di questa ragione appunto l'assunto si fondava, che il Diritto Canonico, che comincia dalle Decretali, contenga la scienza in gran parte dell'ordine giudiziario, e delle contenzioni Forensi, aliena in tutto, e per tutto dallo stato placido, e ritirato de' Monaci. Sia ciò notato di passaggio, per illustrare questo punto, che si è appena toccato.

CAPITOLO VI.

Si dimostra, che la forma delle attuali ele ioni de' Superiori locali nelle Francescane Famiglie sia contraria alla Giurisprudenza universale Monastica, e principalmente a quella del propriq Francescano Istituto.

198 Ogni Ordine Monastico hà la comune, e la sua particolare Legislazione.

Conviene che un poco più da vicino ci mettiamo dell'argomento, che abbiam per le mani, seriamente a trattare. Non basta che si sia veduto, che la forma, che attualmente si tiene nelle Francescane famiglie circa l'elezione de' proprj locali Superiori, sia contraria a' principj di buon senso, e di retta ragione, ed alla Giurisprudenza Civile, ed Ecclesiastica, perchè fa d'uopo che si venga a vedere eziandio come questa tal forma concordi colla Giurisprudenza Universale Monastica, e molto più con quella del proprio Francescano Istituto. Ogni genere di persone ha certe particolari leggi, e costituzioni, le quali formano la Legislazione propria di coloro, i quali sono di quel tale ordine, e gerarchia di persone; ed ove poi avviene, che costesti in varie più ristrette società si suddividano, come ordinariamente ciò avviene; allora anche si osserva che ogni particolar società abbia altresì i suoi parti-

ticolari, e specialissimi Istituti. Questo appunto nell'Ordine, che chiamiamo Monastico, principalmente si avvera. Quest' Ordine, antichissimo nella Chiesa, diffusissimo, e numerosissimo, ha il suo Diritto Comune, che forma la Legislazione universale Monastica: e perchè in tante particolari società è poi questo stesso Ordine suddiviso, ha in ciascheduna società il suo diritto proprio, e Municipale. Dunque trattando noi della forma delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Francescane, dobbiamo prima vedere su di ciò quali siano le leggi comuni Monastiche, e poi quali quelle di quel particolare Istituto, di cui appunto trattiamo, cioè dell' Ordine Francescano. Questo Capitolo dovrà perciò in due particolari Paragrafi eziandio suddividersi, e dovrà materia interessantissima contenere.



§. I.

§. I.

Leggi Generali Monastiche su l' elezione de' locali Superiori.

199 Il Monacato surse nel secolo IV.

L' Epoca del Monacato si stabilisce dai Scrittori più savj, e più bene istruiti delle origini Ecclesiastiche nel IV Secolo della Chiesa (1), e perciò non sappiamo intendere come Luca Olstenio dica, parlando de' Secoli antecedenti, *alia multa Ecclesiastica monumenta illorum temporum, sic memoria distinctior primevæ illius vitæ Regularis, Diocletiani flammis, quibus Christiana tabularia conflagrunt, abolita fuerint* (2): dappoichè prima di Diocleziano, e Massimiano, noi affatto non intendiamo quali memorie del Monacato, e della vita Regolare esser vi potevano: se non si vuol dire che Luca Olestenio avesse supposto esser stati professori della vita Monastica, e Regolare quei molti Fedeli, che, fuggendo le crudelissime persecuzioni degl' Imperadori Romani, e di Decio specialmente; nelle solitudini, nelle caverne, nelle cime degli altissimi monti, e nelle spelonche si rifuggiarono, ed a vivere austera, e misera vita si sogget-

(1) Moshemius *Instit. hist. Ecclesiastica sec.* 4 *parte* 2 *cap.* 3 §. 13, Mabillonius *præfat. ad acta SS. Ord. Bened. tom.* 1 *parte* 9, *Centuriatores Centur.* 4 *de Monachatu pag.* 261, Baronius *annal. ann.* 318, 328, 398, *& pass.*

(2) Holstenius *in dissertat. præmial. ad Regul. Monast., præfixa Codici Regularium &c. cap.* 1.

gettarono (3). Ma di questi, se le memorie in gran parte perdute si sono (giacchè una notabil porzione se n'è ancora conservata presso di S.Cipriano (4), Eusebio di Cesarea (5), ed altri Scrittori gravissimi Ecclesiastici (6)), convien che si dica, che gran perdita rispetto alle origini Monastiche non si sia fatta *flammis Diocletiani*, dappoichè la vita di cotesti poveri, e costanti Fedeli fu tutta diversa dal Monacato, e dalla vita Regolare, che poi nel IV secolo succedette, se non altro in questa gran circostanza, che la cagione impellente della vita di cotesti Fedeli fu la necessità, ed il timore, ed il volere scampare da' pericoli, e disagi (7): laddove la molla motrice del Monacato, e della vita Regolare fu all'incontro la determinata volontà, ed il vivo desiderio di volersi esporre a gravissimi patimenti, incomodi, e disagi (8). Quindi è, che forse più plausibile sembra la

(3) Eusebius *Histor. Ecclesiast. lib. 6 a capit.* 39, Baronius *annal. am.* 253, Samuel Basnagius *annal. ann.* 250.

(4) *In Epistolis passim, & in lib. de lapsis.*

(5) Notabili sono le parole, che su di questo proposito si leggono appo Eusebio *cit. lib. 6, cap.* 42: *Jam quid opus est commemorare multitudinem eorum, qui in montibus, ac per solitudinem abberrantes, fame, & siti, frigore, ac morbis, & latronum, ac bestiarum incursu oppressi, interiere? Ex quibus hi, qui superfuerunt incolumes, testes sunt electionis illorum, atque victoriæ.*

(6) Sozomenus *Hist. Ecclesiast. lib.* 1 *cap.* 12, Orosius *Hist. Ecclesiast. adversus Paganos lib.* 7 *cap.* 21.

(7) Cyprianus, & Eusebius *loc. cit.*

(8) Il dotto Mosemio, dopo di aver detto nel luogo di sopra citato, come surse nel quarto secolo il Monacato, seguita a dire: *Quos* (cioè i primi Istitutori di questo novello genere di vita) *plurimi alii tam felici eventu emulati sunt, ut brevi tempore universus Oriens hominibus abundaret, qui relictis vitæ negotiis, & com-*

la congettura di quei valentuomini, de' quali intese parlare Ermia Sozomeno, Scrittore di Storia Ecclesiastica bastantemente fra i Greci reputato, quando disse che la vita, che necessariamente dovettero cominciare a menare quei Fedeli, i quali si posero a fuggire, ed a nascondersi in tempo delle persecuzioni, potette suggerire l' idea del Monacato (9): imperocchè a gente di umore serio, e pacato (de' quali, secondo il vero opinare del dotto Mosemio, per forza del clima, abonda l'Oriente (10), dove appunto i natali del Monacato fissare si debbano (11)), quella vita, accidentalmente gustata, do-

commoditatibus, *omnique cum hominibus commercio*, *inter varii generis ærumnas*, *famem*, *&* *cruciatus contabescebant*, *quoad arctiorem cum Deo*, *&* *Angelis communionem pervenirent*, e conchiude in fine: *Tot his animi*, *corporisque tortoribus Cristiana civitas caruisset*; *nisi grande illud*, *&* *sonorum Philosophiæ veteris dogma Cristianis placuisset*, *felicitatis*, *&* *Divinæ consuetudinis cupido*, *animam a corpore sevocandam*, *Corpusque propterea enervandum*.

(9) Sozomeno (*lib.* 1 *cap.* 12 *in fin.*) dopo di aver detto, parlando dell' origine del Monacato, *&* *Philo quidem cum ista ad hunc modum narrat, indicare videtur, Christianos sui temporis, qui ex Hebreis conversi, adhuc Judaico more vivebant, eorumque ritus custodiebant. Apud alios enim hoc vitæ genus reperiri non licet*; *unde conjicio, hanc philosophiam apud Ægyptios eo tempore floruisse*. Seguita immediatamente a dire: *Alii vero affirmant, persecutiones, quæ variis subinde temporibus Ecclesiæ acciderunt, huic Philosophiæ OCCASIONEM præbuisse. Nam quoniam fugientes Christiani, in montibus, & solitudinibus, ac silvis commorabantur, huic vivendi rationi PAULLATIM ASSUEVERUNT*.

(10) *Noster enim Orbis non tot refertus est hominibus ipsa natura severis*, *morosis* (ci aggiunge egli, *deliris*, *&* *fanaticis*, ma questo è troppo), *quot illæ regiones*, *quæ Orienti soli expositæ sunt: Nec corpora nostra eandem in victu continentiam ferunt*, *quam illa substinent*, *quæ sub cœlo sicco*, *&* *fervido nata sunt*. Moshem. *Sæcol.* 4 *part.* 2 *cap.* 3 §. 14.

(11) Altaserra *Asceticon lib.* 1 *cap.* 2, *aliique passim*.

dovette piacere, e dovette far sorgere il desiderio di volerla liberamente adottare.

Ma o che l'origine del Monacato si debba da questo accidente trarre, o altronde; certo è, che nel IV. Secolo, e non prima, il Monacato, e la vita Regolare fu veramente conosciuta. Appena surta nella Chiesa l'idea di tal vita; subito si vide altri essere i Monaci, chiamati Anacoreti, ed altri i Cenobiti (12). Ma e degli Anacoreti, e de' vaghi ancora, e di altre specie somiglianti di Monaci, che talvolta all'Anacoretismo, e tale altra volta al Cenobitismo più si avvicinavano (13); non occorre in questo luogo parlare, perchè noi de' soli Cenobiti, cioè de' soli Monaci, che forman società, e socialmente vivono, brigare ci dobbiamo per lo punto, che stiamo esaminando, dell'elezione de' proprj locali Superiori de' Regolari; giacchè su gli Anacoreti, cioè su de' Monaci, che solitariamente vivono, e su di tutti gli altri, che non formano unioni, questa controversia cadere non puote, perchè in cotesti Monaci ciascuno governa se stesso, ed in conseguenza non può in essi entrare l'esame dell'elezione Conventuale (14).

(200) Diverso genere di Monaci, e classi, in cui sono distinti.

Sur-

(12) Holstenius *loco cit. cap.* 1, Alteserra *loco cit. cap.* 6 7, & 8, *Centuriatores*, & *Baronius locis citatis*, *aliiq. passim*.

(13) Bohemerus *ad tit. Decretal. de Regularib.*, & *transeuntibus ad Religionem*, Alteserra *loc. cit.* Florens. *de statu Regularium in præfat.*

(14) S. Benedetto nel principio della sua Regola così descrive le varie sorti de' Monaci: *Monachorum quatuor esse genera manifestum est. Primum Cœnobitarum, hoc est monasteriale, militans sub Regula, vel Abbate. Deinde secundum genus est Anachoritarum, idest*

201 Gli Ordini Monastici fino al XII secolo surfero di privata autorità de' loro Istitutori.

Surfero i Monaci nella Chiesa di privata autorità de' Fedeli, e fino al XII Secolo, almeno universalmente, non mai si suppose, che per potersi una Società Regolare istituire, dell'assenso della Pubblica Potestà vi fosse stato mestiero (15). Del Monacato si eb-

---

idest heremitarum. Horum qui non conversionis fervore novitio, sed monasterii probatione diuturna didicerunt contra diabolum, multorum solatio jam docti, pugnare, & bene instructi, fraterna ex acie, ad singularem pugnam heremi, securi jam sine consolatione alterius, sola manu vel brachio, contra vitia carnis, vel cogitationum, Deo auxiliante pugnare sufficiunt. Tertium vero Monachorum teterrimum genus est Sarabaitarum, qui nulla Regula approbati, experientia magistra, sicut aurum fornacis: sed in plumbi natura molliti adhuc operibus, servantes seculo fidem, mentiri Deo per tonsuram noscuntur. Qui bini, aut terni, aut certe singuli, sine Pastore, non Dominicis, sed suis inclusi ovilibus, pro lege eis est desideriorum voluptas. Cum quidquid putaverint, vel elegerint, hoc dicunt sanctum: & quod noluerint, hoc putant non licere. Quartum vero genus est Monachorum, quod nominatur Gyrouagum, qui tota vita sua per diversas provincias, ternis, aut quaternis diebus, per diversorum cellas hospitantur, semper vagi, & nunquam stabiles, & propriis voluptatibus, & gulæ illecebris servientes: & per omnia deteriores Sarabaitis. De quorum omnium horum miserrima conversatione, melius est silere, quam loqui. Ecco dunque, che il solo genere *Monachorum Cænobitarum* è chiamato da S. Benedetto *Monasteriale*, *militans sub Regula, vel Abbate*. Nel quinto secolo da Evagrio abbiamo, che assai altre specie, e tal volta stravagantissime, di Monaci si fossero introdotte. *Evagrius, Centuriatores*.

(15) Di queste Regole così parla Holstenio: *Etenim illæ a singulis, ut præsens usus poscebat, Patribus scriptæ, aliorum similia cupientium studiis descriptæ, in comune proponebantur, ut ex his quique populorum, & Nationum differentia, vitam uniformi, quoad præcipua disciplinæ capita, temperarent, cit. dissertat. cap. 3.* In fatti di S. Columbano si dice: *Eum Monasteria Galliæ perlustrasse, ut ex singulis optima quæque præcepta, & Regulas seligeret, & suis Monachis evitandas, & servandas proponeret*, e prima di S. Martino avea scritto ciò Sulpicio Severo (*vita Sancti Martini cap. 8*). *Qualiter*

ebbe idèa, come di cosa, che altro non contenesse, che la perfezione della legge Evangelica, ed in conseguenza si credeva allora, che ciascuno poteva essere del Monacato Istitutore, perchè a buon linguaggio ciascuno non solo può, ma deve anzi essere della perfezione Evangelica promotore, e dell'esatta osservanza di quella legge, o colla voce, e co' fatti, banditore, che con tanto sangue, e fatiche già si ritrova pubblicata, ed accettata, e che costituisce l'unica obbligazione di ogni Credente. Ecco il perchè dal IV Secolo, quando il Monacato si fece nella Chiesa vedere, insino al XII, tutto dì sorgevano nuove Congregazioni di Monaci, e nuovi Collegj di uomini addetti a vita Regolare, senza che mai fosse stata consultata prima la Pubblica Potestà della Chiesa, o almeno che vi fosse allora stata legge, che ciò avesse veramente prescritto (16).

N. E

---

liter in Oriente fides Christi floreret, quæ Sanctorum quies esset, quæ Instituta Monachorum, parlando di una peregrinazione a quest' oggetto fatta. Perciò Florente disse: *Observandum prius generaliter, in Occiduis Galliæ partibus Monachorum Regulas, vel ab ipsis Occidentalibus Patribus repertas, vel ab Orientalibus Monachis fuisse repetitas, vel mixto quodam jure temperatas ..... Adnotandum etiam in Occidente, maxime vero in Gallia, variis Regulis, pro UNIUSCUJUSQUE scilicet instituentis Monasterium ARBITRIO, VEL DIMINUEBATUR, VEL ADDEBATUR ALIQUID*. Florens (*in cap. auditis de præscript. cap.* 5). Cassiano però avvertì, che in Oriente non fu così: *Per universam Ægyptum, Thebaidem, & Palestinam, non pro uniuscujusque renunciantis arbitrio instituuntur Monasteria, sed per successiones, ac per traditiones Majorum, usque in hodiernum diem, vel permanent, vel permansura fundantur*. Cassianus *de renunciant. instit. cap.* 3. Del resto principalmente in Oriente le prime Regole, che Cassiano chiama *Traditiones Majorum*, di privata autorità surfero nella Chiesa.

(16) E' bene, che questo punto venga quì alquanto illustrato: In

201 E per altro tutte le Regole, che coteſti Santi Iſtitutori davano allora a' loro novelli ſeguaci, in altro non rag-

Le Regole Monaſtiche erano una parafraſi del Vangelo.

Il Concilio di Calcedonia nel *cav.* 4 così diſpoſe: *Qui vere, & ſincere Monaſticam vitam aggrediuntur, digni convenienti honore habeantur. Quoniam autem nonnulli monachico prætextu utentes, & Eccleſias, & negotia civilia perturbant, & temere citra ullam diſcriminis rationem in urbibus circumcurſantes, quin etiam monaſteria ſibi conſtituere ſtudentes; VISUM EST, NULLUM USQUAM ÆDIFICARE, NEC CONSTRUERE POSSE MONASTERIUM, VEL ORATORIAM DOMUM PRÆTER SENTENTIAM IPSIUS CIVITATIS EPISCOPI. Monachos autem, qui ſunt in unaquaque Regione, & Civitate Epiſcopo ſubjectos eſſe, & quietem amplecti, & ſoli jejunio, & orationi vacare, in quibus ordinati ſunt locis fortiter perſeverantes, nec Eccleſiaſticis, nec ſæcularibus negotiis ſe ingerere, vel communicare, propria relinquentes monaſteria, niſi quandoque a civitatis Epiſcopo eis permiſſum fuerit: Nullum autem in Monaſteriis ſervum recipi ad hoc ut ſit Monachus præter voluntatem ſui Domini. Eum autem, qui hanc noſtram definitionem tranſgreditur, definimus eſſe excomunicatum, ac nomen Dei blaſphemetur. Civitatis autem Epiſcopum oportet eam, quam par eſt, Monaſteriorum curam gerere.* Queſto fu dunque il Canone 4 del Concilio Calcedoneſe, tenuto nel 451. Nel Canone poi 13 del Concilio Lateraneſe IV, che tenne Innocenzo III nel 1215, ſi ha queſt' altra diſpoſizione: *Ne nimia Religionum diverſitas gravem in Eccleſia Dei confuſionem inducat, FIRMITER PROHIBEMUS, NE QUIS DE CÆTERO NOVAM INVENIAT: ſed quicumque voluerit ad Religionem converti, unam de approbatis aſſumat. Similiter qui voluerit Religioſam domum fundare de novo, Regulam, & inſtitutionem accipiat de Religionibus approbatis.* Finalmente nel Concilio di Lione II, tenuto nel 1274, ſotto Gregorio X, col canone 23 ſi diſſe: *Religionum diverſitatem nimiam, ne confuſionem induceret, generale Concilium* (l'antecedente Generale Lateraneſe IV) *conſulta prohibitione vetuit. Sed quia non ſolum importuna petentium inhiatio illarum poſtmodum multiplicationem extorſit, verum etiam aliquorum præſuntuoſa temeritas diverſorum Ordinum, præcipue Mendicantium, quorum nondum approbationis meruere principium, effrenatam quaſi multitudinem adinvenit, repetita Conſtitutione diſtrictius inhibentes, ne aliquis de cætero novum Ordinem, aut Religionem inveniat, vel abitum novæ Religionis aſſumat. Cunctas affatim Religiones, & Ordines Mendicantes, quæ nul-*

raggiravansi, che in una soave, e compuntiva parafrasi, e spiega de' Consigli Evangelici, e in una

 istru-

---

nullam confirmationem Sedis Apostolicæ meruerunt, perpetuæ prohibitioni subiicimus, & quatenus processerant, revocamus. Confirmatos autem per Sedem eandem, post tamen idem Concilium institutos, quibus ad congruam sustentationem reditus, aut possessiones habere Professio, sive Regula, vel Constitutiones qualibet interdicunt, sed per quæstum publicum tribuere victum solet incerta medicitas, modo subsistere decernimus infrascripto: Ut professoribus eorundem Ordinum, ita liceat in illis remanere, si velint, quod nullum deinceps ad eorum professionem admittent, nec de novo domum, aut aliquem locum acquirent, nec domos, seu loca, quæ habent, alienare valeant, sine Sedis ejusdem licentia speciali: Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolicæ reservamus in Terræ Sanctæ subsidium, vel Pauperum, aut alios Pios usus, per locorum Ordinarios, vel eos, quibus Sedes ipsa commiserit, convertenda. Si vero secus præsumtum fuerit, nec personarum receptio, nec domorum, vel locorum acquisitio, aut ipsorum cæterorumque bonorum alienatio valent: Et nihilominus contrarium facientes, sententiam excomunicationis incurrant. Personis quoque ipsorum Ordinum omnino interdicimus, quoad extraneos prædicationis, & audiendæ confessioniis officium, aut enim sepulturam. Sanè ad Prædicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ universali proveniens perhibet approbatos, præsentem non patimur Constitutionem extendi. Cæterum Carmelitarum, & Eremitarum Sancti Augustini Ordines, quorum institutio dictum Generale Concilium præcessit, in suo statu manere concedimus, donec de ipsis fuerit aliter ordinatum. Intendimus siquidem, tam de illis, quam de reliquis, etiam non Mendicantibus Ordinibus, prout animarum saluti, & eorum statui expedire viderimus, providere. Ad hæc Personis Ordinum, ad quos Constitutio præsens adstenditur, transeundi ad reliquos Ordines approbatos licentiam concedimus generalem; Ita quod nullus Ordo ad alium, vel Conventus ad Conventum se, ac sua loca totaliter transferat, Sedis ejusdem permissione super hoc specialiter non obtenta. Questi sono i tre Canoni de' tre Concili Generali, Calcedonese, Lateranense IV, e Lionense II, con i quali si può avere la Storia del permesso della Chiesa su la fondazione de i nuovi Monasterj, e su le nuove Regole Monastiche. Sino al Concilio di Calcedonia, cioè fino al 451, ciascuno potea fondare quel Monistero, che volea, e dettare per i suoi Monaci qualla Regola, che più credea opportuna.

istruzione, e dottrina Cristiana, diciam così, su' de' Precetti Evangelici, per potersi in tutta la loro esten-

---

na. I PP. del Concilio di Calcedonia furono i primi, i quali stabilirono, *nullum usquam ædificare, nec construere posse Monasterium, vel Oratoriam Domum præter sententiam ipsius Civitatis Episcopi*, prescrivendo inoltre, *Monachos autem, qui sunt in unaquaque Regione, & Civitate, Episcopo subiectos esse: Et Civitatis Episcopus oportere eam, quam par est, Monasteriorum curam genere*. Ecco dunque, che i PP. di Calcedonia non toccarono altro articolo, che quello della fondazione de' Monasteri; ma non già quello della introduzione di nuova Regola. Restò dunque questo secondo articolo, più importante forse del precedente, in quella libertà, che insin allora vi era stata: purchè non si voglia dire col dotto Alteserra, che perchè *primis sæculis plerumq. idem erat Fundator., & primus Abbas Monasterii, & Abbas, antequam discipulus, ut ait Cassianus de instit. Cænob. lib. 2 cap. 3*; lo stabilimento del Concilio venne a portar seco, che il Fondatore neppure potea farsi Abbate, senza l' approvazione del Vescovo Diocesano; onde dovendo il Vescovo Diocesano esser consultato; ecco, che ne veniva in conseguenza, che la nuova Regola si doveva dal Vescovo esaminare, ed approvare. Ma questo potea essere effetto del Canone, ma non già che 'l Canone avesse ciò stabilito: essendosi il Canone contentato di regolare la sola costruzione de' novelli Monasteri. I Padri del Concilio Lateranese IV col lor capo Innocenzo III nel 1215, determinando, *ne quis de cætero novam Religionem inveniat: sed quicumque voluerit ad Religionem converti, unam de approbatis assumat* col resto del Canone, dove si dice, *similiter qui voluerit Religiosam domum fundare de novo, Regulam, & institutionem accipiat de Religionibus approbatis*; neppure chiaramente vollero determinare, che per fondarsi una novella Religione, bisognava, che prima si fosse fatta la Regola approvare: ma permisero anzi di potersi liberamente seguitare a fondare nuove Religioni, quando il nuovo Fondatore *Regulam, & institutionem accepisset de Religionibus approbatis*. Cosa per Religioni approvate avessero inteso questi PP, essi non ispiegarono, ma naturalmente intesero delle Religioni già nella Chiesa ricevute, le quali per lo più con privata autorità si ritrovavano surte. Ma immediatamente dopo di questo Canone S. Francesco, e S. Domenico giudicarono, che per fondare i due loro celebratissimi Ordini, avessero del permesso della S.Sede avuto bisogno, come infatti l' ot-

estenzione eseguire (17). La Regola specialmente di S. Basilio, famosa, e celebratissima Regola tralle Orientali, è su di questo gusto assolutamente architettata, perciocchè contiene quasi un Commento istruttivissimo, e divotissimo su di tutte le principali sen-

 ten-

l'ottennero, con questo divario bensì, che S. Francesco ebbe l'approvazione sù d'una nuova Regola, ch'egli diede fuori, e S. Domenico l'ebbe, con doversi avvalere d'una delle Regole già ricevute, ed egli si avvalse di quella di S. Agostino. Ma nel tempo stesso molti altri seguitarono a fondare novelle Religioni, e massimamente di Mendicanti, perchè queste allora erano alla moda, ed erano di speditissima fondazione, senza curare affatto il permesso della Chiesa, ma di loro privata autorità, secondo l'usanza antica. Questo fece sì, che *repetita Constitutione* il Concilio di Lione II *districtius inhibuit, ne aliquis de cetero novum Ordinem, aut Religionem invenerit, vel abitum novæ Religionis assumat*: lasciando soltanto in piede *Prædicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Ecclesiæ Universali proveniens perhibebat approbatos: Et Carmelitarum, & Eremitarum S. Augustini Ordines*, come nati prima del Concilio Lateranense IV, *donec de ipsis fuerit aliter ordinatum*, riserbandosi il Concilio, *de illis*, cioè de' Carmelitani, ed Agostiniani, *quam de reliquis etiam non Mendicantibus Ordinibus, prout animarum saluti, & eorum statui expedire videretur, providere*. Da questo ultimo Canone passato nella Collezione del Diritto Canonico sotto il titolo de *Religiosis domibus* in VI, ne venne la massima di non potersi introdurre nuova Regola Monastica senza l'approvazione della S. Sede (*Congregatio S.C. Tridentini interpres ad cap. 3 sess. 27 Conc. Trid.*); massima, la quale ne' buoni regolati Governi va con quell'altra indissolubilmente congiunta, che vi si richiegga egualmente l'approvazione del Principe. Guido Papa *quæst.* 106.

(17) *Primaria sanè, & quasi fundamentalis Regula Evangelium erat: Illa inquam Christi consilia, quæ castrare seipsum propter Regnum Cælorum, quæ abnegare se, & crucem tollere, quæ Patrem, & Matrem, uxorem, agros propter Christum relinquere, quæ vendere patrimonia, & dare Pauperibus, sicque nudos Christum sequi suadebant. Regulæ particulares, nihil nisi ejus primæ, ac universalis Regulæ applicationes, aut declarationes, locis, & personis plerumque aptatæ, habebantur*. Holstenius *loc. cit.*

itenze del Vangelo (18). Che maraviglia è dunque, che allora nella fondazione degli Ordini Regolari non si andava la Pubblica Potestà ricercando, se gli Ordini Regolari su della sola esatta osservanza della legge Evangelica venivan fondati?

203 Le Regole Monastiche guidavano i Fedeli alla perfezione.

A questo si aggiunga, che in quella stagione constituivano i Monasteri de' Monaci le sole unioni di laici Fedeli, i quali con i sudori della propria fronte, e con i stenti delle proprie mani si sostentavano (19). Sicchè parea che le società de' Monaci non dovessero la pubblica Potestà interessare, ma che anzi dovesse piacere, che si promovesse cosa tale, onde i laici Fedeli vieppiù si disciplinassero, e senza niun detrimento dello Stato Chiesastico, e dell' esterna polizia, a vivere, secondo l' Evangelica perfezione, si disponessero.

204 Il Monacato era uno nella sua prima istituzione.

Questo, che finora abbiam detto, spiega ancora, e ci fa capire molto bene quello apoftegma, che presso de' più dotti Scrittori delle materie Ecclesiastiche ritroviamo su di questo proposito insegnato, cioè, che *Monachatus unus erat*, quantunque in diversissime Congregazioni, e Collegj, cioè in moltissimi Monasteri, allora venisse distinto, e separato (20); e quantun-

(18) *Regula Sancti Basilii in tom.* 1 *Codic. Regular. pag.* 175 *usq. ad* 280, Alteserra *Asceticon lib.* 3 *cap.* 8 9, *&* *lib.* 5 *cap.* 7 8, *&* 9.

(19) Alteserra *lib.* 5 *cap.* 7 8, *&* 9. Thomasin. *de vet. & nov. discipl. tom.* 2 *lib.* 1 *cap.* 33 *n.* 12. Van-Espen *Jus Eccles. part.* 1 *tit.* 24 *cap.* 4 *n.* 35.

(20) *Ex hactenus dictis de multitudine ubique colentium vitam Monasticam in utroque sexu, facile cuipiam vetera ex præsentibus æstimanti, persuadebitur fuisse primis illis temporibus diversos, & certo ca-*

tunque non che l'una Congregazione ordinariamente non communicasse coll' altra, se non negli uffizj di ospitalità (21), ma l'una Casa, o sia Monistero di una

Con-

---

ractere discriminatos Monachorum Ordines, pro ut, postea institutum; præsertim in Mendicantibus, quorum universæ, quamvis late sparsæ, familiæ, sub uno peculiari capite certis, & cuique propriis officiis, ac legibus Deo militant. Valdè fallor, si jam tum primis sex, septemque Ecclesiæ Saeculis iste usus invaluerat. Certe vestigia mihi quidem non apparent, qui quocumque intueor, uniformem ubique Monachatus rationem, & facilem, ac promiscue invicem transitum, mutuumque commeatum Professionum, & Cœnobiorum cerno. Orientales Monachi, quando in Occidentem venerant, cum ibi profitentibus Religiosam vitam, sine discrimine censebantur: vicissim Occidentales in Oriente. Holstenius *loc. cit. cap.* 3.

(21) L'ospitalità fu propria de' Monaci, talchè *in adventu Hospitum, solvebatur jejunium*, come osserva dottamente Alteserra *lib.* 8 *cap.* 10, rito, di cui qualche ombra di vestigii, ne i ben disciplinati Monasterj tutt' ora si conserva: E S. Agostino nell' istituire (diciam così) un Monastero de' suoi Chierici, divenuto Vescovo; quando prima da Prete aveva fondato, come l' Autore della sua vita dice (Possidius *in vit. August. Cap. V*) un Monastero di Monaci, *& cum servis Dei vivere cœperat verum modum, & Regulam sub Sanctis Apostolis constitutam*, diede per ragione l' aver voluto far' esercitare l' ospitalità nel suo stesso Episcopio, e non già ne' Monasterj: *Perveni ad Episcopatum* (Augustinus *serm.* 1 *de vit. comun.*), *& vidi necesse habere Episcopum exhibere humanitatem assiduam quibusque venientibus, sive transeuntibus: quod si non fecissem, Episcopus inhumanus diceret. Si autem consuetudo ista in Monasterio permissa esset, indecens esset: Et ideo volui habere mihi in domo Episcopi meum Monasterium Clericorum.* Che i Monaci avessero dovuto, per passare da un Monistero all' altro, portar seco *literas Commendatitias*, le quali risperto a' Chierici vengon chiamate *formatas* (Cabassuzius *notit. Concilior. dissertat. de literis formatis*), non si mette in controversia, specialmente per i tempi alquanto bassi: *Nec Abbas, nec Monachi* (scrive il dotto Teologo di Parigi Giovanni Filesaco (*de sacr. Episcoporum authorit. cap.* 3 §. 3) *ad placita sæcularia veniant, nisi secundùm permissionem, & consilium Episcopi. Episcopi permissio non nuda quædam, & simplex concessio ab Episcopo prolata intelligi debet, sed quæ scripto*

man-

Congregazione ſteſſa colle altre ſue Caſe, e Monaſterj non aveſſe nemmeno corriſpondenza (22). Imperocchè tutti i Monaci profeſſavan ſoltanto l'oſſervanza eſatta della legge Evangelica, e la perfezione anzi di queſta ſantiſſima legge, e tutti egualmente a' Precetti avevano aggiunto l'obbligo de' Conſigli Evangelici. Che poi intorno al modo di tale oſſervanza ſovente diſcordaſſero, queſto altro non conteneva, che una ſemplice diſcordia in materia di riti, e di diſciplina, originata da quel *trabit ſua quemque volu-*

mandata eſſet, literas commendatitias quidem Canones vocant, alii formatam Epiſtolam. Et Abbates quidem aliquando ſibi tantum arrogabant, ut ſuis Monachis alio proficiſcentibus, literas, ſeu epiſtolas hujuſmodi darent, quod erat unius Epiſcopi proprium. Che i Monaci per viaggiare aveſſer biſogno delle lettere commendatizie, o ſian formate, era indubitato. La controverſia ſoltanto ſi raggirava in queſto, che i Veſcovi, e gli Abbati facevano ſu di ciò a gara per darle. Queſto ſi dee ſentire dopo del Concilio di Calcedonia, col quale venne ſtabilita la poteſtà de' Veſcovi ſopra de' Monaci, per lo quale Concilio a dir vero i ſoli Veſcovi avevano in ſu di ciò buona cauſa: *Monachos*, ſi diſſe in queſto Concilio, *can.* 4, . . . *nec Eccleſiaſticis, nec Sæcularibus negotiis ſe ingerere, vel communicare, PROPRIA RELINQUENTES MONASTERIA, niſi quandoque a CIVITATIS EPISCOPO EIS PERMISSUM FUERIT*. Infatti il Concilio di Orleans, il cui canone 13. s' emmenda ſaviamente dallo ſteſſo Fileſaco, con leggerlo in queſta forma: *Abbates Matricularii, Recluſi, vel Presbiteri Epiſtolia dare non preſumant*, è di età poſteriore allo ſteſſo Concilio di Caldedonia. Se dunque i Monaci erano oſpitaliſſimi con tutti gli altri; l' accoglierſi, che eſſi facevano aſſai ſovente ſcambievolmente, baſta che colle lettere commendatizie, o ſia formate comparivano; era un effetto dell' oſpitalità, da loro profeſſata, come uno de' loro principali Iſtituti; ma non già, che i Monaſteri infra di loro ſi communicaſſero.

(22) Van-Eſpen *part.* 1 *tit.* 29 *cap.* 1. Thomaſſ. *tom.* 2 *lib.* 3 *cap.* 25 *n.* 6, & 8.

luptas, infito in chicchefia (23): ma nella foftanza tutti in uno convenivano, confentivano, e concordavano, e perciò fenfatamente fi dice dagli uomini di sì fatte notizie informati, che il Monacato di que' tempi era uno, e da tutti i Monaci lo fteffo genere di vita in verità fi profefsava (24).

MA già è tempo, che veniamo ad efaminare come da coteſti Monaci regolata veniva la bifogna circa l' elezione de' proprj Superiori. Imperocchè non potendovi effere Società fenza Rettori, le Monaftiche Società dovevano ancor effe avergli, ed in confeguenza convien, che fi vegga come gli creavano. 205 Forma di elezione de' Superiori preffo gli antichi Monaci.

Le Regole delle antiche Congregazioni de' Monaci Orientali, ed Occidentali furono tutte raccolte nel principio del IX Secolo dal famofo Abbate Benedetto Ananienfe in Francia fotto il Re, ed Imperatore 206 Benedetto Ananienfe nel IX Secolo raccoglie le RegoleMonaftiche.

---

(23) *Ideo*, (fcriffe fu di tal propofito Caffiano *de Renunc. inftit. cap. 3*) *diverfitates Typorum, ac Regularum per cæteras Provincias cernimus ufurpatas, quod plerumque Seniorum Inftitutis expertes, Monafteriis præeffe audemus. Et Abbates nos, antequam difcipulos, profeffi, quod libitum fuit ftatuimus, promptiores noftrorum inventorum cuftodiam exigere, quam examinatam Majorum fervare doctrinam.* Su l'efempio, e fcorta di Caffiano, Florente diffe, fe non con pari eleganza, con eguale, e forfe maggiore chiarezza: *Obfervandum vero ex locis fupra relatis, primos illos Monafteriorum Fundatores in Occidente fuas inftitutiones, & Regulas partim ab Orientalibus Monafteriis repetiiffe, partim etiam fingulos Abbates PRO MODO INGENII, DOCTRINÆ, ET PERITIÆ PROPRIÆ CONSCRIPSISSE VARIAS REGULAS; Promptiores aliquando propriorum inventorum cuftodiam exigere, quam examinatam Majorum fervari doctrinam.* Florens *de ftatu Regul. in præfat.*

(24) Van-Efpen, & Thomaff. *locc. citt.*

radore insieme Lodovico Pio (25): talchè se una tale Collazione, da questo degno Francese, e gran ristoratore della disciplina Monastica, fatta allora non si fosse; probabilmente moltissime di quelle ascetiche Opericciuole non sarebbero a noi pervenute, e avrebber corso la sorte di tutte quelle altre Regole Monastiche, che probabilmente si eran già allora smarrite, o si perderono dapoi, per non essere state dall'Abbate Benedetto Ananiense nella sua Collazione egualmente inserite: giacchè questo prode Monaco non tutte le Regole Monastiche, che allora vi erano, ma le più celebri soltanto credette di dovere nella raccolta sua registrare (26). Or rispetto a queste Regole, che cominciano dal IV Secolo, e durano per tutto il VII, e giungono ad un numero bastantemente considerevole, è da osservare che nella sola Regola di S. Benedetto ritroviamo seriamente favellarsi della forma come il proprio Superiore elegger si dovesse (27).

207 Le prime Regole Monastiche illustrano le leggi di Giustinano

Questa osservazione dee aversi in grandissimo conto, perchè può servire ad illustrare meglio le leggi Giustinianee, che nel precedente Capitolo abbiamo esposte, e trascritte, ed a farci ancora ben intendere lo spirito fervoroso di quei primi Monaci, le cui semplicissime Regole tuttora ammiriamo. Ed invero come si potrebbe spiegare, che in queste Regole fu-

ro-

(25) Moshemius *Inst. Histor. Ecclesiast. Saecul. 9 part. 2.cap. 2 n. 11.*

(26) Mabillon. *Acta Sanct. Ordin. Benedict. saecul. 4 part. 1 praefat. p. 37, & praefat. ad saecul. 5 p. 25.*

(27) *Regula Sancti Patris Benedicti cap. 64.* Perciò il dotto Florente, dopo molta meditazione fatta su delle antiche Regole Monastiche, potè fare questa osservazione: *Certum enim est varios illos Institutos & Statuta pertinere tantum ad disciplinam, non ad jurisdictionem.* Florens *in cap. auditis de praescript. cap. 5.*

sono i Legislatori Monaſtici minuti *ad ſuperſtitionem uſque* in qualunque coſetta, che riguardar poteva il viver Monaſtico, tanto naturale, diciam così, quanto Spirituale; e poi nell'articolo dell'elezione del proprio Superiore, articolo maſſimo, e di grande importanza, e che occupò poi quaſi 'l terzo della Legislazione de' Fondatori Religioſi de' tempi poſteriori; foſsero ſtati aridiſſimi, ed un ſilenzio maraviglioſiſſimo ſerbarono; ſe non ſi poteſſe dire, ch' eſſi queſto articolo nel principio laſciaron nelle Congregazioni loro regolare colla legge di anzianità, e colle leggi dello Stato; o pure che il riputavano per la Società loro il meno intereſſante, come quegli, che nel profondo dell' umiltà ripoſando, a tutt' altro penſavano, fuorchè ſi aveſſe potuto negli ſteſſi loro Collegj ritrovare, chi di ſovraſtare ad altrui pazzamente aveſſe potuto badare; e come quegli altresì che per penoſe, ed abborribili, anzi che per vantaggioſe, e deſiderabili, quelle tali cariche eſtimavano. Ma che che ſia di queſte, ed altre ſimili o conſiderazioni, o congetture, il certo è che coteſti primi Legislatori Monaſtici, quaſi univerſalmente queſto graviſſimo articolo nelle loro Legislazioni traſcurarono (28).

Il

(28) Due furono le opere dell' Abbate Ananienſe, la Raccolta di tutte le Regole Monaſtiche, pubblicata da Luca Olſtenio, e la Concordia delle ſteſſe Regole Monaſtiche, data alla luce da Ugone Menardo. Nella prima, dove abbiamo le Regole originali Monaſtiche, ſi ritrova vero quel, che ſtiamo dicendo: imperocchè tutte quelle Regole, che formano ben tre volumi in quarto, niente

fa-

208 Capo della Regola di S. Benedetto su l'elezione del Superiore.

Il solo S. Benedetto, come abbiamo accennato, nella Regola, la quale, secondo il sentimento de' Dotti, per lo solo Monistero Cassinese egli dettò, di questo articolo ne formò un Capitolo particolare, che in questi termini venne spiegato: *In Abbatis ordinatione illa semper consideretur actio, ut hic constituatur, quem sibi OMNIS CONCORS CONGREGATIO, secundum timorem Dei, sive etiam PARS QUAMVIS PARVA Congregationis, SANIORI CONSILIO elegerit. Vitæ autem merito, & sapientiæ doctrinæ eligatur, qui ordinandus est, etiamsi ultimus fuerit in ordine Congregationis. Quod si etiam OMNIS CONGREGATIO VITIIS SUIS (quod quidem absit) CONSENSIENTEM personam pari consilio elegerit, & vitia ipsa aliquatenus in notitiam Episcopi, ad cujus Diocesim pertinet, locus ipse, vel Abbatibus, aut Christianis vicinis claruerint; prohibeant pravorum prævalere consensum, & Domui Dei dignum constituant Dispensatorem: scientes pro hoc se recepturos mercedem bonam, si illud caste, & zelo Dei*

favellano dell' elezione del Superiore, all' infuori della Regola di S. Benedetto. Nell' altra opera, il Capo 4 si opporrebbe a questo sistema: Imperocchè in quel Capo vuole l' Autore della Concordia dimostrare, che S. Benedetto prescrivendo, che l' Abbate si creasse da' Monaci, concordò in questo stabilimento cogli altri Istitutori di Religioni. Ma le cose, che in questo Capo si adducono, non costituiscono memorie salde, e molto meno luoghi certi sono delle altre Regole Monastiche. Sicchè questo Capo si dee condonare all' impegno lodevole dell'Abbate Ananiense di ridurre tutti i Monaci Occidentali ad esser Monaci Benedittini, nè dee farci punto il vero sistema alterare, che tra le antiche Regole Monastiche, la sola Regola di S.Benedetto si brigò veramente, & *ex professo* della elezione del Superiore.

Dei faciant; ficut e diverfo peccatum incurfuros, fi negligant (29).

Quefte parole di S. Benedetto, cioè di quefto famofo Fondatore dell' Ordine Monaftico più celebrato di Occidente, e quafi Padre di tutti gli fteffi Monaci Occidentali, nella prima parte convengono colle parole di fopra trafcritte della legge 47 *de Epifcopis & Clericis* dell' Imperatore Giuftiniano, e nelle ultime con quel Canone del Concilio di Tibur in Inghilterra, regiftrato nel Decreto di Graziano (30), e di là ancora da noi nel precedente Capitolo copiato (31). Giuftiniano, quando proibì *tribuere Religiofas Abbatias, feu Præfecturas ex temporibus*, volle che colui foffe ftato per l' appreffo Abbate, *quem commune reliquorum Monachorum complementum, aut maxima eorum pars idoneum ad hoc putaverit, & Sacris Evangeliis propofitis iudicaverit*. E nel Concilio di Tribur fi diffe, come già fi vide: *Si quis Abbas, cautus in regimine, humilis, caftus, mifericors, difcretus, fobriufque non fuerit, ac Divina præcepta verbis, & exemplis non oftenderit; ab Epifcopo, in cujus territorio confiftit, & a vicinis Abbatibus, & cæteris Deum timentibus, a fuo arceatur honore: etiamfi OMNIS CONGREGATIO, VITIIS SUIS CONSENSIENS, eum Abbatem habere voluerint*. 209

209 S. Benedetto concorda colla legge del 1530 di Giuftiniano

Da quefta offervazione trarre fi dee, che la prima parte del trafcritto famofo luogo della Regola di S. Be- 210

210 I PP. del Concilio di Tibur copiano una parte della Regola di S. Benedetto.

(29) *Regul. S. Benedict. cit. cap.* 64.
(30) *Caufa* 18 *quæft.* 2, *can.* 5.
(31) *Pag.* 164.

S. Benedetto, e propriamente quelle parole, *ut hic constituatur Abbas, quem sibi omnis concors Congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars, quamvis parva, Congregationis, saniori consilio elegerit*; ricavate furono dall' additata legge Giustinianea, dove si volle che l' Abbate avesse eletto *comune reliquorum Monachorum complementum, aut maxima eorum pars*; e che le ultime avesser poi somministrata cagione a' PP. del Concilio di Tibur nel IX Secolo di dar fuora il Canone accennato: imperocchè quel Canone concorda in tutto, e per tutto con quello, che quì dice S. Benedetto: *Quod si etiam omnis Congregatio, vitiis suis (quod quidem absit) consensientem personam pari consilio elegerit, & vitia ipsa aliquatenus in notitia Episcopi, ad cujus Dioecæsim pertinet locus ipse, vel Abbatibus, aut Christianis vicinis claruerint; prohibeant pravorum prævalere consensum, & Domui Dei dignum constituant Dispensatorem.*

211 Le parole della legge Giustiniano si hanno nella Regola di S. Benedetto.

Siccome non vi può esser dubbio, che i PP. del Concilio di Tibur dovettero essi trarre il lor Canone dalla Regola di S. Benedetto per essere il Concilio molto posteriore alla Regola stessa; così potrebbe recarsi alquanto in controversia se mai veramente da Giustiniano potè S. Benedetto il suo primo stabilimento ripetere. Il dubbio deriva dall' epoca della legge 47 *de Episcop., & Cleric.*, che cade nel 530 dell' Era Volgare, laddove nel 529, o al più nell' anno stesso 530, si situa la fondazione dell' ornamento forse più grande del nostro Regno, ed illustre ancora moltissimo dello stesso Orbe Cattolico, cioè del

del Monistero Cassinese (32). Ma con tutto ciò noi siamo persuasissimi, che S.Benedetto trasse il luogo trascritto della sua Regola dalla legge additata dell' Imperatore Giustiniano, e ch' egli veduta avea tal legge, quando formò, e pubblicò la sua celebratissima, e nobilissima Regola. Il motivo, onde a ciò opinare siamo principalmente sospinti, deriva da queste altre parole, che seguitano immediatamente nello stesso luogo della medesima Regola: *Vita autem merito, & sapientiæ doctrina eligatur, qui ordinandus est*, *ETIAMSI ULTIMUS FUERIT in ordine Congregationis*. Or chi non vede chiaramente, che queste parole colle precedenti altro non fanno, che trascrivere la trascritta legge 47 dell' Imperatore Giustiniano; e propriamente quel sentimento di essa, *is, qui ex omnibus idoneus erit*, *CUJUSCUNQUE GRADUS SIT*, *præordinetur Abbas . . . . cum sit conveniens omnem principatum & omnem hominum Præfecturam non ex temporibus . . . sed ex electione, & ex eo quod præstantius est, fieri; & bonum apud omnes testimonium, & probationem esse, fieri ordinationi ordinem*.

Giustiniano diresse la sua Costituzione, ch' emanò in Greco nell'anno immediatamente seguente alla pubblicazione del suo primo Codice, cioè nel 530, a Giu- 212 S. Benedetto dovette aver sotto gli occhi la legge di Giustiniano del 530.

(32) Baron., & Murat. *annal. ann.* 529, *& seqq.*, Basnagius *annal.*, dove si legge una breve istoria della vita di S. Benedetto, fredda tale storia bastantemente, come per altro vuole con giusta critica il Langlet *ann.* 543, 16, che siano spesso le Opere di questo Autore, a diferenza dell'altro Basnegio, o sia Jacopo, che comparisce sempre profondissimo.

Giuliano Prefetto del Pretorio. Ben si sa, che le Costituzioni indirizzate a' Prefetti del Pretorio, erano per lo più leggi generali (33). Questa legge facilmente potè pervenire a notizia di S. Benedetto, perciocchè essendovi nel 530 in Italia una sufficiente pace (giacchè la vera guerra contra de' Goti, che portò lo sterminio del lor Regno, e della loro Nazione, quantunque non gli cacciò interamente d' Italia, come il degno Muratori avvertisce (34); cominciò posteriormente (35)); i Monaci Orientali, che spesso allora visitavano i nostri Monaci Occidentali, potettero a S. Benedetto, la cui fama era allora grandissima (36), un esemplare della nobilissima legge di Giustiniano presentare [37]: e S.Benedetto ritrovando tal legge saviissima, e degnissima, potette ottimamente giudicare doverla inserire nella sua Regola, che allora stava gloriosamente formando: alla qual cosa dovette specialmente vedersi sospinto dalla considerazione, che altrimenti quella tal legge in Italia, dove la riforma, diciam così del Monacato, da lui intrapresa, sorgeva, non avrebbe certamente obbligato; perchè veniva ad esser legge di un Principe, che allora nell' Italia certa autorità non aveva, dappoichè vi regnava Atalarico, nipote, ed erede del gran Teodorico, Fon-

(33) Jacobus Gothofredus *in præfat. ad Codic. Theodosianum*.

(34) Murator. *ann. d' Italia anno* 536, *& seqq.*

(35) Murator. *ann. d' Italia anno* 563

(36) Mabillonius *Acta Sanctor. Ordin. Benedict. Secul.* 1, *& Annal. Ordin. Benedict. tom.* 1.

(37) Probabilmente al Sommo Pontefice si rimettevano da Giustiniano gli esemplari delle leggi, da lui emanate sù di materia Ecclesiastica. Pagi *critic. Baronii ann.* 525, *& seqq.*

Fondatore in Italia del Regno de' Goti (38): e ſiccome ne' tempi poſteriori potè conſiderare il Re Ruggiero, ch' eſſendo ſenſata la legge, la quale riſpetto all' alienazione de' Feudi formata aveva l' Imperatore Lotario il Saſſone ne' piani di Piacenza lungo il Pò, cioè in Roncaglia (39); conveniva che queſta medeſima legge da lui ſi foſſe per i noſtri Regnicoli nel ſuo famoſo Parlamento di Ariano rinnovata, perchè queſti, come al ſuo dominio ſoggetti, non venivano dalla legge Lotariana obbligati (40); così nè più nè meno il glorioſo S. Benedetto lo ſteſſo giudizioſiſſimo raziocinio potè fare, quando ebbe ſotto gli occhi la legge di Giuſtiniano, per i Monaci Orientali dettata, e così a traſportarla nella ſua Regola ſi potè riſolvere.

213 S. Benedetto pubblicò la ſua Regola dopo del 530.

La Regola di S. Benedetto ſicuramente venne da queſto Santo formata, e pubblicata dopo qualche anno della ſua ritirata nel Moniſtero Caſſineſe (41). La rit-

O ra-

(38) Muratori *ann. d' Italia ab anno* 443, Sigonius *de Occidentali imperio lib.* 5.

(39) Sigonius *de Regno Italiæ lib.* 11 *anno* 1136.

(40) *Conſtitutio Scire volumus de juribus rerum Regal.* Giannone *Iſtoria Civile lib.* 11. *cap.* 5.

(41) L' Epoca preciſa della pubblicazione della Regola di S. Benedetto s' ignora, perchè appena ſi sà di certo, che tra tutte le opere, *quæ ei adſcribuntur*, queſta certamente ſia parto degno di queſto illuſtre, e celebratiſſimo Santo: *Unum tamen opus Benedicti* (ſcrive quì colla giuſta critica Samuele Baſnagio *annales politico ecclesiaſtic. ann.* 543) *germanum eſt, quod Regula inſcribitur, conſtans capitibus* 83, *quibus obſervanda Monachis Diſciplina præſcribitur*. Tutto il reſto della ſua ſantiſſima vita, non può eſſere bene circoſtanziato, perchè appena i primi Scrittori delle ſue geſta per via di relazioni ſi potettero regolare. *Huius Ego omnia geſta non didici* (ſcriſſe S. Gregorio Papa non molto dopo la morte di S. Be-

rata in Monte Casino si situa nel 529: la sua morte beatissima, e piacevolissima, come appunto suol' essere la morte de' giusti, si stabilisce nel 542 [42]. Dunque la sua Regola dopo del 529, e prima del 534, venne da questo eroe dell'Occidente, e del VI. Secolo dell'era Cristiana dettata, anzi a dir vero prima del 535, giacchè, come si è veduto, nel 535 da Giustiniano si rivocò in gran parte la legge, emanata nel 530, cioè la legge 47 del Codice *de Episcopis*, *&* *Clericis*. L'epoca precisa di tal pubblicazione resta ancora involta in quelle tenebre, oscurezze, e dubbiosità, in cui giacciono per loro natural fato, e destino tutti gli avvenimenti più clamorosi, e più popolari, che ci ha traman-

---

Benedetto, (*dialog. 64 cap. 26 36*) *sed pacua, quatuor discipulis referentibus, agnovi*. Neppure si sa con precisione, quando la sua Regola fu portata in Francia da S. Mauro, uno de' suoi primi discepoli: *Regnante in Gallia Theodoberto, filio Childeberti, & Brunichildis, Bertramnus Cœnomaniæ Urbis Episcopus Legatos misit ad Benedictum, ut ei perfectissimos in Religione Fratres dirigeret, qui Monasteria secundum Regularem ordinem instituerent. Benedictus Maurum cum aliis Fratribus misit; MAURO DISCIPULO TRADITO REGULÆ LIBRO, QUEM PROPRIA MANU SCRIPSERAT*, sono parole di un dottissimo Francese (*Florens in Cap. audiitis de prescript. cap. v*). Ma da ciò nulla di speciale si può ricavare: imperocchè Childeberto cominciò a regnare dal 517, e morì nel 759. *Cronica Regum Francor.* Michaelis Vasmeri *&c.*

(42) Ma anche è dubbio, se veramente nel 542 trapassato fosse S. Benedetto: *Cætera frustra certus mortis Benedicti annus quæritur. Nam Faustus ejus Discipulus, ut testis est Sigebertus, scriptum reliquit, eum obiisse XII Kalendas Aprilis, Martii 21 pridie Paschatis, idemque Leo Ostiensis refert, sed addit anno 542 indictione 2, quando indictio quinta fuit anno 542.* Petavius *Rat. temp. lib. 4 cap. 14.*

mandati la Storia, ed in cui ritroverà similmente giacenti la Posterità quelli, che ora sono egualmente celebratissimi: giacchè l' indole umana, che al difficile, ed al misterioso è naturalmente portata, per questi è stata, è sarà sempre trascuratissima (43). Ma ancorchè con verità s' ignori quale mai fosse il vero punto, in cui S. Benedetto pubblicò la Regola sua; quello però sarà sempre certo, che accadde tal pubblicazione dopo del 530, e prima del 535, il che ove altronde non fosse manifesto, sì 'l sarebbe per appunto dalla considerazione fatta finora, che nella Regola di S. Benedetto la legge additata dell' Imperadore Giustiniano del 530 ritroviamo inserita e trasportata, tuttocchè lo stesso Giustiniano avesse tentato rivocarla in gran parte nel 535.

214 Egli sembra degno di tutto l' esame, perchè il solo S.Benedetto nella sua Regola cotanto si brigasse della forma delle elezioni de' proprj Superiori, o perchè egli fosse stato il primo almeno, che entrasse seriamente in una sì fatta sollecitudine, laddove da tutti i suoi illustri Predecessori era stato un tale articolo quasi affatto trascurato. Il dubbio potrebbe parere gravissimo: ma colla stessa sua Regola si viene tosto a dileguare. Infino a S. Benedetto quantunque ciascun Monaco professasse la vita Monacale in un Monistero; pur nondimeno perchè l' idea, che del Monacato allora si aveva, era, che il Monacato *unus erat*, i Monaci non si intendevano ligati a quel Monistero, dove, diciam così, si consecravano, si dedicavano,

Ragione, ch' ebbe S. Benedetto a dovere parlare dell' elezione del Superiore.

 si 'n-

(43) Heumannus *via ad historiam literariam*.

ſi 'ncardinavano, e profeſsavano; ma accadeva ſovente, che dopo che avevano in un Moniſtero profeſsato, in molti altri da mano in mano aſſai ſpeſſo paſſaſſero, ſenza che perciò ſi foſſe mai ſuppoſto di eſserſi 'l vincolo del Monacato, contratto nella loro dedicazione col primiero Moniſtero, in alcuna maniera violato, purchè però il paſſaggio colle lettere Commendatizie, o ſia Formate Canonicamente ſeguiva [44]. S. Benedetto per l' oppoſto credette dar per legge fondamentale alla ſua novella Congregazione, che il Monaco dovefse reſtare ſempre addetto, e conſegrato al ſuo Moniſtero, e che ciò doveſſe nella ſteſſa profeſſione ſua ſolennemente promettere(45). Il motivo, onde forſe il glorioſo, e ſaviiſſimo Fondatore potè eſsere indotto ad uno ſtabilimento di tal fatta, che mutò quaſi 'n tutto, e per tutto la forma del primiero Monacato(46); fu l'avere egli introdotta, ed iſtituita la ſua Congregazione per riformare la rilaſciatezza, che già ne' Monaci noſtri ſi era introdotta. Perciò non volle più egli laſciare libero il campo a' ſuoi Monaci di potere in altri Monaſteri paſſare: imperocchè avrebbe egli temuto, che avrebbero eſſi tutto ciò, che acquiſtato avevano, di botto perduto. Quindi nel

(44) Alteſerra *lib.* 4 *cap.* 14, Fileſacus *de ſac. Epiſcoporum auctorit. cap.* 7 §. 1 & 2, Van-Eſpen *part.* 1 *tit.* 24 *cap.* 1 *n.* 12.

(45) Mabillon. *præfat. ad ſæcul.* 4 *Benedictinum part.* 1 *pag.* 18, Natal. ab Aleſſand. *hiſt. Eccleſiaſt. ſæcol.* 6 *cap.* 6 *art.* 5, Bohemerus *in tit. Decret. de Regularib.*, & *tranſeunt. ad Relig.* §. 32, & 33.

(46) *Scriptores locis citatis*, Fleury *hiſtor. Eccleſiaſt. tom.* 7. *pag.* 783.

nel Capo LVIII della sua Regola, che porta l' epigrafe *de disciplina suscipiendorum Fratrum*, così si spiega: *Suscipendus autem in Oratorio coram omnibus promittat DE STABILITATE SUA, & conversione morum suorum, & obedientia coram Deo, & Sanctis ejus, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo se damnandum sciat, quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem ad nomen Sanctorum, quorum reliquiæ ibi sunt, & Abbatis præsentis, quam petitionem manu sua scribat, aut certe si non scit literas* (47), *alter ab eo rogatus scribat, & ille Novitius signum faciat, & manu sua eam super altare ponat* (48).

Dunque S. Benedetto nella sua Regola volle per promessa principale, e voto (come poi l' età posteriore si spiegò (49)) di colui, che al suo Istituto si consecrava, la premessa *de stabililitate sua*, cioè di

215 Il voto *de stabilitate sua* introdotto da S.Benedetto, l' obbligò a badare all' elezione del Superiore.

(47) Non faccia maraviglia, che S. Benedetto supponga potervi essere tra coloto, che vogliono ascriversi alla sua Religione, chi non *scit literas*, dimodochè altri dovesse, da questi pregato, *scribere*; tuttocchè ben si sa, che S. Benedetto patla de' Monaci, diciam così, Coristi, perchè in quell' età erano ignoti i Conversi laici: giacchè Antonio Mattei osserva, che anche negli antichi Concilj si ritrovino sottoscritti talvolta Vesco i col segno di Croce, cosa, che dimostra, ch' erano illetterati. Matthæus *Manuduct. ad Jus Can.*

(48) Perciò col Mabillone (*præfat. ad sæcul. IV. Benedict. p. I p.* 18) potè dire il Mosemio (*sæcul.* 4 *p.* 2 *cap.* 2 §. 6.) *Cæterum Benedicti Institutum vitæ Monasticæ formam in Occidente multis in rebus mutavit, quas inter res non ultimum hoc est, quod per PROFESSIONEM, & PETITIONEM Monachos Regulæ suæ perpetuo alligavit. Ante ipsum enim pro arbitrio Monachi Rectorum suorum leges, & Regalas mutabant.*

(49) Bohemerus *ad tit. Decret. de Regularibus, & transiunt ad Relig. a num.* 34 *ad* 38.

durare nel Moniſtero , dove ſi era dedicato , ed avea profeſſato. E queſta promeſsa *de ſtabilitate ſua* volle prima delle altre due, *de converſione morum ſuorum* (ſotto di cui ſenteſi la caſtità , e la povertà giuſta la ricevuta parafraſi de' Dotti (50)), *& obedientia.* Or queſto doveva inevitabilmente produrre, che S. Benedetto doveſſe alla forma delle elezioni de' Superiori badare, quando gli altri Autori delle precedenti Regole Monaſtiche avevano un tal articolo traſcurato. Coloro, che doveano eſſer ſempre fiſſi 'n un luogo, dovevano il lor Superiore, come Superiore certo, e da non poterſi mai variare, riguardare. Dunque era convenevole, che ſi foſſe preſcritto il modo dell' elezione ordinaria di tal Superiore , e che tal modo quello foſſe ſtato, per lo quale ſi aveſſe potuto nel tempo ſteſſo da' Sudditi ed un ottimo, ed un gradito Superiore avere. Or quando ad un modo di coteſta fatta ſi volea ricorrere , non ſi potea ritrovar migliore di quello della elezione, diciam così, vocale, anche per la ragione, data da Giuſtiniano nella ſteſſa legge, che imitò, e traſcriſſe S. Benedetto, come abbiam già conſiderato : *Cum ſit conveniens omnem principatum, & omnem hominum Præfecturam non ex temporibus, neque ex ſortibus, neque fortuitis circumſtantiis , ſed ex electione , & ex eo quod præſtantius eſt , fieri, & bonum apud omnes teſtimonium, & probationem eſſe , fieri ordinationi ordinem* (51). La

(50) Corvinus *de Perſonis*, *& Benefic. Eccleſiaſticis tract.* 1 *lib.* 3 *tit.* 16 *n.* 46 , Bohemerus *loc. cit.*, & Alteſerr. *lib.* 4 *cap.* 9 12 13 14.

(51) *Leg.* 47 *Cod. de Epiſcop.*, *& Cleric.*

La Regola di S. Benedetto fino al IX Secolo fu Regola, e legge municipale della sola Congregazione Caſſineſe (52), e di quegli altri Monaſteri, che erano ſtati moltiſſimi, i quali già l'avevano volontariam ente abbracciata (53). Ma nel IX Secolo, come già ſi è accennato, volendo ridurre il Monacato al ſuo antico candore, ed alla oſſervanza dell' antica diſciplina; un altro S. Benedetto, che allora ſurſe nella Francia, Abbate del Moniſtero Anianenſe, non ſolamente una Collezione di tutte le antiche Regole, come già dicemmo, ſi poſe a formare, e a dare alla luce; ma ben anche a tutto potere ſi impegnò, ſoſtenuto ben anche dall' autorità il Ludovico Pio [ed in fatti tai impreſe ſenza braccio potente del Principato con difficultà poſsonſi a fine condurre], di fare adottare univerſalmente da'Monaci Occidentali la Regola di S. Benedetto, credendo, che così potea ridurre il Monacato a perfezione tale da potere avere lunga, ed eſemplare durata (54). 216

216 Nel IX Secolo la Regola di S. Benedetto divenne Legislazione univerſale Monaſtica.

Nella Regola di S Benedetto, come l' avvertì lo ſteſso primo, e più riſplendente ammiratore di eſſa, e for- 217

217 Ragione, onde la Regola di S. Benedetto venne da tutti abbracciata.

(52) *Ne ipſe quidem S. Benedictus, qui antiquum, quem reperit in Eccleſia Monaſticum Ordinem, ſuſcepit, excoluit, dilatavit; Regulam univerſalem ſuis ubique omnibus promulgaverit; ſed peculiarem dumtaxat Caſſinenſi Cœnobio, cui præerat.* Holſten. *cit. diſſert. cap.* 3, Alteſerra. *lib.* 1 *cap.* 9, Van-Eſpen *part.* 1 *tit.* 24 *cap.* 1 §. 12.

(53) Holſten. *loc. cit.*, Mabillon. *Acta SS. ordin. Benedictin. part.* 1 *præfat. pag.* 37, *&* *præfat. ad Sæcul.* V *pag.* 25, *&* *annal. Ordin. S. Benedict. tom.* 2 *pag.* 430, *&* *paſſim*.

(54) *Acta SS. tom.* 2 *Februar. pag.* 606, *Hiſt. liter. de la France tom.* 4 *pag.* 447.

forse anche suo stesso seguace, almeno di desiderio, il Papa S. Gregorio Magno (55), una maravigliosa discrezione si ammirava(56). Nelle Regole antecedenti, e massimamente degli Orientali vi si leggeva tale austerità, tale multiplicità di minutissimi ordinamenti, e tale assiduità, ed intensità di applicazione a quei, che allora si giudicavano esercizj indissolubili del Monacato(57);che pareano per ogni altra specie di Uomini coniate, che per quegli che produce l'umana natura: fallo, che poi nelle Regole degli Occidentali ben anche, e de' stessi Occidentali de' secoli posteriori, con somma ammirazione si riguarda, perchè cotesti per lo più su dell'esemplare di quelle antiche Re-

(55) Mabillon. *dissert. de vita Monastica Gregorii Magni ad Adrian. Valesium tom. 2 analecta veter.*, *Præfat. ad secul. 1 Benedict.*

(56) S. Greg. Magn. *dialog. lib. 2 cap.36*, Nat. ab Alexand. *sæc. 6 cap. 6 art. 5.*

(57) *Codex Regul. Luc. Holst. per tot.*. Perciò ebbe a dire un dotto Autore, parlando degl' Istitutori di coteste Regole*: In hoc vero hi Philosophi, ut arbitror, magnopere errarunt. Sunt Regulæ inter eos, qui societatem quandam ineunt, omnino necessariæ ad ordinem in ea servandum, maxime si copia hominum abundat; ast hæ ad MINUTISSIMA non sunt extendendæ. Minime credendum per hanc externam Pedagogiam internam animi emendationem, multominus peccatorum remissionem, obtineri posse, quæ tantum hos, qui ordinem turbant, in officio continent. Si ipsa officia devotionis, & pietatis his includantur strictissime, ut inter Monachos a Pacomio, aliisque postea factum, virtutem suam amittant veram, & sinceram, & in superstitionem degenerant, quam vita Monastica magis, magisque ad peculiares Regulas composita, promovet: ne dicam de his Regulis, quæ tamen sepe ad absurditatem quandam inclinabant. Tandem factum fuisse, ut his unice viveretur, neglectis veris Christianismi officiis, quæ homines maxime idoneos reddunt, adducuntque, ut sibi invicem presto esse possint*. Bohemer. *loc. cit.* §. 25.

Regole le loro lavorarono (58), ſenza riflettere, ſe non altro, a queſta circoſtanza, che i Monaci Galli della Congregazione di S. Martino Arciveſcovo di Tours ſin dal V Secolo, con ſomma penetrazione, avvertirono, che quello, che poſsono i corpi degli Orientali ſoſtenere, ſi renda intollerabile agli Occidentali (59). Or S.Benedetto da quel cotanto rigore, da quella tanta auſterità, e da quel genere cotanto tedioſiſſimo di vita, e da quella intenſiſſima applicazione, che le Regole degli Orientali ſeco contenevano, e di cui *ad ſatietatem uſque* abbondavano, ſenſatiſsimamente dipartendoſi; una Regola temperatiſſima venne egli ad architettare, chiamata perciò *diſcretione plena* dal grande ſuo ammiratore, ed adoratore S. Gregorio Magno, come già detto chiaramente abbiamo (60). Queſta Regola dunque giudicò l'Abba-

---

(58) Sulpic. Sev. *vita S. Mart. cap.* 8, Caſſian. *de renunciant. inſt. cap.* 3. Florens *in cap. auditis de præſcript. cap.*5, *&* Van-Eſpen *part.* 1 *tit.* 24 *cap.* 1.

(59) Sulpic. Sever. *dialog.* 11 *de vita Martin.* In queſto dialogo domanda un Monaco Orientale ad un Monaco Gallo: *Placetne tibi prandium, faſciculus erbarum, & panis dimidius viris quinque?* Riſponde il povero Gallo; *Facis tuo more, qui nullam occaſionem amittis, quin nos edacitatis fatiges: Sed facis inhumane, qui nos Gallos homines cogis exemplo Angelornm vivere. Contentus ſit hoc ille, cui vel neceſſitas, vel natura eſt exurire: Nos, quod tibi ſepe textatus ſum, Galli ſumus.* E nel cap.8: *Edacitas in Græcis gula eſt, in Gallis natura.*

(60) *Benedictus* (ſono le parole di S.Gregorio *dialog.II cap.* 36) *Vir Dei inter tot miracula, quibus in Mundo claruit, doctrinæ quoque verbo non mediocriter fulſit. Nam ſcripſit Monachorum Regulam DISCRETIONE PRÆCIPUAM, ſermone luculentam: cujus ſi quis ſubtilius mores, vitamque cognoſcere; poteſt in eadem inſtitutione Regulæ, omnes Magiſterii illius actus invenire: quia Sanctus Vir* nul-

bate Ananiense ne' principj del IX Secolo poter essere la più adattata all'Ordine Monacale: e perciò egli s' im-

nullomodo potuit aliter docere, quod vixit. Questa lode, che S. Gregorio fa alla Regola di S. Benedetto di essere *discretione precipua*, si ebbe per una lode grande, non meno da Sigeberto (Syngibert. Gamblac. *script. Ecc. cap.* 31); ma ben anche da Natale d' Alessandro (*Istor. Eccl. Sæc. sesto cap.*). Imperocchè questi due Scrittori, anche volendo lodare la Regola di S. Benedetto, imitando S. Gregorio Magno, non credettero altra maggior lode attribuirle, che di esser *discretione præcipua*. Le Regole, che vi erano state prima di S. Benedetto, erano state durissime, e per dir così, indiscretissime. S. Benedetto all' opposto, *antiquorum statuta Patrum, tanquam duræ legis auctoritatem temperans, novæ gratiæ filios procreavit: illa quasi vetera pœne, vel penitus omnia transierunt, & ecce a S. Benedicto facta sunt nova* (Godofrid. Vindocinen. *serm. de Ben dicto pag.*410). Ecco dunque, perchè la Regola di S. Benedetto venne lodata colla lode di essere *discretione præcipua*. Or se lo scopo, e la mira, ch'ebbe S. Benedetto nel dettar la sua Regola, fu di temperare l'austerità delle antiche Regole Monastiche, non arriviamo a capire, come in quel luogo famoso della stessa Regola, nel quale si dice *panis libra una propensa sufficiet in die, sive una sit refectio, sive prandii, & cenæ: quod si cenaturi sunt, de eadem libra tertia pars a Cellerario reservetur, reddenda cenaturis. Quod si labor forte factus fuerit, in arbitrio, & potestate Abbatis erit, si expediat, aliquid augere (cap.*39); si faccia gran controversia, se debba sentirsi la libra Romana, Mercantile, o Benedettina, per i varj pesi di coteste libre; essendo la Romana di once 12, la Mercantile di 16, e la Benedettina di 33 e mezza: giacchè ogni ragion vuole, che si abbia per quella libra di quel peso, dove s' incontri la discrezione: e perciò il dire; *Sanctum Benedictum cum Italus esset, eam libram intellexisse, cujus tunc usus in Italia erat, & usus duodecim constabat*; non ci sembra *probabilius*, come parve a Natale di Alessandro (*sæculo* VI *cap.* VI *art.* V), perchè 12 once al giorno di pane per lo Religioso, a cui non più, che in tutta la giornata *cocta duo pulmentaria* si davano *propter diversorum infirmitates, ut forte, qui ex uno non potuerit edere, ex alio reficiatur*: o al più, *si fuerint inde poma, aut nascentia leguminum, addatur & tertium*; pare, che 12 once non potessero bastare: onde in questo dubbio sarebbe migliore per libra sentire la Mercantile, per-

s' impegnò, che da tutti i Monaci Occidentali venisse accettata, ed abbracciata.

Il

---

perchè libra si potrebbe considerare voce appunto Mercantile, ed allora ne verrebbe di essersi con discrezione assegnato il pane da S. Benedetto per i suoi Monaci, giacchè si ritroverebbero date loro 16 once al giorno. Del resto bisogna fare un' altra osservazione, ed è, che della Regola di S. Benedetto si può dire quello stesso; che della equità dicono i Giureconsulti Romani, cioè, che l' equità sia relativa alla Legislazione (*de jure, lege, & æquitate* fece un dotto trattato Bolognetto, ch'è ne'trattati Magni *tom.*1 *pag.* 289), onde appena, che l' equità passa ancor essa in Legislazione, comincia a comparire legge dura, che di altra equità abbia egualmente bisogno: *nullam esse proprie* (scrive Bernardo Sntolt dotto Fiamingo *diss.* 1 §. 36) *scriptam æquitatem, sed omnem non scriptam. Si enim ab illo, qui potestatem habet condendi leges* (*secus autem si ab aliquo Jurisperito privato*) *æquitas scribatur, & sanciatur, continuo lex, & nova rursum æquitate opus habet; sicut æquitas Pratoria a Salvio Juliano jussu Adriani descripta, postmodum Ulpiani operam desideravit, qui edictum perpetuum interpretaretur: & in hujus rursum interpretationibus explicandis æstuamus hodie quotquot in Jurisconsultis nomen profitemur.* Così la Regola di S.Benedetto, creduta allora la *discrezione* stessa, cioè l' *equità*, appena posta in iscritto, divenne Legislazione, la quale di altra interpretazione, o sia equità ebbe, ed ha tutt' ora mestiero: ed infatti le Costituzioni particolari delle varie Congregazioni Benedettine, che formano tanti Commenti della stessa Regola, non sono altro, che l'equa interpretazione della Regola medesima. Potrebbe ancora dirsi, che la Regola di S. Benedetto meritò il nome di discreta, e di equa, secondo la durezza degli Istituti Monastici di que'tempi; ma che del resto in se stessa rigida fu ancora moltissimo, e che questo da infiniti luoghi di essa, e dal capo 30 specialmente si ricavi, dove parlandosi *de pueris minori ætate qualiter corripiantur*; così si prescrive: *Omnis ætas, vel intellectus proprias debet habere mensuras: ideoque quotiens pueri, vel adolescentiores, aut qui minus intelligere possunt quanta pœna sit excommunicationis; hi tales dum delinquunt, aut JEJUNIIS NIMIIS AFFLIGANTUR, aut ACRIS VERBERIBUS COERCEANTUR, ut sanentur.* Il pensare sembra Spartano. Ma che che sia di ciò, o che la Regola di S. Benedetto fu equa, e discreta in se stessa, o che apparve tale, secondo l'austerità, e se-

ve-

218 Il disegno di cotesto prode Monaco, che meritamente ne'

L' Abbate Anianense s'impegnò a far divenire legge di tutt' i Monaci la Regola di S. Benedetto.

verità inesplicabile delle Regole Monastiche di que' tempi: ond'è, che abbiam veduto, che il Mosemio, di que' Monaci parlando, de' quali era assai informato, disse, che essi *inter varii generis ærumnas, & cruciatus contabescebant*, e gli chiamò *animi corporisque sui tortores;* S. Benedetto merita sempre lode grandissima, e deve su di questo articolo formare epoca memoranda; perchè la *discrezione* è la Regina delle virtù. Vogliamo dar termine a questa lunga nota, che quasi per un Commento del famoso detto di S.Gregorio Magno, che S. Benedetto *scripsit Monachorum Regulam discretione præcipuam*, ci è scorsa sotto della penna, con un bellissimo luogo di Monsignor della Casa rispetto alla discrezione, che servirà quasi per un disvio, ed alleviamento. „ E' certo di quanti sogni io abbia mai sentito riferire (*sono parole dell' Autore nel suo noto Galateo*), comecchè io a pochi soffera di dare orecchie; niuno me ne parve mai d' udire, che meritasse che per lui si rompesse silenzio; fuori solamente uno, che ne vide il buon M. Flaminio Tomarozzo gentiluomo Romano, e non mica idiota, nè materiale, ma scienziato, e di acuto ingegno: al quale, dormendo egli, pareva di sedersi nella casa di un ricchissimo Speziale suo vicino; nella quale poco distante, qual che si fosse la cagione, levatosi il popolo a romore, andava ogni cosa a ruba; e chi toglieva un lattovaro, e chi una confezzione, e chi una cosa, e chi un'altra, e mangiavalasi di presente; sì che in poco d' ora nè ampolla, nè pentola, nè bossolo, nè alberello vi rimanea, che voto non fosse e rasciutto. Una guastadetta v'era assai picciola, e tutta piena di un chiarissimo liquore; il quale molti fiutarono, ma assaggiare non fu chi ne volesse: e non istette guari, che egli vide venire un uomo, grande di statura, antico, e con venerabile aspetto; il quale riguardando le scatole, ed il vasellamento dello Spezial cattivello; e trovando quale voto, e quale versato, e la maggior parte rotto; gli venne veduto la guastadetta, che io dissi: perchè, postalasi a bocca, tutto quel liquore si ebbe tantosto bevuto, sì che gocciola non ve ne rimase; e dopo questo, se ne uscì quindi, come gli altri avean fatto: della qual cosa pareva a M. Flaminio di maravigliarsi grandemente. Perchè, rivolto allo Speziale, gli addimandava: Maestro, questi chi è? e per qual cagione sì saporitamente l'acqua della guastadetta bevè egli tutta, la quale tutti gli altri aveano rifiutata? A cui parea che lo Speziale rispondesse: Figliuolo, QUESTI E' MESSER DOMENEDIO: e l'acqua, da lui solo bevuta, e da ciascun altro, come tu vedesti,

ne' fasti de' Santi si ritrova ancora arrollato (61), non rimase voto d'effetto, dappoichè parte allora, e parte posteriormente, le Congregazioni tutte de' Monaci Occidentali la Regola di S. Benedetto vennero ad adottare (62). Ed ecco divenuta cotesta il-lu-

„ sti, schifata, e rifiutata, fu la DISCREZIONE; la quale, sic„ come tu puoi aver conosciuto, GLI UOMINI NON VOGLIO„ NO ASSAGGIARE PER COSA DEL MONDO „. S. Benedetto dunque, che dipartendosi da cotesto fare comune degli uomini, *scripsit Regulam discretione præcipuam*, meritamente per questo capo venne da un lodatissimo uomo, qual fu S. Gregorio Magno, sommamente lodato. Ed in fatti perciò il loda anche il Mosemio, ed il Muratori: *Extat Regula ejus, ex qua patet, noluisse eum Monachos omnes suis institutis subiicere, verum societatem tantum paullo stabiliorem*, MITIORIBUS LEGIBUS UTENTEM, *& melius moratam, quam reliquæ erant, condere, cujus membra inter preces, lectionem, labores, ac juventutis institutionem, vitam sancte ac tranquille consumerent*. Mosem. *sæc. VI par.* 2 *cap.* 2 §. 6. Da Subbiaco, dove egli visse per alcun tempo, passò a Monte Casino, e quivi edificò il celebre suo Monistero, dal quale poi presero norma tutti gli altri, sì di Uomini, che di Vergini Sacre, che o si sottoposero alla Regola prescritta con tanta DISCREZIONE, e prudenza dal S. Abbate, o furono fondati a tenore della medesima. Murat. *anno* 530.

(61) *Acta SS. tom.* 2 *Februar. pag.* 606.

(62) Prima dell'età dell'Abbate S. Benedetto Ananiense, o pure Indense, che fu sotto Ludovico Pio, figliuolo di Carlo Magno, si era già proccurato di far adottare da molti Monasteri la Regola di S. Benedetto, dimodochè, anche in Francia, moltissimi erano i Monasteri Benedettini. Questo si ricava da i Capitolari di Carlo Magno medesimo; Imperocchè in uno di essi si propone questo quesito: *de conversatione Monachorum, & utrum aliqui Monachi etiam possint, præter eos, qui Regulam Sancti Benedicti observant. Inquirendum etiam si in Gallia Monachi fuissent, priusquam traditio Regulæ Sancti Benedicti in has Parochias pervenisset:* e poco dopo: *Qua Regula Monachi vixissent in Gallia, priusquam Regula Sancti Benedicti in ea tradita fuisset, cum legamus Sanctum Martinum, & Monachum fuisse, & sub se Monachos habuisse, qui multo ante Sanctum Benedictum fuit* (*Capitulare interrog.* Carol. Magn. *cap.* 12 *in tom.* 2 *Concil. Gall.*) Questo mostra, che già quasi ne' tempi di Carlo Magno universalmente, in Francia almeno, i Monaci viveano secondo la Regola Benedittina.

lustre, e celebrata Regola il Comune Codice Monastico degli Occidentali; ed ecco per antonomasia intesa sotto le generali voci Regola Monastica, senza altra spiega, e soggiunzione; ed ecco finalmente questa stessa Regola costituita la forma, ed il modello, su di cui si dovessero i rilasciati costumi de' Monaci riformare (63). Crebbe sempreppiù questa idea fino al secolo XIII, quando poi un nuovo pensare su di questo argomento si cominciò ad introdurre, onde l' idea, che insino a quell'ora del Monacato si era avuta, in gran parte venne a variare, come da quì a poco vedremo.

219 Dal secolo IX si riformava il Monacato con rimettere in piedi la Regola di S. Benedetto.

Ed invero dal IX Secolo al XIII, che altro si fece, se non mettere argine sempre alla rilasciatezza de' costumi de' Monaci, già quasi tutti Benedettini, con creare altri Benedettini? Era così ferma l' opinione già allignata nelle menti di quasi tutti gli Occiden-

(63) Altefer. *lib. 6 cap.* 1, Moshemius *sacol. 9 part.* 2 *cap.* 2 §. 11, dove così si dice. *Is igitur Benedictus, quem alterum appellant Monachorum Occidentis Parentem, uni omnes Monachos Benedicti Casinensi Regulæ subiecit, sublata morum, & rituum diversitate, unam omnibus vivendi formam præscripsit, graviora vitia Claustris expulit, denique omnes Monachorum Familias, nullo antea vinculo colligatas, in unum quodammodo gregem, & societatem collegit*. Il vero è, che questa impresa avea tentata Carlo Magno, e perciò dal Monastero di Montecasino avea egli chiamato in Francia i Monaci più osservanti di quel Monistero; ma la morte gliel' impedì, e lasciò libero il campo a Ludovico Pio, suo Figliuolo, di eseguir ciò, il quale per mezzo dell' Abbate Benedetto gloriosamente il fece. Ed acciocchè la cosa più canonica fosse stata, si risolse nel Concilio di Aquisgrana del 817, a cui presidè lo stesso S. Benedetto. E perciò in un Concilio, tenuto in Pavia nell' 855, questa degna impresa si attribuisce non meno a Ludovico Pio, che allo stesso Carlo Magno suo Genitore. Aimonius *Histor. lib.* 5 *cap.* 10, Leo Hostiens. *lib.* 1 *cap.* 14, & 18, & *Concil. Ticinens. ann.* 855.

dentali, che la sola perfezione eseguibile, e sperabile del Monacato, negl' Istituti Benedettini aver si potesse; che a riparare alle cadute delle Congregazioni Benedittine (64), altra uscita far non si sapeva; che rimettere in piedi novelle Congregazioni ben anche Benedittine. In somma tutte le Congregazioni famose di Monaci, che dal X fino al XIII Secolo uscirono nella Chiesa Occidentale, tutte quasi furono Riforme della già, da Benedetto Ananiense in poi, divenuta universale per tutto l' Occidente, Religione Benedettina (65).

Ed ecco già spiegato perchè dal IX Secolo in poi l' articolo di doversi elegere il proprio locale Superiore per via di suffragi de' Monaci Conventuali, divenne articolo comune di tutto l' Ordine Monastico. Come l' Ordine Monastico riconosceva per suo Diritto Comune la Regola di S. Benedetto, e la Regola di S. Benedetto conteneva questo articolo (66): ecco dunque questo articolo, già Legge Comune Monastica. Perciò Graziano, che Monaco Benedettino era ancor egli (67), nel XII Seco-

220 Graziano nel XII Secolo s' impegna a far ricevere la forma di elezione, giusta la Regola di S. Benedetto.

(64) Altesert. *lib. 1 cap. 10: Non sine numinis providentia factum est, ut e lapsu Banedictini Ordinis surrexerint varii Ordines, qui diverso schemate Regulam Sancti Benedicti pene deficientem excitarunt*, sono parole di Alteserra nel luogo citato, dove cronologicamente descrive quasi tutte le principali Riforme Benedettine surte allora mano mano. Lo stesso fanno i Centuriatori, e Mosemio *Saeculis* 10, 11, & 12.

(65) Arnoldo Corvino, dopo S. Antonino, osserva, che fra questo tempo si può dire, che il solo Ordine Certosino, almeno tra gli Ordini noti, e conosciuti, fosse nato con costituzioni, e leggi diverse da i Benedettini. S. Antonin. *in Chronic. part.* 3 *tit.* 16 §. 5, Corvin. *de Perf. Ecclesiasticis lib.* 6 *tit.* 6 *n.* 14.

(66) *Cap.* 64 *Reg. S. Benedict.*

(67) Di Graziano non si è mai altercato esser Monaco Benedit-

colo, quando venne a compilare il suo Decreto, questo Canone della Giurisprudenza Monastica volle ancora registrarvi, e da valente uomo, qual era, non col Capitolo della Regola di S.Benedetto, che non gli parve dover meritar luogo in una Collezione di passi della Sacra Scrittura, Canoni di Concilj, Costituzioni di Sommi Pontefici, e Detti de'più Classici SS. PP. della Chiesa Cattolica, di cui il Decreto volle comporre; ma colle autorità volle insegnarlo di Pelagio I, e S. Gregorio Magno, i quali a buon linguaggio la Regola di S. Benedetto stesso, è la Costituzione di Giustiniano, che da S. Benedetto era stata seguitata, erano venuti ad inculcare (*68*): manifesto argomento, che nel XII Secolo l'articolo dell'elezione per via di suffragi de' Superiori Claustrali era già stabilito.

221 Cluniacensi, e Cistercienſi famose riforme Benedettine.

Ma prima di passare oltre è necessario, che ci fermiamo alquanto su de' Cluniacensi, e de' Cistercienſi, le due più celebri Riforme, che dell' Ordine Benedettino nate fussero nella Chiesa (*69*), imperocchè que-

dittino, il dubbio solamente è stato, di qual Monistero egli fosse stato professo, se di S. Felice in Bologna, *an Classensis, vel Classensis*. Baron. *annal* 1551 *n. 6*, Mastrict *hist. juris Ecclesiast. n.* 295. Ma il vero è, che fu del Monistero di S. Felice.

(*68*) *Causs.* 18 *quæst.* 2.

(*69*) I Cluniacensi sursero nel decimo secolo nel 927, ed i Cistercienſi nell'undecimo secolo nel 1090. Lo scopo di tutte queste due famose, e celeberrime Congregazioni fu di rimettere in piedi, e nella pristina osservanza la Regola di S. Benedetto, la quale per lo stesso capo, che era divenuta la Regola Comune Monastica, avea prodotto rilasciamento grande nell'Ordine Monacale. I Benedittini Cluniacensi ritennero anche la veste nera, solita veste Monacale: all'incontro i Cistercienſi adottarono il bianco, per in-

queſte produſſero ſu l' articolo che abbiam per le mani, una novità grande, la quale diede poi un' altra forma, e contorno al Diritto Pubblico Monaſtico, non meno per gli Ordini Religioſi, che cominciarono à ſorgere nel ſecolo XIII; ma ben anche per i ſteſs' Ordini antichi, i quali lo ſteſſo ſiſtema indi adottarono.

Sino a' Cluniacenſi l' un Moniſtero di Monaci non avea che fare, nè communicava coll' altro, e ciaſcuno Abbate ſi governava indipendentemente, ed unicamente il ſuo Moniſtero, col quale, al più, andavano unite non poche Grangie: nè l'opinione, che molti Monaſteri ſotto della ſteſſa Regola militaſſero, faceva che formaſſero più Monaſteri corpo infra di loro (70). E per altro ſe queſta ragione aveſſe potuto allora produrre unione ne' Monaci, e ne' Mo- 222

222 Novità prodotte nel ſiſtema Monaſtico da i Cluniacenſi, e da i Ciſtercienſi.

indicare allegoricamente il candore, e la purità della vita Monacale. Queſto ſteſſo fu una delle cagioni degl' implacabili odii tra i Ciſtercienſi, ed i Cluniacenſi: *Et vos ſancti* (così ſi ſcagliava Pietro di Cligni contro ai Ciſtercienſi *lib.* 1 *epiſt.* 28), *vos ſingulares, vos in univerſo Orbe vere Monachi, aliis, opibus, falſis, & perditis, ſecundum nominis interpretationem, ſolos vos inter omnes conſtituitis: unde & habitum INSOLITUM coloris prætenditis, & diſtinctionem cunctorum TOTIUS FERE MUNDI Monachorum inter NIGROS VOS CANDIDOS oſtendatis, & certe hac veſtium nigredo antiquitus humilitatis cauſa a Patribus inventa, quum a vobis reiicitur, meliores vos ipſis, candorem inuſitatum referendo, indicatis.* In appreſſo cominciarono i Ciſtercienſi a meſcolarvi ancora del grigio, che paſſato poi in nero, oggi ce gli fa vedere collo ſcapulare, e mantello nero; maniera poi uſata nel XIV ſecolo da un' altra illuſtre Congregazione de' Benedettini, che trae la ſua origine nel noſtro Regno da Pietro Morrone, o ſia S. Celeſtino V. Manriquez *Annales Ciſtercienſium*.

(70) Thomaſin. *vetus, & nov. Eccl. diſcipl. tom.* 1 *lib.* 3 *cap.* 25.

Monasteri; quando tutto l'Occidente era divenuto quasi dell' Ordine Benedettino, tutti i Monasteri dell' Occidente avrebber dovuto formare una sola Religione. L' idea di quel Superiore universale, che liga oggi in uno infiniti Monasteri, cioè l' idea del *Generale*, in quell' età era assolutamente ignorata. Sicchè l' un Monistero era separato dall' altro. Ma surta la famosa Riforma di Clignì, tra perchè non il solo Monistero Cluniacense venne fondato, ma bensì parecchi altri egualmente furono istituiti (71); e perchè degli altri Monasteri Benedettini moltissimi a poco a poco abbracciarono la stessa Riforma, ed all' Abbate famosissimo del Monistero di Cligni si soggettarono (72): questo fece sì, che venne a farsi un complesso, ed una unione di Monasteri, tutti sottoposti all' Abbate del Monistero Cluniacense, ed allora per la prima volta ne' Monaci si udì la voce *Ordo* per significare quel complesso, ed unione di Monasteri sotto uno stesso Capo, che insino allora in questo senso non era stata ancor conosciuta (73). I Cistercienfi, che vennero più di un secolo, e mez-

(71) Alteserr. *lib.* 1 *cap.* 10, & *lib.* 5 *cap.* 19.

[72] Mabillon. *annal. Benedict. tom.* 3 *pag.* 386, & *præfat. ad act. SS. Ord. S. Benedict. sæc.* 5, Hippol. Helyot. *hist. des Ordres Religieuses tom. V.*

(73) *Ordo in Scriptoribus hujus ætatis primum nihil est, quam forma quædam disciplinæ Monasticæ. Ex hac autem significatione alia paullatim nata est. Ordinis enim nomine intelligitur quoque multorum Monasteriorum societas, seu congregatio, quæ unum habet caput, & easdem vivendi, & agendi leges sequitur. Cluniacensis igitur Ordo, non est nova Monachorum familia, quemadmodum Ordo Cartusianus, Dominicanus, Franciscanus, sed primum illa vivendi forma, quam Be-*

e mezzo dopo, su dello stesso sistema si piantarono, e come avviene, che agevolmente le cose vadano col tratto del tempo non rare volte a migliorare, considerando i Cisterciensi che una moltitudine di Monasteri, che formavano una particolar Congregazione, dovesse conservare una stessa dottrina, e disciplina; perciò istituirono le unioni da quando in quando di tutti gli Abbati de' Monasteri della loro Congregazione, per potere in sì fatto modo tutti uniti 'nsieme mettere in assetto le cose dell' Ordine, cioè di tutt' i Monasteri, e così conservare sempre in piedi l' antica osservanza (74). I Cluniacensi adunque si possono reputare gli Istitutori de' Generali Monastici, ed i Cisterciensi de' Capitoli Generali. E tanto valsero i Cisterciensi nel regolamento, buon ordine, e sistema de' Capitoli Generali, che quando giudicò sapientissimamente il Concilio Lateranense IV di obbligare tutti gli Ordini Religiosi a tenere da triennio in triennio i Capitoli Provinciali, o pure Nazionali [75] de' loro Abbati, e Priori di que' Moni-

Benedictinis Monachis Cluniaci degentibus Odo praescripsit; deinde illa Monasteriorum multitudo per universam Europam, quae Cluniacensia instituta receperunt, & in societatem quandam, cujus caput Cluniacensis in Gallia Abbas erat, coiverunt. Moshemius *saec.* 10 *part.* 2 *cap.* 2 §. 11 *in notis*.

(74) Elmoldus *lib.* 1 *hist. Slav. cap.* 90 *apud* Leibnit. *tom.* 2 *Scripi. Brunsvich. pag.* 613, Edmund. Marten., & Durand. *in thesaur. anecdot tom.* 1 *pag.* 489, -Arduin. *tom.* 7 *Concil. pag.* 30, *Cap.* 7 *X. de stat. Monach. & Canonic. Regular.*, & Altesert. *ad hoc cap. in Decretal. Innocent. III.*

(75) Il Capitolo de' Cisterciensi era Generale. Se ne parla ne' nostri libri della ragion Canonica, e così vien nominato: *Nu-*

nisteri, ne' quali non vi fossero Abbati: allora si cre-

Nuper (*cap.* 34 *X. de decimis*) *Abbates Cisterciensis Ordinis in GENERALI CONCILIO congregati*, *ad commonitionem nostram provide statuerunt*, *ne de extero Fratres ipsius Ordinis emant possessiones*, *quibus decimæ debeantur Ecclesiis*, *nisi forte pro Monasteriis noviter fundandis* : E Matteo Parisiense parla del Re Riccardo d' Inghilterra (*historiæ majoris an.* 1588), che fece una speciosa donazione ai Cisterciensi, quasi per dote de' loro Capitoli Generali : *Magnificus autem Rex Riccbardus, ac munificus Monachis Cisterciensibus ad Capitulum GENERALE de diversis Terris* ; & *longinquis venientibus*, & *convenientibus*, *centum marcas argenti annuatim percipiendas contulit*. Per *excellentiam* vengon chiamati cotesti Capitoli tal volta semplicemente Concilj. Si tenevano i Capitoli annualmente. E perciò la donazione, che fece Riccardo *Monachis Cisterciensibus ad Capitulum Generale de diversis Terris*, & *longinquis venientibus*, & *convenientibus*, fu di cento marche d' argento, *annuatim percipiendis:* dimodochè dicendo S. Bernardo (*epist.* 228), *decretum est mihi ultra non egredi Monasterio*, *nisi ad Conventum Abbatum apud Cistercium ;* volle dire, che egli avea proposto, non uscire più che una volta l' anno dalla sua Clausura. Ed in fatti l' approvazione d' Innocenzo II, che si rapporta da Martene, e Durando (*thesaur. anecdotum tom.* 1 *pag.* 389) di cotesti Capitoli de' Cisterciensi, mostra, ch' erano appunto Capitoli Generali. *Placet equidem nobis* (così dice il Papa), & *hoc ipsum Apostolica authoritate confirmamus*, *quod videlicet singulis annis in uno Monasteriorum celebrare Conventum COMUNITER decrevistis*. All' incontro per tutti gli altri Ordini Religiosi non vollero esigere altro i Padri del Concilio Lateranense IV, che un Capitolo Nazionale, o Provinciale, e tal peso neppure lo posero annualmente, ma furon contenti, che *de triennio in triennium* si fosser tai Capitoli tenuti: *In singulis Regnis* (sono le parole del Canone riferite nel Capitolo 7 X. *de statu Monach.*, & *Canonic. Regul.*), *sive Provinciis fiat de triennio in triennium* . . . . *Commune Capitulum Abbatum, atque Priorum*, *Abbates proprios non habentium*, *qui non consueverint tale Capitulum celebrare*. Dunque quantunque ad esempio de' Cisterciensi si stabilirono i Capitoli Generali nelle altre Famiglie Religiose, fuvvi tuttavia gran differenza tra i Capitoli de' Cisterciensi, e quei, che s' introdussero nelle altre Religioni.

credette egualmente prescrivere, che in ciascheduno di cotesti Capitoli avesser dovuto intervenire due Abbati Cistercienfi, i quali uniti con due altri Abbati di quella Religione, di cui il Capitolo si teneva, avesser dovuto, senza precedenza alcuna infra di loro, al Capitolo stesso presedere. E ciò perchè parea allora, che i soli Cistercienfi unicamente sapessero sì numerose, e prima non mai conosciute, adunanze, regolare (76).

Ne' Capitoli Generali de' Cistercienfi non si eleggeva nè 223

Capitoli Generali introdotti da i Monaci Cistercienfi.

(76) Hertius *de jactat. vulgo Ordin. Cistercienf. libert. & exempt. a super. &c.* Innocenzo II riconobbe lodevole ne' Cistercienfi la pratica de' Capitoli Generali (*Bohemerus in tit. de statu Monachor.*; *& Canonic. Regular.*); ed il Concilio Lateranense IV nel 1215 volle, che tutt' i Monaci avessero in ogni triennio in ciaschedûna Nazione, o Provincia fatti ancor essi i Capitoli Nazionali, o Provinciali *Abbatum, atque Priorum Abbates proprios non habentium*, in un Monistero della Nazione, o Provincia, che avessero stimato opportuno; e soggiunse il Concilio: *Advocent autem in hujusmodi novitatis primordiis duos Cistercienfis Ordinis vicinos Abbates ad præstandum sibi consilium, & auxilium opportunum, cum sint in hujusmodi Capitulis celebrandis ex longa consuatudine plenius informati*. Al Capitolo dovean presedere questi due Abbati Cistercienfi con due altri Abbati dell'istesso Ordine, senza niuna prelazione tra di loro: nel Capitolo si dovea avere *diligens tractatus de reformatione Ordinis, & observantia Regulari, & quod statutum fuerit illis quatuor adprobantibus, inviolabiliter observare, omni excusatione, & contradictione, & adpellatione remotis*: e per ultimo nello stesso Capitolo si dovea indire il Capitolo seguente, *proviso nihilominus ubi sequenti termino debeat Capitulum celebrari*, cosa, che poi si stabilì ancora rispetto a' Concilii Generali, quando nel Concilio di Costanza si prescrisse, che in ogni tre anni si dovean tenere. Questo fu il famoso Canone su de' Capitoli Generali del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, ch' è registrato nel Capitolo 7 *de statu Monachorum*. Alteserra *in hoc Capitulo, in Commentario in singulas Decretales Innoc. III.*

nè l'Abbate di Cistercio, Generale dell'Ordine; nè gli Abbati locali degli altri Monisteri; ma l'Abbate di Cistercio cogli altri Abbati si eleggevano, come accadeva ancora ne' Cisterciensi, dalle proprie famiglie, secondo la legge Comune Monastica (77): ed i Capitoli Generali ad altro non erano ordinati, se non a far sì, che dall'unione degli Abbati ne fossero usciti quei provvedimenti, e regolamenti, per i quali dovevasi in tutto l'Ordine conservare costante la dottrina, e la disciplina, e la Regola Monastica si doveva mantenere illibata [78].

Ma

---

(77) Mabillon. *locc. citt.* Ha creduto però il Tomasini, che quando poi giunse il fasto, e l'alterigia dell'Abbate di Cligni a dire, che in tutto l'Ordine, un solo Abbate vi era, ed era appunto quello del principale Monastero dell'Ordine, cioè di Cligni, e che tutti gli altri Monasterj, non formassero altro, che semplici Priorati, dipendenti dall'Abbate unico, e principale di Cligni: Che allora passati tutt'i Monasteri dell'Ordine nella natura quasi di Grancie, vennero le famiglie dell'elezione locale spogliate, e se le arrogò tutte l'Abbate principale (*Thomasinus vetus, & nov. Eccles. discíplin. tom*, 1 *lib.* 3 *cap.* 68, *& seq.*). Ma questo punto ha bisogno ancora di illustramento. Il certo è, che per gran tempo non fu così, tanto è vero, che nel 1151, cioè dopo d'Innocenzo II, che fu il primo Papa, che riconobbe i Capitoli Generali degli Cisterciensi, i Monasteri dell'Ordine erano già 500, e tutti erano Badie principali, talchè si risolse allora, con somma moderazione, e sapienza in un Capitolo Generale dello stesso Ordine, di non doversi procedere a novelle fondazioni: *In Capitulo Cisterciensi statuum est* (Matth. Paris. *ad ann.* 1151), *ne de cætero aliqui novam construerent Abbatiam, quia numerus Abbatiarum illius Ordinis usque ad quincentas excrevit*.

(78) *Hi singulis annis celebrant Concilium apud Cistercium, & decernunt ea, quæ utilia sunt*. Helmod. *apud* Leibnit. *lcc. cit.*: e nella Costituzione citata d'Innocenzo II si conchiude: *Proinde quod vestro comuni decreto de ordine Monastico conservando, & correctione Fra-*

Ma, nel XIII Secolo, quando venute al Mondo le nuove Famiglie Regolari, specialmente de' Mendicanti, in coteste Famiglie si adottò il sistema de' Cluniacensi di dovere tutti i Monasteri, che Conventi venner chiamati, formare una unione intera, cioè un solo Ordine; e che tutti egualmente dovevano avere un solo principale, e comune Capo, che si volle lontano da qualunque governo particolare di Convento (79), per potere più agiatamente attendere al governo della Religione intera; e l'altra consuetudine de' Cistercienssi, che dovessero ben anche avere i Comizj Generali [80]: al- 221 Nel Secolo XIII i Mendicanti adottarono alcuni costumi de' Cistercienssi.

Fratrum secundum Regulam Sancti Benedicti, & aliorum SS. PP. Regulas, vestra discretio constituet, nos authore Deo, ratum habebimus.

(79) Bohemer. *ad tit. Decretal. de stat. Monach., & Canon. Regul.*

(80) Bohemer. *loc. cit.* Gli Ordini Mendicanti intorno ai Comizii vollero attenersi non allo stabilimento del fresco Concilio Lateranese IV, ma alla pratica, e costume de' Cistercienssi; talchè non vollero introdurgli, e prescrivergli di una Provincia, o al più d'una Nazione solamente: ma gli vollero Generali di tutti i loro Ordini. Anzi S. Francesco, che fu il primo a praticargli tra i novelli Mendicanti, non gli tenne semplicemente di tutti i Superiori dell'Ordine, come fin' allora si eran veduti, e come poi anche posteriormente si videro: ma sì bene di tutti i Religiosi della sua Religione, onde si videro insieme ben cinquemila Frati. Quello, che S. Francesco par che mutuato avesse dal Concilio Lateranense IV, fu, che i suoi Capitoli generali si dovean tenere *de triennio in triennium. Et hoc semel in tribus annis*, disse egli nella sua Regola, sebbene soggiunse immediatamente, *vel ad alium terminum majorem, vel minorem, sicut a prædicto Ministro* (il Generale) *fuerit ordinatum*. Negli altri Ordini, come varia fu l'età, che si assegnò ai Generali, così venne a divenir diverso il tempo prescritto alla convocazione de' Capitoli Generali. Del resto si supplì al difetto della non spessa convocazione de' Capitoli Generali con istabilire il Definitorio Genel

allora venne immantinente ſtabilito, che coteſti Comizj Generali principalmente per l' elezione del comune Capo s' intendeſſero iſtituiti (81), perciocchè ſi giudicò, che ſiccome il Superiore locale veniva eletto da quella Famiglia, di cui egli era il Moderatore; così 'l Superiore univerſale dell' Ordine, come Moderatore Supremo di tutto l' Ordine, da tutto l' Ordine ſteſſo doveva eſſere eletto (82).

225 Si ſtabiliſce maggiormente il Canone dell' elezione Conventuale.

Ed ecco, che coll' adozione fatta da' Mendicanti de' Comizj Generali, iſtituiti da' Ciſtercienſi, e col venire tai Comizj conſecrati per principale loro funzione all' elezione de' Generali degli Ordini; venne vieppiù a ſtabilirſi 'l Canone, già divenuto generale della Giuriſprudenza Monaſtica, che il Superiore per via d' elezione ſuffragiale doveſſe eſſere aſsolutamente creato (83). In queſti Comizj ſi volle dovere intervenire i Capi, ed i Rappreſentanti de' Conventi, perciocchè queſti intervenendo, come tanti compromiſſarj de' Conventi ſteſſi, in nome di quelli venivano a fare l'elezione del comune Moderatore dell'Ordine (84).

216 Ne' Comizj Generali ſi cominciarono a creare i Superiori locali.

Ma quei ſteſſi Comizj Generali, deſtinati all' elezione del Generale, che originati furono dal Canone della

---

nerale, cioè il Senato ſupremo della Religione, e queſto per i biſogni frequenti della Religione, far frattanto radunare. Queſto Senato ſuolſi Congregazione intermedia nominare, perchè ſi aduna pendente la convocazione del Capitolo Generale.

(81) Coppin. *Monaſticon lib.* 1 *cap.* 1.

(82) Coppin. *loco cit.*

(83) Bohemer. *loco cit.*

(84) Tamburrin *de jure Abbat.*, Putignan. *de Regul. inſtit. lib.* 4 *pag.* 50 *tom.* 2.

la elezione suffragiale del locale Superiore Monastico, produssero insensibilmente col tratto del tempo, che l'elezione locale si fosse in molte Religioni o abolita, o almeno indebolita. Imperocchè nelle Congregazioni Benedettine, e in altre, su dello stesso sistema in su di questa parte fondate, ne' Comizj Generali s'introdusse l'elezione ben anche degli Abbati: ed ecco, che con tal modo vennero le stesse famiglie Benedettine dell' elezione del proprio Superiore spogliate contro all' espresso prescritto della sapientissima Regola del loro primo Istitutore (85).

Ne' Mendicanti poi, e in tutti gli altri Ordini, che trassero da' Mendicanti i loro sistemi (86), le Religioni si cominciarono a dividere in tante Provincie, per esservi una Potestà intermedia tra' Superiori locali, ed il supremo Moderatore dell' Ordine, essendo appunto tali Potestà intermedie i sopradetti Capi delle Provincie, chiamati perciò Provinciali (87). Or questo in molte di tai Religioni fece ancora perdere alle Famiglie il diritto dell' elezione del proprio Superiore: imperocchè, essendosi dovuto in queste tali Religioni per l'elezione de' Provinciali, istituire i Comizj Provinciali; come per l'elezione de' Generali istituiti si erano i Comizj Generali: in tai Comizj Provinciali si cominciò a credere cosa oppor- 227 Sorgano per opera de' Mendicanti i Comizj Provinciali.

tu-

(85) Qui varrebbe quel, che dice il Mosemio de' Benedettini attuali: *Verum ab hac Parentis sui norma Filii vehementer discesserunt. Sec. 6 part. 2 cap. 2 §. 6.*

(86) Bohemer., & Tambur., & Putign. *loc. cit.*

(87) Bohemer., Tambur., & Putign. *locc. citt.*

tuna il creare o i Superiori locali, o un certo Senato, Deffinitorio per lo più chiamato, perchè composto da'Deffinitori (88), ed ordinato agli affari prin-

ci-

(88) Tamburrin. *de jure Abbat.* Dall' essersi suddivise le Religioni Mendicanti, il cui esempio fu poi da altre seguitate, in tante Provincie (il che per necessità si dovette introdurre, quando queste Religioni vennero al Mondo col vasto disegno di esercitare una universale Missione, tanto nelle Terre de' Fedeli, quanto presso di qualsisia specie di gente separata dal grembo della Communione Cattolica Romana) ne venne, che si dovette a ciascuna Provincia dare un Metropolitano, chiamato perciò Provinciale ; e di doversi introdurre i Sinodi Provinciali, che sono i Capitoli Monastici Provinciali . Questi Capitoli Provinciali però de' Mendicanti, e poi de' posteriori Ordini Regolari, su l'esempio de' Mendicanti architettati, e modellati, sono diversi dai Capitoli Provinciali, di cui parla il Concilio Lateranense IV : perocchè quegli erano degli Abbati, o de' Priori di que' Monisteri, in cui non vi era Abbate ; nè venivano da un Metropolitano convocati ; e molto meno per principale loro funzione avevano l' elezione di cotesto Metropolitano, allora ignorato : laddove questi si compongono de' Superiori locali, che tutti sono di un medesimo grado , vengono dal Provinciale, o sia dal Metropolitano intimati, e per principale lor funzione riconoscon l' elezione de' medesimi Provinciali. Bisogna ancora notare, che dopo degli Ordini Mendicanti, e della suddivisione da essi introdotta della Religione in tante Provincie, non più si sono riconosciuti Capitoli Nazionali, ma o Generali, o Provinciali, o pure Locali, che sono i più antichi, si sono veduti. Soltanto nelle Congregazioni Benedettine, che sono divise per Nazioni, i Capitoli Nazionali possono incontrarsi. Ma in queste tali Congregazioni il Capitolo Nazionale sta in luogo di Generale. Sicchè la difficoltà, e dispendio, che seco portano i Capitoli Generali, per cui il Fleury non gli reputa troppo salubri per le Religioni, produsse il savio ritrovato del Definitorio Generale, cioè di quel Senato Supremo della Religione, che a guisa di un epilogo del Capitolo Generale stesso, rappresentasse l' intera Religione , e si potesse agevolmente, pendente la convocazione del Capitolo Generale, convocare , ed ai bisogni della Religione, che non soffrissero dilazione, provvedere : Così gli

gli

cipali delle famiglie medesime, e massimamente all' elezione de' locali Superiori, il quale avesse indi i Superiori locali, in nome di tutto il Capitolo Provinciale, istituiti.

L' introduzione adunque de' Generali, e de' Comizj Generali, e più d' ogn'altro l'unione di molti Conventi, e Monasterj addetti a formare un solo Ordine, ha prodotto in gran parte il cambiamento del Canone della universale disciplina Monastica, che il proprio locale Superiore debba essere con i suffragj de' Monaci della Famiglia creato. 228 Si comincia a cambiare la forma dell' elezione Conventuale.

Se si vuol sapere quale sia la forma dell' elezione de' locali Superiori, che oggi si osserva negli innumerabili Ordini Monastici, che noi oggi abbiamo, si dee dire, essere diversissima, e variissima, secondo la diversità appunto e multiplicità delle stesse Religioni: imperocchè presso d' alcune gli elegge il Generale, presso di altre vengono eletti da' Comizj Generali, in non poche gli elegge il Capitolo Provinciale, ed in moltissime il Deffinitorio Provinciale gli crea. Ma non perciò non ve ne sono parecchie, nelle quali l' antica disciplina, e l'antico Canone si è inviolabilmente conservato d' eleggersi i Superiori locali dalle proprie Famiglie Conventuali (89), ed infra di coteste Religioni vi sono anco- 229 Varia è oggi la forma dell' elezione de' Superiori, secondo le varie Religioni.

gli stessi motivi hanno il Definitorio Provinciale, quasi in tutte le Religioni, che riconoscono i Capitoli Provinciali, introdotti, il quale fa nella Provincia quello stesso uffizio, che fa nella Religione intera il Definitorio Generale.

(89) *Constitutiones Fratrum Ordinis Prædicatorum dist. 2 cap. 2 per to-*

cora Mendicanti, e tra coteste la principale di loro, qual' è l' illustre Religione Domenicana, la quale meritamente si vuole, che debba a questo metodo quella osservanza, e floridezza, che in essa dopo sei secoli tutt' ora si ammira.

230 Quando furon divisi i Monasteri, non si riconobbe altra forma di elezione, che la conventuale.

QUello, che finora fedelmente si è esposto, fa conoscere, per ridurre la cosa a sistema, e per parlarne, quanto si può il più, con i suoi principj, che insin' a tanto i Monasteri stettero divisi l' uno dall' altro, prescindendo dai primi tempi, ne' quali, o l' anzianità, o il Vescovo creava il Superiore; non vi fu altro modo, onde si fosse creato l' Abbate, che l' elezione Conventuale [90]; e quando poi cominciò tra i varj Monasteri a sorgere un' alleanza, e fratellanza, originata dal militare più Monasteri sotto d' un istesso Generale; allora in alcuni Ordini l' antico originario sistema ven-

---

totum. Sono notabili nel §. 1 di questo Capitolo le seguenti parole, le quali di sopra ad altro uopo abbiamo anche trascritte: *Priores Conventuales a suis Conventibus SECUNDUM FORMAM CANONICAM eligantur*.

(90) Lo stare divisi i Monasteri necessariamente produceva, che in ciaschedun Monastero si doveva eleggere conventualmente il Superiore, L' esperienza ci fa vedere, che oggi in quelle Congregazioni, dove dura la pratica antica, che l' una Casa non comunichi coll' altra, il Superiore s' elegga dalla famiglia: *Electio Præpositi* (si dice nelle Regole de' PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, che sono oggi di quelle poche Congregazioni, nelle quali l' una Casa non ha che fare coll' altra) *ad omnes Sacerdotes Congregationis pertinebit, qui exacto decennio fuerint admissi ad jus suffragj ferendi. Instit. Congreg. Orat. cap.* 5. Così ne' Monasterj di Monache, perchè ordinariamente non communicano infra di loro, l' elezione della Superiora è della Famiglia.

venne ad alterarsi [91]. Ma non perciò si spense in tutti, anzi nuove Religioni si crearono sul piede di cotesta stretta fratellanza tra i Monasteri dell'Ordine, e della dipendenza dal comune Capo Generale; e pure queste medesime Religioni con molto senno vollero ritenere l' antica Canonica fondamentale disciplina Monastica, che l'elezione Conventuale producesse il locale Superiore (92).

Ne' Benedettini oggi ordinariamente il Capitolo Generale, o le Congregazioni Generali, cioè i Definitorj Generali crean gli Abbati locali, e per Benedettini sentiamo tutte le Congregazioni, che sono tanti rami, o Riforme dell'antica Religione Bene- 231 Consuetudine attuale de' Benedettini, e delle altre principali Religioni.

(91) Bisogna quì notare, che essendo surta la Compagnia di Gesù, si ritrovò, che colle altre sue estraordinarie, ed insolite leggi, aveva ancor quella di non crearsi dalle Famiglie i Superiori: anzi con darsi al Generale anche l' elezione delli Provinciali, non che de' locali Superioti. Questo produsse uno de' capi principali delle innumerabili accuse, che appena nata, ricevette questa Compagnia, siccome si scorge dall' Opera, che subito in difesa di quell'Ordine, pubblicò un suo famoso Alunno, Scrittore per altro di merito, il Cardinale Sforza Pallavicino, intitolata *Vindicationes Societatis Jesu*. Imperocchè in quest' Opera il Capo 46 tutto su di questo punto si raggira, come ci dimostra il suo titolo, ch'è questo: *An munerum distributiones melius committerentur Comitiis Provincialibus, vel Urbanis, quam Generali Præposito, vel Provincialibus ab eo creandis*.

(92) Infra di cotesti Ordini è da annoverare principalmente quello, assai conosciuto, e celebrato de' Frati Minimi di S. Francesco di Paola, perchè presso de' medesimi i Superiori locali, chiamati in questo Ordine Correttori, si eleggono in ciaschedun Convento, e solo quando *ob aliquod legitimum impedimentum electio suum non sortiatur effectum*, si devolve al Capitolo Provinciale l'elezione: come ancora è del Capitolo Provinciale l'elezione, quando vaca la Correttoria per essere stato il Correttore assunto al Provincialato, quasi vacasse allora nello stesso Capitolo Provinciale. Ma generalmente l'elezione del Correttore è del Capitolo locale. *Codex Minimus S.Ord. Minimor. S. Franc. de Paula v. electio Correctoris pag.*186.

nedettina. Ne' Canonici Regolari, che in sostanza Monaci sono ancor essi, secondo l'idea almeno del presente Monacato, che col Clericato va strettamente congiunto [93], la stessa consuetudine ordinariamente s'osserva. Ne' quattro Mendicanti poi, se i Domenicani s'eccettuino, il Capitolo Provinciale in compendio, cioè il Deffinitorio crea i Superiori locali, e tra cotesti ne' Francescani nostri abbiam veduto, che ciò *non revera agatur, sed simuletur*: e ne' Carmelitani è degno di tutta la riflessione, che questa novità contro alla primitiva lor Regola, data loro nel 1205 da

(93) I Canonici Regolari furono al principio i Preti ridotti a vivere insieme sotto alcune Leggi, e Regole, quasi Monastiche, inquanto almeno gl'Istituti Monastici potean convenire con Preti, obbligati a sostenere il peso delle funzioni gerarciche. Questo bel ritrovato, che forse al gran Vescovo d'Ippona si dee: nell' VIII secolo fu rinnovato in Francia: e d'allora in poi e in Francia, e in Italia, e in tutto l'Occidente, ora più, sed ora meno si vide sempre sparso, e diffuso con notabilissimo vantaggio della, in ogni tempo bramata, riforma de' costumi del Clero Secolare. Nel principio grandissima era la differenza, che passava tra i Monasteri di Monaci, e coteste unioni di Preti Regolari, perchè ne' Monaci vi era la Professione, la quale ne' Canonici Regolari non si esigeva, come quelli, che erano tutti semplici Congregazioni di Preti Osservanti, che volontariamente a stare in vita comune, e sotto di certe leggi si soggettavano: ed oltre a ciò i Monaci erano allora unioni per lor natura di laici, laddove queste tali Congregazioni eran di Preti, e Clerici. Ma quando poi a' Monaci fu communicato per legge ordinaria il Clericato, e Presbiterato: e i Canonici Regolari furono similmente astretti all'obbligo della Professione: divenne differenza di nome soltanto quella tra Canonici, e Preti, e tale è quella, che oggi vi si continua a rinvenire: tanto maggiormente che molti dei Canonici Regolari vennero in appresso soggettati ben anche a serbare una Regola quasi tutta Monastica. Di quì si conosce, che tutto quello strepito, che fecero i Preti Anglicani nel 12, e 13 secolo per estinguere quei Capitoli delle loro Cattedrali, che di Monaci eran unicamente composti: ad altro non fu diretto che ad eliminare dalle Cattedrali la vita comune, giacchè i Monaci erano allora i veri Canonici Regolari: de' quali si dovrebbe desiderare, che si formassero tutti i Capitoli delle Cattedrali.

da Alberto Patriarca di Gerosolima [94], colle posteriori Costituzioni dell'Ordine si sia introdotto, imperocchè nella loro originaria Regola l'elezione, secondo la forma Canonica si dà alle Famiglie de' proprj Superiori [95]; ma negli Agostiniani non si può far la stessa osservazione, perchè la Regola, *quæ Sancto Augustino tribuitur* [96], non parla di questo articolo, come già di sopra rispetto a tutte l'antiche

(94) Alteserra *lib.* 1 *cap.* 11, Spondan. *continuat. annal. Baronii an.* 1205 *n.*13.

(95) *Illud in primis statuimus* (*Reg.* Alberti *cap.* 1), *ut unum ex vobis Priorem habeatis, qui ex unanimi omnium assensu, vel majoris, & sanioris partis ad hoc officium eligatur, cui obedientiam promittat quilibet aliorum, & promissam studeat operis veritate servare cum castitate, & abdicatione proprietatis.* Ecco il linguaggio Canonico del principio del XIII Secolo, quando poco dopo surse l'Ordine Francescano. Doveva dunque il Priore essere eletto *ex unanimi omnium assensu, vel majoris, & sanioris partis*. La Regola stessa d'Alberto nel capo 5 dimostra, che le Case de' Carmelitani non avevan tra di loro communicazione: *nec liceat*, si dice in quel capo, *alicui Fratrum, nisi de licentia Prioris, qui pro tempore fuerit, deputatum sibi mutare locum, vel cum alio permutare*: anzi nello stesso luogo si stabilisce una stretta Clausura, e naturalmente la Clausura porta seco l'elezione Conventuale: *Maneant singuli in Cellulis suis, vel juxta eas die, ac nocte in lege Domini meditantes, & in Orationibus vigilantes, nisi aliis occasionibus occupentur*: ed è degna di tutta la riflessione, che Eugenio IV nel 1431 altra mitigazione su di questo articolo della Clausura non seppe a favore di questi Religiosi svegliare, se non *quod horis congruis in eorum Ecclesiis, & illorum claustris, ac per eorum ambitus manere, & perambulare licite, & libere valeant*. Cotesta stretta loro clausura somministrò il destro a' Carmelitani, come dice Papa Alessandro IV nel 1260, *visis populorum odiis, ac scandalis adversus Prædicatores, & Minores, officia Inquisitionis, & exequutionis causarum cum cura Monialium a se excutere.* Reg. *Fratrum Beatiss. Dei Genetricis, & Virg. M. de Monte Carmelo in calce Constitutionum Fratrum de Monte Carmelo pag.* 209 *&* 210, *& Bulla Eug. IV. in pag.* 215.

(96) La Regola di S. Agostino è tratta dalle sue Epistole, nelle quali 'l S. Padre ebbe idea di prescrivere una forma di ben vivere alle sue Monache.

che Regole Monastiche si è generalmente notato. Ne' Teresiani, ch'è Riforma de' Carmelitani, il Capitolo Provinciale, dove oltre a i Priori di tutti i Conventi, intervengono tanti Padri, quanti sono i Conventi medesimi, come deputati de' stessi Conventi, crea i locali Superiori. Appresso i Teatini gli crea il Capitolo Generale, nel quale, o il Preposito di ciascheduna Casa interviene, o un Deputato della stessa. E ne' Gesuiti gli creava assolutamente il Generale. E così generalmente oggi in ogni Religione, perchè tutte formano un' aggregato di Monasteri, militanti sotto di un' istesso Capo, suddivisi poi in tante Provincie sotto i loro Provinciali, l' elezione de' locali Superiori in uno di cotesti modi interviene, ritenendo nondimeno in molti casi queste stesse Religioni l' antica elezione conventuale, e ritenendola tutte nell'elezione del Generale, e quasi tutte eziandio nell'elezione dei Provinciali.

232 Altro sono le Regole, ed altro le Costituzioni delle Religioni.

Non perchè però oggi moltissime Religioni si siano dall' elezione Conventuale dipartite, ha lasciato d' essere Canone universale della Giurisprudenza Monastica, che il locale Superiore ne' Comizj locali elegger si dovesse. Queste novità nelle particolari Religioni sono seguite per effetto, non delle loro Regole, ma delle loro Costituzioni. E' nota, ed è famigerata la distinzione tra Regole, e Costituzioni Monastiche. Le Regole sono le leggi fondamentali Monastiche, che non possono esser derogate, se non colla pubblica autorità della Chiesa. Le Costituzioni all' incontro sono tante provvidenze economiche, ed interine, che secondo il bisogno, i Monaci prendono per il buon governo delle loro Religioni

ligioni, e che durano infin'a tanto le circostanze non esigono, che sian cambiate; e purchè non pugnino colle leggi fondamentali Monastiche, cioè colle Regole primitive di ogni Istituto. Posto ciò, se le originali Regole Monastiche, non sono più che quattro, cioè la Basiliana, l'Agostiniana, la Benedettina, e la Francescana [97]: e nelle due prime questo articolo è lasciato alla provvidenza del Diritto Comune, che vuole, come già s'è veduto, l'elezione Capitolare locale: e nella Benedettina, divenuta la legge comune Monastica dell'Occidente, questa elezione locale è inculcata specialmente: e la Francescana, come fra poco vedremo, fa anche lo stesso; Non si potrà mai capire, come le Costituzioni posteriori Monastiche, che dalla Chiesa non sono conosciute, e molto meno approvate, possano aver avuto potere di derogare alla legge universale, e fondamentale Monastica, e far che l'elezione locale non si facesse dalla propria Famiglia (98). Non ostante dunque i varj cambiamenti, fatti nelle Religioni su di questo importantissimo arti-

Q

(97) Van-Espen *Jus Ecclesiast. part.* 1 *tit.* 24 *Cap.* 1 *a n.* 14 *usque in fin.*

(98) *Regula enim vix, aut ne vix quidem mutari solet: Constitutiones vero pro temporum & locorum varietate non raro mutantur. Unde S. Antoninus par.* 1 *tit.* 16 *cap.* 1 §. 4, *ex Joanne Andrea, scribit. quod REGULÆ MUTARI NON POSSINT, NISI A SUMMO PONTIFICE; Constitutiones vero mutari queant per Prælatos Religiosorum, qui tantæ sunt auctoritatis, quantæ fuerunt eas Instituentes. Hanc S. Antonini sententiam VERAM esse, moderna Religiosorum Praxis, evincere videtur. Passim enim Religiosi Ordines potestate mutandi suas Constitutiones, sive statuta utuntur, REGULAM VERO MUTANDI NEQUAQUAM.* Van-Espen *loc. cit. n.* 18.

ticolo , colle Costituzioni posteriori è restato , e resterà mai sempre per Canone fondamentale della Giurisprudenza Monastica, che ogni Famiglia si debba per via di elezione creare il proprio Superiore.

233
L' Elezione de' Superiori locali nelle Famiglie Francescane, è oggi contraria alla Giurisprudenza universale Monastica.

SE dunque la vera legge comune Monastica è, che il Superiore locale debba crearsi per elezione dalla propria Famiglia; conchiuder si dee, che i Francescani, dove oggi diversa forma d' elezione pe' loro Guardiani si serba, seguitino una forma, la quale è contraria alle leggi generali Monastiche. Che se poi si volesse dire, che anche altri Ordini Regolari dalla stessa comune legge Monastica si sian dipartiti, questo non escluderà, che i Francescani contra alle leggi generali Monastiche eleggano oggi i loro Superiori. Nè l' esempio degli altri potrà nulla a' Francescani giovare, o la loro condotta scusare, e molto più anche per quello, che già veniamo a dire.



§.II.

§. II.

Si dimostra, che il sistema, che ora vi è nella Religione Francescana intorno all' elezione de' Superiori locali, sia contrario alle Leggi dello stesso Francescano Istituto.

QUesto Paragrafo inevitabilmente è riuscito ancora lunghissimo, ma la prolissità, che quivi non si è potuto nemmeno evitare, di gran lunga è diversa da quella, che ha accompagnata il Capitolo III. Quella necessariamente ha dovuto essere d' infinita noja ripiena, perchè su di materia è convenuto raggirarlo, forse a i stessi Frati Minori, fuori del bisogno presente, poco interessante, e sicuramente ad essi medesimi sopra d' ogn' altro spiacevolissima; quando in questo Paragrafo tutto potrà per ameno esser risguardato, perciocchè un distillato vien ad essere di Storia Ecclesiastica, e delle più recondite origini del celebratissimo Ordine Francescano: ed una dipintura ci rappresenterà così viva, e naturale del glorioso S. Francesco, che ce'l farà vedere quasi vivo, e presente, e parlante, e predicante, ed il suo celeberrimo Istituto fondante, non senza consolazione grandissima di coloro, presso di cui la storia, e la memoria degli uomini illustri sono nella debita estimazione.

234 Importanza dell' esame della Giurisprudenza del proprio Francescano Istituto circa l' elezione Conventuale.

Nondimeno per evitare il tedio, che pur potrebbe generare, e per far che la materia venga meglio spiegata; sarà in più suddivisioni partito. Imperocchè I. si darà un idea del Monacato dalla sua istituzione fino a S. Francesco, per quanto all' articolo della po-

235 Partizione dell' esame su la Giurisprudenza del Francescano Istituto.

povertà si appartiene. II. Appresso si metterà in aspetto l'eresia de' Valdesi, come quella, che fu cagione, onde dalla povertà, insin allora professata soltanto *in particulari*, S. Francesco fosse venuto a svegliare la povertà anche *in comuni*, e così la Religiosa *Mendicità*, insin allora ignorata, fosse passato a piantare. III. Dall' eresia de' Valdesi si verrà alla Religione Francescana, e si spiegherà il vero disegno di S. Francesco nella sua impresa, che ed allora, e posteriormente è stata sempre stupenda, ed ammirabilissima. IV. Immediatamente si passerà a mostrare, che nella Regola di S.Francesco, come non si parlò, così parlar non si potea dell' elezione de'locali Superiori. V. Dopo di tutto ciò si metterà in veduta quello, che a questa Santa Religione di disastri, sciagure, ed infortunj insino a Giovanni XXII intervenne, ed in quale lagrimevole stato venne a restare dopo la morte di questo Pontefice. VI. Così si passerà a mettere in aspetto, ed in vista quello, che operò il Successore di Giovanni per rimetterla un altra volta nel suo primiero vigore: e con ciò si farà vedere, che le leggi fatte in tale occasione coll' autorità Pontificia per questa Religione, formino ne' casi, massimamente omessi nella Regola, la vera Legislazione Francescana, la quale da niun altro qualsisia statuto, e Costituzione posteriore ha potuto, e può esser derogata. VII, ed in ultimo luogo si mostrerà, ch' essendovi in queste leggi appunto lo stabilimento di doversi eleggere il Guardiano nel Capitolo locale, questo faccia sì, che la forma delle attuali elezioni de' Guardiani, come contraria ai locali Capitoli, sia diametralmente opposta alla Francescana

par-

particolare Legislazione. Abbiam voluto dar l'idea di tutto questo Paragrafo, acciocchè anticipatamente si sappia l'intero argomento, su del quale si raggira, e si spazia. Cominciamo dunque da un punto delicatissimo, ed è di far vedere, che l'eresia de' Valdesi, surta poco prima di S. Francesco, e che aveva ne' tempi di questo glorioso Santo già quasi buona parte dell' Occidente innondata, produsse, che la Chiesa Cattolica si fosse veduta della Religione Francescana con sommo suo prò arricchita. Ci rincresce che questo esame, e quello, che nello stesso Paragrafo inevitabilmente deve seguire, venga a giungere sotto l'occhio già fatigato. Ma questa deciferazione è stata ora necessarissima, nè da noi si poteva in alcuna maniera trascurare, o in altro meglior luogo allogare. Del resto ove mai di superfluità potesse essere accusata, non perciò dovrà essere biasimata; se non altro, almeno perchè contiene tale idea, onde nel tempo stesso, che ci rappresenterà S. Francesco per uno degli uomini più Illustri, e più avveduti, che ci somministri la Storia; farà che l'Italia stessa nostra abbia motivo di gloriarsi, per avere un sì fatto ingegno dato alla luce, quando in gran parte durava l'universale barbarie. Sicchè per questi riflessi speriamo di certo, che anche questa parte del presente nostro rozzo lavoro, voglia essere con compatimento ricevuta, anzi a gloria somma nostra attribuito, che tuttochè uomini Forensi, e nel colmo delle contenzioni del Foro, per lo mestier nostro, continuamente occupati, ci sia pur riuscito di fare alcune scoperte, che insino ad ora

ai ſteſſi acutiſſimi occhi de' valenti Franceſcani eran fuggite, quaſichè poteſſimo noi per tali noſtre deboliſſime oſſervazioni andare egualmente faſtoſi, che andava Cicerone dell'aver egli, uomo Arpinate, il ſepolcro d' Archimede, egregio Cittadino Siracuſano, in Sicilia diſſotterato (1).



I.

(1) *Ita nobiliſſima Græciæ Civitas, quondam vero etiam doctiſſima, ſui Civis unius acutiſſimi monumentum ignoraſſet, niſi ab homine Arpinate didiciſſet.* Cicer. *Tuſculan. diſput. lib. V Cap. XXIII.*

I.

Stato del Monacato rispetto al possesso de' beni dalla sua istituzione sino al Secolo XIII.

GIovanni Micrelio, Autore infra de' Protestanti di un trattato di Storia Ecclesiastica, che ha avuto, ed ha della riputazione (1), parlando della istituzione dell' Ordine Francescano, così si spiega: *Monachorum hactenus ratio fuerat, ut, singulis nihil sui scorsim habentibus, Collegio, seu Sodalitio liceret bona possidere, sine quibus vita humana tollerari nequeat: Franciscus vero NEC PRIVATIM quicquam, NEC COMMUNITER suos habere voluit, id observaturus quod Christus jussit concionantes de Regno Dei Discipulos, sine auro, & argento, sine pera, virga, & pane, sine calceamentis etiam, & duabus tunicis viæ insistere. Duplicibus ergo sine mora depositis, & calceamentis, virga, peraque abjectis, tunicam incultam sibi circumjecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit* (2). Or donde mai avvenne, che S. Francesco ne' principj del XIII Secolo ricorse a cotesta nuova maniera di vita Regolare, cioè che *NEC PRI-* 236 Cosa scrive di S. Francesco Giovanni Micrelio.

 VA-

(1) De Johanne Micrælio *Syntagma Histoiar. Ecclesiæ omnium &c. vide* Gasparem Sagittarium *Introductio in Historia Ecclesiastica tom.* 1 *cap.* 12 §. 33 *pag.* 185, Severinum Waltherum Sluterum *Propyleum Historiæ Ecclesiasticæ section I* §. 1, & Morhofium *Polyhistor literarius tom.* 2 *lib.* 4 (*sive tom.* 3) *n.* 1, 4 & 5.

(2) Johannes Micrælius *Syntagma Historiarum Ecclesiæ omnium cum continuatione* Danielis Hartnaccii *lib.* 3 *sect. I* §. 32 *verbo Franciscani*.

VATIM quicquam, *NEC COMMUNITER suos haberent*, *id observaturi quod Christus jussit concionantes de Regno Dei Discipulos*, *sine auro*, *&* *argento*, *sine pera*, *virga*, *&* *pane*, *sine calceamentis etiam*, *&* *duabus tunicis viæ insistere:* laddove insino a quel punto *Monachorum ratio fuerat*, *ut*, *singulis nihil sui seorsim habentibus*, *Collegio*, *seu Sodalitio liceret bona possidere*, *sine quibus vita humana tollerari nequeat;* ella è cosa, che merita di essere seriissimamente esaminata, perchè ci condurrà alla perfetta intelligenza del vero spirito di questo Istituto celebratissimo; e così a potere capire ancora bene la forza della sua particolare Legislazione, che è quel punto, che in questo Paragrafo dee essere posatamente trattato.

237 Sentimenti de' primi Monaci intorno al possesso de' beni.

I Monaci surfero nella Chiesa senza fondi propj, ma anzi con abbandonar quelli, che non pochi di loro avevan dalla benefica fortuna riportati [3]. Però non si credette che

[3] *Codex Regularum*, *quas Sancti Patres Monachis*, *&* *Virginibus præscripserunt*, *& Regula S. Augustini in princip.* Laonde poterono su di questo argomento così scrivere i Centuriatori di Mandeburgo (citiamo questi Autori, ed altri simili con quella stessa protesta, con cui S. Girolamo citava Eusebio di Cesarea, del quale il S. Dottore diceva *citavi in Cronicon*) *Rationem vero vitæ Monasticæ*, *&* *cultum prolixe Basilius* (*quem cum Gregorio, in Ponti urbibus Monasteria instituisse Ruffinus dixit*) *tradidit in Asceticis: ex quibus apparet Monasticen professuros, facultates suas prius distribuisse, quam in Monasterium ingressi fuerint.* „ *Oportet*, *inquit*, *Monachum ante omnia id vitæ genus amplecti*, *ut nihil possideat* „. *Cent.* 4 *cap.* 6 *de Monachatu pag.* 261. Nella Regola di S. Agostino *in princ.* si dice: *qui vero aliquid habebant in Sæculo*, *quando ingressi fuerint Monasterium*, *libenter velint illud esse commune*. Di sopra si è trascritto il luogo del capo 58 della Regola di S. Benedetto, *res si quas habet*, *aut eroget prius pauperibus*, *aut facta solemni donatione*, *conferat Monasterio*, *nihil sibi reservans ex omnibus*. Cassiano [*lib.* 18 *cap.* 4 *&* 5] mostrando che

che nella abdicazione di tai fondi la virtù del Monacato consisteſſe : anzi eſſi andando ad abitare per lo più luoghi inculti, e ſolitudini, quivi quanto credeano poterſi occupare o per fondarvi i lor Moniſterj, o per coltura, onde trarne *in communi* poi 'l nutrimento di loro medeſimi, ed o finalmente per campo, dove eſercitare i loro lavori manuali, o altri atti di auſterità della loro Monaſtica vita; tutto a man franca, e ſenza ſcrupolo alcuno occupavano : anzi venne in appreſſo ſtabilito, che ſenza dote non ſi poteſſe il Moniſtero fondare (4): ed

che il Monacato nacque per un volontario abbracciamento della perfezione Evangelica, e della vita Apoſtolica, nota, che ſiccome *talis extitit in Hyeroſolimis omnis illa Credentium multitudo, qualis in Actibus Apoſtolorum ſcribitur.* „ *Multitudinis Credentium erat cor unum, & anima una, nec quiſquam eorum, quæ poſſidebat, aliquid ſuum eſſe dicebat, ſed erant illis omnia communia : poſſeſſiones, & ſubſtantias vendebant, & dividebant ea omnibus, prout cuique opus erat;*" così che i Monaci, i quali vollero rimettere in piede la vita Apoſtolica nel mentre *poſt Apoſtolorum exceſſum tepeſcere cœperat credentium multitudo*, fecero perciò cominciare la loro prefezione dalla abdicazione del proprio Patrimonio.

[4] *Nov. 67, can. nemo de conſecrat diſtint. I, can. placuit cauſa I quæſt.* 2. Perciò Alteſerra ebbe a dire. *In Hegypto, & Oriente non alia fere dos fuit, quam cenſus pauperum, ideſt induſtria, & labor manuum Monachorum, quo ſeipſos ſuſtentabant, nec non ſupervenientibus hoſpitibus, & pauperibus, ſufficiebant* : il che ſentir ſi dee, ſecondo Fleury, pe' ſoli Monaci di Egitto, o di quelle altre contrade d' Oriente, dove eſſi non potean trarre rendite dalle aride ſabie, che abitavano, giacchè negli altri 'l guadagno ch' eſſi facevano con i lavori delle proprie mani, era uno de' capi, onde traevano il loro ſuſtentamento, e non già l' unico, come negli Egiziani Monaci interveniva [Fleury *diſc. della Stor. Ecclesiaſtica diſc.*8 §. 8]: *Labente vero ſeculo Monachis a labore manuum ceſſantibus, ne Monaſteria egeſtate deficerent, utraque lege Civili, & Canonica ſancitum eſt, ne quis ædificaret Monaſterium ſine* con.

ed ecco l' origine de' veri primi acquisti Monastici. Ma venuti i Monaci nelle Città, e cominciati a considerarsi come corpi morali, e Collegj (5), gli acquisti loro trassero la loro scaturigine da altro fonte, assai più limbido, e chiaro: imperocchè o cominciarono ad essere quelle stesse possessioni, che con loro medesimi i Monaci, loro stessi spogliandone, ed i loro congionti, ed eredi, a' Monasterì portavano; o quelle altre, che per donazioni de' pii, e divoti Fedeli cominciarono copiosamente a conseguire (6). Ma tutti questi acquisti furon sempre considerati della sola Comunità, del Collegio solo, e non già de' particolari Individui, i quali avendo una totale abdicazione delle cose terrene professata, dovevano vivere scevri di qualunque idea di possesso, e colla sola speranza di sostentarsi con quello, che dalla Comunità avrebber potuto per lo puro, e semplice austerissimo loro sustentamento ricevere [7].

Ed

consensu Episcopi & dote idonea: idest prius quam qui ædificaturus est Monasterium, dotem congruam constitueret ad luminaria, & sarta tecta, & ALIMONIAM MONACHORUM. Altеserr. *lib.* 9 *cap.* 3.

[5] *Primus in Oriente Basilius, ex Monacho Episcopus Cæsariensis, Monachos ex eremo transtulit in suam diœcesim, utilitatis Ecclesiæ causa, & sua in Diœcesi varia Monasteria instituit.* Alteserra *lib.* 1 *cap.* 9, & *lib.* 2 *cap.* 5.

(6) Moshemius *inst. historiæ Ecclesiast. Sæc.* 7 *part.* 2 *cap.* 2 *n.*4, & *Regula S. Benedicti cap.* 58, & 59.

[7] *Præcipue* [si dice nel capo 33 della Regola di S.Bened.] *hoc vitium radicitus amputetur de Monasterio, ne quis præsumat aliquid dare, aut accipere sine jussione Abbatis: neque aliquid haberi proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque grafium: sed nihil omnino, quippe quibus, nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate. Omnia vero necessaria a Pa-*

tre

238 Il Concilio di Calcedonia ſi brigò de' Monaſteri, perchè già poſſedevano.

Ed egli è da credere, che i PP. del Concilio di Calcedonia, quando ſtabilirono *nullum uſquam ædificare, nec coſtruere poſſe Monaſterium, vel Oratoriam Domum, præter ſententiam ipſius Civitatis Epiſcopi* (8), ſotto nome di Moniſtero, e Caſa di Orazione inteſi aveſsero quei Collegj di Monaci, i quali ſi erano nelle Città ſtabiliti, e vi ſi andavano tutto dì viepiù ſtabilendo, e formavano un Corpo politico capace d' acquiſti: imperocchè ſe mai nell' antica loro ſemplicità, ſecondo la loro prima iſtituzione, ſi fuſſero conſervati quei drappelli di gente, che nelle ſolitudini, e nelle diſabitate campagne ſi fiſſavano, e quaſi ſi naſcondevano, occupando, e coltivando quello, ch'era *nullius*: niuna cura di loro probabilmente i PP. Calcedoneſi ſi avrebbero preſa.

239 Grandi furono gli acquiſti, che cominciarono a fare i Monaſteri.

Gli acquiſti, che i Monaſteri, Urbani diciam così, e poſcia ancora a loro eſempio i Villarecci, ſeguitarono indi a fare, furono tali, che col progreſſo del tempo divennero prodigioſi (9), e dovettero impe-

---

tre Monaſterii ſperare, nec quicquam liceat habere, quod Abbas non dederit, aut permiſerit. Omniaque omnibus ſint communia, ſicut ſcriptum eſt, nec quiſquam ſuum eſſe aliquid dicat, vel præſumat. Quod ſi quiſquam hoc nequiſſimo vitio deprehenſus fuerit delectari, admoneatur ſemel, & iterum: ſi non emendaverit, correptioni ſubjaceat.

[8] *Can. 4. Conc. Calchedonenſis.*

[9] *Monachi* (ſono parole del citato Moſemio, parlando del Secolo VII), *inter Latinos maxime, mirabiles ubique progreſſus faciebant. Parentes certatim liberos ſuos, nec ſine dote, in clauſtris Deo conſecrabant, ideſt vitæ ſolitariæ, qua nihil beatius putabatur, devovebant. Qui vitam inter ſcelera conſumpſerant, expiatum iri crimina ſua ſperabant, ſi optimam ſuorum bonorum partem Collegio cuidam Monachorum traderent. Innumeri, ſuperſtitione victi, fertiliſſimis agris hæredes ſuos ſpoliabant, quod Deum ſibi propitium, Mona-*

pegnare la Laica Cittadinanza seriamente a dolersene per ritorre dalle loro mani quello, che con superfluità viziosa v' era passato [10]. Varie ragioni furono le sorgenti di cotesti acquisti stupendissimi. Ma infra di tutte la massima fu quella, che entrò nella mente di ogni Fedele per Canone fisso questo sentimento, che coll'offerire i proprj beni a' Monaci, i quali si avean per le persone più care a Dio, l' opera più meritoria di quante mai far se ne avesser potute, si veniva a praticare (11).

Ma

---

nachorum precibus, redderent; e nel secolo IX continuò a dire: *Vitæ Monasticæ incredibilis erat in utroque Orbe existimatio. Quæ cum apud Græcos, & Orientales diu jam viguisset, a superiori sæculo latinos etiam supra modum invaserat. Hine ipsi Reges, duces, comites, contemptis ac relictis honoribus, & opibus, sponte intra claustra Monasteriorum, ut Deo militarent, sese recipiebant: cujus consuetudinis non pauca exempla hoc sæculo Italia, Gallia, Hispania, Germania vidit, & superiori jam sæculo viderat. Qui viventes a se impetrare non poterant ut hominum egrederentur societate, saltim morientes vestem petebant Monasticam, & reapse induebant ante quam obirent, quo Fratrum, inter quos recepti erant, suffragiis, & precibus apud Deum juvarentur. Sæc. IX par. 2 cap. 2 §. 10,* Murator. *antichità Italiane tom. 3 dissert. 67.*

[10] Petrus Cellensis *epist. passim*.

[11] Del secolo XI, parlando in epilogo lo stesso Mosemio, e volendo spiegare, onde in quei tempi i Monaci *opibus, ac possessionibus in die crescebant*, nota così: *Causas hujus rei cum summa rerum ad Religionem pertinentium, ignorantia, ex qua turpissima superstitio nascebatur; tum immensa, quæ hoc sæculo ubique vigebat peccandi licentia, moresque populorum dissolutissimi, præbent. Cum maxima pars hominum, & ipsi, qui Sæculares nominantur, Clerici, non minus, quam Canonici, in flagitia quævis ruerent, Sancti videbantur, & supremi Numinis amici, qui speciem quandam pietatis, & honestatis servabant. Proceres præterea, equites, milites, qui vitam inter latrocinia, stupra, compotationes, aliaque flagitia consumserant, senesque scelerum conscientia terrebantur, justissimum sese judicem placaturos esse sperabant, si aut magnis muneribus preces Monachorum*

sibi

Ma quello ſteſſo, che cagionava la ricchezza de' Monaci, e produceva i loro nobiliſſimi ingrandimenti, veniva *ſuapte natura* ad impedire il corſo di altri loro continuati acquiſti, ed ingrandimenti. Imperocchè le ricchezze generavano ne' Monaci rilaſciamento dalla primiera oſſervanza, ed abbandonamento de' loro pii, ed edificantiſſimi eſercizj, anzi in una vita inerte, luſſurioſa, e tutta profana con ſommo loro biaſimo gli immergevano: ed ecco immantinente raffreddata, e quaſi ceſſata quella comune divozione, che prima inverſo de' Monaci avevaſi, e che la produttrice ſtata era della loro lietiſſima fortuna [12]. 240

240 Le ricchezze producevano ne' Monaci rilaſciatezza di regolar diſciplina.

Ma queſto avvenimento non giunſe mai generalmente a privare i Monaci di novelli acquiſti, ed ingrandimenti, perciocchè ſiccome immediatamente che il Monacato ſi vedeva decadere dalla ſua eſtimazione, a Riforme rigidiſſime del medeſimo con ſano e profondo conſiglio ſi paſſava [13]; così appena che coteſte Riforme, ſecondo l' umana incli- 241

241 Si accorre a' Monaci colle Riforme.

ſibi conducerent, bonorumque male partorum portionem Deo, cœlicolisque redderent, aut ipſi Monachi, novis fratribus hæredibus ſcriptis, fierent. Hiſt. Eccleſ. Sæc. IX. parte 2 cap. 2 §. 22, Murator. *loc. cit.*, & *diſſert.* 68.

[12] *Creſcentibus vero eorum opibus nullæ fere Regulæ obediebant, ſed crapulæ, voluptati, deſidiæ, aliiſque vitiis ſerviebant*, ſono parole di Moſemio (*ſæcul.* VIII *parte 2 cap. 2* §. 13. Mabillonius *præfat. ad acta SS. Ordinis Bened. ſæc. I pap.* 24, & *ſæc. IV. par.* 1 *pag.* 26, & 64.) *Monachorum latinorum (major enim in Græcis, & Orientalibus Religionis, & honeſtatis ſpecies erat) diſciplina ſub exordium hujus ſæculi ita collapſa erat, ut ipſum plerique Regulæ S. Benedicti, quam vivendo exprimere debebant, nomen ignorarent.* Moſhem. *ſæc.* X *par. 2 cap. 2* §. 11.

[13] Heylot *hiſtoire des Ordres &c. tom. V, paſſim.*

clinazione, che alle cose nuove è sempre proclive, erano da grandissima folla, o de' stessi antichi rilasciati Monaci, o de' laici Fedeli abbracciate; immantinenti nuove donazioni, e nuove copiose obblazioni de' Fedeli di botto inverso de' novelli riformati Monaci piombavano, anzi in mille doppi si raddoppiavano (14): e tale fu la sorte, che ebbero gli acquisti Monastici dal V Secolo insino al XIII (15) (epoca della gloriosa comparsa nel Mondo Cristiano del nostro S. Francesco), quando nell'ultimo lor grado della loro estensione tali acquisti pervennero, senza che frattanto lo Stato avesse giammai sperimentato su di tale, per se, dannosissima influenza, menoma intermissione.

242 Famose Riforme Benedittine de' Cluniacensi, e Cisterciensi.

Ed ecco spiegata la ragione de' grandi acquisti de' Benedittini, e poscia de' Cluniacensi, e de' Cistercensi; celebratissime, come già si è detto, Riforme dello stesso Benedettino Istituto; come altresì degli altri Monaci, che contemporaneamente con somma edificazione de' Fedeli erano ancora nel Mondo venuti: ed ecco egualmente scoperto il grande arcano, in se stesso a prima vista contradditorio, e ripugnante, che quanto più nella Chiesa sorgeva osservante, rigido, disciplinato, ed austero un Ordine Monastico; tanto questo più celeramente veniva ad arricchirsi, ed a fare immensi guadagni. Entrata nella mente de'Cristiani, che le proprie sostanze, e quelle, che con maggior fatica si erano acquistate, non poteano in mi-

[14] *Histoire litter. de la France tom. IX passim.*
[15] Mabillon. *annal. Benedict. tom. V passim.*

miglior uso convertirsi, che nel pascolo, e nutrimento de' Monaci, chiamati, quasi *per eccellentiam*, SERVI DI DIO [16], ancorchè i proprj figliuoli, non che altri più lontani eredi, se ne avesser dovuto privare; i Monaci dovean divenire ricchissimi, e tra essi que' specialmente impinguarsi, i quali più colla loro rigida, ed austera vita, e cogli esemplari loro costumi, ed esatta osservanza della Regola Monastica, d' esser realmente servi di Dio, o con verità, o con finzione, ed ippocresia, si appalesavano (17).

Che i Benedettini nel XIII Secolo si ritrovasser ricchissimi, pare che non dovesse alcuna meraviglia recare: imperocchè alla perfine trattavasi che stavano già allora nel Mondo quasi da sette Secoli, ed infra di questo tempo per trecento anni erano stati i soli Monaci dell'Occidente, ed altre lietissime congiunture, che il lungo tempo suol sempre somministrare, avevano fortunatamente avute (18). Sicchè ragionevolmente avean potuto fare essi fortuna grandissima. Ma che i Cluniacensi, de' quali appena passato era 243 Maraviglio-si acquisti dei Cluniacensi, e Cistercensi.

[16] Alteserra *cap.* 5 *lib.* 3 *cap.* 1, Manriquez *annal. Cistercienf. tom.* 4 *pag.* 5 *lib.* 1 Bohemerus *in tit. Decretal. de Regul., & transeunt. ad Relig.*

[17] Heylot *histoire dos Ordres &c. tom.* 5 *passim*.

(18) Non deve adunque far maraviglia, che Tritemio nell' XI secolo, parlando dell' Ordine Benedittino, annoveri fin d' allora XXIV *Pontifices*, CC *Cardinales*, MDC *Archiepiscopos*, *quatuor mille Episcopos*, & *ultra quindecim millia Canonisatorum*; giacchè per gran tempo l' Ordine Benedittino era stato quasi il solo Ordine Monastico dell' Occidente. Sicchè Tritemio in vece di dire vi furon XXIV Papi, e tutto il resto nell' Ordine Benedettino; dovea scrivere, che dall' Ordine universale Monastico di Occidente usciti erano XXIV Papi, CC Cardinali, MDC Arcivescovi, quattro mila Vescovi, e quindeci mila Capitolari: E dicendo così, niuna ammirazione avrebbe alla posterità la sua narrazione partorita.

era il ſecondo Secolo; e molto più i Ciſtercienſi, i quali a ſtenti contavano cento ſettanta anni, per non parlare degli altri Ordini meno celebrati (19), aveſser ſimilmente potuto fare ricchezze ſterminatiſſime; ſembra una coſa, che non ſi poſsa affatto capire. Ma chi è bene della Storia di quei ſconcertati tempi informato, può ancora ſpiegare queſto, che in apparenza ſembra ineſplicabil, fenomeno.

244 Cagione ſtraordinaria, e rimarchevole, che produſſe tai acquiſti.

Nel X Secolo, come veniamo informati da Abone Floriacenſe, *fama pene totum Mundum impleverat, quod quando Annunciatio Dominica in Paraſcæve contigiſſet, abſque ullu ſcrupolo finis ſæculi eſſet* (20). Queſto errore nacque da un luogo mal inteſo dell' Apocaliſse di S. Giovanni, libro, che, ſecondo il guſto di quell' età, tra i libri Sacri, era il più gradito al palato di quegli Uomini, che erano dotti allora reputati (21), quaſichè in queſto profetico luogo veniſse chiaramente annunziato, che dopo di dieci Secoli dalla venuta del Divin Salvatore, il Demonio ſi ſarebbe ſciolto da quelle catene, che frattanto l'avean tenuto ligato, l' Anticriſto ſarebbe venuto, e così il fine del Mondo ſi ſarebbe veduto [22]. Queſto errore, ch' effetti generar poteſse nel

[19] *Origine degli Ordini Mendicanti*.

[20] *Apologetic. adverſ. Arnulph.*, *&c.* Queſto frammento fu dato alla luce da Piteo dietro il ſuo Codice *Canon. Eccleſiæ Univerſæ*. Ivi ſi legge la ſolita cauſale, che ſi poneva alle donazioni, che ſi facevano allora a' luoghi Pii, cioè *appropinquante Mundi termino*.

[21] Ricardus Simonius, Sixtus Senenſis, Lamì, Amato, *aliique*.

[22] *Apocalipſis* 20 2, *&* 3. Queſto luogo ſomminiſtrò ad Uſſerio l' idea di quella ſua Opera *de ſucceſſ. Eccleſiarum Occidental.*, contra di cui meritamente ſi fece quel tanto romore, che l' Autore della ſua vita riferiſce. *Vita Uſſerii, præmiſſa annalibus Veteris, & Novi Teſtamenti*.

nel cuore de' Fedeli, non vi vuol molto a comprenderſi. Come ſi accoſtava la fine del Secolo, così la gente, avendo per vero, che già la rovina del Mondo foſse vicina, e che quanto avevaſi, dovevaſi inevitabilmente perdere, ed abbandonare, ed in una totale inevitabil ruina eſſere immerſo, con ſano consiglio, e ſalvezza della propria anima credea procedere, quando a' Luoghi Religioſi, o a' Sacerdoti la ſteſsa roba donava, o ſeco ne' Monaſteri portava, nel mentre a ſervire agli ſteſſi Religioſi, nella maniera più vile, ed abbietta di queſto Mondo, ſi dedicava (23). I Ciſtercienſi ſurſero appunto in queſte liete circoſtanze, e ſurſero con fama di ſantità, di rigidezza, e di auſterità di diſci-

R

[23] Mosemio così ſcrive: *Poſt decimam enim a Chriſto nato annorum decadem decies repetitam, cacodemonem ſolutum iri, Antichriſtum venturum & exitium orbis terrarum ſecuturum eſſe, clare Sanctum Joannem prædixiſſe, autumabant. Hinc innumerabiles, relictis bonis ſuis, & Eccleſiis, aut Monachis traditis, in Paleſtinam proficiſcebantur; ubi Chriſtum de Cœlo deſcenſurum ad judicandum de humano genere putabant: Hinc alii ſemetipſos, ſuaque omnia Templis, Clauſtris, Sacerdotibus ſacramento devovebant, quique mancipiorum more ſerviebant, & penſa quotidie perſolvebant: ſperabant ſcilicet fore, ut mitiorem haberent Supremum Judicem, ſi ſervis ejus in ſervitutem ſeſe dediſſent. Hinc ſole, aut luna deficiente, plerique ad cavernas, rupes, & antra confugiebant. Hinc plurimi magnam ſuorum bonorum partem Deo, & Cælitibus, ideſt Sacerdotibus, & MONACHIS donabant. Hinc multis in locis ſacras, & profanas ſedes, quarum nullum in poſterum uſum fore putabant, collabi ſinebant, imo ipſi diruebant. Oppugnabant quidem viri nonnulli ſapientes communem hunc errorem, ſed ante finem Sæculi eradicari nullo modo poterat: At qui hoc ſine magna calamitate præterito, intelligebant plerique, Joannem id non prædixiſſe, quod metuerant.* Moshemius *Hiſtor. Eccl. Seculi X.*

sciplina maggiore di tutti gli altri (24). Sicchè i Cisterciensi potettero in questa occasione fare acquisti grandissimi, e correre essi fortunatamente in pochissimi anni quel corso, che i loro maggiori appena fra sette Secoli fatto aveano non senza grande, e grave loro fatica. Lo stesso avvenimento potè giovare ancora a' Monaci di Clignì, ed agli altri Monaci, che surfero nell' età medesima, e che in fama di santità si ritrovavano, anzi tra loro a quelli vie più, che maggiormente in figura di Santi uomini comparivano (25), potè assai meglio ciò riuscire. Ed ecco l' una delle cagioni, onde i novelli Monaci in brevissimo spazio poterono speditamente conseguir ciò, che i Monaci antichi 'n lunghissimo corso di tempo appena avevano a gran ventura ottenuto.

245 Le ricchezze de' Monaci del secolo X, XI, e XII non furono tutte nuovi acquisti, fatti da' Monaci in quell' età.

Ma fuvvi ancora altra cagione, che si dee ben anche narrare. Le ricchezze de' Cluniacensi, de' Cisterciensi, e degli altri Monaci, furti nell' età medesima; non furon ricchezze originate da puri, primi, ed originarii acquisti di cotesti valorosi Monaci: ma una gran porzione derivava da quegli ac-

[24] Hertius *de jactit. Cisterc. libert.*, Manriquez *annal. Cisterciens.*, & Mabillonius *annal. Benedict. passim*. Alteserra *lib.* 1 *cap.* 5.

[25] Così le Religioni più sante di quell' età noi ritroviamo ricchissime. Gli acquisti de' Certosini 'n sì fatta maniera si spiegano ancora agevolmente. De' Certosini questo elogio tesse l' Anonimo, Autore dello Storia dello stabilimento de' Monaci Mendicanti *cap.* 3 *pag.* 22. *L'Ordine de' Certosini per un singolar esempio si è conservato sino ai giorni nostri nel suo primiero tenore, e in lui l'inconveniente delle ricchezze, e delle esenzioni non ha per anche cagionato abusi assai sensibili, e scandalosi, per aver i medesimi saputo contenersi nel ritiro, e quivi viver in mezzo all' orazione, il silenzio, ed il lavoro.*

acquisti, che si trovavan già fatti da' Monaci antichi: dappoichè i Cluniacensi, ed i Cistercienst, e gli altri novelli Istitutori di Ordini Monastici di quella età, non sempre fondavano nuovi Monasteri, ma assai sovente con assai migliore consiglio, riformavano, e riducevano alla loro osservanza i Monasteri antichi, che di rilasciatezza venivan notati (26), i quali avendo i lor beni, ed essendo assai spesso ricchissimi, venivan con ciò ad operare, che tali beni agli Ordini Cluniacense, e Cisterciense passassero, e a quegli altri Ordini novelli, che allora con fama di santità egualmente sorgevano(27).

246 Producono le ricchezze de' Monaci la loro rilasciatezza.

Or quali mai, e quante fossero allora state le cagioni delle ricchezze de' Monaci nel XII Secolo, e principj del XIII, poco a noi importa l'esaminare, quando egli è certissimo, che allora eran grandissime, ed universalissime. Il che avea dovuto similmente nell' universale Ordine Monastico produrre quello, che le ricchezze, gli agj, e l' opulenza per forza meccanica, e quasi per legge di moto, negli umani temperamenti producono.

247 Vizii, che avea generati ne' Monaci di quell' età la loro opulenza.

Eran caduti i Monaci in un ozio, ed in una affeminatezza così grande, che dai Scrittori di quell' età non si poteva allora arrivare interamente a spiegare (28). Dall' ozio, e dall' effeminatezza ne era

[26] Alteserra *lib.* 1 *cap.* 16, & *lib.* 6 *cap.* 1, Moshem. *secul.* 10, 11, & 12 *lib.* 2 *cap.* 2.

[27] Natalis ab Alexandro *Hist. Ecclesiast. secul.* 9, & 10 *cap.* 5 *articul* 5, & *secul.* 11, & 12 *cap.* 7 *articul.* 8.

[28] Abbas Trithemius *de viris illustrib. S. Benedicti cap.* 8, Arnoldus Lubecensis *in supplemento Helmoldi lib.* 3 *cap.* 9, Robertus

era derivato il loro indiſſolubile compagno, cioè l'ignoranza, la quale era a tal ſegno pervenuta, che parecchi ignoravano ben anche il nome di quella Regola, ſotto di cui militavano (29). Gli altri vizj, che da'deſcritti diſcendono, ne' Chioſtri, quaſi nella lor ſede, e nella loro Regia ſignoreggiavano: ma quello, che principalmente l'umanità affliggeva, era il faſto grande, l'alterigia, e l'orgoglio, che queſti apparenti ſettatori della perfezione Evangelica profeſſavano, tanto più tutto ciò inſolente, ed inſultante, quanto in Profeſſori di umiltà, e di diſprezzo delle coſe umane riſplendeva (30). Queſte coſe quando ad un eceſſo pervennero, che non eran più comportabili, come appunto nel XII Secolo, e principj del XIII ſuccedet-

tus Montenſis *in ſupplemento Sigeberti ad ann.* 1133, Jacobus de Vitriaco *Occideatal. Hiſtor. lib.* 2 *cap.* 18, *& Concilia illius ætatis paſſim*. Onde ebbe a dire ingenuamente Tritemio della ſteſſa ſua Religione Benedettina: *Peperit olim Religio divitias, at nunc Matrem filia ſuffocavit. De viris Illuſtrib. Ordinis S. Benedicti cap.* 8. Perciò ſcriſſe Alteſerra con molta ſenſatezza (*lib.* 1 *cap.*14): *ubi vero Monachi opibus cincti ſunt munificentia Principum, & Pontificum, facile a veteri diſciplina ſeceſſerunt; divitiis lucrum, & mollitiem ſuadentibus*. I ſoli Certoſini vengono in quell'età eccettuati: *Chartuſienſes* (Sigebert. *ad ann.* 1133), *præ cæteris continentes, peſti avaritiæ, qua plurimos ſub Religionis habitu laborare videmus, terminos poſuerunt, dum certum numerum hominum, animalium, poſſeſſionum, quem eis prætergredi nullo modo liceat, ſtatuerunt.*

[29] Moshem. *Sæcul.* 10 *part.* 2 *cap.* 2 *n.* 11. *Monachorum latinorum . . . diſciplina ſub exordium hujus ſæculi ita collapſa erat, ut ipſum plerique REGULÆ S. BENEDICTI, quam, vivendo, exprimere debebant, NOMEN ignorarent.*

[30] Alteſerra *in cap.* 7 *de ſtatu Monachor., & Canon. Regul. in Comment. ad Decretales Innocentii III*, Centuriatores *ſæcul.* 12 *de Monachatu*, Muratori *Diſſertazioni ſu le antichità Italiane tom.* 3 *diſſert.* 66.

dette, allora dovettero produrre nella Chiesa una rivoluzione, e conversione notabilissima, la quale, conviene, che venga quì particolarmente descritta, o per dir meglio accennata, perciocchè è quello avvenimento rimarchevolissimo, che siccome unicamente fu la vera cagione dell' istituzione dell' Ordine Francescano; così ci può fare soltanto intendere, e capire a dovere il Francescano Municipale Diritto, ch' è quello, che stiamo in questo Paragrafo filosoficamente esponendo.

Come l' ignoranza giunse nel X Secolo al suo eminentissimo grado, talchè non poteva arrivare più oltre; così dall' XI in avanti si andiede insensibilmente, quantunque a lentissimi passi, a moderare (31). Poco più in là dell' XI Secolo era già il Mondo in qualche maniera rischiarato, od almeno da quando in quando si vedea sorgere qualche lampo di buon senso, e d' intelligenza, e così di sentimenti di virtù e di Religione, che con i lumi di buon senso, e delle cognizioni sogliono andare ordinariamente congiunti, si vedevano talvolta trasparire (32). Questo fece sì, che la descritta vita de' Monaci, colla quale concordava appuntino quella del Clero Secolare (anzi con questa giunta di più alla derrata, che nel Clero Secolare regnava coll'ignoranza somma (33), e con altre reità, in gra-

248 L' ignoranza dal secolo X in poi comincìò a poco a poco a diminuirsi.

[31] Heumannus *Conspectus historiæ Ecclesiast. cap.* 5.
[32] Heumannus *loc. cit.*, Giglio Istoria letterar. d' Italia.
[33] *Sciscitatus de fide illorum, inveni plurimos neque IPSUM SAPERE SYMBOLUM, QUI FUISSE creditur Apostolorum*; così descrive l' ignoranza del Clero secolare di quell' età un dotto viaggiatore dell' età medesima. Ratherius *Itinerar. apud* Dacherium *Spicilegii tom.* 1 *pag.* 381.

grado eminente la simonia ben anche, ed il Concubinato, di cui'n qualche maniera i Monaci non erano universalmente contaminati, ed incolpati [34]); a quei pochi uomini alquanto illuminati, e pii, che allora già comparivano, dovette assai dispiacere, e come contraria totalmente alla Legge Evangelica, dovette parere degna di biasimo, e d'abominazione. Ma con tutto ciò appena la cosa in puri sordi lamenti, e querele si tratteneva, fin a tanto che in Francia non iscoppiò quella gran tempesta, che sotto nome di Eresia de' Waldesi, e de' Poveri di Lione, e poi degli Albigesi e di altre somiglianti copiosissime denominazioni, grandissima, e lagrimevolissima memoria ha alla posterità tramandata.

II.



[34] Ugo *de Monasterii Fardensis destruct. apud* Murat. *Antiquitat. Italiæ medii ævi tom.* VI *pag.* 278, Mabillon. *analect. p.* 429.

II.

Eresia de' Waldesi, che diede occasione all' Istituzione della Religione Francescana.

L'avere scritto l' Abate Urspergense che i Frati Minori vennero nella Chiesa Romana surrogati ai poveri di Lione, fece sì che il nostro Giannone passando più avanti, si fosse messo a considerare quanto di analogia intorno alle circostanze, diciam così, estrinseche s' incontrò tra Pietro Waldo, Autore della Setta de' poveri di Lione, e S. Francesco, Istitutore de' Frati Minori (1). Questo parallelo si può leggere presso del citato Autore, con quella precauzione bensì, che meritano alcuni voli del medesimo in su di sì fatte materie. Ma noi in questo luogo venendo a delineare, ed esporre, con quella maggior brevità, di cui l' argomento è comportabile, l' eresia de' Waldesi, della quale una porzione la più scelta erano i poveri di Lione; ci apriremo la strada a fare una scoperta tanto più illustre, quanto più vera. Imperocchè non facendo motto alcuno delle accidentali similitudini, che si combinarono infra di Pietro Waldo, e di S. Francesco, come cose, che non meritano, se non per pura curiosità, essere ricordate; ci fermeremo a dimostrare, ed evidentemente a dimostrare che l' eresia de' Waldesi, ed il fare, e l' operare de' pove-

249 S. Francesco istituisce la sua Religione, spinto dall' eresia de' Waldesi.

(1) Giannon. istor. Civil. tom. 2.

ri di Lione fu quello, che indusse S. Francesco ad istituire *ex proposito*, & *ex animi sententia*, dopo seria, e matura deliberazione, la sua illustre, e celebratissima Religione. Questa scoperta si dee avere per tutta nuova, come quella, che tuttocchè verissima, infino ad ora in mente di niun altro era venuta. Sicchè tanto più perciò speriamo, che voglia essere e compatita, e gradita.

250 Pietro Waldo è l'Autore della famosa eresia de' Waldesi.

ERavi (così descrive l'occasione dell'origine della famosissima Setta de' Waldesi uno Scrittore in queste materie versatissimo, e riputatissimo (2)) ne' tempi d'Innocenzo II nella Città di Walden, *quæ in finibus Franciæ sita est*, *quidam Civis dives*, per nome Pietro, e Pietro Waldo dalla Patria istessa denominato: questi o lesse, o udì le parole di Gesù Cristo presso S. Matteo: *& omnis, qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut Patrem, aut Matrem, aut uxorem, aut filios, aut AGROS propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam æternam possidebit*. Da queste parole, seguita a dire lo Scrittore, *putabat ille Petrus Waldensis, cum hanc audiret, aut legeret Scripturam, quod vita Apostolica jam non esset in Terra*: e che da ciò prese questa risoluzione: *unde cogitabat eam innovare, & omnibus venditis, & pauperibus datis, cœpit vitam pauperem ducere*. Che produsse ciò? Eccolo: *quod videntes quidem alii, corde compuncti sunt, & fecerunt similiter*. E fra que-

(2) Pilichdorfius *observ. contra Waldens. cap. 1 pag.* 205.

questi principalmente vi fu Giovanni della Città di Lione, il quale diede uno de' più popolari nomi a questa Setta, e fece sì, che fossero stati chiamati *Pauperes de Lugduno* i seguaci del Waldo: *Inter quos prædicto Petro quidem se adjunxit, qui dictus erat Joannis de Lugduno, a quo etiam Sectarii vocabantur Pauperes de Lugduno* (3).

Questa Setta divenne diffusissima, ed universalissima 251
(4): *Hi* (così di loro parla un dotto Istorico) *invitis Principibus Christianis omnibus . . . . doctrinam suam, ab ea, quam hodie Protestantes amplectuntur, parum differentem, non per Galliam solum totam, sed etiam per omnes pene Europæ oras dissemi-*

Si diffonde questa eresia da per tutto.

(3) I Poveri di Lione talvolta significano generalmente i Waldesi, e tale altra volta presso degli antichi Autori si ritrovano presi nel senso de' più osservanti, e rigidi tra i stessi Waldesi.

(4) Che tutti gli Eretici, che e in quell'età, e posteriormente con varie, e diversissime appellazioni sono denominati, siano sempre i stessi Waldesi, si possano leggere moltissimi Autori; ma tra questi il Micrelio, ed il Mosemio sono i più precisi: *Ab Authore nomen* Waldensium; *a loco, ubi nata est*, Pauperum de Lugduno; *a calceis ligneis, quos Doctores gerebant, & signo quodam in illis*, Insabattatorum, *seu* Sabbattatorum: Moshem. *sec. XII par.* II *cap.V* §. II. Micrelio aggiunge: *In Bohemia, in quam Petrus Valdus ex Picardia venerat, nominabant* Picardos; Arnoldistas, Experonistas, & Juseppinos, *ab Arnoldo, Experono, & Josepho, Petri Waldi sociis: item* Albigeos, Albigenses, Albanenses, *partim ab Alba Augusta in Septimania, partim ab Albiga Civitate Aquitaniæ:* Gazzaros *a Gazzaro . . .* Passagenos, *quasi Viatores*; Lollardos *a Lollardo Doctore in Anglia*; Patarenos, *sive ab Urbe Dalmatiæ Patera, sive a Passionibus*; Turlupinos, *quasi cum lupis inhospita colentes*; Fraticellos. *Syntagma historiar. lib.* 3 *sect.* 1 *n.* 10 *pag.* 488. In somma vuolsi dai più Savj, e con somma ragione, che da Pietro Waldo fino agli ultimi Novatori del secolo XVI, analizzati tutti gli Eretici, si ritrovino nella loro prima origine Waldesi.

minarunt: Nam Galli, Hispani, Angli, Scoti, Itali, Germani, Bohemi, Saxones, Poloni, Lituani, & Gentes aliæ eam ad hunc diem pertinaciter defenderunt (5): Della qual testimonianza non si può dubitare, perchè viene confermata dalla stessa autorità degl' Inquisitori di quell' età (6); imperocchè uno di essi così scrisse: *In omnes sectas, quæ adhuc sunt, vel fuerunt, non est perniciosior Ecclesiæ, quam Leonistarum*, che sono i stessi, che i Waldesi . . . . . *quia est generalior: fere enim nulla est Terra, in qua hæc secta non sit* (7): ed il dotto Jacopo Gretsero quasi della stessa maniera ragionò, quando disse, *vix aliqua Regio ab hac peste immunis, & intacta permansit* (8).

252 Costumi de' Waldesi. De' costumi esterni di cotesti Waldesi parlano i Scrittori di quell' età, ed uno di loro così dice: *Hi certa nusquam habent domicilia, bini & bini circumeunt, & nudipedes, laneis induti, nihil habentes, omnia sibi communia tamquam Apostoli, nudi nudum Christum sequentes* (9). Perciò per uomini da bene eran tenuti (10). Nemmeno i loro Sacerdoti cosa alcu-

(5) Poplinerius *hist. Franc. lib.* 1 *fol.* 7. *De* Poplinerio *vide* Genebr. *Cronolog. lib.* 4 *an.* 1681.

(6) La pensata di ricorrere alle opere degl' Inquisitori, per ben informarsi delle Eresie de' secoli ultimi, fu di Giacomo Usserio, e fu pensata acutissima.

(7) Reiner. *contra haretic. cap.* 4 *pag.* 54 *edit. ann.* 1613.

(8) Gretser. *prolegom. in script. edit. contra Waldens. cap.* 1.

(9) Maupeus *de nugis Curial distinct.* 1 *cap.* 31 *apud* Usser. *de successión. Eccles. Occid. pag.* 269 *in fin.*

(10) *Cognoscuntur heretici* (di cotesti parlava un antico Inquisitor-

cuna possedevano: *Hi*, dice di loro un altro famoso Inquisitore, *nihil proprium dicunt se habere, nec domos, nec possessiones, nec certas mansiones: conjuges, si quas ante habuerunt, relinqunt. Hi dicunt*

---

sitore *apud Script. rerum Bohemic. pag. 231*) *per mores, & verba: sunt enim in moribus compositi, & modesti; superbiam in vestibus non habent*. Ed un' altro dell' Ordine Domenicano, Leiclenstenio (*scrip. rer. Boehem. pag. 131*) dice, *quod in moribus, & vita boni sunt, veraces in sermone, in charitate fraterna, unanimes*. Ed un altro antico Autore similmente dice: *Hostis si fuisset haretico via, itinerisque comes, ab hoste non ledebatur: salus omnis hominum in hareticorum tutela esse videbatur*. E perciò questo stesso riflette: *tanto vero in honore erat hujusmodi hominum secta, ut & ab omnibus oneribus haberent immunitatem, & . . . plura ex morientium testamentis consequerentur* (Rebirianus *Collectan. de Urbe Tolosa*). Questo il conferma ciò, che abbiamo da Vincenzo Bellovacense (*specul. hist. lib.30 cap.76*), famoso antico Domenicano, come fra poco vedremo, che S. Domenico, quando ebbe in un Castello della Francia fatta una gran predica, *probans fidem Catholicam, & hareticorum perfidiam multipliciter improbando*, cioè degli Eretici d'allora, che erano i Waldesi, detti colà Albigesi *ab Albiga Civitate Aquitania*: immediatamente *novem Matronæ nobiles ex eodem Castro Ecclesiam intrantes, ad pedes ejus prociderunt, dicentes: Serve Dei adjuva nos: si vera sunt hac, qua hodie prædicasti, jam diu mentes nostras erroris spiritus excecavit. Nam istos, quos hareticos tu vocas, nos autem BONOS HOMINES appellamus*. E notabili sono queste espressioni *bonos homines*, perchè così eran chiamati in Francia contemporaneamente gli uomini più Religiosi, ed osservanti: *Hominibus placent*, diceva un Autore di que' tempi de' Religiosi Grandimontensi, osservantissimi Benedettini (Stephanus Tornacens. *epist. 1*), *& Christi sunt, BONI HOMINES APPELLANTUR*. Altri danno altra interpretazione a questo ultimo luogo (Alteserra *lib. 1 cap. 10*, Gretser. *loc cit.*). Ecco dunque perchè Mosemio volle, de' Waldesi parlando, così scrivere: *Nulla omnium sectarum, quæ hoc sæculo natæ sunt, MAJOREM SIBI FAMAM, & apud ipsos hostes PROBITATIS, & INNOCENTIÆ LAUDEM, nulla plures sibi discipulos peperit, illa, qua ab authore, Waldensium. . . dicebatur. Sec. 12 part.11 cap.11 §. XI.*

unt se Apostolorum successores (11). Il fare di questi era, *de loco ad locum ambulare*, *prædicare*, *&* *confessiones audire*, e ciò perchè *dicebant*, *se loco Apostolorum in Mundo esse* (12). Ed essi vivevano anche ordinariamente col lavoro delle loro proprie mani: *Doctores ipsorum* (così dice di loro un altro Scrittore, che di loro doveva essere informatissimo) *sunt textores*, *&* *sutores*, *divitias non multiplicant*, *sed sunt contenti* (13); e lo stesso scrive altri, egualmente de' loro fatti, istruito, *omnem Clerum damnavisse propter divitias*, *dicentes debere manibus operari*, *sicut Apostoli* (14).

Per

---

[11] Ivonetus *in sum. part.* 5 *cap.* 2.

[12] *Script. Rer. Bohemic. pag.* 255.

(13) *Rer. Bohemicar. Script. a M. Frebero editi pag.* 231 *cap.* 45.

[14] *Rer. Bohemicar. Scriptor. pag.* 223 *cap.* 15. Egli è un punto, che non ancora è bastantemente illustrato, se i Waldesi volevano il manuale lavoro per applicazione, e per modo da trar il sostentamento della vita, in tutti coloro della lor setta; o ne' laici solamente, eccettuandone gli Ecclesiastici, o sia i loro Dottori. Se si stà alla relazione di un Inquisitore, che de' loro fatti dovea essere appieno istruito, si dee dire, che per li Dottori essi non prescrissero il lavoro manuale, ma che vollero, che fossero stati questi dal restante de' loro seguaci pasciuti: *Pauperes de Lugduno* [sono parole dell' Autore *part.* 5 *cap.* 2] *sunt genera sectæ ipsorum*. *Quidam dicuntur Perfecti eorum*, *&* *hi propterea vocantur* Pauperes Waldenses de Lion. *Nec omnes ad hanc formam assumunt*, *sed prius diu informantur*; *&* *alios sciunt docere*. *At nihil proprium dicunt se habere*, *nec domos*, *nec possessiones*, *nec certas mansiones*, *conjuges*, *si quas ante habuerunt*, *relinquunt*. *Hi dicunt esse Apostolorum successores*, *&* *sunt Magistri aliorum*, *&* *Confessores* : *Et circuunt per Terras visitando*, *&* *confirmando discipulos in errore*. Spiega indi immediatamente come questi si manteneano, e sostentavano: *His ministrant discipuli necessaria*. *In quocumque loco* ve-

Per questi modi non sarebbero certamente caduti i Waldesi'n quella indignazione grandissima della Chiesa

Cit-

253 Cagione, onde meritamente incorsero i Valdesi nella indignazione della Sede Apostolica.

veniunt, cioè i Ministri, *insinuant sibi mutuo adventum illorum. Conveniunt ad eos plures in tuto loco, in latibulis audire eos, & videre, & mittunt eis illuc optima quæque cibi, & potus, & indicunt collectas nummorum discipuli, pro sustentatione eorumdem Pauperum, & Magistrorum suorum, & studentium, qui per se sumptus non habent.* Ed un altro Autore: *dicunt prædicti Heretici, quod Perfecti nullo modo propriis manibus laborare debeat, sed ab illis, quibus prædicant, recipere necessaria: quod conantur variis auctoritatibus confirmare. Ait enim Apostolus in epist. ad Corinthios:* „ quis militat „ unquam suis stipendiis? quis plantat vineam, & de fructu ejus „ non edit? quis pascit gregem, & de lacte ejus non comedit „? Ma se si bada a quell'altro, che altrove si legge, pare che si dovrebbe dire il contrario: *Nos pudore nostrorum Sacerdotum*, diceano i Waldesi, che ancor duravano ne' principj del secolo XVI, *non afficimur ex hoc, quod ipsi laborent manibus suis secundum posse, victum sibi quærentes: quia sic doctrina, & exemplum Apostolicum huc nos ducit, & nos quidem libentius id videmus, quam quod otio vacarent, per tabernas commercia veneris, & vanitates sequentes, usuras, sacrilegia, cæterasque nequitias esercentes* (*Rerum Bohemic. Script.* 253, & 52, *et* Alan. *lib.* 2 *adversf. Waldens.*) Il vero è, che gli ultimi famosi Eretici della Germania, i quali si gloriavano di discendere per retta linea dai Waldesi, e così, nel loro strano senso si vantavano di essere i veri successori della Chiesa Apostolica, perchè i Waldesi ripetevano la loro falsa origine *a temporibus S. Silvestri Papæ, & etiam ipsorum Apostolorum* [Gretser. *Prolegom. in script. edit. contra Waldens. cap.* 8 *pag.* 39], ebbero per vero, che anche i Dottori dovessero attendere al lavoro manuale. Francesco Fevardenzio nel suo libro *adversus hæreses*, appendice alla simile Opera del famoso Alfonzo di Castro, sotto del capo *Artes Liberales*, così scrive, notizia degna di esser registrata, come molto rara: *Fridericus Stafilus, qui Lutero, & Melenctoni multos annos adhæsit, eorumque abdita & penetravit, & accurate didicit, cum ab illis tandem (nam vir non minus prudens, quam doctus erat) ad Ecclesiam Catholicam defecisset, literis mandavit Carolstadium, Melenctonem, aliosque Luteri in Anthicristo cooperatores, dum Luterus abesset, docuisse, nullas discendas esse artes liberales, & philosophicas* (di Malentone ciò far dee maraviglia somma, come Filosofo, e nelle belle lettere non poco versato];

sed

Cattolica Romana, nella quale meritamente piombarono, se essi da questa loro austera, e buona vita insuperbiti, non si fossero messi di proposito a disprezzare il Clero, ed i Monaci, e ad assumersi il Ministero della predicazione di propria autorità, senza missione: *Waldenses dicuntur a suo haeresiarcha*

---

sed soli, nudaeque Bibliorum literae incumbendum: quoniam Apostolus, ajebant, philosophiam sectari prohibuit. Persuaserunt autem Witembergensibus Scholasticis, ut combustis humaniorum literarum libris, quisque opificium mecchanicum solummodo disceret, & exerceret. Quandoquidem (illis inculcabant) Deus tantummodo praecepit, in sudore vultus tui vesceris pane tuo. *Et ut exemploquoque suo ad id omnes incitarent, Carolostadius ex Ministro verbi factus est agricola, & rusticus: Melencton vero in pistrino pinsendi artem amplexus est. Hoc tantorum Germaniae Apostolorum decretum adeo valuit, ut in multis Provinciis, nominatim verò Wratislaviae, & Suidmiciae in Silesia ludi literarii occlusi, extinctique sint, nec quinquam a Sectariis domi, aut foris lectum praeter nudum textum Scripturae. Inde factum est, ut Luterus solutus a sua Patmo, coactus fuerit libros duos edere de scholis instaurandis ad Consules, & Urbes Germaniae: licet & ipse lib.* 1 *contra Latomum edito, Philosophiam ab Aristotile editam, tamquam presentissimam animorum pestem, fugiendam, & execrandam docuisset.* E di Bernardino Ochino si vuole ancora, che quando nella sua doppia apostasia, da Cattolico, e da Religioso passò nel Protestantismo, perchè era della stessa sentenza, che convenisse *sumere aliquam artem; factus fuit PHARMACOPOLA:* cosa, che porse motivo al Poeta Cattolico di quei tempi di pungerlo con dire:

Pharmaca miscebas stygiis Divina venenis,
Et Populo pestem melle tegente dabas.

E poco appresso:

Pharmaca non vendes Pharmacopola mihi.

(*apud* HieronimumUssorium *de Religione editionis Coloniae* 1588 *p.*402). Il vero è, che in su di questo articolo e fuvvi dubbiezza tra i Waldesi, e maggiore fuvvene fra gli ultimi Novatori di Germania. Ma infra di questi ultimi gli uomini più sennati tenevano una via di mezzo, ed era, che quando i Sacerdoti, ed i Dottori non avevano come potersi so-

cha, *qui Waldius dicebatur* (ſono parole di un dotto antico Autore), *qui ſuo ſpiritu ductus*, *non a Deo miſſus*, *novam ſectam invenit*, *ut ſine alicujus Prælati auctoritate*, *ſine Divina inſpiratione*, *ſine conſcientia*, *ſine litera prædicare præſumeret*; *ſine ratione Philoſopus*, *ſine viſione Propheta*, *ſine miſſione Apoſtolus*, *ſine inſtructione Didaſcalus*, *quorum Diſcipuli*, *ideſt muſcipulæ*, *jam per diverſas Mundi partes ſimplices ſeducunt a via*; *a vero avertunt*. *ad viam convertunt*, *qui potius ut ſatientur ventre*, *quam mente*, *aliis prædicare præſumunt* (15). Ed un altro Autore, *cum autem diu in paupertate ſtetiſſent*, cioè i Waldeſi, *incæperunt cogitare quod etiam Apoſtoli Chriſti non ſolum erant pauperes*, *imo etiam prædicatores*: *cæperunt & ipſi prædicare Verbum Dei*, *quod poſtquam ad Sedem Apoſtolicam perveniſſet*, *manda-*

ſoſtentare, non dovea eſſer loro diſdicevole di procacciarſi il ſoſtentamento col lavoro delle proprie mani. *Miniſtris quidem noſtris optaremus eam felicitatem ut ſe, & ſuos, abſque illis adminiculis operarum honeſtarum, alere poſſent* (ſono parole de' Novatori in un loro maniſeſto, dato fuori nel 1572). *Ita enim plus temporis, ſaltem ad ſtudium*, *ipſis ſuppeteret*, *& occaſio major eſſet inſtituendi noſtros doctrina*, *& eruditione neceſſaria*. *Non enim ſuperſtitioſe certe*, *vel dementer, potius manibus opus facere mandamus noſtris*, *& niſi hoc fecerint, peccare eos dicemus, ſicut de quodam memorare audivimus, qui ex Sacerdote factus fuerit agricola* (Caroloſtadio), *quod ſcriptum diceret* in ſudore vultus comedes pane tuo(ecco vero il racconto antecedente):*ad eum modum, Chriſto gratia*, *non eſt paſſus labi noſtros Dominus*. *Sed plerique ex noſtris neceſſitate eo adiguntur*, *ut opus faciant*, *& honeſtæ officinæ operas exerceant*, *ne eſuriant*, *cum ſtipendia certa nulla habeant*, *quibus ſe*, *& ſuos alant*. Scriptor. Bohemic. *dict. pag.*253 52. . Sia notato ciò per illuſtrare l' accennata maſſima de' Waldeſi, *deberi manibus operari*, *ſicut Apoſtoli*.

(15) Alanus *lib.* 2 *contra Waldenſ. cap.* 1.

davit Dominus Apostolicus quod cessarent, cum prædicatio Verbi Dei rudibus, & illitteratis non conveniat. Ipsi noluerunt obedire, quasi hæc Romana Curia ex invidia probiberet. Quo comperto, Ecclesia excommunicavit eos: & quia jam ipsi palam prædicare non præsumebant, occulte saltem prædicabant (16): Il che dallo stesso Pietro Waldo loro Duce cominciò: *Scribi fecit* (così Wernero di Pietro Waldo) *aliquos Bibliorum libros in vulgari cum nonnullis Sanctorum auctoritatibus; quas minus sane intelligens: suo inflatus sensu, Apostolorum officium usurpavit, prædicando ubique, & suas ad prædicandum mittendo, errores plures seminavit. Moniti autem responderunt, Deo magis obediendum, quam bominibus, Prælatos, & Cleros adspernando* (17).

254 Pretendono i Waldesi di essere riconosciuti dalla S. Sede.

Questa setta era già molto diffusa sotto de' primi anni del Pontificato di Alessandro III, il quale ebbe un lungo Pontificato, nella fine del quale, cioè nel 1199, tenne egli in Roma il famoso Concilio Lateranense III (18). Or nel mentre stava appunto in piedi tal Concilio, alcuni de' Waldesi credettero di fare un tentativo, e propriamente di vedere, se potevano ottener essi 'l permesso dallo stesso Sagro Concilio Generale di continuare il lor ministero di Evangelizzare, che si avevano *auctoritate propria* arrogato: *Waldasios, homines idiotas, illiteratos (a Primate ipsorum Walde dictos, fuerat Civis Lug-*

(16) Pilichdorf. *observat. contra Waldens. cap.* 1 *pag.* 207.

(17) Verner. *pass. temp. ætat.6, Magn. Cronic. Belgic. a Pistorio editum pag.* 199 200.

(18) Baronius *ann.*1179. Francisc. Pagi *Vitæ Pontificum in Alexandro III.*

Lugduni supra Rodhanum), *qui librum Domino Papæ præsentaverunt, lingua conscriptum Gallica, in quo Textus, & Glosa Psalterii, plurimorumque legis utriusque librorum continebatur. Hi multa petebant instantia, prædicationis auctoritatem sibi confirmari; quia periti sibi videbantur, cum vix essent scioli*: e seguita a dire, che *super eorum petitione tractatus fieret vel dubitatio*: ma nulla ottennero, perchè essendo stati esaminati, furono ritrovati ignoranti (19).

Ciò non ostante, ed ancorchè le inquisizioni severissime contra di loro fossero cominciate, essi avevano grandissimi seguaci, perchè mettendosi da banda la dottrina, della quale il volgo, che forma, e formerà mai sempre il maggior numero de' viventi, non poteva esser giudice; postasi in paragone la vita loro con quella de' Cattolici Romani (20), e specialmente con quella, già allora molto depravata, del Clero, e de' Monaci; dalla falsa apparenza della bontà de' Waldesi ingannati, reputavan allora moltissimi, essere assai più veri seguaci di G.C. i stessi Waldesi, che i nostri Cattolici (21). Tanto maggiormente che i stessi Waldesi, i quali erano in que' dì innumerabili, si facevano continuamente popolo con dire, che le loro persecuzioni, e i loro malanni tutti unicamente derivavano dall'aver voluto rinnovare la vita Apostolica, da gran tempo dalla Chiesa con perpetuo bando esiliata, e dall'aver preteso di dimostrare che

255 Il volgo tiene per uomini da bene i Waldesi per la loro umiltà.

S con

(19) Gualterus Mapeus *de nug. Curial. dist. 1 cap. 31.*
(20) Thomas Augustinus Bichius *Dissertatio de Waldensibus.*
(21) *Scriptores Rerum Bohemicarum passim.*

con i Ministri dell'Altare, e Dottori del Cristianesimo, come veri legittimi seguaci degli Appostoli, non andavan d'accordo le ricchezze, il fasto, l'effeminatezza, la delicatezza, e le umane grandezze; e l'aver cercato finalmente di dare ad intendere, che il solo studio della Sacra Scrittura, come la vera parola di Dio, e la sua divinissima legge, dovea essere non che de' Dottori, ma degli stessi privati Fedeli la unica, sola, e familiare applicazione (22). Queste cose facevan sì, che anzichè estinguersi, si diffondeva sempreppiù, e propagava cotesta pestifera setta, anzi colla giunta di continui errori, che, secondo la debolezza dell'intelletto umano, dal primo, che già si era adottato, per via di raziocinio da giorno in giorno infra di loro continuamente sorgevano (23).

256 L' Eresia de' Waldesi in Francia, e in Lombardia pricipalmente si stabilisce.

Tale era l'aspetto dell'Occidente nella fine del XIII secolo, e tale principalmente quello della Francia,

---

(22) *Scriptores Rerum Bohemicarum*, & Boulay *Histoire Accad. tom.* 2 *pag.* 292.

(23) Gli errori, che si ritrovano attribuiti ai Waldesi, e descritti tra gli antichi da Guido Carmelitano, da Rainerio, da Emerico, da Enea Silvio Piccolomini, cioè Pio II, e da altri: e poi da Prateolo, e dagli altri noti ultimi Espositori delle Eresie, e degli Eretici; non tutti si debbono credere di una stessa età, ma molti nati posteriormente. Con questa critica si potranno sciogliere molte controversie, che fa di ciò sorger sogliono. Per cagion d'esempio si mette per errore de' Waldesi: *Mendicantium Religiones malos demones instituisse*. Or questo errore non potè essere insegnato da Pietro Valdo, perchè più di 50 anni dopo di lui surse nella Chiesa l'idea delle Religioni Mendicanti. Dunque dovette essere errore nato posteriormente, cioè dopo di esser nate le Religioni Mendicanti. La stessa osservazione in moltissimi altri errori de' Waldesi fare si puote.

cia, e della Lombardia: imperocchè, quantunque, come già notato abbiamo colla testimonianza di infiniti gravi Scrittori, e tra loro di molti contemporanei, questa Setta si diffuse subito in modo, che di essa con maggior ragione si avrebbe potuto allora dire quel, che si disse dell'Arianismo, che tutto il Mondo subito si vide del pestifero veleno d'Ario contaminato (24); pure in verità la sede del Waldeismo venne fissata in Francia, e nella Lombardia: *Galliam universam pervasit*, dice il dotto Mariana sul consenso di tutti i Storici contemporanei (25); e Gretzero soggiugne: *in varias Provincias infuderat, praecipue in Insubriam, seu Lombardiam* (26): ed allora alle antiche una nuova cagione d'odio contra de'Cattolici cotesti Waldesi aveano aggiunta, ed era, che quei Monaci, che si spedivano contra di loro, non già con l'incarico si dirizzavano d'illuminarli, rischiararli, convincerli de' loro errori, e convertirli, come sarebbe stato mestiero; ma soltanto col mandato di ritrovarli de' loro errori colpevoli, e severamente punirli s'inviavano (27); e per secondo che cotesti severissimi, ed inesorabili Giudici erano per lo più uomini ignorantissimi, che cotesta commissione, eseguivano col

 mag-

(24) *Universus pene Mundus saeva repentinae hereseos tempestate sic enim percussus, ut non solum Orientis, & Occidentis partem maculaverit, sed & Meridianam, & Septentrionis plagam, et ipsas insulas sua perfidia irretiverit*. Hilarius *contra Auxent*. Basil. *epist*. 7 71, & Joan. Biclariens. *in Cronic*. . E S.Girolamo, *Ingemuit totus Orbis, & Ari anum se esse miratus est*. Hieronim. *contra Luciferian.*

(25) Jo: Marianus *praefat. in Luc. Tudens.*

(26) Gretser. *Prolegom. in Scriptoribus editis contra Waldens.*

(27) Anonim. *origine degli Ordini Mendicanti.*

maggiore fasto, e magnifico apparato di questo Mondo (28), quandochè se v' era cosa, di cui in vista de' Waldesi si avrebber dovuto i Cattolici guardare, e massimamente avrebber dovuto i Preti, ed i Monaci occultare, era appunto il fasto, ed il magnifico esterno trattamento: giacchè i Valdesi non solamente dicevano, che la vita Apostolica nell' andar scalzo, poveramente vestito, e nel nulla possedere consistesse; ma per dimostrare ben anche che veramente essi così credessero, coragiosamente così in verità andavano, e procedevano (29).

257 Fasto de' Monaci Cattolici dell'età de' Waldesi

Che se si volesse in questo proposito sapere qual' era la maniera fastosa del procedere de' Monaci di quei tempi, e massimamente de' Cisterciensi, i quali, come i più celebrati di quell' età, a queste importantissime spedizioni unicamente adoperavansi

(28) Si vuole, che S. Domenico, *spiritu Divino suggerente*, insinuasse (quando vide, secondo questo gusto, spediti nella Provenza da Papa Innocenzo III, dodeci Abbati Cisterciensi), che in avvenire *abiecta pompa superflui apparatus, quam quidem incongrue, qui ad Christum pauperem predicandum advenerunt, in expensis, ac equitatibus, ac vestibus, ac varia suppellectili praeferebant; verum, atque Evangelicam in se pretenderent paupertatem, & fidem Christi, non verbis tantum, & labiis personarent, sed rebus, & manibus demonstrarent: atque hoc modo animas, quas Heretici falsa virtute, ac pietatis imagine deludebant, ipsi vero Sanctitatis, ac Religionis exibitione possint ad fidei veritatem revocare*: E soggiunge lo Storico: *faventque omnes ejus consilio, & juxta verbum ejus se facere pollicentur*; e che d' allora in poi, cominciando S. Domenico egli stesso a fare *quod aliis suadebat: statimque misit suos Oxoniam cum equitaturis, & suppellectili, & DIVERSO, QUEM SECUM TULERAT, APPARATU*. Vincentius Bellovacensis *specul. historial. lib. 29 cap. 93.*

(29) *Origine de' Mendicanti.*

vansi (30), basta il dare uno sguardo a'provvedimenti, che allora appunto per tal faccenda si diedero per fare che Religiosamente ne' Capitoli Generali, quando essi tener gli dovevano, fosser comparsi, perciocchè non si credette poter altro fare, se non che di obbligare ciascuno Abbate a non potere più di suo seguito, che sei cavalli, e otto uomini portare (31). Dunque prima di questa legge il seguito doveva essere grandissimo, ed infatti siamo assicurati che cotesta buona gente ordinariamente non viaggiava meno equipaggiata, che con sessanta cavalli, ed altrettante persone (32). Or i Waldesi, che nel

(30) Philipp. a Limborch. *hist. Inquisit. lib.* 1 *cap.* 9.

(31) *Hoc adhibito moderamine* (sono parole del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, vale a dire del 1215, parlandosi degli Abbati, o Priori *Abbates proprios non habentes*, che dovevano intervenire ne' Capitoli Nazionali, o Provinciali, che in ogni triennio tener si dovevano), *ut nullus eorum plusquam sex evectiones* (e quì *evectio* sta *pro ipsis equis*, *seu equitaturis*, laddove ordinariamente si sente *pro diplomate*, *codicillo*, *libello*, *quo cursu publico utendi facultas datur* (noi diressimo di poter andare colla Posta, Dufresne *glossar. verb.* evectio), *&* *octo Personas adducat*. Cap. 7 x. *de Statu Monach.*

(32) *Quid enim*, dicea S. Bernardo *in Apologetico ad Willelm. Abbat.*, *ut cætera taceam*, *specimen humilitatis habet cum tanta pompa*, *&* *equitatu incedere*, *tantis hominum crinitorum stipati obsequiis*, *quatenus duobus Episcopis* (secondo il fasto anche di quei tempi), *unius Abbatis multitudo sufficiat*. *Mentior*, *si non vidi Abbatem SEXAGINTA EQUOS, ET EO AMPLIUS*, *in suo ducere comitatu*: E continua lo stesso mellifluo S. Abate a inveire, dicendo: *Dicas si videas eos transeuntes*, *non Patres Monasteriorum*, *sed Dominos Castellorum*; *non Rectores animarum*, *sed Principes Provinciarum*, *tum deinde gestant libeanter mappulæ*, *scifi*, *bacini*, *candelabra*, *&* *mantices suffarcinatæ non ex stramentis*, *sed ornamentis lectulorum*. *Vix denique quatuor leucis a sua quisque domo recedit*, *nisi*

mentre essi andavan nudi, scalzi, e nulla possedevano, perchè quanto aveano, davano ai poveri, e con il lavoro delle proprie mani stentatamente vivevano: si vedevan poi da questi galanti, e fastosi Giudici giudicati, ed assai sovente fin alle fiamme condannati: si può ben figurare quai gridi, quali que-

---

nisi cum tota suppellectili sua, tamquam sit iturus ad exercitum, vel transiturus per desertum, ubi non valeant inveniri necessaria. E quando ne' Cluniacensi le ricchezze non ancora avevano prodotta la rilasciatezza, un famoso Abbate, per nome Waltero, credette aver fatto una gran cosa, riducendo un semplice Priore con soli tre cavalli, il quale se la divertiva a marciare con quaranta cavalli. *VValterius Cluniacensis Abbas Priorem de stallo deposuit, qui solebat ducere in comitatu suo quadraginta equos, & jussit, ut esset contentus tribus equitibus* (Robert. Montens. *in supplem. Sigeberti*). Nel decimoquarto secolo il Boccaccio descrive un viaggiare di un creduto Abbate, e dice così: *E per ventura di Bruggia uscendo, vide ne usciva similmente uno Abbate bianco* (cioè Cisterciense) *con molti Monaci accompagnato, e con molta Famiglia, e con gran Salmeria avanti:* Ecco come viaggiavano gli Abbati Cisterciensi, anche ne' tempi del Boccaccio, perchè egli finge le cose, secondo l'idea de' tempi suoi (*Giornat. 2 novell. 3*). Lo stesso Boccaccio mette due volte in scena, anche l'Abbate di Cligní, una volta descrivendo la sua magnanimità, che dava da pranso a chiunque, che senza esser da lui conosciuto, si andava a sedere alla sua tavola; ed un'altra volta parlando del viaggio dello stesso Abbate, quando ritrovandosi in Roma, perchè gli si guastò lo stomaco, fu da Medici consigliato, ch'egli andasse ai bagni di Siena, e guarirebbe senza fallo: e dice, che l'Abbate *con gran pompa di arnesi, e di some, e di cavalli, e di famiglia, entrò in camino.* Ma è da riflettere, che per l'Abbate di Cligní ne' tempi del Boccaccio, non si sentiva più l'Abbate Monaco, ma l'Abbate secolare, perchè era allora questa famosa Badia già commendata. E perciò il Boccaccio talvolta lo chiama *uno de' più ricchi Prelati del Mondo*, e tal' altra volta dice: *si crede, che sia il più ricco Prelato di sue entrate, che abbia la Chiesa di Dio dal Papa in fuori*: e che egli dica bene secondo lo stato di quei tempi, basta consultare il Tomasini (*Vetus, & novus Eccles. disciplin. tom.* 1 *l b.* 3 *cap.* 25, & 30) Boccaccio *novell.* 7 *giorn.* 1, & *novell.* 2 *giorn.* IV.

querele, e lamenti non potesero emanare (33). Queste cose a S. Francesco dovevano esser notissime, come a colui, che nato era in una casa Francese, e quasi nella Lombardia, dove questa setta principalmente si era fissata; e naturalmente nella sua mente avean dovute cominciare a costituire centro d'intensissime meditazioni; venendo noi da tutti assicurati, che S. Francesco nella sua prima età fosse stato un giovine svelto, vivace, e spiritoso (34); e dalle sue esteriori azioni altresì conoscendosi, che dalla natura riportato aveva un indole tutta al buon senso inclinata.



(33) *Script. Rer. Bohemic.*, *Collectio Judicior. de novis errorib. tom. 1 passim.*

(34) S. Bonavent. *Vit. S. Francisc.*, Vincent. Bellovacens. *cap.* 97.

III.

Istituzione della Religione Francescana, e disegno, che ebbe S. Francesco nel fondarla.

258 Di S.Francesco lo Scrittore più antico, che lungamente parli, è Vincenzo Bellovacense.

SE rispetto a' primi anni della vita di S. Francesco si dee stare a quello, che ne scrisse Vincenzo Bellovacense, il quale, per quel che ne sembra, è stato reputato lo Scrittore quasi più antico, che di questo illustre uomo avesse ragionato, e contemporaneo in qualche maniera al Santo medesimo (1); parrebbe, che si dovesse conchiudere, che allo-

(1) S. Francesco morì nel 1226, Vincenzo Bellovacense fiorì verso il 1244, e morì nel 1264. Sicchè questo Storico potè essere di S. Francesco informatissimo. S.Bonaventura, autore della vita di S. Francesco, cominciò a fiorire nel 1255, e passò all'altra vita nel 1274. Dunque S. Bonaventura è Storico meno antico de' fatti di S. Francesco, messo in paragone con Vincenzo. Questo Vincenzo fu Domenicano, vale a dire de' primi uomini illustri di quel dottissimo, contemporaneamente nascente, Ordine Religioso. Appellasi *Bellovacensis*, non perchè Vescovo *Bellovacensis*, errore in cui incorse lo stesso Gio: Gerardo Vossio, dappoichè non fu mai Vescovo Vincenzo, ma *quia apud Bellovocos lares fixerat*, come osserva Guglielmo Cave, Città *Galliæ Belgicæ*, o più tosto *apud oppidulum Galliæ in Occitania Superiori*, *Beauvais*, venne chiamato *Bellovacensis*. Questo dotto Domenicano, ajutato da S. Ludovico Re di Francia, diede fuori quelle sue quattro vastissime opere, intitolate *Specula*, cioè *Speculum Doctrinale*, *Naturale*, *Morale*, & *Historiale*, sopra de' quali, e specialmente del Morale, vi sono ancora gran dispute degli uomini dotti. Rispetto allo *Speculum Historiale*, ch'è quello, che più è stato adoperato dalla posteriore età, è da notare ciò, che ne dice un' altro dotto Domenicano, qual' è Melchior Cano, colla sua usata critica: *De Vincentio Bellovacensi*, & *Divo Antonino* (cioè l' Arcivescovo di Firenze, anche Domenicano) *liberius judico*

lora le somme distrazioni giovanili, nelle quali era immerso ed ingolfato il Santo uomo, non gli permettessero dalle riferite notizie, ed osservazioni ricavare, come poi fece, cosa grande, e gloriosa. Così Vincenzo de' primi anni di S. Francesco favella: *Dic quod in Vallis Spoletanæ finibus Civitate Assisio Negotiator fuit officio, dives terrenis opibus, & mundi vanitatibus indecenter nutritus, suis nutritoribus insolentior effectus. Itaque cordis inquieti lascivia, jocis, & lusibus, gestis, & habitu, verbis impudicis, & cantibus studebat: & quod prodigus erat, ac per inanem suorum dissipationem, humanus & affabilis videbatur, multorum sibi coerentium caudam iniquam post se trahebat; sic usque*

---

co, quod uterque non tam dedit operam, ut res veras, certasque describeret, quam ne nihil omnino preterirent, quod scriptum in schedulis quibuslibet reperiretur, giudizio, che da Samuele Basnagio vien molto commendato nella sua Critica al Baronio. Or ancorchè con questa prevenzione si voglia sentire ciò, che di S. Francesco ora rapporteremo coll'autorità di quest' Autore; pure le cose debbono far tutto il peso, perchè almeno Vincenzo sempre riferiva, *quod scriptum in schedulis quibuslibet reperiebatur*. Ma però se si facesse un'altra distinzione, e sarebbe di far differenza tra le cose, che Vincenzo riferì per averle potute unicamente legere, e le altre, di cui o egli stesso potè esserne testimonio, o le potè da altri fedeli testimonj udire; allora si ritroverà, che il giudizio di Melchior Cano debba restringersi ai fatti, narrati da Vincenzo de' tempi molto a lui precedenti, ma non già agli avvenimenti, di cui Vincenzo potè esser testimonio o di veduta, o da' fedeli testimonj di veduta gli potè avere raccolti. Cave *Script. Ecclesiast. hist. literar. sæc. XIII, sive sæcul. scholastic. in Sancto Francisco, Vincent. Bellovacens., & Sancto Bonavent.*, Gerardus Joan. Vossius *de historic. latin. lib. 2. cap. 59.*, Baudrant. *Geograf. voc. Bellovacum*, Melchior Can. *de loc. Theolog. lib. x cap. vi et* Samuel Basnag. *de reb. sac., ann. 35. num. 3.*

usque ad annum ætatis suæ fere XXV in via perditionis incessit (2). Sicchè ove tali furono i principj della vita del glorioso Santo, non potè certamente allora dalle osservazioni additate, e notizie, che avea dovuto avere, concepire quel glorioso disegno, che poi diede tosto alla luce, con istupore di tutta quell' età, e de' tempi posteriori.

259 Quale fu la vita di S. Francesco dopo degli anni XXV

Ma dovette la gran opera meditarsi in tempo della sua conversione, e dovette appunto esser frutto delle stesse meditazioni, ch' egli allora largo campo ebbe di fare. La Storia della mirabile conversione di S. Francesco in questi altri termini, alquanto prolissamente, dallo stesso Storico si descrive: *Sic usque ad annum ætatis suæ XXV in via perditionis incessit, donec ad exemplum peccatoribus in gratiam respirandis mutatio dexteræ excelsæ apparuit: & primo quidem a Domino languoribus attritus, cogebatur solitis dissimilia cogitare, cœpitque quicquid in desiderio prius habuerat, statim fastidire: sic & talium amatores stultissimum reputare: sic arridentibus iterum prosperis, cœpit majora prioribus de sæculi vanitatibus promittere divitiarum cupidibus, & gloriæ. Cumque negociationis causa para-*

(2) Vincentius Bellovacensis *specul. Historial. cap.* 97. Non dovrà rincrescere, che la vita di S. Francesco venga quì in breve colle parole di questo Autore narrata, sì perchè, non essendo Autore, che vada per le mani di ognuno, dovrà gradirsi, che quanto di S. Francesco questo degno testimonio riferisce, venga con la presente occasione fatto maggiormente palese; e sì ancora perchè per la scoperta, che noi intendiamo di fare, che l' intendimento di S. Francesco fu di dannare quei costumi de' Valdesi, ch'eran rei, e d' introdurre ne' Cattolici quelle usanze, che eran buone, e virtuose; ciò, che si dice da questo Storico è il più opportuno.

taret in Apuliam pergere, ostensum est ei per visionem domum suam militaribus apparatibus plenam, quæ venalium esse consueverat pannorum cumulis occupatam: stupentique adventum rei insolitæ, responsum est, hæc omnia fore sua, militumque suorum: evigilans autem, quamvis hujusmodi visionem proposito suo videret applaudere, subito tamen mirabiliter cœpit ab eorum proposito tepescere: ita ut novæ miliciæ dux futurus, & ex ipsa sui mutatione perpenderet, dictam visionem longe aliud quam ediderat, importare: ex tunc igitur cœpit mores pristinos ad plenum mutare, & a publicæ negociationis tumultuosæ se subtrahens, Evangelii negociatorem efficere (3).

Seguita indi a narrare le prime mosse della sua mutata vita: *Quendam enim sibi familiarem ad loca secretiora sæpius evocabat, eoque de foris expectante, & quod ageret ignorante, quandam criptam intrabat, ibique cum lacrimis Cælestem exorabat Patrem, ut vias ejus dirigens, suam ei plenius ostenderet voluntatem: sicque in oratione persistens, & graviter se adfligens, tandem pro voto meruit exaudiri, Cæli quoque infallibiliter judicio, quid ageret, edoceri. Itaquæ lætus exurgens, assumptis secus pannis venalibus prætiosis, ad Fulginium Civitatis perrexit, quibus cum equo, cui insederat, venditis, onustus pecunia repedavit, quam PAUPERUM USIBUS, ET ALIARUM NECESSITATIBUS PIIS OBSEQUIIS MANCIPARE DISPOSUIT, & apud quendam pauperem Presbyterum moram fecit* (4). Di 260 Prime mosse della sua gloriosa conversione.

(3) Cap. 97.
(4) Cap. 97.

261 Vien dal Padre inseguito, e perseguitato.

Di quì passa a riferire come poi il Padre cercò di ritrovarlo, e cosa perciò ne adivenne: *Interim Pater ejus post longam inquisitionem de eo quid actum esset, cum audisset qualiter in præfato loco misere degendo delitesceret, turbatus ad locum concurrit, sed ille ne videretur a Patre, se cuidam caveæ immersit, in quam quasi per mensem integrum latitans, uno, qui forsan locum solus sciebat, obsequium ei impendente, Divinam clementiam in jejuniis, & fletu implorare non desiit. Sic exoranti effusa est in tenebris mira quædam inexperta letitia, qua in tantum animatus est, ut & in publicum prodiret, & quod segniter latuerit, se ipsum graviter argueret: Videntes autem noti ejus eum a statu pristino alteratum, & maciei squalore confectum, non id supernæ gratiæ, sed dementiæ potius imputabant, & insultantes ei, luto, ac lapidibus impetabant: at ille nulla fractus injuria, cuncta surda aure transibat, & illi, a quo de supradictis confortabatur, gratias agebat. Pater vero audiens, & accurrens plus etiam cæteris omnibus in eum insanire cæpit, & inhoneste pertractum, primo quidem contumeliis, & verberibus crudeliter affecit, deinde vinctum in carcerem deduxit: at vero Matre ejus pietate commota, patre absente latenter vincula rupit, filiumque solutum libere abire permisit, quod ut Pater domum rediens agnovit, iratus uxorem contumeliis lacessivit, & post ad filium effrenatus cucurrit. Cui ille se libere intrepidus offerens, jam ejus furiæ non cedebat, sed adhuc majora pro Christo pati læsanter se velle clamabat. Videns igitur Pater inflexibilem ejus constantiam, demum ad pecuniam convertitur extorquendam*

dam

dam, quam ibi a Sancto Viro, tanquam vilem pulverem, in fenestram projectam invenit, & substulit. Jam erga filium suum mitius agere cœpit, quia sitis avaritiæ paulisper extincta, furorem ipsius jam temperavit. Post hoc illum ad Episcopum loci, ut omnes facultates suas in manibus ejus resignaret, produxit. Qui promptus & hilaris ad hoc ipsum se offerens, omnia indumenta sua, nec fæmoralibus quidem retentis, deponens, restituit: sicque nudus omnino, quem jam nil terrenum a Divino intuitu, nisi solus carnis paries separabat, in Mundo se exulem designavit, & in cruce nudatum se confirmavit (5).

Ed appresso viene divotissimamente a dire: *Episcopus vero faciem ejus admirans, intra brachia sua collectum, pallio, quo induebatur, obtexit. Post hæc humilis sui contemtor etiam se ab omnibus contemni contemnens, ad leprosos se contulit, quibus devotissime serviens, etiam corporis ulcera humiliter lavit, saniemque detergere non abhorruit. Antea tamen cum adhuc esset in peccatis, hujusmodi videre non poterat: sed eas in tantum despexerat, quod non solum eos e vicino, sed etiam eorum domus e longinquo prospiciens, manibus nares obdurare consuerat. Denique trium Ecclesiarum opere consumato, habitum adhuc Eremiticum tunc temporis habuit, baculumque manu gestans, pedibus calceatis, & corrigia cinctus, incessit* (6). 262 Atti virtuosissimi esercizj da S. Francesco.

Da questo racconto, così minuto, e distinto, che fa questo Storico, tra quei di quell' età, di 263 Riflessioni, che suggerisce la conversione di questo Eroe del Secolo XIII.

(5) Cap. 97, & 98.
(6) Cap. 98.

di sufficientissima riputazione; si viene in cognizione, che dopo della Divina chiamata, ch' ebbe il glorioso S. Francesco, sofferse egli gravi tempeste, e poi tre anni passò in continui santi esercizj, ed in opere di perfezione Cristiana assai sublime: ma frattanto, oltre a quella sol volta, che avanti al Vescovo, per dimostrare il suo distaccamento dalle cose terrene, si spogliò talmente degli abiti, che rimase ignudo, onde potè lo Storico dire con maravigliosa grazia, e vivacità, che allora *nil terrenum a Divino intuitu, nisi solus carnis paries* questo nostro Santo *separabat*; poi andiede sempre vestito al più con abito eremitico, *baculumque manu gestans, pedibus calceatis & corrigia cinctus* (7). Or fra questo mentre si dee credere, che sempre più la Divina grazia lavorando, l' avesse fatto finalmente o concepire, o determinare almeno quel gran disegno, che immediatamente dallo stesso Storico viene narrato coll' occasione ultima, che è da credere aver data mossa, e spinta al disegno medesimo.

264 Quando spiega il gran disegno della sua maravigliosa Mendicità, e gloriosa Riforma.

Ecco l'ultima parte della narrazione: *Audiens autem die quadam in Missa ea, quæ Christus in Evangelio, missis ad*

(7) Queste ultime parole *habitum adhuc Eremiticum tunc temporis habuit, baculumque manu gestans, pedibus calceatis, & corrigia cinctus incessit*, han dato fomento agli Agostiniani di credere, che S. Francesco prima d' istituire la sua Religione fosse stato seguace del loro Beato Giovanni Bono, che appunto, secondo il lor senso, poco prima avea in Italia gli Eremiti di S. Agostino o istituiti, o pur ravvivati, de' quali appunto era l' abito Eremitico col bastone in mano, e colla corregia, che cingeva i lombi. Ma su di ciò è da leggere la famosa Dissertazione di Luca Wadingo, intitolata *de prætenso Monacatu Augustiniano Sancti Francisci. Extat in calce tom. 1 annal. Frat. Min., Vide etiam Spondanum Continuatio Baronii an. 1237 7.*

ad prædicandum Discipulis, loquitur, ne scilicet aurum, vel argentum possideant, nec peram in via, vel sacculum, vel virgam, vel panem portent, vel calceamenta, vel duas tunicas habeant, & hæc eadem intelligens plenius a Presbitero; gaudio repletus, ait, HOC EST ITAQUE QUOD QUÆRO, ET TOTIS PRÆCORDIIS CONCUPISCO: *Duplicibus igitur sine mora depositis ex hoc jam calceamentis, virga, sacculo quoque, & pera non utens, tunicam contemptibilem plurimum, & incultam fecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit: & pænitentiæ verba simpliciter in publicum proponere cœpit, & sicut & ipse testatus est, quod hujusmodi salutationem Domino revelante didicerat, ut diceret,* DOMINUS DET TIBI PACEM: *in omni prædicatione sua* PACEM ANNUNTIANS, *populum in sermonis exordio salutabat* (8).

L' occasione adunque ultima, che fece uscir fuori il gran disegno conceputo, come noi crediamo, dal Santo nobilissimo, in tempo della sua ritirata, ruminando, come è da credere, quelle notizie, che aveva dovuto egli avere, come nato in casa di Mercatante Franzese, e quasi nella Lombardia, e come uomo, che i suoi primi anni aveva passati sempre viaggiando; fu il verso 9, e 10 del Capo X di S. Matteo. In questo luogo dopo di essersi detto dal Sacro Istorico che Gesu-Cristo, *convocatis duodecim Discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut ejicecerent eos, & curarent omnem languorem, & omnem*

265 Sente il Capitolo XIX di S. Matteo, e si determina S. Francesco la gloriosa, già da lui conceputa, impresa.

(8) Cit. cap. 98.

mnem infirmitatem; soggiunge, *hos duodecim misit Jesus, præcipiens eis in viam Gentium ne abieritis, & in Civitates Samaritanorum ne intraveritis, sed potius ite ad oves, quæ perierunt domus Israel;* come altresì: *Euntes autem predicate, dicentes, quia appropinguavit Regnum Cælorum:* Poi viene a spiegare meglio le facoltà somme, concedute loro da Gesù Cristo, per rendere più efficace la loro predicazione, e dice: *Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, demones ejicite: gratis accepistis, gratis date:* e dopo di tutto ciò viene a descrivere un sonoro comandamento fatto loro dal Divinissimo Maestro, ne' seguenti nobilissimi termini: *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris: non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam; dignus est enim operarius cibo suo* (9). Or questo famoso comandamento-

(9) Fleury (discorsi sopra la Storia Ecclesiastica *discors.* 8 § 8) crede, che non si fosse inteso a dovere da S. Francesco il trascritto luogo di S. Matteo, e molto meno da coloro, che seguirono la sua interpretazione. „ S. Francesco (sono parole dell' Autore, giusta l'ultima versione Italiana) „ credea, che la sua Regola non fosse „ che il Vangelo puro puro, attaccandosi particolarmente a queste parole: *non possederete nè oro, nè argento, nè bisaccia, nè* „ *calzamenti*, con quel che siegue. E perche il Papa Innocenzio „ III avea difficoltà di approvare questo Istituto, il Cardinal di „ S. Paolo, Vescovo di Sabina, gli disse: *Se voi rigettate la ri-* „ *cerca di questo povero uomo, guardatevi di non rigettare il Van-* „ *gelo*. Ma il fatto è, che nè questo buon Cardinale, nè il San- „ to stesso aveano abbastanza considerato il contesto. Gesù Cristo „ inviando i suoi dodici Apostoli a predicare, lor dice in prima: „ *Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,* „ *scacciate i demonj, date gratis quello, che avete ricevuto gratis.* „ Poi aggiunge: *non possederete nè oro, nè argento* con quel che „ siegue. E' chiaro, che quì ei non vuol altro, se non se tenergli „ lon-

mandamento di Gesù Cristo, che udì S. Francesco nell' Evangelo recitato dal Sacerdote, che celebrava la S. Messa, e che gli fu meglio spiegato dal

---

„ lontani dall'avarizia, e dal desiderio di mettere a guadagno il „ dono de' miracoli, il che Giuda non avrebbe mancato di fare: „ Ed in tal caso che non si avrebbe lor dato per la resurrezione „ d'un morto? Il Salvatore dice inoltre: *L' Operajo si merita il* „ *suo alimento*, quasi che avesse detto: *Non temete, che sia per* „ *mancarvi cosa alcuna; nè che quelli, a cui voi darete la salute,* „ *o la vita, vi lascino morir di fame*. Tale è il vero senso di „ questo passo del Vangelo. " Nè solamente Fleury ha creduto, che S. Matteo dovea essere diversamente interpretato, ma anche l'hanno sostenuto altri, infra de' quali un dottissimo seguace di S. Francesco medesimo, cioè il dotto Alfonso di Castro merita di essere particolarmente ricordato. Questi nella sua Opera *Adversus hæreses* (che, come egli stesso disse a Filippo II, nel cui servizio in materia di Fede stava egli in Inghilterra, nel mentre quel Principe era Marito in quel Regno della Regina Maria, ben venti volte fra 20 anni fu ristampata innanzi agli occhi dello stesso Autore) sotto l' articolo *Calceamentum*, così dice: *Fatemur ibi calceamenta fuisse prohibita, sed non omnibus, SOLIS enim APOSTOLIS tunc loquebatur, ad quos SOLOS illa præcepta spectasse dignoscitur, ut alias docuimus. Nec etiam Apostolis in perpetuum, & semper fuerunt data illa præcepta, sed solum pro illo tempore, quo mittebantur. Siquidem dicitur* in viam gentium ne abieritis. *Et tamen in posterum illis mandatur:* Euntes in Mundum universum, prædicate Evangelium omni Creaturæ. *Illis etiam prohibuit portare peram, tamen postea dicit:* Quando misit vos sine sacculo, & pera & calceamentis, nunquid aliquid defuit vobis? *At illi dixerunt*, nihil. Dixit ergo eis: sed nunc, qui habet sacculum, tollat similiter & peram: Et qui non habet, vendat tunicam suam, & emat gladium. *Ex quibus constat, illa, quæ apud Matthæum referuntur; solum pro illo itinere peragendo esse data Apostolis præcepta, non autem pro tempore sequenti: multo ergo minus ad nos jam pertinere possunt*. Ma l'età di S. Francesco non comportava interpretazioni cotanto sottili, ed oltre a ciò il Santo giudiziosissimo, per quel gran disegno, che avea conceputo, dovea quell' interpretazione literale dare al luogo di S. Matteo, ch' egli appunto gli diede.

Prete stesso, fu cagione, per cui egli *duplicibus sine mora depositis, virga, sacculo, & pera non utens, tunicam contemptibilem plurimum, & incultam fecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit.*

266 Mostrò S. Francesco, che già avea proposto di fare quel, che fece.

Ma si dee confessare che il luogo additato di S. Matteo fu per S. Francesco non la causa, come direbbero i Giureconsulti, finale, ma l'impulsiva della sua eroica, e coragiosissima risoluzione: il che si ricava dalle prime stesse parole, che santamente, e fervorosamente si lasciò in quell'estro il Santo di bocca scappare: *Hoc est quod quæro, & totis præcordiis concupisco* Si dee credere adunque, che egli doveva essere per le ragioni accennate al sommo informato del procedere, ed operare de' Waldesi; de' loro sentimenti; delle loro querele, e lamenti contra de' Cattolici; e del grandissimo popolo, che la loro, in quanto all'esterno, Santa, ed Apostolica vita, faceva loro avere: e che perciò egli fin da che fu cotanto sensibilmente tocco dalla Divina grazia, avesse cominciato a fare in modo, onde nello stesso Cattolicismo quella semplicità, e quell'austerità Apostolica, addottata con sottile malizia da' Waldesi, d'allora in poi vi fosse stata, acciocchè così nel tempo stesso, che si purgava il Cattolicismo della macchia, e della taccia, che i Waldesi, e gl' innumerabili loro aderenti, e seguaci gli davano, che ignorassero i Cattolici di quell'età, e massimamente il lor Clero, ed i loro Monaci, altro genere di vita, che la vita splendida, pomposa, e fastosa; nè d'altro andassero in cerca gli Ecclesiastici nostri, che di ricchezze, e beni terreni: così si somministrasse eziandio

dio per questo stesso mezzo d'allora in poi un mōdo spedito, e senza sangue di convertire gli Eretici, e di tener lontani i Cattolici dall'eresia. E che sia così, si dimostra chiaramente dal vedere, che S. Francesco altro non intese di fare, se non che di introdurre ne' Cattolici tutto quello, che di Santo, e di Apostolico ne' Waldesi si ammirava; e con danno grandissimo delle coscienze de' poco cauti si venerava.

De' Waldesi le seguenti notizie a noi hanno tramandate i Scrittori più gravi, che di loro fedelmente hanno parlato. L' Abbate Uspergense scrisse di loro: *Dicunt se gerere vitam Apostolicam, nihil volentes possidere, aut certum locum habere* (10). Il P.Ivoneto, famoso Inquisitore dell' Ordine de' Domenicani, e di sopra citato: *Sunt simplices laici, spiritu quodam inflammati, & supra ceteros de se præsumentes, jactabant se omnino velle vivere secundum Evangelicam doctrinam, & illam ad literam perfecte servare*, e spiegando appresso un poco meglio la cosa, disse: *cæperunt ex se, ut plenius se Christi discipulos, & Apostolorum successores ostenderent, etiam sibi officium prædicationis jactanter adsumere, dicentes Christum præcepisse discipulis suis Evangelium prædicare, & quia sensu proprio verba Evangelii interpretari præsumpserunt, videntes nullos alios Evangelium juxta literam servare, quod se facere velle jactaverunt, se solos Christi veros imitatores esse dixerunt* (11). Lo stesso P. Ivoneto in altro luogo: 267 Notizie de' Costumi de' Woldesi, che ci fan spiegare le gesta di S. Francesco.

T 2 Pau-

(10) Abbas Urspergensis *in Cronic. ann.* 1211.

(11) Pegna *in secunda parte director. inquisit. comment.* 39, *pag.* 279.

Pauperes de Lugduno nil proprium dicunt se habere; nec domos, nec possessiones, nec certas mansiones: conjuges, si quas ante habuerunt, relinquunt (12). E Santero: *Waldenses fraterculi erant, pauperes ex voto, & professione, nec ita erant Monachi* (13). Gretsero: *Pauperes de Lugduno veterum hæreticorum, quos Sanctus Epifanius, & alii vocant Apostolicos, seu Apotbactícos, errorem quodatenus amplectebantur, nempe Apostolorum, & primitivæ Ecclesiæ exemplo, omnium rerum proprietatem*, NON MODO IN PARTICULARI, *sed* IN COMMUNI *procul babendam, & repellendam esse*, VIVENDUMQUE EX MENDICATO (14). Perciò, come ci attesta altro antico Autore, *Waldenses se dumtaxat veros Apostolorum, & Ecclesiæ primitivæ sectatores audent adstruere* (15). Così ancora Pietro Pilicdorfio, famoso, e gravissimo Scrittore de' fatti de' Waldesi: *Pauperes de Lugduno totaliter de sua paupertate gloriantes, dicebant pro fundamento sui erroris, quod ipsi soli vitam Apostolorum servarent, nihil habentes* IN PROPRIO, VEL COMMUNI (16). Finalmente rispetto poi ai loro andamenti in un Autore abbiamo quello, che già di sopra abbiamo trascritto: *hi certa nusquam habent domicilia, bini, & bini circumeunt, nudipedes, laneis induti, nihil habentes, omnia sibi communia, tanquam Apostoli, nudi nudum Chri-*

(12) Ivonetus *apud Franc. Pegna in parte 2 director. inquisit. comm. 39.*
(13) Sanderus *Visib. Monarch. pag.* 469 471.
(14) Gretser. *in script. edit. contra VValdens. pag.* 278.
(15) Joann. Sacram. *elucidar. error. rit. Rutenic. cap.* 2.
(16) *Apud Scriptor. contra Waldens. a Gretsero edit. pag.*281.

Christum sequentes (17): ed in un altro Autore: *Quædam superstitiosa in conversatione ipsorum: calceos desuper pedes præcidebant, & quasi nudis pedibus ambulabant. Præterea cum portarent quasdam cappas, quasi Religionis, capillos capitis non tondebant, nisi sicut laici: hoc quoque probrosum in eis videbatur, quod viri, & mulieres simul ambulabant in via, & plerumque simul manebant in una domo, ut de eis diceretur quod quandoque simul in lectis accumbebant, quæ tamen omnia ipsi adserebant ab Apostolis discessisse* (18): E per ultimo de' stessi Valdesi si dice: *Propriis manibus laborant* (19), il che fece poi dire di loro, *Doctores ipsorum sunt textores, & sutores, divitias non multiplicant, sed necessariis sunt contenti* (20).

Da queste cose, che finora de' Waldesi vedute abbiamo colle autorità de' Scrittori più gravi, che di loro abbian favellato; veniamo in cognizione, che ne' Waldesi vi eran cose riprensibilissime, e degne di quell' odio, che meritamente riportarono; ma nel tempo stesso la lor vita, il loro proposito, e molti de' loro costumi, ed andamenti erano non meno plausibili, che edificantissimi. Or S. Francesco con una saviezza, di cui non si può ideare maggiore, trasfonder volle nel Cattolicismo tutto il buono, che ne' Waldesi si ritrovava; affinchè si fos-

268 I Waldesi avean cose riprensibilissimi, ma pratiche ancora laudabili.

(17) Mapeus *de nugis curial. distint.* 1 *cap.* 31 *apud Usserium de Cristian. Ecclesiar. success. & stat. pag.* 269.
(18) Abbas Urspergens. *in cronic. ann.* 1211.
(19) *Scriptores contra Waldenses.*
(20) *Scriptores contra VValdenses locis desuper citatis.*

fosser così otturate le bocche non meno loro, che de' loro innumerabili seguaci, i quali costantemente dicevano, che la sola rilasciatezza, e depravatezza de' costumi, che ne' Cattolici vi era, faceva che i Waldesi fossero da' Cattolici odiati, perseguitati, e morti; e tutto il resto poi del fare de' Waldesi S. Francesco, con maniera assai più efficace, e fruttuosa, volle in virtuose usanze convertire, o nuovamente condannare. Or quale fu quello, che de' sentimenti, massime, e costumi de' Waldesi S. Francesco nel Cattolicismo introdusse, canonizzò, e diciam così, della Cattolica Romana Cittadinanza donò; dallo stesso antico Storico Vincenzo Bellovacense potremo ricavare, e molto più dalla nobilissima Regola di S. Francesco medesimo.

269 Prime operazioni di S. Francesco, ed istituzione de' suoi tre Ordini.

DOpo di avere riferito lo Storico, che appena intese le parole di G.C. colla spiega fatta di else dal Prete: *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris: non peram in via: neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam, dignus enim est operarius cibo suo*; esclamò, *hoc est itaque quod quæro & totis præcordiis concupisco*: ed immediatamente *duplicibus ergo sine mora depositis, ex hoc jam calceamentis, virga, sacculo quoque, & pera non utens; tunicam contemptibilem plurimum, & incultam fecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit, & pænitentiæ verba simpliciter in publico proponere cœpit, scilicet & sicut ipse inteslatus est, quod hujusmodi salutationem Domino relevante didicerat, ut diceret, Dominus det tibi pacem: in omni prædicatione*

ne sua, pacem annuncians, populum in sermonis exordio salutabat: Dopo adunque di aver detto ciò, che di sopra già trascritto si era, così seguita a dire: *Cœperuntque viri quidam ejus exemplo ad pœnitentiam animari, & ei, relictis omnibus, habitu, vitaque conjungi: jamque sex Fratrum societate gaudebat & inter minores, ut minimus, se gerebat in omnibus. Quadam enim in die cum ex more se orationi dedidisset, & de beneficiis sibi impensis Deo gratias agens, annosque male transactos in amaritudine animæ suæ recogitans, Domino tremebundus adsisteret: cæpit passim ejus menti mira quædam suavitas, & lætitia superinfundi, in tantum quod a se ipso deficeret: donec remissionis omnium culparum suarum certitudinem acciperet. Plura quoque de futuris arcana contemplatus est. Denique ut octonario numero Fratrum completo, sex illorum binos in diversas regiones ad pacem cum pænitentia nunciandam mittens, plura eis de Regno Dei, & de Mundi, suique contemptu dulciter præposuit. Ipse quoque in aliam Mundi partem, uno secum retento, secessit. Cumque multo post videndi eos desiderio teneretur, orans Dominum, exauditur: ita ut in brevi omnes improvise, & mirabiliter in unum congregarentur: beneficiaque Divinitus sibi impensa referentes, gaudio prioris congratulabantur. Cernens igitur crescentem numerum Fratrum, brevi Regulam sermone conscripsit, interpositis in ea Sacri Evangelii verbis, ad cujus perfectionem, quantum potuit, anhelavit. Desiderans autem, quod scripserat, a summo Pontifice confirmari, undecim, quos habuit Fratres, secum assumsit: & cum illis ipsis duodecimus Romam porrexit. Quibus Papa In-*

Innocentius de Regula confirmanda dans consensum, & de pœnitentia prædicanda mandatum, cum gaudio illos dimisit, eisque adhuc ampliora multiplicatis in posterum compromittit. Vir itaque Sanctus, per Civitates, & villas circumiens, prædicabat constantissime pœnitentiam. Mirabantur tamen viri literati ejus, quam homo non docuerat, verborum virtutem videntes: ad ipsum nobiles, & ignobiles turmatim confluère, eique solerter intendère. Qui etiam tres Ordines instituit, quorum primum ipse tenuit, scilicet Fratrum Minorum; secundus fuit Pauperum Dominarum, ac Virginum: tertius vero Pœnitentium. Tantumque in se ipso rigorem justitiæ exercuit, quod si aliqua, ut assolet, tentatio carnis surriperet, biemali tempore in locum, glacie, vel nivibus plenum, usque ad illiciti motus abscessum se mergeret.

270 IX osservazioni, che si traggono dalla ultima parte della storia di S. Francesco di Vincenzo Bellovacense.

Tutto quello, che Vincenzo Bellovacense ci ha riferito, e ci ha lasciato diligentemente registrato su di ciò, che fece S. Francesco, quando egli il suo santo disegno venne a sviluppare, puossi ne' seguenti IX capi ridurre:

I. *Duplicibus sine mora depositis, & virga, sacculoque, & pera non utens, tunicam contemptibilem plurimam & incultam fecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit.*

II. *Pænitentiæ verba simpliciter in publicum proponere cœpit.*

III. *Hujusmodi salutationem . . . . didicerat . . . Dominus det tibi pacem.*

IV. *In omni prædicatione sua, pacem annuncians, populum in sermonis exordio salutabat.*

V.

V. *Fratres in diversas regiones ad pacem cum pœnitentia nunciandam mittebat binos.*

VI. *Regulam brevi sermone conscripsit, interpositis in ea Sacri Evangelii verbis, ad cujus perfectionem, quantum potuit, anhelavit.*

VII. *Desideravit, quod scripserat, a Summo Pontifice confirmari.*

VIII. *Per civitatem, & villas circumiens, prædicabat constantissime pœnitentiam.*

IX. *Et tres Ordines instituit; Primus Fratrum Minorum; Secundus Pauperum Dominarum, ac Virginum; Et tertius Pœnitentium.*

OR se si tiene bene innanzi agli occhi tutto quello, che di sopra si è veduto, si ritroverà che quasi tutte le cose additate, che o furon praticate, o disposte da S. Francesco; o erano quelle cose, che i Waldesi praticavano, e costituivano le lodevoli, ed edificanti loro procedure, per le quali dalla gente poco avveduta si aveva verso di loro somma venerazione; o pure significavano l' essersi da S. Francesco rivolte in virtuose usanze le ree maniere de' Waldesi, e l' essersi i loro errori condannati. Eccone la pruova: 271 S. Francesco condanna le cose ree de' Waldesi, o introduce ne' Cattolici ciò, che in essi vi era di buono.

Al primo de' riferiti capi, cioè che S. Francesco *duplicibus sine mora depositis, & virga, sacculoque, & pera non utens, tunicam contemptibilem plurimum, & incultam fecit, rejectaque corrigia, funiculo eam cinxit*; pare, che si uniformi quello che de' Waldesi scrisse Mapeo; *nudipedes, laneis induti, nihil habentes.* 272 Si mostra col I. Capo delle IX osservazioni.

Al

273 Si mostra col II.

Al secondo sentimento, e proposito di S. Francesco, cioè che *penitentiæ verba simpliciter in publicum proponere cæpit*; porse occasione ciò, che i Waldesi dicevano de' Cattolici, cioè che i Cattolici perseguitavano i Waldesi per invidia, *quia viderent eos meliores esse, & melius docere* (21). Perciò S. Francesco *cæpit pœnitentiæ verba simpliciter in publicum proponere*, cioè appunto per smentire questa maldicenza de' Waldesi, e per far vedere che ne' stessi Cattolici si ritrovava predicazione assai migliore della loro, perocchè si predicava sempre la penitenza, cioè si faceva continuamente la stessa predica, fatta già da S. Gio: Battista, e poi da nostro Signore Gesù Cristo.

274 Si mostra col III., e col IV.

Il 3, 4 ed il 5 degli trascritti capi di salutar chiunque colla formola: *Dominus det tibi pacem*, e di cominciare qualunque sua predica con questo stesso piacevole esordio, come altresì di inviare tutti i suoi Frati *in diversas regiones ad pacem cum penitentia nunciandam*: nacquero dall' avere avuto i Waldesi per loro canone, *ut ab omni bellorum, armorumque usu, ceu illicito, abborreretur* (22): per la

---

(21) Ivonet. *apud Francisc. Pegna in secund. part. direct. inquisition. comm.* 39.

(22) Sandius *Nudeus historiæ Ecclesiastic. appendix ad Secul.* 13. Si è creduto da molti, che dopo de' Manichei, i quali insegnavano, giusta la testimonianza di S. Agustino (*lib. 22 contra Faustum cap.* 74), *nullo pacto licere gerere bellum*, onde passavano ben anche temerariamente a riprender Mosè *quod bella gesserit*; il primo, che rinnovò l'errore de' Manichei, fosse stato tra gli ultimi Novatori Giovanni, Ecolembadio, bensì con questo sol notabil divario, che egli scusò Mosè, dicendo *quod eo tempore Dei aut jussu, aut permissione licebat bellare*; laddove po-

la qual massima erano ancor essi in sommo credito, ed opinione in quei tempi, perciocchè pareva che

---

posteriormente per l'opposto, *Christo Bellum prohibente*, *non licuit Christianis ullo pacto bellare*. Ma da questo che ora stiamo vedendo, si conosce che dopo de' Manichei, e prima degli ultimi Novatori, vi furono i Waldesi, i quali l'errore de' Manichei fecero ripullulare, e naturalmente gli ultimi Novatori l'adottarono, perchè da' Waldesi era stato ancora abbracciato. Lutero però tenne una via di mezzo, e fu, che non insegnò che assolutamente qualunque guerra non fosse stata permessa al Popolo Cristiano, ma volle solamente proibito (graziosa cosa!) *bellare tantum in Thurcas* per la cagione, *quoniam est repugnare voluntati Dei visitanti, & corrigenti iniquitates nostras per illos* (Alphonsus de Castro *adversus hæreses loco cit.*): e siamo informati da uno Scrittore contemporaneo, e molto grave, il quale è Girolamo Osorio, Vescovo di Silva in Portogallo, che questo errore produsse gran nocumento al Cristianesimo, perchè trattenne i Tedeschi a resistere, nel modo che sarebbe stato convenevole, a Solimano Imperadore de' Turchi nelle sue irruenze contra dell' Ungheria, fortissimo muro del Cristianesimo: *Turcharum Imperator Solimannus contra Ludovicum Hungheriæ Regem ingentes copias eduxisset, & magnum periculum universæ Germaniæ immineret: tamen Civitates partim bellis intestinis, quæ Lutheri secta concitarat implicitæ, partim Lutheri disciplinis, quæ Turcharum armis resistere NEFAS ESSE DECERNEBANT; impune opem Ludovico afferre aut non potuerint, aut noluerint. Ergo si Turcharum victoria tantum fuit nomini Cristiano dedecus illatum, si aditus ad Pannoniæ perniciem, atque Germaniæ summum periculum patefactus: si Regnum illud Hungheriæ maxima ex parte sub imperium, ditionemque hostis immanissimi subjectum, id totum est LUTHERI SCELERI, ET AMENTIÆ TRIBUENDUM.* (*lib.* 1 *pag.* 12 *ad* 1588). E se non si può, senza spavento leggere tra gli errori de' Greci, che *Prælati Græcorum Sacerdotes, & Religiosi injungunt penitentias Græcis ut INTERFICIANT LATINOS, HABITUROS REMISSIONEM OMNIUM PECCATORUM* (*Error.* 32 *apud* Spondan. *Continuat Baronii an.* 1438. *n.* 25); e se ancora da ogn' uomo sennato si reputava ragionevole il dolore, che i Protestanti incontravano in quella sentenza, che Tuano scrive essere stata de' Gesuiti de' suoi tempi, cioè che *bellum quod communi Christianorum consensu contra Maumethanos geri oportet, UTILIUS AD DEI*

che fosʃero i primi, che al furore bellico ſi fosʃero a prò dell' umanità oppugnati. Quindi S. Franceſco, acciocchè ne' Cattolici queſto ſteſso ſentimento, e nel ſenſo Cattolico, ſi foſſe iſtillato, altro non faceva, che di dire ſempre *Dominus det tibi pacem*, e di cominciare ogni ſua predica, annunciando *pacem*, ed in sì fatta guiſa *in ſermonis exordio populum ſalutando* (23): ed a queſto propoſito ci fa ſapere Tommaſo Arcidiacono di Spalatro, teſtimonio di veduta, che in una predica, ch' egli inteſe in Bologna di S. Franceſco nel 1222, *tota vero verborum eis diſcurrebat materies ad extinguendas inimicitias, & ad pacis fœde-*

DEI GLORIAM CONTRA SECTARIOS, *qui inter nos ſunt*, *OMISSIS THURCIS*, *VERTI DEBUISSET* (Icoachius *de diſcord. domeſt. cap.* 3); quando all' incontro il ſapientiſſimo Imperadore Aleſſandro Severo, al dir di Lampridio (Ælius Lampridius *Alexander Severus cap.* 50), *quum Chriſtiani quendam locum, qui publicus fuerat, occupaſsent, contra popinarii dicerent, ſibi eum deberi, reſcripſit*, *MELIUS ESSE, UT QUOMODOCUMQUE ILLIC DEUS COLATUR, QUAM POPINARIIS DEDATUR*; Così molto più dovea far orrore, come fece queſta ſentenza, che la guerra, volendoſi conſiderar proibita al popolo Criſtiano, ſi dovea giudicar proibita contra del Turco ſolamente, e non già de' Criſtiani ſteſſi. Che ſe poi poteſſe reggere la ragione, che non ſi dee far guerra al Turco, perchè ſarebbe *reſiſtere Deo viſitanti iniquitates noſtras per illum:* ne verrebbe, che neppure *liceret nobis* (così diſcorre un egregio confutatore di coteſta, e di altre, o erronee, o ereticali ſentenze (Alphonſus de Caſtro *adverſus hæreſes lib.* 3 *art. bellum in fine*) *ullam proviſionem facere contra famem, ullam medicinam ſumere contra morbos, ullum antidotum percipere contra peſtem:* Perchè, *per hæc enim omnia, Deus etiam viſitat iniquitates noſtras*, Ci ſi dovrà condonare queſta nota, come quella, che ci fa meglio capire il perchè S. Franceſco ſempre aveva in bocca la dolce voce *pace*, e ſempre *pace* ſoaviſſimamente inculcava.

(23) *Intrantes autem in domum: ſalutate eam, dicentes: Pax huic domui*. Matth. 10 12.

dera reformanda . . . . e che *tantam Deus verbis illius contulit efficaciam*, *ut multæ tribus nobilium*, *inter quas antiquarum inimicitiarum furor immanis multa sanguinis effussione fuerat debaccatus*, *ad pacis consilium deducerentur* (24).

Il quinto, cioè che *mittebat Fratres in diversas regiones BINOS*, contiene anche una canonizazione di un costume esemplare de'Waldesi, narratoci dallo stesso Mapeo con dire, *hi certa nusquam habent domicilia*, *bini*, *&* *bini circumeunt* (25). 275 Si mostra col V.

Quel-

(24) Muratorius *Rer. Italicar. Scriptor.*

(25) Fu costume de' Monaci, anche antichi, dovendo uscire, l'andare a due a due. Com' essi cercavano di imitare tutte le maniere Apostoliche, e perchè presso di S. Marco si dice (*cap. 6 vers. 7*), *et vocavit duodecim; et. capit eos mittere BINOS*, *&* *dabat illis potestatem spirituum immundorum*, cosa, che si replica da S. Luca (10 *vers.* 1); perciò essi adattaron per loro regola di non uscire, se non a due, a due. Uno de' Capi dell' *Asceticon* di Alteserra dice: *Ut Monachi bini procedant* (*lib. 6 cap.* 10); e Vincenzo Bellovacense, parlando della prima missione de' suoi Domenicani (*lib.* 30 *speculum historial. cap. 67*), dice, che S. Domenico prima quasi per rivelazione Celeste *vidit Filios suos per totum Mundum dispersos*, *incedentes binos*, *&* *binos*, *&* *verbum Domini prædicantes*. S. Francesco adunque nel volere, che i suoi fossero andati a due a due, non solamente fu sospinto dal voler vedere imitato quel costume de' Waldesi, ch' era allora in somma ammirazione, perchè già la rilasciatezza della disciplina Monastica avea fatta andar via ne' Monaci una tal antica lodevole pratica; ma anche dal giusto zelo si vide mosso (che naturalmente ebbe ancora allora S. Domenico) di rinnovare nel Monacato quella bellissima, e santissima vecchia usanza, come quella, che dando a ciaschedun Monaco un fedele testimonio delle sue azioni, lo viene necessariamente a tenere in freno, e ne'limiti del dovere. Perciò dice il Cronista, che dopo del primo Capitolo Generale, che tenne S.Francesco nel 1216, *illico ad diversas Nationes Fratres suos divisit*, *quibus vocatis in unum*, *flexis genibus procumbentibus*, *paterno affectu*, *non sine*

276 Si prova col VI. Quello che si dice, nel sesto, che *Regulam brevi sermone conscripsit, INTERPOSITIS IN EA SACRI EVANGELII VERBIS, ad cujus perfectionem, quantum potuit, anhelavit*; nacque, perchè i Waldesi seguitando le tracce del loro antesignano Pietro Waldo, ricorrevano sempre alla Sagra Scrittura. Di Pietro Waldo scrisse il P. Rainerio, *cum esset aliquantulum litteratus, Novi Testamenti textus docuit vulgariter* [26]: E Wernero, *scribi fecit aliquos libros Bibliorum in vulgari, cum nonnullis Sanctorum auctoritatibus, quas minus sane intelligens, suo inflatus sensu, Apostolorum officium usurpavit* [27]: E Tritemio, *ipse eis non suas aliquas regulas, suique capitis somnia dictavit, sed Sacras Literas tum explicando declaravit, tum in vulgarem Gallicam Linguam transtulit* [28]; e così molti altri di egual merito, ed opinione. Sicchè S. Francesco perchè vide, che i Waldesi non faceano altro, che ricorrere alla Sagra Srittura, perciò per questo mezzo cercò ancor'egli avvedutamente rimuovere i Cattolici dal Waldeismo, ed i Waldesi convertire, cioè il Cattolicismo richiamare.

277 Si prova ancora col VII. Il settimo, che *desideravit, quod scripserat a Summo Pontifice confirmari*, venne originato da' principj assai gravi, ed ascosi: ma per ora basta di dire, che nacque dal giusto impegno di far conoscere, che senza legitti-

sine contemplatione magni operis, ad quod mittebantur, ita affatus est. In nomine Domini, ite bini, & bini per viam humiliter, & modeste &c.

(26) Reinerius *contra hæretic. cap.* 5 *pag.* 55.

(27) Sygibertus *cronicon cum* Balæo Robertus Montensis, *cronic. ann.* 1181.

(28) Trithemius *cronic. hirsaug. ann.* 1160.

tima potestà della Chiesa, non si poteva da' seguaci di G. C. *munus prædicationis obire*, a differenza del pensare erroneo de' Weldesi, i quali militando sotto d' uno, che, come scrisse Alano, *suo spiritu ductus*, *non a Deo missus*, *novam sectam invenit*, *ut sine alicujus Prælati auctoritate . . . . prædicare præsumeret* (29), diversamente sentivano. Perciò S. Francesco tutto all'apposto *desideravit, quod scripserat, a Summo Pontifice confirmari*.

L' ottavo contiene la zelantissima pratica di S. Francesco, il quale *per Civitates*, *& villas circumiens*, *prædicabat constantissime pœnitentiam* (30). Questa pratica nacque dal volere il gran Santo canonizzare i modi, ed i costumi, in questa parte degnissimi, de' Waldesi, i quali *nusquam habebant domicilia, bini, & bini circumibant*, seguendo l'esempio del loro Duce, *qui Apostolorum officium usurpavit*, *prædicando ubique*, *& suos ad prædicandum mittèndo*. 278 Coll' VIII.

Finalmente ciò, che nel 9 Capo abbiam notato de' tre 279 E per ultimo col IX.

---

(29) Alanus *lib contra VVald. cap.* 1.

(30) Piliedorfius *observat. contra VValdenses cap.* 1 *pag.* 205. Le Prediche di S. Gio: Battista comiuciarono con intimare la Peuitenza: *In diebus autem illis venit Joannes Baptista predicans in deserto Judeæ*, *& dicens: Penitentiam agite*, *appropinquavit enim Regnum Cælorum* (Matth. 3 1 2). E quelle altre sublimi, e salutarissime prediche del Divinissimo nostro Redentore portarono lo stesso tema: *Exinde cæpit Jesus predicare, & dicere: Penitentiam agite, appropinquavit Regnum Cælorum* (Matth. 4. *vers.* 17); e sempre così le continuò la stessa sapienza: *Tunc cæpit exprobare civitatibus, in quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus, quia non egissent pænitentiam* (Matth. 11 20). S. Francesco dunque volle anche imitare il Divino Maestro, che il costituì, come ogni Credente pur fare dovrebbe, modello delle sue sante azioni.

tre Ordini iſtituiti da S. Franceſco: cioè *& treì Ordines inſtituit; primus Fratrum Minorum; ſecundus Pauperum Dominarum, ac Virginum; & tertius Pænitentium:* ſi conoſce evidentemente, che fu ancora un degno ritrovato del Santo avvedutiſſimo per eſtinguere il Waldeiſmo: imperocchè ſiccome quella ſetta era fatta per tutti, e perciò era divenuta populariſſima, ed univerſale; così con ſavio conſiglio volle per tutti altresì la ſua novella Religione S. Franceſco, e per ogni Ceto di perſone, e per ogni ſeſſo.

280 Ma il prova meglio la Regola di S. Franceſco.

Ma aſſai meglio ſi comprenderà tutto quello, che finora ſi è detto, cioè che S. Franceſco colla ſua nobiliſſima Regola altro non fece, che di raccogliere tutto il buono de' Waldeſi, ſpurgando la loro dottrina, ed i loro ſentimenti de' loro notiſſimi errori; e di condannare così, e proſcrivere con dolce, e ſoaviſſimo modo, o quale appunto alla manſuetudine Criſtiana ſi confaceva, quelle loro reiſſime uſanze, che meritavano di eſſere deteſtate, e riprovate: ove daremo una ſcorſa alla ſteſſa ſua Regola, o almeno ſu de' principali capi della medeſima alquanto rifletteremo.

IV.

IV

Esposizione della Regola di S. Francasco, ed osservazioni gravissime, che la medesima suggerisce.

COmincia la Regola di S.Francesco con questo nobilissimo Capitolo: *Regula, & vita Fratrum Minorum hæc est: scilicet Domini nostri Jesu Christi Sanctum Evangelium observare, vivendo in obedientia, sine proprio, & in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, & reverentiam Domino Papæ Honorio, ac Successoribus ejus, Canonice intrantibus* (1), *& Ecclesiæ Romanæ, & alii Fratres teneantur Fratri Francisco, & ejus Successoribus obedire*. Ecco la prima emmenda, che S. Francesco fece della dottrina Waldense. Pietro Waldo cominciò la ristorazione della pretesa vita Apostolica, che diceva, *quod jam non esset in Mundo, sine alicujus Prælati auctoritate*; vale a dire *propria præsumptione*: e quantunque poi i suoi successori avrebber voluto esser confermati, e riconosciuti dalla S. Sede, e questa istanza ben due volte fatta avessero, cioè una volta nel Concilio Lateranense III, ed un' altra nel Concilio Lateranense IV sotto Innocenzio III; tuttavia perchè in tutte due le volte respinti furono, tra perchè infra di loro preso avean piede molti errori, e perchè d' infinite superstizioni si videro in-

281 I Capitolo della Regola di S. Francesco.

V

(1) I continui Antipapi di quell'età obbligarono S. Francesco a questa sensatissima limitazione.

ingombrati (2): essi in vece di pensare a rettificarsi, cominciarono ad insegnare, che della approvazione del

---

(2) Due volte i Waldesi cercarono di essere riconosciuti dalla S. Sede, e di aver il permesso di poter predicare, esporre la Sacra Scrittura, e forse ancor confessare i loro Dottori, e Ministri, i quali probabilmente erano quelli, che chiamati erano nel loro stretto senso *Pauperes de Lugduno*: Dappoichè, quantunque l'idea di Pietro Waldo, fu di fondare una Chiesa tutta povera; pure perchè questo in pratica non era riuscibile, restò la povertà ne' Ministri, e Dottori, cioè ne' PERFETTI, i quali come una Religione tra di loro, o per dir meglio, quasi come i loro Ecclesiastici, con maggiore osservanza viveano. La prima domanda, fatta da' Waldesi, fu nel Concilio Lateranese III sotto Alessandro III nel 1179, e narra questo avvenimento un Autore, che vi si trovò presente: *Vidimus* (dic'egli) *in Concilio Romano sub Alexandro Papa III celebrato, VValdesios, homines idiotas, illitteratos (a primate ipsorum VValdo dictos, qui fuerat civis Lugduni supra Rodhonum), qui librum Domino Papæ presentaverunt, lingua conscriptum Gallica, in quo Textus, & Glossa Psalterii, plurimorumque legis utriusque librorum continebatur. Hi multa petebant instantia, prædicationis authoritatem sibi confirmari, quia periti sibi videbantur, cum vix essent scioli.* Narra poi, che questi furon respinti, perchè essendo esaminati, furon ritrovati ignorantissimi, anche de' primi rudimenti della Fede: *Jussit me Pontifex experiri adversus eos, qui respondere parabam. Primo igitur proposui levissima, quæ nemini licet ignorare, sciens, quod asino cardones edente, dignam habent labra lactucam. Creditis in Deum Patrem? Responderunt. Credimus. Et in Filium? Responderunt, credimus. Et in Spiritum Sanctum? credimus. Iteravi: In Matrem Christi? Et illi item, credimus. Et ab omnibus multiplici sunt clamore derisi* (Gualderus Mapeus *de nug. curial. dist.* I *cap.* 31). L' altra domanda accadde nel 1212 sotto Innocenzo III, cioè 33 anni dopo, e si riferisce dall' Abbate Urspergense ne' seguenti termini: *Vidimus tunc aliquos de numero eorum, qui dicebantur Pauperes de Lugduno, apud Sedem Apostolicam, cum Magistro suo quodam, ut puto, Bernardo, & hi petebant sectam suam a Sede Apostolica confirmari, & privilegiari. Sane ipsi dicentes se gerere vitam Apostolorum, nihil valentes possidere, aut certum locum habere, circuibant per vicos, & castella.* Nulla però ottennero, siccome immediatamente continua lo stesso Scrittore a dire: *Ast Dominus Papa quædam superstitiosa in conversatione ipsorum eisdem obiecit,* vi-

della Chiesa. la quale per sola invidia, e mal talento de' Prelati, e del Clero loro si negava, non avean mestiero coloro, che a vivere Apostolicamente si eran con cotanto lor incomodo condotti (3). San Francesco adunque volendo ammaestrargli, volle col primo Capitolo della sua Regola insegnare, che non bastava *Sanctum Evangelium observare*, ma conve-

---

videlicet quod calceos super pedem pracidebant, & quasi nudis pedibus ambulabant. Praterea cum portarent quasdam cappas, quasi Religionis, capillos capitis non attendebant, nisi sicut laici. Hoc quoque probrosum in eis videbatur, quod viri, & mulieres simul ambulabant in via, & plerumque simul manebant in una domo, ut diceretur, quod quandoque simul in lectulis accubebant; quæ tamen omnia ipsi asserebant ab Apostolis descendisse. Queste ultime cose hanno dato motivo da credere, che per frivole, e leggierissime cose, più a riti esterni, ed a maniera di vivere, che ad altro appartenenti, vennero costoro respinti, e rigettati. Ma primieramente queste sì fatte cose eran serie bastantemente secondo il genio di quel secolo; e poi con esse v' andavan anche copiosamente congiunte le cose veramente d' importanza. Abbas Urspergens. *cronicon* 1211.

(3) *Cumque Ecclesia* (Ivonetus *apud Francisc. Pegna art.* 2 *direct. Inquisit. comment.* 39) *eos officium prædicationis usurpare cognovit, quod eis commissum non fuerat, cum essent idioti, & laici, prohibuit, ut debuit, & nolentes obedire, excommunicavit: Illi autem contempserunt in hoc claves Ecclesiæ, dicentes, Clericos hoc facere per invidiam, quia viderent eos meliores esse, & melius docere, & majorem ex hoc Populi favorem habere, cum pro bono, & perfecto opere nullus debeat, aut possit excomunicari, quale est docere fidem, & doctrinam Christi, & quod nullus debeat hujusmodi tantum bonum prohibenti aliquatenus obedire, & illam excomunicationem reputabant sibi æternam benedictionem, gloriantes se Apostolorum successores; quod sicut illi pro doctrina Evangelii a Scribis, & Phariseis extra sinagogas ejecti, maledictioni eorum, & percussioni subjacebant, ita, & ipsi a Clericis similia paterentur:* e di Pietro Valdo il Reinerio scrisse (*contra hæreses cap.* 5 *pag.* 55) *cum fuisset reprehensus, contempsit, & cæpit insistere doctrinæ suæ, dicens discipulis suis, quod Clerus quando malæ vitæ esset, invideret Sanctæ vitæ ipsorum, & doctrinæ. Cum autem Papa, excomunicationis sententiam tulisset in eos, pertinaciter contempserunt.*

veniva dipendere dal Capo visibile della Chiesa; e perciò assai più di Pietro Waldo consigliato, promise in nome di tutta la sua novella Religione *obedientiam*, *& reverentiam Domino Papæ Honorio*, *ac Successoribus ejus Canonice intrantibus*, *& Ecclesiæ Romanæ;* e con ciò venne a dichiarare erroneo, e presuntuoso il dogma de' Waldesi, che basta che la vita Apostolica si praticasse, e l' Evangelo di Gesù Cristo si predicasse, e si osservasse, poco conto far si dovesse della approvazione della Chiesa.

282 Il II Capitolo della Regola tratta della maniera, come si prende l' abito Francescano

Nel secondo Capitolo varie cose prescrisse il Santo estuantissimo di amor Divino, ma quello è notabile, che ei vi dipinge tutto il buono de' Waldesi, già da lui adottato, ed a' suoi inculcato: Eccolo: vuole che coloro, che dovean fortunatamente *nomen dare* alla sua novella Religione, dovevano in prima, se fare il potevano, vendere *omnia sua*, *& ea studere pauperibus erogare* (4). Poi dovevano avere *pannos probationis*, che consistevano *in duas tunicas sine caputio*, *& cingulum* (5), *& brachas*, *& capar-*

(4) Nel testamento S. Francesco volle, che fosse stato registrato, che *& illi*, *qui veniebant ad recipiendam vitam istam*, *omnia*, *quæ habere poterant*, *dabant pauperibus*.

(5) Perchè il *cingolo* de' Francescani fu in forma di fune, come attualmente si vede, sebbene ingentilito ora in quel modo, che l'età doveva naturalmente seco portare; e questa sorta di cingolo costituiva quasi il particolare dell' Abito Francescano: Perciò *funiculum* venne metaforicamente l'Ordine Francescano chiamato; siccome per l' opposto l' Abito Dominicano, che nella stessa età surse, sembrando, posto in confronto col Francescano, cioè con quell' altro Istituto, con cui pareva avere una stretta fratellanza, un' Abito spazioso, e Prelatizio; somministrò motivo a coloro, che nel verso 7 del Capo XI di Zaccharia Profeta supposero ritrovare vaticinati cotesti due Ordini, nati specialmente per opporsi alle eresie: di

paronem usque ad cingulum, nisi eisdem Ministris aliud secundum Deum aliquando videatur. Così, che terminato l'anno *probationis*, non dovevano conseguire altro, se non che *unam tunicam cum caputio, & aliam sine caputio, qui voluerint habere: & qui necessitate cogantur, possint portare calceamenta* (6). E per ultimo che poi per tutta la vita *vestimentis vilibus induerentur, & possent eas recipere de saccis, & aliis peciis cum benedictione Dei* (7). Ecco i Waldesi *nudipedes*,

di dire, che la Religione Domenicana dovesse venire intesa sotto la voce *Decorum* per cagione del suo decoroso Abito, come la Francescana si sentiva sotto quella *Funiculum*: ed ecco che così da Zaccaria tanti, e tanti secoli avanti li due Ordini vaticinati si ritrovavano, perchè ivi si legge: *Et pascam pecus occisionis propter hoc, o pauperes Gregis. Et assumsi mihi duas virgas, unam vocavi DECOREM, & alteram vocavi FUNICULUM: Et pavi gregem*. S. Antonin. *historiar.*

(6) Nel testamento però ci lasciò S. Francesco scritto di lui, e de' suoi primi compagni: *& eramus contenti tunica UNA intus, & foris repetiata cum cingulo, & brachis, ET NOLEBAMUS PLUS HABERE.*

(7) Dell' Abito Monastico scrisse Cassiano (*lib. de habit. Monach. cap. 3*): *Monachi vestem, ejusmodi esse debere, ut corpus contegat tantum, & nuditatis verecundiam operiat, & frigoris injuriam arceat: Non quæ vanitatis, & elationis seminaria foveat.* L' Abito Monastico si voleva, che avesse rappresentato, che il Monaco *delicias mundi, splendorem, & divitias jamdudum contempserat*. Anastasius Persa *apud Centuriatores sæc 7 cap. 6 pag. 90 in fine*. I Certosini circa l'austerità dell' Abito più di tutti gli altri Monaci si sono distinti. *Chartusiani vestes vilissimas, ac super omnium Religionum propositum abjectissimas, ipsoque viso horrendas assumpserant. Quantitate enim breves, & angustæ, qualitate, ut vix adspici possint, hirsutæ, & sordidæ fuerunt* (Petrus Cluniacensis *lib. 2 de Miraculis cap. 28*). E se crediamo ad un dottissimo viaggiatore della metà del Secolo passato (Abraham Golnitz *Ulysses Belgico-Gallicus cap. Le grand Cartreuse pag. 418*), in Glanoble fino a quel tempo ancora in gran parte si conservava la stessa austerità. Ecco il suo luogo: *Vestes vilissimas, ac super omne Re-*

des, *laneis induti*, *nihil habentes*. Ecco la vendita de' proprj beni per dispensare il danaro a' poveri in elemosine, prescritta, e praticata da' Waldesi su l'esempio, e tracce di Pietro Waldo loro Duce. Ed ecco in somma la volontaria povertà, e povertà Evangelica, ed Apostolica da' Waldesi cotanto encomiata, perchè Pietro Waldo avea creduto *quod vita Apostolica jam non esset in Mundo*. Infatti S. Francesco, per quel che abbiamo dallo stesso Tommaso Arcidiacono di Spalatro di sopra citato, *sordidus erat habitu*, *persona contemptibilis*, e per i martirj, che si avea dati, e si dava continuamente, *facies indecora*: e pu-

Religionis præpositum abjectissimas, ipsoque visu horrendas assumpserunt, amplitudine enim breves, & angustæ sunt, forma hirsutæ, & sordidæ, itaut indicio sint nullum gloriandi vitium se posse admittere. Hoc vestimentorum genere de pilis capreis ADHUC HODIE UTUNTUR IN MAGNO HOC CŒNOBIO, ET VICINIS: in aliis Provinciis meliori panno sunt vestiti, prout illis Regula permittit, ut se vestiant pannis in ipsa Regione testis propter certas occasiones. Non è adunque maraviglia, che S. Francesco, giusta la testimonianza dell'Arcidiacono di Spalatro, *sordidus erat habitu*, e che i Francescani Osservanti ne' tempi di Giovanni XXII volevan vestire *habitus curiosos*, *strictos*, *inusitatos*, *& squallidos* (Extravag. Joan. XXII *quorundam de verb. signif.*): tanto maggiormente, che cotesti Osservanti per lo più erano Italiani, cioè della Congregazrone Assisiana; ed intorno al gusto del vestire Monastico vi è stata sempre differenza tra gl'Italiani, ed altri Monaci Occidentali: *Galliæ Monachi laxiori & prolixiori melote; Itali vere breviori, & strictiori utuntur* (Centuriatores *Cent.8 cap.6 de Monachatu in fine*). Quello, che nella stessa Estravagante di Gio: XXII si soggiunse degl'istess' abiti: *Novitatis plenos*, *ac dissidii non ignavos*, *cum a communitate Ordinis discreparent*, si spiega con quello, che scrisse Raffaele Volaterrano (*Anthropologia lib.* 21 *pag.* 882), parlando di S. Bonaventura: *Habitum*, *quo nunc utuntur*, *instituit*, *cum prius pastorali modo incederent*: perchè gli Osservanti non avendo l'abito comune per quello istituito da S. Francesco, l'andavan mutando, per uniformarsi, quanto più fosse stato possibile, alla semplicità dell'abito pastorale, usato dal S. Padre.

pure *erga ipsum vero*, seguita lo stesso Scrittore a dire, *tam magna erat reverentia hominum, & devotio, ut viri, & mulieres in eo catervatim ruerent, satagentes vel fimbriam ejus tangere, vel aliquid de pannulis ejus auferre* (8). V 4 Nel

(8) Giacchè però per la seconda volta abbiamo citato questo Scrittore, che dobbiamo a Lodovico Antonio Muratori, ne vogliamo quell' intero luogo, che appartiene al nostro S. Francesco, trascrivere, come quello, che fa grandissima gloria al nostro Eroe: *Eodem anno* (parla dell' anno 1222) *in die Assumptionis Dei Genitricis, cum essem Bononiæ in Studio, vidi Sanctum Franciscum prædicantem in Platea ante palatium publicum, ubi tota pene Civitas convenerat. Fuit autem exordium sermonis ejus, Angeli, Homines, Demones; de his enim tribus spiritibus rationalibus ITA PLENE, ET DISCRETE PROPOSUIT, UT MULTIS LITERATIS, QUI ADERANT, FIERET ADMIRATIONI NON MODICÆ SERMO HOMINIS IDIOTÆ; nec tamen ipse modum prædicantis tenuit, sed quasi concionantis. Tota vero verborum ejus discurrebat materies ad extinquendas inimicitias, & ad pacis fœdera reformanda: sordidus erat habitu, persona contemptibilis, & facies indecora. Sed tantam Deus verbis illius contulit efficaciam, ut multæ Familiæ Nobilium, inter quas antiquatum inimicitiarum furor immanis multa sanguinis effusione fuerat debacchatus, ad pacis consilium reducerentur. ERGA IPSUM VERO, TAM MAGNA ERAT REVERENTIA HOMINUM, ET DEVOTIO, UT VIRI, ET MULIERES IN EUM CATERVATIM RUERENT, satagentes vel FIMBRIAM EJUS TANGERE, AUT ALIQUID DE PANNULIS EJUS AUFERRE.* Ha molto di similitudine a questo racconto ciò, che disse poi Filippo Comines, testimonio anche di veduta, di un altro S. Francesco, cioè del nostro S. Francesco di Paola. Parla egli di questo altro celebrissimo uomo, quando da Lodovico XII, Re di Francia, chiamato, per impetrargli da Dio la salute, il venne esso Filippo veduto nella Corte di quello, ne' suoi dì, temutissimo Principe, e dice così secondo la versione latina dello Sleidano: *Inter alios vitæ sanctimonia claros, audiverat de quodam Eremita. Hunc ex Calabriæ finibus ad se arcessivit, & in ejus gratiam, qui nunc rerum potitur, Carolus VIII templum prope Plessium ædificavit. Is duodecim annorum adolescens speluncam subiit, & in ea commoratus fuerit ad quadragesimum tertium ætatis annum, quo tempore primum Rex eum evocavit per quendam e nobilitate, cui comitem se adjunxit, Princeps Tarentinus, Neapolitani Regis filius. Nisi*

283 III Capitolo della Regola. Nel 3 Capo della Regola del Santo si leggono infra delle altre queste parole: *Consulo vero, moneo, & exhor-*

Nisi enim Pontificis Romani, & sui Principis mandatum, atque consensus intervenirct, non erat profecturus. Postea quam ad illud vitæ genus accesserat, abstinuit ab omni fere cibo, quo plerunque vescimur omnes. Erat illiteratus, nec eruditionis ullam partem unquam attigerat, ET TAMEN PRUDENTER ADMODUM, AC SANCTE, SUPRA QUAM CREDI POSSIT, DE REBUS OMNIBUS LOQUEBATUR. Cum Neapoli iter faceret, maximo fuit a Rege, & ipsius liberis affectus honore, AC DE PLERISQUE REBUS ITA DISSEREBAT, QUASI PER OMNEM VITAM IN PRINCIPUM FAMILIIS FUISSET EDUCATUS. Cum Neapoli Romam venisset, invisebant eum Cardinales omnes, ac ter cum Pontifice, per intervalla, privatim diu multumque loquebatur, assidens in sella proprius illum splendide exornata. CUJUSCUNQUE REI MENTIO INCIDISSET: AD EAM ITA RESPONDEBAT, UT OMNES PARITER OBSTUPESCERENT. Ejus autem colloquio sic afficiebatur Pontifex, ut ei permitteret instituere novum Ordinem eorum, qui dicuntur Eremitæ Divi Francisci. In Galliam, ubi venisset, Rex non minus, quam Pontificem ipsum Romanum honorabat, procumbens illi ad pedes, & vehementer obsecrans, ut vitam sibi proferret. Ille vero, ITA UT HOMINEM PRUDENTEM DECET; ad ea respondit: Audivi non semel cum Carolo Regi, qui nunc præest, in corona multorum Principum loqueretur: SED PROFECTO VIDEBATUR ESSE DIVINO NUMINE AFFLATUS, ALIOQUI NON ERAT DICTURUS TAM MULTA PLANE SUPRA FIDEM HUMANAM. La conchiusione di questo Autare è nobilissima. *Et quia adhuc vivit, eoque fieri potest, ut aut melior, aut etiam deterior evadat: idcirco nihil amplius addam. Ex nostris plerique ridebant ejus adventum: sed hi prudentissimi Regis consilium, & causam, cur evocasset, non intelligebant.* Philippus Cominæus *de rebus gestis a Lud. XI, & Carlo VIII lib. 9 in fine*. Non dovrà rincrescere, che si sia fatto il parallelo de' detti due luoghi, che trattano di due Franceschi, i quali in moltissime cose convengono infra di loro. Anzi gli ritrovò concordi anche nel punto dell'elezione del locale Superiore quello Scrittore, che la prima pratica di eleggersi dalle famiglie Francescane il Guardiano, che egli nelle stesse riconobbe, la credette figliuola della legge, data dal Santo d'Assisi su di ciò a' suoi figliuoli, o a voce, o in iscritto, onde potè dire, che *uterque Franciscus* l'elezione locale aveva voluta ne' suoi Religiosi. Ma di questo Autore or ora parleremo.

exhortor Fratribus meis in Domino Jesu Christo, ut quando vadunt per Mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios judicent, sed sint mites, pacifici, & modesti, mansueti, & humiles, honeste loquetes omnibus, sicut decet. Et non debeant equitare (9), *nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur, in quamcumque domum intraverint, primum dicant PAX HJIC DOMUI. Et secundum Sanctum Evangelium de omnibus cibis, quæ apponuntur eis, liceat manducare* (10). Da queste parole chi non iscorge, che S.Francesco non volle alterare i costumi de' Waldesi in quella parte, che *nusquam habebant domicilia, bini, & bini circumibant, nudipedes, laneis induti, nihil habentes*. Vedeva il Santo gloriosissimo, e penetrantissimo, che questi costumi meritamente avevano il plauso comune riportato, come quelli, che alla vita Apostolica si uniformavano: ed oltre a ciò considerava ben anche, che per convertire i stes-

(9) I Monaci per umiltà non usarono d'andare a cavallo, ma o sù di muli, o sù di asini; e talvolta reputarono, che fosse anche troppo delicatezza cotesto modo di procedere, dovendo essi camminare più tosto a piedi (Alteserre *lib.* 5 *cap.* 18). S.Francesco perciò proibì loro qualunque equitazione, anche perchè credette, che a ciò l'esempio Apostolico lo stimolasse. Ne' primi Domenicani la stessa esattezza si ritrova praticata. Di un Priore Domenicano parlando un antico Autore (Thom. Cantipratens. *lib.* 2 *cap.* 10), dice così: *Hic postmodum multis jejuniis, & laboribus faticatus, præ nimia debilitate eques ire compulsus est, sed tamen asino usus est pro vectura. Et semel stans in Provinciali Capitulo coram Difinitoribus, & Prioribus se accusaturus, audivit asinum suum hinnitu, ut solent, horrido vociferari, & dixit: Ecce, Fratres, asinus meus ACCUSAT ME, quod non sum dignus tenere Prioris officium, qui invalidus pedes, CONTRA ORDINEM subvehor dorso ejus.*

(10) *Et in quamcumque Civitatem intraveritis, & susceperint vos, manducate, quæ apponuntur vobis.* Lucæ X 8.

i ſteſſi Waldeſi, che dappertutto ſi eran diffuſi, coteſti coſtumi non conveniva abolire. Perciò egli la ſua nuova Fratellanza ſu lo ſteſſo piede fondò, di dovere i ſuoi Frati continuamente per tutto il Mondo poveri, e ſcalzi, e nella forma Apoſtolica girare, e viaggiare; ed a tal oggetto diede loro quei precetti, e quegli inſegnamenti, che abbiamo inſegnati.

284 Capitolo IV, e VI della Regola.

Il 4 Capo ſi dee congiungere col 6, ed eſprimono entrambi quella povertà, che ſino a quell' ora non ſi era ancora tra' Monaci veduta, perchè, come già abbiamo inteſo dal Micrelio, *Monachorum hactenus ratio fuerat, ut, ſingulis nihil ſui ſeorſim habentibus, Collegio, ſeu Sodalitio liceret bona poſſidere, ſine quibus vita humana tollerari nequit. Franciſcus vero nec privatim quicquam, nec communiter Suos habere voluit, id obſervaturus quod Chriſtus juſſit Concionantes de Regno Dei diſcipulos, ſine auro, & argento, ſine pera, virga, & pane, ſine calceamentis etiam, & duabus tunicis viæ inſiſterent:* Eſprimono dunque *l'artiſſima povertà*, come appunto viene queſta de' Franceſcani chiamata, ed il totale diſtaccamento, ed abandonamento da qualunque coſa terrena. Ecco il contenuto di queſti due aurii, e quaſi Divini Capitoli. Nel IV ſi dice: *Præcipio firmiter Fratribus univerſis, ut nullo modo, denarios, vel pecuniam recipiant per ſe vel per interpoſitam perſonam. Tamen pro neceſſitatibus infirmorum, & aliis Fratribus induendis, per amicos ſpirituales, Miniſtri tantum, & Cuſtodes ſollicitam curam gerant, ſecundum loca, & tempora, & frigidas Regiones, ſicut neceſſitate viderint expedi-*

re

re (11)*; eo ſemper ſalvo (ut ſicut dictam eſt) denarios vel pecuniam non recipiant*. E nel VI poi ſi ſoggiunge: *Fratres nihil ſibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem* (12), *ſed tamquam peregrini, & advenæ in hoc ſæculo, in paupertate, & humilitate domino famulantes, vadant pro eleæmoſina confidenter. Nec oportet eos verecundari, quia Dominus pro nobis ſe fecit pauperem in hoc Mundo. Hæc eſt illa celſitudo altiſſimæ paupertatis, quæ vos cariſſimos Fratres meos hæredes, & Reges Regni cælorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus ſublimavit. Hæc ſit portio veſtra, quæ perducit in Terram viventium. Cui dilectiſſimi Fratres totaliter inhærentes, nihil aliud pro nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti in perpetuum ſub cælo habere velitis.*

De' Waldeſi allora ſi diceva, e propriamente de' più Oſſervanti tra loro: *Hi nihil proprium dicunt ſe habere, nec domos, nec poſſeſſiones, nec certas manſiones; conjuges ſi quas habuerunt, relinquunt, hi dicunt ſe Apoſtolorum ſucceſſores:* e di Pietro Waldo ſi ſcrive, *magnum theſaurum pauperibus erogavit, & ex hoc maxima multitudo pauperum ad eum confluxit, quos*

285 Coſtume de' Waldeſi intorno all' articolo della povertà.

(11) Così Caſſiano *in fin. præfat. Ut ea, quæ ſecundum Egyptiorum Regulam, vel pro aſperitate aerum, ſeu pro difficultate, ac diverſitate morum, impoſſibilia in his Regionibus, vel dura, & ardua comprobavero, in inſtitutis Monaſteriorum quæ per Paleſtinam, vel Meſopotamiam habentur, aliquatenus temperem. Quia ſi rationabilis poſſibilium menſura ſervetur eadem, obſervantia perfecta eſt etiam in impari facultate.*

(12) *Neque aliquid habere proprium* (dice la Regola di S. Benedetto di ciaſchedun Monaco *cap.* 33) *nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque grafium: ſed nihil omnino, quippe quibus, nec corpora ſua, nec voluntates licet habere in propria poteſtate.*

quos ipse docuit habere voluntariam paupertatem, & esse imitatores Christi, & Apostolorum (13): Come altresì, *dives existens divitias reliquit, ut pauper fieret, & Christum sequeretur, & Evangelicam perfectionem servaret* (14): o pure, come scrisse Nicola Eimerico: *Relictis omnibus proposuit servare Evangelicam paupertatem, sicut Apostoli servarunt, qui plures sibi adhærentes habuit, & Congregationem magnam virorum, & mulierum fecit. Hi vocantur Waldenses a Waldense eorum Magistro errorum, & Auctore: vocantur etiam Pauperes de Lugduno a Civitate Lugdunensi, unde traxerunt originem, & quia vitam elegerunt pauperem* (15): E siccome coll'autorità di Pietro Pilicdorfio di sopra abbiam veduto, Pietro Waldo introdusse ciò, *quia putabat quod vita Apostolica jam non esset in Mundo. Unde cogitabat eam innovare, & omnibus venditis, & pauperibus datis, cœpit vitam pauperem ducere: quod videntes quidam alii corde compuncti sunt, & fecerunt similiter* (16): E finalmente perciò de' Waldesi scrisse Maupeo, *nihil habentes, omnia sibi communia, tanquam Apostoli, nudi nudum Christum sequentes* (17): e l' Abate Uspergense da testimonio di veduta: *dicentes se gerere vitam Apostolorum, nihil volentes possidere* (18).

286 La Regola porta all' ultimo grado di perfezione la Cristiana povertà.

S. Francesco adunque considerando, che per queste cose i Waldesi *ambitionis fastu inflati, se dumtaxat veros Apo-*

(13) Reiner. *contra hæretic. cap.* 5 *pag.* 55.
(14) Guido Perpinian. *de hæretic.*
(15) Eymericus *Direct. Inquisit. part.* 2 *quæst.* 14.
(16) Pilichidorf. *Observat. contra Waldenses pag.* 205.
(17) Mapeus *de nugis Curial. distinct.* 1 *cap.* 31.
(18) *Cronicon anno* 1212.

Apostolorum, *&* *Ecclesiæ primitivæ Sectatores audent adstruere* (19): O pure, come un altro dotto Autore scrive, *de sua paupertate gloriabant*, *quod ipsi soli vitam Apostolorum servabant*, *nihil habentes in proprio*, *vel communi* (20), ed oltre a ciò udendo, che ne traevano questa conseguenza, *&* *consequenter quod a spe salutis sint exclusi Papa*, *&* *Episcopi Apostolorum Successores*, *&* *omnes Pastores in communi*, *vel proprio aliquid habentes* (21): perciò con sano, e penetrantissimo consiglio, e tutto Cattolicissimo, volle che tra noi Cattolici vi fosse ancora stato chi avesse la vita Apostolica professata, e la povertà Evangelica praticata. Laonde *præcipio*, disse, *Fratribus universis*, *ut nullo modo denarios*, *vel pecuniam recipiant per se*, *vel per interpositam personam*: e poco appresso: *Fratres* (coraggiosissima, e non mai prima intesa sentenza) *nihil sibi adproprient*, *nec locum*, *nec aliquam rem*, *sed tanquam peregrini*, *&* *advenæ*, *in hoc sæculo*, *in paupertate & humilitate Domino famulantes*, *vadant pro eleæmosina confidenter*: *nec oportet eos verecundari*, *quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc Mundo*. Ed ecco già ora capito quello, che notò Micrelio per una nobilissima epoca, senza per altro saperne la cagione, che S. Francesco fu il primo, che introdusse ne' Monaci la povertà anche *in communi*, laddove prima non era stata conosciuta altra povertà, che la speciale: *Monachorum hactenus ratio fuerat*, *ut singulis nihil sui seorsim habentibus*, *Collegio*, *seu So-*

(19) Sacran. Elucid. r. error. ritus Ruthenic. cap. 2.
(20) *Scriptores contra Waldenses pag.* 281.
(21) *Scriptores citt. loc. cit.*

Sodalitio liceret bona possidere, sine quibus vita humana tollerari nequeat. Franciscus vero nec privatim quicquam, nec communiter Suos habere voluit. S. Francesco volle ciò sapientissimamente introdurre per reprimere l' audacia de' Waldesi, e propriamente di quegli più Osservanti tra di loro, detti *Pauperes de Lugduno*, come quelli, che *inaniter de sua pauperiate gloriantes, dicebant tanquam pro fundamento sui erroris, quod ipsi soli vitam Apostolorum servent, nihil habentes in proprio vel communi*, e sin anche venivano a prorrompere in questa altra esecranda bestemmia, *quod a spe salutis essent exclusi Papa, & Episcopi Apostolorum successores, & omnes Pastores in communi, vel proprio aliquid habentes*. Considerando adunque S. Francesco, che ove si fosse veduto colla pubblica autorità della Chiesa, e col favore anzi della stessa Chiesa, nel Cattolicismo la vera Evangelica povertà introdotta, ed onorata; immantinenti e la vanagloria de' Waldesi sarebbe cessata, e le loro maldicenze sarebbero andate ben tosto a cadere: Perciò egli in questo punto non solamente la povertà da essi praticata adottò, ed inculcò, ma l' estese eziandio a non manegiar denaro, punto, a cui giunti nemmeno erano i Waldesi: *Eo semper salvo* (ecco il sommo della povertà Francescana), *ut sicut dictum est, denarios, vel pecuniam non recipiant* (22).

Quel-

(22) Conviene, che qui per poco ci tratteniamo. Cassiano (*collat.* 18 *cap.* 4 & 5) così descrive il vero oggetto, ch' ebbero i Fedeli nell' istituire la vita Monastica. *Cænobitarum itaque disciplina a tempore prædicationis Apostolicæ sumpsit exordium. Nam talis extitit in Hyerosolimis omnis illa Credentium multitudo, quæ in*

Quelle altre parole, che nella fine del VI Capitolo 287
si leggono, *& ubicunque sunt, & se invenerint Fratres*

Uffizj di Religiosa Carità, che prescrive il VI Capitolo della Regola.

---

in actibus Apostolorum ita scribitur: Multitudinis Credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant ea omnibus, prout cuique opus erat . . . . neque enim quisque egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes offerebant prætia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat. *Talis erat tunc omnis Ecclesia, quales nunc perpaucos in Cœnobiis invenire difficile est. Sed cum post Apostolorum excessum tepescere cœpisset Credentium multitudo, ea vel maxime, quæ ad fidem Christi de alienigenis, ac diversis gentibus confluebant, a quibus Apostoli pro ipsis fidei rudimentis, ac inveterata gentili eis consuetudine nihil amplius expetebant, nisi ut ab immolatitiis Idolorum, & Fornicatione, & suffocatis, & sanguine temperarent, atque ista libertas, quæ gentibus propter infirmitatem primæ credulitatis indulta est, etiam illius Ecclesiæ, quæ Hyerosolimis consistebat, perfectionem paulatim contaminare cæpisset, & crescente quotidie, vel indigenarum numero, vel advenarum, primæ illius fidei refrigesceret fervor; non solum hi, qui ad fidem Christi confluxerant, verum etiam illi, qui erant Ecclesiæ Principes ab illa districtione laxati sunt. Nonnulli enim existimantes, id quod videbant gentibus pro infirmitate concessum, sibi etiam licitum, nihil se detrimentum perpeti crediderunt si cum substantiis, & facultatibus suis fidem Christi, confessionemque sequerentur. HI AUTEM QUIBUS ADHUC APOSTOLICUS INERAT FERVOR, MEMORES ILLIUS PRISTINÆ PERFECTIONIS, discendentes a Civitatibus suis, illorumque consortio; qui sibi, vel Ecclesiæ Dei remissionis vitæ negligentiam licitam esse credebant, IN LOCIS SUBURBANIS, AC SEGRETIORIBUS COMMANERE, ET EA, QUÆ AB APOSTOLIS PER UNIVERSUM CORPUS ECCLESIÆ GENERALITER MEMINERANT INSTITUTA, PRIVATIM AC PECULIARITER EXERCERE CÆPERUNT, atque ita coaluit ista, quam diximus DISCIPULORUM, qui se ab illorum contagio sequestraverant, disciplina. Qui paulatim tempore precedente segregati a Credentium turbis, ab eo, quod a conjugiis abstinerent, & a parentum se consortio, Mundique illius conversatione secernerent, MONACHI, sive MONAZONTES singularis, & solitariæ vitæ districtione nominati sunt. Unde consequens fuit ut ex communionis*

con-

eres, *ostendant se domesticos invicem inter se*, *&* *secure manifestet unus alteri necessitatem suam*, forse si deb-

---

consortio Cænobitæ, *cellesque*, *ac diversoria eorum Cænobia vocarentur.* Dunque, secondo questo giudiziosissimo, e molto verisimile raziocinio dell' eloquentissimo Cassiano, si vede, che l' oggetto de' primi Istitutori della vita Monastica fu di rimettere in piede tra pochi, che dalla corruttela del Cristianesimo si volevano allontanare, la vita Apostolica, e le usanze della Chiesa Gerosolimitana. Perciò allora più che la vendita de' proprj beni, e l' abdicazione delle proprietà *in particolari*, non potè venire da' Monaci adottata. Ma S. Francesco, che d' altro fine si volle gloriosamente lasciare sospingere, e propriamente da ciò, che G. C. avea detto agli Apostoli nel dar loro la missione: *nolite possidere aurum*, *neque argentum*, *neque pecuniam in zonis vestris*, *non peram in via*, *neque duas tunicas*, *neque calceamenta*, *neque virgam*; dovette egli *præcipere Fratribus universis*, *ut nullo modo denarios*, *vel pecuniam reciperent per se*, *vel per interpositam personam*: e che *nihil sibi appropriarent*, *nec domum*, *nec locum*, *nec aliquam rem*; soltanto dovette accordar loro, per modo del loro sostentamento, la fatica, ed il domandar elemosina, la qual seconda cosa credette il Santo venir da G. C. conceduta sotto quelle parole *dignus operarius mercede sua*: e perciò il Santo dopo immediatamente soggiunse: *Sed tanquam peregrini*, *&* *advenæ in hoc sæculo in paupertate & humilitate Domino famulantes*, *vadant pro elæmosina confidenter*. La povertà di S. Francesco fu di grado assai più eminente di quella stessa, che pose in campo Pietro Waldo: dappoiche questi non dal trascritto testo di S. Matteo volle far nascere il suo falso Apostolato, ma da altro, ch' è nel cap. 19 dello stesso Evangelista: *& omnis*, *qui reliquerit domum*, *vel fratres*, *aut sorores*, *aut patrem*, *aut matrem*, *aut uxorem*, *aut filios*, *aut AGROS propter nomen meum*, *centuplum accipiet*, *&* *vitam æternam possidebit*: onde secondo la letterale interpretazione di questo altro testo sacro la perfezione si aveva anche quando *agri* semplicemente *relinquerentur*. Perciò idea di povertà in quel grado cotanto sublime, in cui S. Francesco ridusse quella, che volle doversi seguire da' suoi Frati Minori, e che poi venne appellata *altissima povertà*, non vi era stata mai prima di questo Santo, nè si era mai saputa concepire. Da ciò ne venne, che i Francescani nella loro prima origine furon detti *Pauperes Minores*, ma poi S. Francesco volle, che non si fosse una tal denominazione usata, come troppo superba e fastosa (Abbas Urspargensis *Cronic. ann.* 1212. Alteserra *lib.* 1 *cap.* 11). La povertà, nel descritto modo svegliata da

cra

si debbono ancora spiegare con le usanze Waldensi della stessa età. Scrisse di loro Ivoneto, parlando

X de'

S. Francesco, fu subito ammirata, ed abbracciata da S. Domenico per lo suo contemporaneo celebrato Istituto. I Francescani dicono, che perchè nel famoso Capitolo Generale, tenuto da S. Francesco nel 1219 di 5000 Religiosi nella Città d'Assisi (che alloggiarono sotto le stuore, onde poi *Capitulum Storearum* venne detto), *interfuisset etiam Sanctus Dominicus cum septem sociis, & obstupefactus Divinæ providentiæ exemplo, pro tanta Fratrum multitud ne, (opibus absque ulla eorum, ipsiusque Francisci prævia cura, quinimo expressa Francisci interdictione, ne quis de rebus ad corpus pertinentibus sollicitus esset; vidit ab Urbibus, & Civitatibus vicinis omnia sponte abundantissime certatim afferri): constituisset redditus omnes a suo quoque Ordine removere* (Wading. *annal. tom.* 1 *anno* 1219, Spondan. *continuatio annalium Baronii d. anno n.* 5). Ma i Domenicani negano, che S. Domenico fosse in tal Capitolo intervenuto, e che *exemplo S. Francisci bonorum proprietatem abdicasse* (Spondan. *loc. cit.*). Che che sia di ciò, sapendosi di certo che S. Domenico nel fondare la sua Religione, non ebbe in mente di far professare l'abdicazione della proprietà *in comuni*, talchè *la prima approvazione* (sono parole di Fleury *disc.* 8 *cap.* 8) *del suo Istituto qualifica S. Domenico Priore di S. Romano di Tolosa, e conferma a questa Chiesa il possesso di tutti i beni;* e che poi volontariamente nel Capitolo Generale de' suoi Religiosi, tenuto in Bologna nel 1220, vale a dire l'anno seguente a quello, che S. Francesco nella vicina Città di Assisi avea tenuto il suo de' suoi poverissimi 5000 Frati; tal povertà si venne a prescrivere: è egli molto probabile, che l'idea dell'abdicazione della proprietà *in comuni*, come prima non ancora conosciuta, l'avesse S. Domenico da S. Francesco mutuata, col quale indubitatamente avea avute prima delle lunghe santissime conferenze. Vincenzo Bellovacense però scrisse che anche prima del 1220 i Domenicani avevan ciò stabilito: *quapropter* [*speculum historiale lib.* 30 *cap.* 66] *ne prædicationis, cui summa opera debebant intendere, impediretur officium, proposuerunt ex tunc terrenas possessiones, & reditus prorsus abigere: quod postmodum in primo Capitulo Generali, Bononiæ celebrato, per Constitutionem immobilem perpetuæ fuit executioni mandatum.* Con tutto ciò Fleury nel luogo citato ha seguitato a sostenere, che i Domenicani trassero la loro povertà da' Francescani, tuttocchè favelli egli della povertà Domenicana molto nobilmente: *Solo*

(di-

de' più Osservanti della loro dottrina: *Hi dicunt se Apostolorum successores, & sunt Magistri aliorum, &.* Con-

(dice egli) *nel primo Capitolo Generale, tenuto l'anno 1220, S. Domenico, e i suoi Confratelli abbracciarono la povertà intera, rinunziando alle possessioni, ed alle rendite certe ad esempio de' Minori, che gli ridusse ad esser Mendicanti, come loro. Ma i Predicatori praticarono la povertà più semplicemente, e più nobilmente: e tra essi non trovo quelle frivole dispute su la proprietà, e sul semplice uso di fatto, che divisero sì crudelmente i Minori, e produssero in fine l'eresia de' Fraticelli*. Dopo de' Domenicani, oltre a' Carmelitani, ed agli Agostiniani, tanti, e tanti altri Ordini adottarono fra'l solo spazio di circa 50 anni questo genere di vita, che nel 1274 il Concilio di Lione II si vide impegnato a mettervi argine, come si è detto di sopra, ed allora già queste tali Religioni venivano col nome di *Mendicanti* intese. Ed ecco surta la distinzione di *Povertà*, e *Mendicità* tra' Religiosi: distinzione grandissima, come notano i Giureconsulti, tra' quali è celebre Cornelio Benincasa *de privilegio paupertatis*. Tutte le Religioni erano state fondate su l' idea della povertà, cioè su del distaccamento dalle cose terrene, e colla pura e semplice proprietà *in communi*, per quanto al necessario, ed indispensabile mantenimento de' Religiosi si apparteneva. All' incontro S. Francesco fu quegli, che fece venire nella Chiesa l'idea della Mendicità Religiosa, la quale neppure ammette quella tale moderata proprietà *in comuni*, che prima si era creduta non ripugnante all' essenza della povertà Religiosa: ma vuole che gli alimenti de' Religiosi si traggano, o da' loro stenti, o dall' elemosine delle divote persone. E S. Gaetano portò tant' oltre questa eccelsa Religiosa Mendicità ne' suoi novelli Teatini, che gli obbligò neppure a domandare l' elemosina, tratto da un altro luogo di S. Matteo (*cap. 6 vers. 26*): *respicite volatilia Cœli, quoniam non serunt, neque congregant in horrea: & Pater vester Cœlestis pascit illa: NONNE VOS MAGIS PLURIS ESTIS ILLIS*. Le Religioni Mendicanti cominciarono a divenire cotanto del gusto del secolo, che anche contra del Decreto del Concilio Lateranense IV, di privata autorità si seguitarono ad introdurre. E dalla fine del Secolo XIII fino a' principj del Secolo XVI il Mondo Cattolico tutto si vide ingombrato di coteste Religioni. Ciò produsse la guerra fiera, che mosse contra di loro Wiclesso, ch' ebbe poi infiniti seguaci (Alfonsus de Castro *adversus hæreses lib. 10 art. Mendicitas*). E quel, che fa più maraviglia, egli, è che questo istesso entusiasmo corse anche pe' Mona-

Confessores, & circuunt per terras visitando, & confirmando discipulos in errore. His ministrant Discipuli necessaria. In quocunque loco veniunt, insinuant sibi mutuo adventum illorum. Conveniunt ad eos plures in tuto loco audire eos, & videre, & mittunt eis illuc optima quæque cibi & potus, & indicunt collectas nummorum discipulis pro sustentatione eorundem pauperum, & magistrorum suorum, & studentium, qui per se sumptus non habent (1). Ma S. Francesco con maggiore accorgimento volle, che questi uffizj si fossero prestati scambievolmente tra tutti in egual modo, senza farsi alcuna distinzione infra di graduati, ed inferiori. Dunque S. Francesco un pò meglio de' Waldesi qual fosse la perfezione Evangelica, che nell' umiltà ed eguaglianza principalmente è risposta, venne a delineare.

Veniamo al V Capo, che per congiugnere il IV col 288
VI avevamo indietro lasciato. Questo Capo è anche tratto dalla dottrina Waldesiana in quella parte, che a S. Francesco parve anche degna di esser imitata: *Fratres illi* (ecco il contenuto di questo Capo), *quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & devote, ita quod excluso ocio ani-*

Lavoro manuale prescritto nel Capitolo V.

nasteri di Monache, senza costituire alcun freno la debita considerazione della diversità del sesso: cosa, che produsse la maggiore difficoltà nell' introduzione della legge della Clausura, perchè per altro non parea potersi rinchiudere quelle, le quali per procacciarsi da vivere, eran tenute ad andare per proprio Istituto elemosinando (*Cap. periculoso statui Monachorum in sexto. Sess. 8. Conc. Trident. de Monialibus cap. 6, Bulla Pii V. anni* 1566, & *Greg. XIII anni* 1572 *in Bullario Romano antiquo pag.* 930, & 1205) Si è creduto non dover rincrescere, che queste poche cose si fusser notate per rischiaramento della povertà Francescana, che costituisce il particolare di questo famoso Istituto, che ci mantiene tuttora in applicazione.

ma inimico, Sanctæ Orationis, & devotionis spiritum non extinguant, cui debeant cætera temporalia deservire. De mercede vero laboris pro se & suis Fratribus, corporis necessaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam: Et hoc humiliter, sicut decet servos Dei, & paupertatis santissimæ sectatores. I Waldesi si gloriavano, ch' essi imitando la vita Apostolica, colle proprie mani 'l vitto si guadagnavano: *& nos*, dicevano, *pudore nostrorum Sacerdotum non afficimur ex hoc quod ii laborent manibus suis, secundum posse victum suum sibi quærentes: quia sic doctrina & exemplum Apostolorum huc nos docet: & nos quidem libentius id videmus, quam quod otio vocarent per tabernas, commercia veneris, & vanitates sequentes, usuras, sacrilegia, cæterasque nequitias exercentes:* e perciò dicevano ancora, *Doctores nostri sunt textores, & sutores* (23): A S. Francesco questi sentimenti parvero belli, ed edificantissimi, e specialmente perchè all' essempio Apostolico sembravano uniformi. Perciò volle ben anche inculcargli a' suoi novelli seguaci, migliorandogli di più in questo, che laddove si era tra' Waldesi introdotto, che eccettuati erano da tal legge i Ministri, cioè i Sacerdoti, anche su l'appoggio di altri luoghi della Sacra Scrittura; S. Francesco per tutti volle una stessa stessissima legge, e che quelli, *quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & devote*, e che avessero tolta per la lor fatica la mercede in quelle cose, ch' erano *corporis necessaria pro se, & suis Fratribus præter de-*

(23) Si vegga la nota 14 nella pag. 268.

denarios, *vel pecuniam* (24). Ecco dunque che S.Francesco stabilì l' elemosina come un mezzo sussidiario

 on-

(24) Il lavoro manuale fu richiesto da quasi tutti gl' Istitutori, degli antichi Monaci Orientali. In Occidente esigere il volle S.Benedetto, e nella sua Regola spesso si favella di cotesto obbligo, che aver doveano i suoi Monaci, e si fa distinzione tra lavoro, che andavano a fare non molto lungi da i loro Monasteri, e lavoro per l' opposto, che in luoghi distanti dai Monisteri stessi si dovea eseguire. Per i Monaci Orientali giudicò Fleury, che il lavoro fosse stato ricercato per potere trarre di quello il loro sostentamento. Suppone egli, che i Monasteri di Egitto fussero privi di rendite anche IN COMUNI, non già per forza di proposito, e di professione, perchè questo fu ignorato fino a S. Francesco, come già si è detto; ma *perchè niuna rendita poterono eglino trarre dalle aride sabie, che abitavano*. E perciò crede, che si fossero essi rivolti all' espediente di procacciar il modo di alimentarsi per mezzo de' loro lavori. *Ora questi* (sono parole dell' Autore *discorso* 8 *cap.* 8) *non hanno, che due modi per sussistere, o lavorare, o mendicare. Era impossibile ai Monaci il mendicar nei deserti, dove viveano da per se soli: Bisognava dunque, che necessariamente lavorassero: E questo appunto era il partito, ch' aveano preso*. S. Benedetto però pare, che il lavoro avesse voluto quasi unicamente per un' applicazione, e per un mezzo da fuggirsi l' ozio da' suoi Religiosi. Ed in vero i Monaci Cassinesi nel cuore della più florida parte d' Italia situati, non abitavano *aride sabie*, le quali avesser loro ogni altro mezzo tolto, onde procacciare il sostentamento. Ma S.Francesco, tuttocchè in Italia ben anche, e nelle Provincie più fertili di Europa piantava la sua Religione, dovette il lavoro manuale inculcare, anche per modo da ricavare con tal mezzo il principal mezzo da vivere, quando veniva contemporaneamente ad interdire a' suoi Figliuoli qualunque possesso di beni anche IN COMMUNI. Con S. Francesco terminarono le Regole Monastiche incolcanti il lavoro manuale. E perchè lo stare i Francescani nelle Città, e l'essere subito adoperati in sollievo degli ordinarj Pastori per le funzioni Gerarchiche, non rendeva più eseguibile questo precetto sensatissimo della Regola di S. Francesco del lavoro manuale; convenne, che si fosse il lavoro manuale commutato in lavoro, diciam così, Spirituale, e per la stessa ragione nei studj sagri. E per altro siamo assicurati da Van-Espen, che per tal motivo nelle Fiandre Cattoliche ordinariamente nelle Città a tanti Francescani si dà ri-

de procacciarsi gli alimenti da' suoi Frati, ma il principale fonte del loro sostentamento lo fece umilmente, ed Apostolicamente dipendere da' loro proprj travagli, e sudori. Da quì si vede, che se i Mendicanti de' tempi di Giovanni Wicleffo avessero eseguita a dovere la Regola dell' Istituto Francescano, non avrebbero potuto somministrare occasione a quell' Uomo, per altro nimico giurato, e notissimo de' Religiosi, specialmente Mendicanti, di dire infra delle altre cose, che più traevano dal Regno d'Inghilterra colle sole elemosine i Mendicanti, che lo stesso Sovrano (25). Il

ricetto, quanti necessarj sono per sollievo de' Pastori a supplire essi alle opere, ed al peso della cura delle anime ai proprj Pastori commessa: E ciò perchè dovendo per tal motivo oggi i Francescani vivere soltanto di elemosine, non si vuole colà, che i Popoli siano obbligati a mantenere, ed a pascere maggior numero di Ministri di questo utilissimo Ordine, che quelli, che effettivamente prestano le loro opere Spirituali in servizio spirituale de' Cittadini. Van-Espen *part. I juris Ecclesiast. tit. cap.*

[25] *Certum est, quod multa millia Fratrum dispersi in una Provincia sunt illi Provinciæ .... onerosa ....., ut esto, quod sint in Anglia quatuor millia Fratrum, & quod quilibet consumat annuatim in persona, seu de bonis Regni centum solidos, & tot itidem in ædificationibus, & in reparationibus, & adornationibus domuum, & claustrorum. Et nunc patet, quod illa secta expendit de bonis Regni sexaginta millia marcarum annuatim. . . . , & tamen Rex pro defensione Regni vix tantam pecuniam in tanto tempore obtineret.* Vichlef. *Trialog. lib.* 4 *cap.* 32. E Matteo Parisiense, Monaco Benedittino, nemico però grande delle, allora nascenti, Religioni Mendicanti, avea scritto nel 1258 della sua Storia Maggiore: *Universitas insuper Parisiaca per Prædicatores, & Minores non mediocriter est perturbata: Tot autem Ordines exorti sunt, quod hi hos, & e converso supplantant: Nec sufficit, ut consuevit, Populus eos plebeis eleamosinis sustentare.* Ma S. Francesco con infinita sapienza aveva le elemosine prescritte per modo sussidiario, appunto per evitare le querele de' Popoli. Che se oggi sono in luogo di modo principale, e l'unico mezzo del loro sostentamento si reputano, ciò ac-

Il Capo IX è quello, che ora merita d' eſsere particolarmente conſiderato: *Fratres*, in eſso ſi dice, *non prædicant in Epiſcopatu alicujus Epiſcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus Fratrum Populo penitus audeat prædicare, niſi a Miniſtro Generali hujus Fraternitatis fuerit examinatus, & approbatus, & ab eo ſibi officium prædicationis conceſſum. Moneo quoque, & exortor eoſdem Fratres, ut in prædicatione, quam faciunt, ſint examinata, & caſta eorum eloquia ad utilitatem, & ædificationem populi, annunciando eis vitia, & virtutes, pœnam, & gloriam cum brevitate ſermonis: quia verbum abbreviatum fecit Dominus ſuper Terram.* 289 Capitolo IX, e ſaggio ſtabilimento in aſſo contenuto.

I Waldeſi non curavano della licenza de' Superiori nell' eſeguire il loro creduto Miniſtero Evangelico della predicazione, e credendo eſſere i libri Santi, & *Verbum Divinum* dell' intelligenza di ciaſcheduno; quel, che loro veniva in bocca, dicevano. S. Franceſco volle in queſto condannare, come pure il meritava, la rea pratica Waldeſiana: e perciò permiſe unicamente di predicare a coloro, che ſarebbero ſtati, dopo di un rigido eſame, riconoſciuti atti per tal ſublimiſsimo Miniſtero, e di non predicare in quelle Dioceſi, dove da' Veſcovi ſarebbe ſtato loro vietato; E finalmente di predicare in modo, *ut ſint examinata, & caſta eorum eloquia ad uti-* 290 I Waldeſi porgono occaſione a S. Franceſco di dettare il Capo IX della Regola.

 li-

accade, perchè ſtanno in luogo della mercede di quel lavoro Spirituale, a cui, per alleviamento de' Paſtori, ſi tengono i Frati Minori, a ſimilitudine di altri Religioſi, e Mendicanti, e non Mendicanti, continuamente impiegati.

litatem, *&* *ædificationem Populi*; *annunciando eis vitia*, *&* *virtutes*, *pœnam*, *&* *gloriam cum brevitate sermonis*, *quia verbum abbreviatum fecit Dominus super terram* (26).

291 Il Capo XI riprende un altro costume Waldesiano. De' Waldesi si biasimava *hoc quoque*, *uti probrosum*, *quod viri*, *&* *mulieres simul manebant in una domo*, *ut de eis diceretur*, *quod quandoque simul in lectis accubebant* (27). S. Francesco non volle questo ne' suoi

Il Capitolo XI riprende altri costumi Waldensi.

(26) Il Santo saviissimo nel suo testamento inculcò maggiormente questo punto di non doversi inquietare dai suoi Religiosi le Diocesi de' Vescovi *sub specie predicationis*, ove non vi fossero stati di buon grado o chiamati, o accolti: e per tal motivo proibì loro d'avvalersi anche delle Carte della Romana Curia: *Præcipio firmiter per obedientiam Fratribus universis*, *quod ubicumque sint*, *non audeant petere aliquam literam in Curia Romana per se*, *vel interpositam personam*; *neque pro Ecclesia*, *neque pro aliquo loco*, *neque sub specie prædicationis*, *neque pro persecutione suorum corporum*, *sed ubicumque non fuerint recepti*, *fugiant in aliam Terram ad faciendam ibi pœnitentiam cum benedictione Dei*. Ma questo Capo, chi 'l crederebbe! produsse, che ben presto si avesse dovuto decidere, che i Frati Minori non eran tenuti all' osservanza del testamento del loro Serafico Istitutore, tuttochè egli avesse detto: *Et semper hoc scriptum* (il testamento) *habeant secum juxta Regulam*: *Et in omnibus Capitulis*, *quæ faciunt*, *quando legunt Regulam*, *legant &* *ista verba*. Cap. *exiit qui seminat de verbor. significat. in 6*, *&* *cap. exivi de Paradiso in* Clement. *eod. tit.*

(27) Già si sa, che grandi provvidenze si leggono negli antichi Concilj per tener lontani i Monasteri di Monache dai Monaci, e per impedire, che gli uni non frequentassero i luoghi, dove usano gli altri. E molte di queste provvidenze giungono fino a vietare, non si crederebbe, che le Monache non si andassero a bagnare insieme con i Monaci. Senza ragione non dovettero certamente tai stabilimenti essere emanati. Dunque si dee supporre, che in ciò la fragilità dell' umana natura avea prodotti trascorsi grandi, e frequenti, giusta la nota massima legale, che *quod semel*, *aut bis accidit*, *preterierunt legislatores*. Ant. August. *jus Pontific. vetus lib. 9 tit. 18*, *&* *segg.*, *&* Altesser. *lib. 6 tit. 11.*

Tra

suoi, spiegamoci così, Riformati, e ridotti al vero segno, Waldesi: imperocchè proibì anzi a' medesimi qualunque cosa, della quale *inter Fratres, vel de Fratribus scandalum orietur* (28).

Finalmente l'ultimo Capo nel dire *quicunque Fratrum, Divina inspiratione, voluerint ire inter Saracenos* (29), *& alios infideles, petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus; Ministri vero nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum*; ci fa conoscere, che S. Francesco nel 292

Spiega dell' ultimo Capitolo, o sia del XII.

Tra cotesti stabilimenti i più frequenti furon quelli di proscrivere i Monasteri doppj, cioè i Monasteri di Monache, e Monaci molto vicini infra di loro. Tuttavia nel XII secolo un tal Roberto di Arbriscello in Francia pensò (e questo fu l'Ordine, che allora s'istituì, *Fontis Ebraldi*), che si dovean non solamente congiungere i Monasteri di Monaci con quei delle Monache, cioè situare in somma vicinanza l'uno coll'altro; ma che le Monache, ed i Monaci dovean tutti ubbidire all' Abbadessa, e ciò ad esempio di Gesù Cristo, il quale raccomandò S. Gio: alla sua divinissima Madre. Incontrò moltissimo per la sua novità, e per la sua piacevolezza cotesto gentile Ordine Religioso: Ma poco dopo *in magnam nimiae cum Feminis, & illicitae familiaritatis suspicionem incurrebat*. Mabillon. *annal. tom. V*, *pag.* 423 *& VI. pag.* 9, *e* 10, Sammartani *Gallia Cristiana tom.* II *pag.* 1311. Helyot *histor. des ordes tom. VI pag.* 83.

(28) Sopra di questo articolo i Grandamontensi, ed i Certosini sopra tutti gli altri Monaci più si distinsero.

(29) Non solo la conversione degli Eretici si ebbe di mira da S. Francesco, e S. Domenico, e così dai due Ordini da questi gran Santi istituiti; ma ben anche quella de' Saracini. S. Francesco si portò egli nelle loro Regioni. S. Domenico vi si volea ancora portare, e si avea per ciò conservata la barba; e, S. Francesco lasciò libero campo a' suoi Figliuoli di portarvisi assai sovente, come in fatti subito vi furon spediti da Papa Gregorio IX, che aveva udita più d'una volta la viva voce di S. Francesco. Vincent. Bellovacens. *Spec. histor. lib.* 30, Spondanus *Continuat. Baron. ann.* 1233.

nel mentre volle fondare la sua Religione su lo stesso piede de' Waldesi, i quali professando l' Apostolico Ministero, *nusquam certa domicilia habebant, bini, & bini circumibant*; volle però, che non avesser potuto fare le loro spedizioni senza di una Canonica missione; ed in ciò mostrò ancora sentirla assai meglio di Pietro Waldo, il quale spiegò sempre di non aver mai capito quel Divino sentimento, *quodmodo prædicabunt, nisi mittantur*.

293 S. Francesco conchiude la sua Regola con sottoporre i suoi Frati alla Chiesa Romana.

La chiusura della Regola contiene l' epilogo di tutta la gloriosa Riforma Waldesiana, e la condanna del principale errore di quei celebratissimi, e popularissimi eretici; Ecco: *Per obedientiam injungo Ministris* (così conchiude S. Francesco), *ut petant a Domino Papa unum de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, & Corrector istius Fraternitatis, ut semper subditi, & subjecti pedibus ejusdem Sanctæ Ecclesiæ, stabiles in fide Catholica, paupertatem, & humilitatem, & Sanctum Evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observare*. I Waldesi avevan ardimentosamente cominciato ad insegnare, che per adempire l' Apostolico Ministero, non vi era bisogno di approvazione della Chiesa Romana: e che le opposizioni del Papa, de' Cardinali, e de' Vescovi, che essi avevano incontrate; si dovevan schernire, come quelle, che derivavano dal rincrescimento, che la nostra Prelatura aveva nel vedersi rimproverata da' Waldesi d' essersi dalla vita Appostolica in tutto, e per tutto dipartita. S. Francesco all' oppo-

po-

posto per insegnare che la verità della credenza nella sola comunione Cattolica Romana si ritrovava; volle che i suoi fussero stati perpetuamente *subditi*, *& subjecti pedibus S. Ecclesiæ*, *& stabiles in fide Cattolica*, e che per poter meglio ciò eseguire, avesser dovuto cercare a *Domino Papa unum de S. Ecclesiæ Cardinalibus, qui esset Gubernator, Protector, & Corrector istius Fraternitatis*. Colla qual cosa venne S. Francesco prima di qualunque altro ad introdurre la pratica, poi immediatamente da S. Domenico, e da' altri parimente celebrati Ordini Religiosi adottata, di aversi un Protettore nel Collegio sublimissimo de' Cardinali (30).

Ed ecco data un idea della Regola di S. Francesco, e spiegati, e commentati i principali capi d' essa. Negli altri capi vi si possono quasi le stesse osservazioni fare, imperocchè nel capo VIII, e nel capo X, quando si vede, che si permette anche ai Religiosi laici di ascendere alle Prefetture dell'Ordine (31), chia-

294 Capitolo VII, VIII, e X della Regola.

(30) S. Francesco fu il primo a pensare di doversi avere dalle Religioni un Protettore nel Senato Pontificio, come in tempo dell' Impero Romano l'avevano le Provincie, o i Regni confederati tra' Senatori. S. Domenico adottò lo stesso sistema, ed il Cardinale Ugolino Vescovo Ostiense, che poi fu il Papa Gregorio IX, e che canonizzò l' uno, e l' altro Santo; fu il primo Protettore dell' uno, e l' altro Ordine, ed intervenne nel Capitolo Generale de' Francescani nel 1219 sotto Onorio III.

(31) I Laici, o sian Conversi nel senso della posteriore età, furono ignoti all' antico Monacato: Imperocchè tutti eran laici allora; ed essendo a tutti il lavoro manuale inculcato, non si poteva

chiaramente si dimostra, che con ciò si volle dire, secondo il sistema de' Waldesi, che siccome G. C. aveva eletti per Apostoli uomini idioti, così che anche gl' idioti potessero tra i novelli Religiosi aversi 'n considerazione: e l' altro, che nello stesso Capo X si legge, e nel VII intorno all' inculcamento della carità de' Superiori inverso de' sudditi, e de' delinquenti; con i stessi principj si dee ancora spiegare, cioè di dottrina da S. Francesco gloriosо insegnata, per reprimere un certo fasto, che si era tra' Waldesi introdotto, e condannare alcune pratiche infra di loro svegliate (32).

In

va affatto in que' tempi avere distinzione tra' Monaci non laici, e Monaci laici; come poi communicato il Clericato a' Monaci, ed in luogo del lavoro manuale, la salmodia, i studj, o altri esercizj di pietà restati stabiliti per loro applicazione, i Monaci naturalmente dovettero dividersi in Monaci Clerici, e laici, chiamati Conversi nel senso stretto di questa voce; ed a cotesti rimanere le opere manuali di servizio del luogo, e della Communità riserbate. Il primo Ordine, che pare, che avesse fatta una tal notabile distinzione, fu l' Ordine Grandimontense, Ordine nato in Francia nel perchè in quest' Ordine tutta la cura, e l' amministrazione si lasciò ai frati Conversi, acciocchè i Frati Chierici, *Divinarum rerum contemplationi unice operam darent*. Ma questo stesso portò il decadimento celerissimo di quest'Ordine, perchè i frati Conversi *supra Clericos sese efferebant*, e perciò sursero gravissimi inimicizie *inter Clericos, & Conversos* (Helyot *histoire des Ordres tom. 7 p. 409*). Ma il nostro S. Francesco colla sua somma umiltà volle far capaci delle Prepositure dell' Ordine anche i Conversi, ed infatti vi sono esempj, che ciò si fosse eseguito, perchè S. Diego era converso laico, e pure fu Guardiano. Negli altri Ordini con difficoltà ciò puossi incontrare. Siamo da' Canonisti nondimeno informati, che i Conversi avean prima nelle Communità Religiose la voce attiva nella elezione de' Superiori, e che poi con savio consiglio fosse stata loro tolta, e che di ciò ve ne sian vestigj nei stessi libri del Diritto Canonico. Putignan. *de jur. Regul. lib. 4 pag. 17 n. 12, et n. 26 p. 37, et n. 27 pag. 39, et lib. 6 n. 20 pag. 224*. Alteserre *lib. 3 cap. 5*.

(32) *Script. contra VValdenses pag. 225.*

In somma, per dire di nuovo in questa ultima volta quello, che più, e più volte abbiamo già detto, non altro fu il disegno di S. Francesco, se non che di spiegare la già, divenuta popularissima, ed appresso dell' incauta moltitudine, anche de' Cattolici, accreditatissima dottrina Waldesiana di quelli errori, e di quelle macchie, che meritamente la vituperavano, e di fare lo stesso rispetto alla loro morale, con canonizzare, ed approvare soltanto tutto quello, che di esser commendato ed approvato meritava: il che il Santo Fondatore probabilmente fece, perchè vedeva, che con questo solo mezzo avrebbe potuto forse soavemente o abolire, o pure restringere il Waldeismo, e liberare i Cattolici da quella taccia, che loro si dava, di dispiacer loro qualunque vita austera, e rigida, e che al fare Apostolico si avvicinasse (33).

295 Vero spirito di tutta la Regola di S. Francesco.

Ora,

(33) Perciò l' Abbate Urspergense dopo d' aver riferito, che i Waldesi, e tra essi propriamente i poveri di Lione, avendo chiesto di esser confirmati, ed approvati dalla S. Sede, vennero respinti: soggiunge tosto: *Caeterum Dominus Papa in locum illorum exurgentes quosdam alios, qui se appellabant Pauperes Minores, confirmavit*. E S. Francesco nel suo testamento l' indicò nel dire: *Ipse Altissimus revelavit mihi, quod ego deberem vivere secundum formam Sancti Evangelii, & ego paucis verbis, & simplicibus feci scribi, & Dominus Papa confirmavit mihi*. Si comprese dunque allora con molta savviezza, che quando non si volevano nel Cattolicismo ammettere i Waldesi, perchè la loro dottrina no 'l consentiva era convenevole in luogo di loro d'introdurvi altri, che la stessa austerità di vita avesser professata. Il medesimo Abbate Urspergense vuole, che siccome i Francescani furono in luogo de' Poveri di Lione nella Chiesa Cattolica ricevuti; così che i Domenicani fosser stati ammessi contemporaneamente per sorrogargli a' Frati Umiliati. Quanto però ri-

206 Il Mosemio fa un ingiusto ritratto di S. Francesco.

Ora, che si è in questo vero aspetto messo l'intendimento di S. Francesco, e l'idea della sua, totalmen-

rispetto ai Francescani la cosa va chiara, tanto sembra stiracchiata per i Domenicani. Federico primo, detto Barbarossa, avendo devastata la Lombardia, come ben si sà specialmente da' Giureconsulti, per le cose, che accaddero allora con que' primi Rinnovatori della Giurisprudenza Giustinianea (*hist ju*. . . . . .); sì menò seco una gran quantità di poveri Lombardi prigioni in Germania, nè pensava di dar loro la libertà. Questi alla fine aguzzaron l'ingegno, e vestendosi tutti di bianco, forma allora di abito supplichevole, si gittarono a suoi piedi, e chiesero di poter ritornare nel patrio suolo. Fù ciò loro accordato! Così si credettero essi obbligati a conservare sempre quell' abito bianco, e ad esercitarsi in opere virtuose, e Cristiane, quasi per mostrarsi memori della Divina misericordia, che dalla dura schiavitù gli avea sottratti. Di quì molti di loro, credendo di più virtuosamente, e meritoriamente operare, passarono ad istruire i Popoli, ed a predicare, e tramandando a loro alunni coll' abito bianco queste usanze; ecco surta la setta degli Umiliati, che per non volere desistere da tai procedure, tut tocchè ne fossero stati severamente ammoniti; Lucio III gli dannò, e tra gli Eretici gli descrisse. In luogo dunque di cotesti Umiliati, credette Urspergense, che nati fossero i Domenicani, tra perchè gli vide vestiti in gran parte di bianco, e perchè gli vide adottare per principale loro ufficio il predicare. Ma il bianco de' Domenicani d' altra causa discende; ed o si dee attribuire al gusto di quell' età, che già, da i Cistercienfi in poi, ne' Monaci volea il bianco per simbolo di purità; o pure si dee dire, che *Sanctus Dominicus*, *Hispanus*, *instituturus Ordinem Predicatorum*, *accessit Patrem Basilium Chartusianum*, *ut consultaret cum eo: Videns ibi Chartusianorum vestimenta*, *eadem Jacobitis Fratribus*, cioè a' suoi Demenicani, detti in Francia Giacobiti . . . . . *ordinavit*. *Hinc tanta vestium conformitas in utroque Ordine* (Solnirzius *Ulisses Belgico-Gallicus pag* 419.). E rispetto al predicare, non i soli Umiliati predicavano senza autorità della Chiesa, ma anzi i Poveri di Lione, il resto dei Waldesi, e tutti gli altri Eretici. Sicchè si sarebbe avuto idea di contraporre i Domenicani anche ad ogn' altra setta ereticale. Oltre a ciò nè Frati Umiliati è da distinguere quei, che formavano una Religione, e un Ordine Regolare tra i stessi Cattolici, e quegli altri, che erano successori di que' primi

mente nuova, e non mai prima intesa, Religione; si dica di grazia, è egli soffribile quella dipintura, che di S. Francesco fa, il dotto per altro, e da noi sommamente riputato, Lorenzo Mosemio, quando ce 'l descrive così: *Vir sine controversia bonus, & pius, verum prorsus rudis, & rationis praeterea ab cerebrum morbo debilitatum inops:* e poc' avanti avea detto, parlando della prima età del Santo: *perditus, & dissolutus adolescens, cum ex gravissimo morbo, quod peccatis, & moribus profitebatur, convaluisset, piam quandam amentiam vita, & moribus contraxerat.* Si 'nganna il Mosemio, senza che neppure bene si sa, donde egli tratto avesse, che *vitiis, & peccatis morbum contaxerat*, giacchè i Centuriatori di Mandeburgo, che costituiscono sovente la principal guida di questo Autore, nella vita di S. Francesco, altro non dicono, che quello, che scritto ne aveva Vincenzo Bellovacense, di sopra in questa parte fedelmente esemplato, sebbene essi Centuriatori con diverse parole lo stesso esprimendo, e supprimendo dello stesso Vincenzo ben anche il nome (34). Il disegno di S.Francesco, e come fu da lui a fine condotto, mo-

---

mi prigionieri, che per muovere a pietà, Umiliati si dissero, e si continuavano a nominar tali. I primi restarono anche dopo dell'istituzione de' Dominicani, anzi in quel tempo erano ancora riveriti: *Ego oculis meis* (scrive Tancredi antico Canonista) *vidi quendam Magistrum Humiliatorum honorifice receptum a Domino Innocentio* (Nauclerus *Cronografia generat.*40). E durarono cotesti fino a S. Pio V, quando seguì la loro abolizione, per causa specialmente di quel famoso loro Padre Farina, ch' ebbe ardire di tirare un colpo di schioppo in Milano al Santo Arcivescovo Carlo Boromeo, nel mentre facea orazione: ma gli altri, come vili, e già quasi estinti Eretici, erano allora ne' tempi di S. Domenico poco curati.

(34) *Centuriator. Cent. 13. cap. 6. artic. de Monachatu.*

moſtrano ch' egli fu uomo di ſublimiſſimo, e penetrantiſſimo ingegno, ed a coſe grandi, e magnifiche dalla natura deſtinato, e non già *prorſus rudis & rationis præterea ob cerebrum morbo debilitatum inops* [35].

297 La Regola di S. Franceſco è da tenerſi in ſomma eſtimazione.

E per altro ſe Moſemio aveſſe data una ſcorſa alla Regola di S. Franceſco, la quale i Centuriatori medeſimi di Mandeburgo credettero degna d'eſſere nella loro opera interamente traſcritta (onore, che neppure eſſi alla Regola di S. Benedetto compartirono [36]); ſenza paſſare più oltre, o penetrare più adden-

(35) Ecco l' intero luogo del Moſemio. *Franciſcus Mercatoris Aſſiſii in Umbria filius, perditus, & diſſolutus adoleſcens, cum ex graviſſimo morbo, quem peccatis, & vitiis contraxerat, convaluiſſet, piam quandam amentiam vita, & moribus profitebatur. Deinde anno* 1708, *auditis forte in Templo quodam verbis Servatoris*, Matth. 10 10, *vim Evangelii, a Jeſu Chriſto propoſiti, poſitam eſſe judicabat in rerum omnium inopia, eamque ſibi, multiſque aliis, qui ei ſeſe adjungebant, præſcribebat: Vir ſine controverſia bonus, & pius, verum prorſus rudis, & rationis præterea ob cerebrum morbo debilitatum inops. Novum ejus Sodalitium quod Innocentio III, AD PRESENTEM ECCLESIÆ STATUM VALDE ACCOMODATUM, viſum erat, ab Onorio III anno* 1223 *ſolemniter probabatur, & magna jam incrementa cæperat cum anno* 1226 *Parens ejus diem obiret. Nominari Franciſcus Sodales ſuos humilitatis teſtandæ cauſæ Fratres nolebat, ſed Fraterculos, Italice Fraticellos, latine Fratres Minores, quo nomine adhuc utuntur.* Moshem. *ſec.* 12 *parte* 2 *cap.* 2 §. 24. Il Moſemio traſſe molto del ſuo racconto da i Centuriatori: e queſti da Vincenzo Bellovacenſe il ricavarono, ed in un luogo della loro vaſta Opera, ne ſuppreſſero il nome, ed in un altro luogo poi il nominarono. Ma Vincenzo nulla diſſe de' morbi contratti da S. Franceſco giovinetto *peccatis, & vitiis*: nulla *piæ amentiæ vita, & moribus ab eo profeſſæ*; e nulla dell' eſſere *vir rudis, & rationis præterea ob cerebrum morbo debilitatum inops*. Sicchè non ſi sà, come Moſemio, Scrittore ordinariamente peſatiſſimo, diede in cotai traſporti.

(36) Della Regola di S. Benedetto ne parlano eſſi di paſſaggio in varj luoghi, e ſpecialmente quando eſſi favellano de' Conci-

ſj

dentro; dalla sola superficiale lettura di essa, avrebbero ricavato, che l'autore della Regola aveva dovuto essere uomo grande, ed a grandi cose portato. In tutte le Regole antecedenti si leggeva una multiplicità immensa di minuti, distinti, e come altri disse con molta bizzaria, fatui precetti, ed osservanze, *uti illa tempora ferebant*, Religiose [37] Non così in quella di S. Francesco.

Y Ap-

lj, co' quali venne universalmente a' Monaci inculcata, ma non mai la trascrivono interamente, com' essi fecero della Regola di S. Francesco. Questa stessa osservazione può farsi delle altre due originarie Regole Monastiche di S. Agostino, e di S. Basilio, che neppure furono mai da' Centuriatori esemplate; anzi appena leggiermente ne favellarono. Questa osservazione ridonda in grandissima gloria, ed onore del nostro celebratissimo Fondatore.

(37) Ecco quello, che delle Costituzioni de' Cluniacensi, e Cisterciensi, le due più famose Regole antecedenti alla Regola del nostro S. Francesco, osserva lo Scrittore, che abbiam colle debite precauzioni sovente nelle mani per la vivacità, brevità, e sensatezza delle sue narrazioni, cioè Lorenzo Mosemio. Della Regola data da Adone secondo Abbate di Cligni nel 927, così scrive: *qui cum anno 927 post Bernonis mortem, Cluniaci in Burgundia, Galliæ Provincia, Abbas factus esset, non modo Monachos suos ex præscripto Regulæ vivere jubebat, sed aliis etiam ritibus, & institutis, ad speciem sanctis, REAPSE MINUTIS, SEVERIS LICET, ET INCOMMODIS, alligabat*: E de' Cisterciensi: *Suprema Sodalitii hujus lex erat Sancti Benedicti Regula, cui accuratissime satisfacere suos, commodis omnibus interpretationibus semotis, conditor jubebat: Addebat tamen, & alia quædam instituta, quibus tamquam vallis, & sepimentis Fratres a violatione Regulæ arcerentur, DURA QUIDEM, ET NATURÆ HUMANÆ VALDE INIMICA, SED IN PRIMIS EX SENSU SÆCULI PIA* (*sec.* 10 *part.* 2 *cap.* 2 §. 11, *sec.* 11 *p.* 1 *cap.* 2 §. 25). Non così nella Regola di S. Francesco: Già primieramente brevissima è questa Regola, imitando anche in questo l'esempio di Gesù Cristo, *qui verbum abbreviatum fecit super Terram*, come scrisse S. Francesco medesimo. Poi tutto è grave, tutto è serio, tutto autorevole, e tutto è compuntivo quello, che tal Regola detta, e prescrive. In somma in questa sola Regola veramente si può dire, che non vi sia quella esterna Pedagogia, che biasima meritamente Boemero nelle antiche Regole Monastiche.

Appena di XII capi è questa ultima Regola composta, forse per riverenza ancora di questo numero, dagli Apostoli in qualche maniera consecrato (38): ed in questi XII capi tutte le sanzioni sono gravi, maschie, nerbute, semplici, e generali, per cui sembra più tosto una Prammatica sanzione del più maestoso Legislatore, che si fosse mai al Mondo veduto, e non già una Regola dettata per umili, e poveri Religiosi. S'inganna adunque il Mosemio, e si 'nganna a partito.

198 Colla spiega vera, che finora fatta noi abbiamo della Regola di S. Francesco, e del suo Santo proposito, si comprende molto bene, perchè tutto il Mondo di botto si vide Francescano, ed egli il Santo Istitutore potè con infinitissima gioja contemplare in un sol luogo adunati sotto gli stessi occhi suoi cinque mila Frati, e con tal compostezza, con tal ordine, sistema, e leggiadria alloggiati, e ricoverati sotto le semplici stuore (onde *Capitulum storearum*

La Regola di S. Francesco spiega il perchè la Religione Francescana fù universalmente abbracciata.

(38) S. Francesco, forse in riverenza del numero Apostolico, supportatissimo per il numero di dodeci. Dodici furono i suoi primi Frati inclusovi egli stesso, quando fece la prima spedizione, mandando gli a due a due, e dodici ancora volle che fossero stati i Capi della sua Regola, ragion per cui sovente i nuovi statuti, fatti posteriormente in quest' Ordine, specialmente negli Osservanti, cioè ne' maggiori, e più Religiosi osservatori, ed imitatori di tutte le azioni del Serafico Padre, in dodeci Capitoli ben anche si dividevano. Anche S. Benedetto, in ossequio di questo numero, dodici Monisteri aveva fondati, e ciaschedun Monistero non avea voluto fornire, che di soli dodici Monaci. Del mistero del numero 12 bisogna leggere Bongi *Numerorum misteria in num.* 12 *pag.* 386, e Wuldembergio *de numeris utriusque juris cap.* 12 *pag.* 88, come altresì Lindembergio *de numerorum præcipuorum, tam in Sacris, quam in Ethnicis scriptis, nobilitate, misterio, & eminentia cap.* 12 *fol.* 710.

rum venne poi detto); che il Cardinale Ugolino, poi Gregorio IX, primo Protettore dell' Ordine, che vi era presente, dovette dire *vere castra Dei hac sunt* [39]. Ed è notabile che neppure v'intervennero allora i Cistercienſi, come negli altri Capitoli Generali in que' tempi ſi doveva praticare. Tutto queſto avvenne, perchè la Regola di S. Franceſco andava col guſto del ſecolo, e quella ſteſsa ragione, che avea potuto far diffondere ſubito il Waldeiſmo, *a fortiori* avea dovuto

(39) Sentiamo come ciò riferiſce Errico Spondano (*Continuatio ann. Baron. an.* 1219 5): *Antequam vero Franciſcus Ægyptum peteret, celebravit hoc anno in Pentecoſte Aſſiſii comitia Ordinis ſui, ſeu, ut vocant, Capitulum Generale,* AMPLUM AD MIRACULUM: *quippe cui plus quinque millibus Fratrum ex omnibus Provinciis, & Regnis, in quæ jam dilatati tam brevi tempore fuerant, interfuiſſe dicantur, præter illos, qui in Cænobiis remanſerant. Quod primum omnium fuiſſe nonnulli cenſent, alii ſecundum. Dictum autem ſtorearum, quod ob immenſum Fratrum numerum in tuguriis, & caſulis, ac ſtoreis compactis habitare habuerint. Interfuit Ugolinus Cardinalis Hoſtienſis, primus Ordinis Protector, poſtea Gregorius IX: qui nihil in tanta multitudine cernens inordinatum, aut incompoſitum, ſed omnes Divina tractantes, & ſerius de ſua, aliorumque ſalute, ſermocinantes,* VERE CASTRA DEI SUNT HÆC, *dixit*. In Occidente nè prima di queſto tempo, nè dopo vi è memoria di eſserſi veduto mai egual numero di Monaci uniti inſieme: perchè appena nell' eſequie di S. Martino ſe ne viddero concorſi due mila, e pure allora i Monaci erano tutti ſemplici laici, quando i Franceſcani concorſi nel Capitolo Generale del 1219 ſin' al numero di 5000, in gran parte erano Sacerdoti (Sulpicius Severus *vita S. Martini*). In Oriente la coſa è diverſa, perchè ne' primi tempi ne' deſerti, e nelle ſolitudini vi era tanta copia di Monaci, che i gruppi delle loro cellule a ſciami di api erano aſſomigliati, ed api ancora que' Monaci pareano, quando folti uniti inſieme ſino a 3000 la volta andavano ancor digiuni verſo il tramontar del Sole a ſentire l' iſtruzione del lor Padre. Su di ciò le lettere elegantiſſime di S. Girolamo, oltre ad altri antichi Autori, ci hanno conſervate nobiliſſime, ed edificantiſſime notizie.

dappertutto spargere, e propagare l'Ordine esemplarissimo Francescano, che altro non era, che l' emmandato, e purgato Waldeismo, cioè a dire la vera vita Apostolica.

299 La Regola di S. Francesco si considerò il rinnovellamento della vita Apostolica.

Non è dunque il Francescanismo una cosa goffa, e grossolana, come molti erroneamente si sono lasciati credere, e forse credono tuttavia, tratti dall' apparenza di quei massicci vestimenti, di quei piedi nudi, e di tutto quel resto di umile, di basso, e di austero, che ne' Francescani, come di essenza specialissima del loro Istituto, s' osserva, e si nota. Anzi tutto ciò mostra appunto il grande del disegno di S. Francesco, e spiega la ragione, onde questa Religione più di qualunque altra venne abbracciata, seguitata, adottata, e da ogni sorta, e genere di persone, cominciando da quei delle Case Sovrane, che furono moltissimi (vanto, che forse niun' altra Religione, almeno in cotanto eminente grado, può darsi (40)), applaudita, e venerata [41]. Questa Re-

(40) Delle persone nobilissime, ed anche di sangue Regale, che hanno vestito l' abito Francescano, ne parlano prolissamente le Croniche di quest'Ordine, e gli annali del Wadingo. Noi altri avemmo un figliuolo del nostro Re Carlo secondo, che ora si venera su l' altare sotto nome di S. Ludovico Vescovo di Tolosa.

(41) S'intende così molto bene, perchè S. Francesco diresse la sua prima spedizione nella Francia, e questa Provincia continui ad esser la prima delle Provincie dell'Ordine. Colà si rappresentava il Teatro della guerra, vale a dire in Francia stava la principal sede de' Waldesi, alla cui conversione era unicamente intento l'Ordine di S.Francesco. Intendiamo altresì con questa chiave ora molto bene, perchè cagione i Novatori del Secolo XVI furono nimicissimi de' Francescani, più che di qualunque altra Religione. Essi, che sapevano il mistero, che seco nascondeva questa Religione, non poteano senza va-

Religione venne considerata come il rinnovellamento della vita Apostolica, e la vera scuola, dove l' Evangelo di G. C. si apprendesse, e si praticasse. Perciò chiunque a questa Religione dava il suo nome, non ad una Congrega di Monaci, ma ad una assemblea Apostolica si figurava donarlo, ed a quella scuola s' intendeva consagrare, dove gli esercizj Cristiani, ed i consigli, e precetti Evangelici esattamente in mezzo all' abitato si esercitavano, e professavano. E perciò ciascuno proccurava correre a gara a dedicarsi a questa santa Religione.

vatiniano odio riguardarla. Ed ecco il perchè Erasmo, il cui spirito fu lo stesso, che quello de' Novatori, sebbene non mai apertamente lo svelasse, e slacciasse, i Francescani prende principalmente di mira nelle sue opere, e massimamente in quella de' Colloquj, in cui s' ingegnò di mettergli a tutto potere in derisione. Così si comprende anche, perchè i Soldati Luterani ne' saccheggi delle Città primieramente si avventavano contra delle Chiese Francescane, e vestendosi dell' Abito Francescano, il mettean in ludriblo assai sovente, fin ancora non rare volte ne' merli stessi delle Cittadelle con tal abito indosso processionalmente camminando. Ed ecco finalmente perchè piene sono le memorie di que' tempi di martirj di valorosissimi Confessori Francescani, Infra de' quali martirj, non si può leggere senza tenerezza somma quello de' 12 Frati Olandesi col lor Guardiano, che vien narrato da Michele d'Isselet Amorforzio *hist. sui temp. pag.* 260, *& seqq.*, il quale ci avverte ancora, che il Guardiano era figliuolo del nostro dotto Giureconsulto, di cui abbiamo opere molto stimate, Paolo Busio. Tutte queste cose con quello, che ancora s' è veduto dell'anti-Waldeismo de' Francescani, molto bene si spiegano, perchè già si sa, che gli ultimi Novatori si gloriavano di riconoscere i Waldesi per loro legittimi Avoli.

V.

Dovette S. Francesco avere in mente di dare alle famiglie l' elezione de' Superiori locali.

300 S. Francesco non credette dover favellalare dell' elezione del locale Superiore, anzi neppure di quella del Provinciale.

ORa, che si sono fatte tutte queste scoperte, agevole cosa è lo spiegare, perchè cagione il Santo gloriosissimo nella sua Regola dell' elezione de' Superiori locali non fece menoma parola. Pensieri assai più alti 'l tennero occupato. Quell' uomo illustre, che in un picciolo librettino non più, che in soli XII Capi diviso, seppe tutta l' intera morale, e dottrina de' Waldesi 'n quella parte, che meritava d' essere abbracciata, ed adottata, comprendere, ed in tutto il resto, che esigeva riforma, ed emmenda, correggere, e dannare; e nel tempo medesimo di tutto il migliore di tutte le Regole, ed Istituzioni Monastiche fino a qual tempo uscite alla luce, racchiudere, e spiegare: quest' uomo poco potè all' articolo dell'elezione de'locali Superiori badare, come quello, che rispetto al grande, al magnifico, ed al sublime, a cui egli era in tutto, e per tutto intento, ed applicato; sembrar gli dovette umile, e di niuno momento. Oltre a ciò nella mente stessa del Santo sensatissimo non potè cadere questa idea, che in una famiglia tutta povera, tutta umile, e piantata sul totale abandonamento, e distaccamento da qualunque cosa terrena, si avesser potuto desiderare, ed ambire le Propositure: tanto maggiormente, ch' egli avvedutissimamente

te in sì fatta forma le aveva situare, che coloro, che conseguir le dovevano, dovevano degli altri esser piuttosto servi, e sudditi, che superiori. E per ultimo probabilmente l'avere ancora S. Francesco creduto di fondare la sua Religione nel piede di dovere stare i suoi Religiosi 'n continuo moto, ed in quotidiane, e perpetue missioni, e spedizioni: questo altresì dovette all'uomo grande suggerire, che l'articolo de' proprj locali Superiori non dovesse essere per i suoi seguaci molto interessante.

Ma quello, che principalmente l'uomo illustre, e tutto perfettamente Cattolico dovette determinare a non molto brigarsi di una sì fatta faccenda; egli fu, che lasciava i suoi figliuoli tutti subordinati, e sottoposti alla S. Romana Chiesa, ed al Romano Pontefice, ed in conseguenza dovea considerare che questo, ed ogn' altro somigliante articolo, e con le determinazioni Canoniche, e con i regolamenti che prender si avrebber dalla S. Sede potute, avrebber potuto esser ottimamente determinate. 301

301 S. Francesco lasciò i Capi omessi alla determinazione della Sede Apostolica.

Sia come si voglia, quello ch'è certo, e negar non si puote, egli è, che nella Regola di S Francesco l'articolo della forma dell'elezione de' locali Superiori è in tutto, e per tutto trascurato, ed omesso: anzi come vedemmo, lo stesso nome di Guardiano, che S.Francesco diede a' suoi Superiori locali, non è nella Regola ricordato [1], perciocchè appena si sen- 302

302 La Regola parla unicamente dell'elezione del Generale.

(1) *Guardianus*, e molte volte *Gardianus* si ritrova nominato il

ſi ſente mentovato poi nel teſtamento del Santo fervoroſiſſimo, dove neppure della forma di tale elezione ſi favella; e quel che più recar dee maraviglia, egli è, che nemmeno della forma dell'elezione de' Miniſtri Provinciali il Santo fa parola, tuttocchè i Provinciali nella Regola vengano ſpeſſiſſimo nominati, e diſtinti: giacchè appena la Regola della ſola forma dell' elezione del Miniſtro Generale ragiona.

303 L' elezione de' Superiori locali reſtò nella Regola alla determinazione ſottopoſta di altre **Legislazioni**.

In queſto ſtato di coſe ben ſi vede, che l' elezione de' Superiori locali, come caſo omeſſo nella Regola, venne a reſtar regolato dalla Giuriſprudenza univerſale Monaſtica: e ſe quella neppure a queſto caſo aveſſe provveduto; ſarebbe venuto a reſtar

---

il Superiore locale de' Franceſcani nelle memorie di queſto Iſtituto, e principalmente ne' libri del Dritto Canonico; ed è chiariſſimo, che S. Franceſco per umiltà volle adoperare il primo queſta voce paſtorizia in queſto ſenſo: Nè per quanto ſi ſappia, poſteriormente da altri Iſtitatori Monaſtici di altri diverſi Ordini ſotto di altra Regola militanti, venne il ſuo eſempio ſeguitato. Preſſo di Fileſaco [*de ſacra Epiſcoporum authoritate pag. 67.*) ſi legge, parlando di alcune antichi Canoni: *ſubjungit, non licere propterea Fundatori, & velut Patrono propria authoritate, aut & ipſum, ſi ſit idoneus, aut alium, hujus Monaſterii Præfectum conſtituere, imo nec Ephorum, quem Hervetus GUARDIANUM interpretatur. At quomodo, cum ex Balſamonis verbis, Ephori Præfectis ſubſint, etiam in Monaſteriis, & ipſi quidem Guardiani, qui in Ordine Divi Franciſci vocantur, Præfecti ſunt Monaſteriorum; Potius intelligendi ſunt hoc nomine, qui Præfectorum Monaſteriorum vices gerunt.* Di quì ſi ſcorge, che errò Erveto, nè egli era ben informato dell' indole de' Guardiani Franceſcani, quando credette gli *Eſori* de' Monaſteri de' Greci corriſpondere ai Guardiani Franceſcani: giacchè in quelli gli *Eſori* erano coloro, che eſercitavano la ſuperiorità in iſcambio de' locali Superiori; laddove ne' Franceſcani i Guardiani ſono i Superiori natii, chiamati perciò anche Prelati nella famoſa Bolla di Clemente IV, che s' intitola: *Mare magnum*.

ſtar ordinato co' dettami della Giuriſprudenza Canonica, ed in ultimo luogo della Civile. Imperocchè, come già ſi diſſe nel principio del preſente Capitolo, l' Ordine Monaſtico in generale tiene la ſua Generale Giuriſprudenza, ed in particolare ha poi tanti particolari Statuti, e Leggi, diciam così, Municipali, quante ſono le particolari Congregazioni d' eſſo, nelle quali ſi divide. Dove dunque in ciaſcuna Congregazione il Diritto Municipale, e Statutario non preſcrive alcuna Legge, ivi l'affare dee eſſer regolato dal Diritto Comune, e dall' intera Diſciplina Monaſtica; e perchè quello, ch' è Diritto Comune Monaſtico, riſpetto al Diritto Canonico è un Diritto Statutario ſpeciale di quell' Ordine di Fedeli, che Monaci vengon, chiamati, e che fin da che non avean generalmente del Clericato cominciato a partecipare, nel Clero venivano arrollati [2]: perciò, dove mancaſſe anche il Diritto generale Monaſtico, o al Diritto Canonico, o anche al Diritto Civile ſi dovrebbe ricorrere.

Nel caſo noſtro l' elezione locale intorno alla ſua forma è traſcurata nella Regola di S. Franceſco. Dunque entra in campo il Diritto Monaſtico: e perchè quivi ſi ritrova data alle famiglie, non conviene paſſare oltre: tanto maggiormente, che con coteſto Diritto Univerſale Monaſtico va d' accordo il Diritto ben anche Canonico, e Civile, coſpirando tutti uniformemente, e convenendo in que-

Il Diritto Monaſtico concorda in queſto articolo col Canonico, e Civile.

(2) Mabill. *præfat. ad Sæcul.* II *Sanctor. Ordin. Benedict. p.XIV.*

questo, che il proprio locale Superiore debba dalla locale Famiglia essere eletto.

305 Il Diritto Monastico in questo articolo forma, di volontà di S. Francesco, il Diritto statutario Francescano.

Ma quando diciamo, che bisogna ricorrere al Diritto universale Monastico circa all' elezione de' Superiori locali nelle Famiglie Francescane, perchè quest' articolo nella Regola del Santo costituisce un capo omesso: allora la Giurisprudenza universale Monastica, ed in suo difetto, se mai tal difetto considerar si potesse, la Giurisprudenza Canonica, o in ultimo caso la Giurisprudenza Civile Giustinianea; starebbbero nella Religione Francescana in luogo della propria Regola, e de' proprj particolari statuti, perciocchè comparirebbe che il Santo Legislatore, non avendo quel caso voluto determinare, su di esso a quelle tali altre Comuni Legislazioni, si avesse voluto riportare. Ed ecco, come abbiamo nella Religione Francescana per articolo di Municipale Legislazione, che il locale Superiore si dovesse dalle Famiglie creare.

306 La Famiglia per volontà di S. Francesco si deve eleggere il Superiore.

Ma di quì a poco passeremo a ritrovare la vera propria, e particolare Francescana Legislazione su di questo importantissimo argomento: giacchè tutto questo, che finora si è detto, ci fa conoscere, che se per quello, che si è nel terzo Capitolo veduto, i primi Guardiani, eletti nella Religione Francescana, o furono eletti ne' primi Capitoli Generali, o nelle famiglie; Ciò accaddè perchè così accader doveva, avendo avuto idea il fondatore, ed istitutore giudiziosissimo di lasciare questo punto soggetto alla disposizione del Diritto Commune, e di tutte le altre Legislazioni. Gli Autori dunque, che

ci

ci dicono, che S. Francesco d'Assisi diede l'elezione de' Superiori locali alle Famiglie, e che in ciò imitato poi venne da S. Francesco di Paula (3); meritano tutta la fede, perchè vengono a dirci quello, che per altro ce 'l persuade tutto ciò, che finora veduto abbiamo, cioè che S. Francesco questo articolo non volle determinare: E non avendolo determinato, il venne naturalmente alle Famiglie a concedere.

Per chiusura di questo Capitolo, si deve dire, che S. Francesco, non poteva fare altrimenti posta la sua moderazione, e 'l non aver voluto, per quanto più gli venne permesso, derogare alle leggi Ecclesiastiche. Imperocchè il Santo Uomo, che degl'Istituti Monastici, per quanto dalla sua Regola apparisce, era istruttissimo, dovette aver per vero, che non dovess' egli a questo articolo derogare, il quale, come articolo della Regola di S. Benedetto, che già allora formava la Regola comune Monastica, da più Sommi Pontefici, e Concilj approvata, e confermata (4); sembrava articolo di dover essere lasciato inviolato, ed intatto. Ma che che sia di tut-

307 Doveva S. Francesco dare alle Famiglie l'elezione del proprio locale Superiore.

[1] *Uterque S. Franciscus, de Assisio nempe, & de Paula idem statuerunt; de jure naturæ enim est, quod omnes tangit, ab omnibus approbari*. Donatus *tom.* 2 *tract.* 4 *q.* 2 *n.* 13.

[4] La Regola di S. Benedetto ricevette, secondo la comune opinione, la prim' approvazione nel Concilio Lateranese tenuto da S. Gregorio Magno, il qual Concilio è diverso da quell' altro Concilio Romano, di cui, come s' è veduto di sopra, muove controversie il dotto Altesserra. Posteriormente venne da molti altri Concilj egualmente approvata, venerata, ed inculcata: tal che ne' tempi di S.Francesco in Occidente si potea considerare come una Collezione di Canoni al governo Monastico appartenenti ne'Concilj Occidentali dettati.

tutto ciò, il certo è, che S. Franceſco queſto punto, che parea, che più di ogn'altro doveſs' eſſere con iſpecialità determinato, omiſe nella ſua Regola, e con ciò, ſecondo tutte le maſſime, il venne a laſciare ſottopoſto alle altre Legislazioni, che è lo ſteſſo, che dire il venne all' elezione locale tacitamente a ſoggettare (5). Dunque ſecondo la Regola dettata da S. Franceſco, l' articolo dell'elezione del proprio locale Superiore dee eſſere col Diritto Univerſale Monaſtico regolato, e deciſo, ed in conſeguenza, giuſta queſta ſteſſa nobiliſſima Regola, reſta ſtabilito, e preſcritto, che la Famiglia ſi debba eleggere il ſuo locale Superiore.



V.

---

[5] Nella Regola non ſi parla dell' elezione de' locali Superiori, ſi parla bensì di quella del Generale. Clemente V ciò avvertendo, e dovendo preſcrivere il modo come eleggerſi il Provinciale, capo ancora omeſſo nella Regola, argumentando, come ſi ſuol fare dal caſo eſpreſſo, diede l'elezione del Provinciale al Capitolo Provinciale, come la Regola avea data quella del Generale al Capitolo Generale. Dunque per l'elezione del Guardiano, ch'è il Superiore locale, ogn'altro metodo non ſi poteva preſcrivere, che quello di dare tal' elezione al Capitolo locale. Altrimenti contra lo ſpirito della Regola ſi ſarebbe operato, perciocchè ben ſi sà, che l' interpretazione de' capi omeſſi ſi fa con ricorrere ai capi eſpreſſi nella legge.

VI.

Disturbi accaduti nella Religione Francescana dalla sua Istituzione sino a Giovanni XXII.

MA già è tempo che si venga a dimostrare, che nella Religione Francescana, se lo statuto di doversi il locale Superiore eleggere dalla famiglia, in sul principio si dovette dal Diritto Comune Monastico ripetere; non molto dopo venne poi a divenire proprio particolare, e municipale statuto di questa Religione, il che farà conoscere che l' elezione Conventuale, che ora dalle famiglie si chiede, non solamente sia uniforme ad ogni principio di buon senso, e di ragione naturale, a' stabilimenti del Diritto Civile, e Canonico, ed alla generale Giurisprudenza Monastica; ma ben anche alle proprie particolari leggi dello stesso stessissimo Francescano Istituto.

308 Giurisprudenza particolare Francescana fu l' articolo dell' elezione locale.

Quelle prime parole, colle quali diede principio S. Francesco alla sua Regola: *Regula, & vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet Domini nostri Jesu Christi Sanctum Evangelium observare*, che pareano le più semplici, e le più andanti; queste appunto rendettero l'Istituto Francescano il più internamente, ed esternamente incerto, dubbioso, combattuto, impugnato, e fieramente perseguitato: imperocchè quasi fin da che viveva lo stesso Santo ricevettero quelle parole ne' stessi suoi seguaci una dubbiosissima, e variissima interpretazione. Coloro, che probabilmente dalla natura riportato avevano un complesso non at-

309 Cagioni, onde nacquero nella Religione Francescana i disturbi, fin dalla morte di S. Francesco.

atto, a reggere a somme austerità, e durezze; e di spirito dolce erano stati forniti, onde inclinati erano ad una certa mediocrità, e via, diciam così, di mezzo; questi a queste parole un temperato, e mitigato senso concedevano; e così volevano che in tutto il resto i Capi della Regola del loro Fondatore interpretati si fossero con quella salsa, che venne epichea giudiziosamente chiamata [1], convenendo nondimeno non contenere altro tutti i dodeci capi della Regola, che una parafrasi, e spiega delle stesse trascritte, ed additate parole, vale a dire una spiega della vita Apostolica nel Sagrosanto Vangelo di G. C. insegnata. All' incontro non pochi altri d' uno spirito severo, e tetro dotati, e per avventura di una corrispondente robustezza ben anche di corpo armati, per la quale i patimenti, ed i disagi, e le mortificazioni potean reggere e sostenere, sentivano diametralmente l' opposto, volendo che S. Francesco avesse a' suoi seguaci l' Evangelo di G. C. in tutto il complesso della perfezione Evangelica strettissimamente precettato, e che perciò tutti i Capi particolari della Regola, ne' quali e la vita Apostolica era dichiarata, e la maniera come si potesse la perfezione Evangelica mettere in pratica, e conseguire, veniva delineata; si dovevano literalmente, e nel senso più stretto e severo senza interpretazione alcuna praticare.

Que-

[1] Sutholt. *Dissert.* 1.

Queste scissure produssero nella Religione Francescana quelle due famose sette, nelle quali poi andiede a dividersi, e tutt' ora, in una maniera per altro assai più grave, e sensata, la contempliamo divisa; di Frati seguaci del senso literale, e rigido della Regola; e di Frati, che professano tener dietro alla mente del Santo, ed a quella mitigatezza, e temperamento, che più, secondo la loro opinione, si confà, ed adatta colla misera natura umana (2). 310 La Religione Francescana si divide in due sette.

Chi può narrare le brighe, che per tal pugna, prima nello interno della Religione, e poi in tutta la Chiesa Cattolica con dolore di tutti i buoni, e non senza colpa delle parti interessate, si suscitarono. Basta dire che questa materia ha formato, e tutt' ora forma un punto assai importante della Storia Ecclesiastica de' bassi tempi, e che tutti coloro, che più si hanno voluto, e si vogliono nella esposizione della Storia Ecclesiastica segnalare; sopra di questo importante, e dilicatissimo punto più hanno infino ad ora le loro fatiche spaziate (3). 311 Disturbi grandi, che produsse nella Religione Francescana la divisione.

In-

(2) Wadingus *annal. minor. tom.* 3 *pag.* 99, *& seq.*, *& tom.* 4 *pag.* 4 *& seq. pag.* 128 *usq. ad* 171, *& pag.* 445. Vi sono alcune Bolle Pontificie, e particolarmente le più antiche, che non ebbe sotto gli occhi l'accuratissimo Wadingo, presso Eman. Roderic. *Collect. Privileg. Ordin. Mendicantium, & non Mendicantium tom.*1 *& pag.*8.

(3) Tutta la tragica Storia di questi avvenimenti, che tennero la Chiesa Cattolica gran tempo agitata, e che contribuirono moltissimo a lasciarci funesta la memoria della dimora della Sede Pontificia in Avignone, può leggersi presso del Wadingo, da chi se ne voglia pienamente istruire, e con documenti autentici, ed origi-

312 Infino a Giovanni XXII queste brighe si potevano seguitare ancora in qualche maniera ad appellare con-

S' incrudelisceno i travagli de' Francescani sotto Giovanni XXII.

ginali ne voglia essere a fondo informato. Luca Wadingo Gentiluomo Irlandese, e dottissimo Scrittore, e Religioso di quell'Ordine è l'autore degli annali de' Frati Minori, opera laboriosissima, composta nella maggior parte in Roma nel secolo passato, coll' ajuto massimamente della ricca Biblioteca Vaticana. Della quale opera si può dire quello stesso, e forse con maggior ragione, che Filippo Cluerio disse della Storia di Tomaso Fazelli famosissimo Storico Siciliano: *Admiranda illa, ac pene incredibilis nobilissimi Patriarum rerum scriptoris Thomæ Frazelli diligentia, cui ego pares alios in illustrandis Patriarum rerum antiquitatibus valde desidero, nec reperio* (*Sicilia antiqua epistol. ad Siculos*). In fatti fino alle ultime fatiche del Mabillone, per le quali oggi le memorie Benedettine sono ancora ottimamente illustrate; niuna Religione vantar si poteva di avere un Luca Wadingo. Nè a' soli Francescani dà lume grande la vasta opera del Wadingo, ma alla Storia Ecclesiastica de' bassi tempi somministra ancora notizie, e memorie importantissime. Ed in fatti i documenti originali de' secoli XIII, e seguenti, o nella continuazione degli annali del Baronio di Oderigo Rainaldo, ed o presso di Luca Wadingo si possono assai spesso ritrovare. Tuttavia in questo gran tratto d' istoria, e di dilicatissima Storia, che abbiamo accennato, tra per i grandi documenti originali, che posteriormente al Wadingo si sono scoperti, e disotterrati dal Duplessì (*Collectio judicior. nov. error.*) da Boulay (*histor. Academ. Parisiens.*) da Baluzio, e da altri molti: E perchè il Wadingo, come colui, che essendo Francescano Osservante, *uni ex Partibus favebat*; non poteva in tutto serbare le funzioni di esattissimo Storico, per cui, come dice un dotto Autore, *has res tractans, incedit velut per ignes cineri doloso suppositos, obscurat, tacet, dissimulat, excusat, fatetur, diffitetur*: interamente alla sua fede stare non si puote. Il vero è, che questa parte d' istoria, la quale, come lo stesso uom sensatissimo scrive, *majoris est, quam plerique sciunt, momenti*, finora *parum aptè, perfectè, ac distinctè* si è trattata. Sarebbe desiderabile, che venisse particolarmente raccolta, e con vera critica sviluppata. Se intanto se ne vuole un epilogo, si potranno consul-

controverſie clauſtrali, e dottrinali: perciocchè parea che il riſcaldamento per eſſe acceſo, tuttocchè foſſe ſtato grandiſſimo, non ancora aveſſe ecceduti i termini di quel calore, che ſogliono sì fatte brighe ordinariamente accompagnare. Ma ſotto Giovanni XXII la coſa paſsò tant' oltre, che obbligò l' una, e l' altra parte a dare in traſporti tali, onde la poſterità ne aveſſe dovuto reſtare, come oh Dio! n'è al ſommo reſtata, addolorata, e ſcandalizzata. Non v' ha dubbio che i Franceſcani, i quali l' oſſervanza della Regola, ed il ſenſo litterale d' eſſa ſoſtenevano; parea allora che ne voleſſero un poco ſoverchio, perchè parea che non ſi aveſſer voluto neppure a due ſonori dichiarazioni, e Coſtituzioni di due Sommi Pontefici Niccolò III, e Clemente V, acchetare, ſe non ſi voglia anche dire, che una di eſſe era di un Concilio Generale, cioè del Concilio di Vienna nel Delfinato quella, che porta il nome di Clementina: e quel ch' è più, tuttocchè tai Coſtituzioni vedeſsero eſſi eſser già nella Collezione de' libri Canonici ſolennemente paſſate (4). Ma con tutto ciò unicamente colla ferocia, che ſeco portava quell' età (5), potranno ſcuſarſi i fatti, e le procedure della

Z Cor-

ſultare tra i noſtri Natale d' Aleſſandro (*ſæcul.* 14), e tra i Scrittori fuori la noſtra vera comunione Micrelio, e Moſemio.

(4) *Capit. Exiit, qui ſeminat de verb. ſignif. in VI; Clem. Exivi de Paradiſo de verb. ſignif.*

(5) La fierezza, con cui furono queſte faccende maneggiate, e lo ſcempio, che ſi fece de' poveri Franceſcani, i quali quanto più pativano, tanto più credevano doverſi a patire impegnare; ſi dee tutto al vi-

Corte Avignonese contra di cotesti disgraziati Religiosi, i quali furono l'oggetto delle maggiori sciagure, che mai si fossero fatte, da che vi è idea del Monacato, a' Monaci soffrire (6), le quali tanto più sono memorande, ed appresso di quei infelici furon sensibili, quanto non da' nemici del nome Cristiano, e del Monacato, ma da' Cattolici tutti, e da altri Monaci, loro venivano (7).

313 S'inasprisce la Corte Avignonese, perchè i Francescani rigidi si danno al partito dell' Imperatore.

E' vero ancora che in quel tempo con altre acerbissime ferite Giovanni XXII, e la Corte Romana si credettero da quest'istessi adirati Religiosi inaspriti, e provocati, imperocchè nate le altre grandissime controversie, o per dir meglio venuti in guerre manifeste l'Imperadore Lodovico il Bavaro, e Giovanni XXII; i Francescani Osservanti al partito

vizio di quell' età attribuire, la quale non ispirava altro, che fierezza, e crudeltà in qualunque, o privata, e molto più pubblica controversia. *Ecclesia est in Republica*, diceva S. Ottato Mellivitano, e questo luogo si può ancora con molta ragione applicare alla materia appunto, che abbiam per le mani: giacchè è impossibile, che il genio del secolo non influisca ancora su delle procedure Ecclesiastiche.

(6) Alteserr. *lib.* 3 *cap.* 12, & 13, *Centuriat. centur.* 5, 7, & 8.

(7) I Monaci hanno avuto persecuzioni grandissime, ed i Fasti Ecclesiastici ci somministrano esempi molto tragici, e dolorosi di sciagure da'Monaci sofferte: Ma se si paragonano tutte le loro passate persecuzioni con questa, ch' ebbero gli Francescani; tra per la durata ch' ebbe questa de' Francescani, e per altre moltissime circostanze, si dee credere rappresentarci questa la più severa persecuzione Monastica, che si legga nella Storia Ecclesiastica, e nelle memorie copiosissime del Monacato. Le altre furono un effetto più tosto di empito: Ma questa venne prodotta da pesata, e costante risoluzione. Nelle altre ordinariamente la Chiesa accorreva in difesa de' Monaci: Ma in questa la Chiesa compariva, che gli perseguitasse. Ecco dunque nell' ultima desolazione caduti i poveri Francescani.

to del Bavaro si appigliarono (8), e sin anche di uno di loro lo stesso Imperatore si servì per creare un'Antipapa, da opporlo a Giovanni, leggittimo Romano Pontefice (9): ma tutto questo, ed il resto della tragica figura, che seguitò a fare l'Ordine Francescano settatore della perfezione Evangelica, si dee attribuire alla forza del trasporto, dopo di un mal conceputo impegno, la quale, come assai bene si sa, fa in tai casi anche uomini virtuosissimi dal retto sentiero traviare, ed in eccesi prorrompere (10).

(8) Fà maraviglia, come tra i Francescani, e quei, che professavano la stretta Osservanza, e di doversi eseguire la Regola litteralmente, vi fossero stati allora tanti uomini Illustri, quanti ne comparirono, e colle loro Opere prima si posero a difendere la lor Causa, e poi a sostenere le ragioni del Principato, contro alle sorprese, ed eccessi de' Ministri Ecclesiastici, tale idea spargendo essi delle loro persecuzioni, e di quella di Lodovico il Bavaro, loro sostenitore, e da loro vigorosamente sostenuto. E siccome il Boccaccio, parlando della gran quantità de' viventi, che restarono assorbiti dal flagello della pestilenza nel 1348 nella Città di Firenze, dice, che prima non si sarebbe creduto in quella Città una cotanto vasta Popolazione annidarsi; così certamente, se una tal' occasione data non si fosse, non avrebber, nè quell' età, nè i tempi seguenti mai saputo, che trà i Francescani, ed i Francescani i più patiti, i più disagiati, i più poveri, ed i più esatti osservatori *ad superstitionem usque* della loro Regola, uomini cotanto dotti, e di spirito si potevano allora contare. Cristiano Tomasio (*histor. Sacerdot. & Imper.*) dà un saggio a modo suo di tutti questi Autori. Ma come in cotesti credono i Protestanti ritrovare un pensare omogeneo a quello, che poi in quistioni simili da essi è stato adottato; perchè non si niega che la forza del conceputo impegno, o la dura necessità, in cui si vider ridotti, fece sì, che cotesti con perpetuo dispiacere di tutta la Religione, avessero in sì fatti trasporti dati; perciò bramano ancora, che le fatiche di cotesti Autori venissero meglio raccolte, ed illustrate.

[9] Murator. *annal. d'Ital. ann.* 1328, & *seqq.*, Franciscus Pag. *Breviar. Pontific. in Joan.* 22, & Anastagio *degli Antipapi tom.* 2.

(10) Siccome ne' Waldesi la resistenza da loro incontrata ne' Prelati

314 Ma quello, che più recò a quest' Ordine, ch'era allora; diciam così, nella sua adolescenza, o appena ne' principj della sua giovanezza, tali, e così fatti travagli, che per poco mancò, che non si fosse in un subito dissipato, e distrutto; egli fu, che dalla controversia della povertà Francescana passandosi da grado in grado, come nelle brighe scolastiche interviene, a quella della povertà di G. C., e de' suoi Apostoli; forse appunto perchè S. Francesco nella sua Regola all' Evangelio di G. C. si era riportato (11); i poveri Francescani per Eretici dovettero passare. Ecco l'affare divenuto serissimo, e tragichissimo: ecco tutto il Mondo ripieno di esilj, di bandi, di carcerazioni, e di uccisioni ancora, e bruciamenti di miseri Francescani; ed ecco posto in tavolino ben anche nella Corte Avignonese, ch'il crederebbe? la totale abolizione, e suppressione di questo Istituto (12); cosa, a cui forse si sarebbe sicuramente ancor pervenuto, se il glorioso S. Francesco non avesse, com' è da credere, da Dio impetrato, che contemporaneamente si fosser levati quasi tutti i Potentati dell'Orbe Cattolico in difesa della sua Religione, infra de' qua-

La nuova disputa su la povertà di Gesù Cristo dà l'ultima mano ai malanni de' Francescani.

Cattolici, produsse, ch'essi, persuasi della santità della loro vita, e dottrina, giudicassero di non curare più le opposizioni, che lor venivan fatte da' medesimi: così ne' Francescani superstiziosi, e litterali esecutori della Regola del lor Santo, lo stesso generarono le opposizioni della Corte Avignonese. Ecco dunque, che gli uomini sono tutti gli stessi, ed ecco, che le medesime cagioni generano sempre egualissimi effetti.

(11) Rainald. *Continuat. Annal. Baron. ab ann.* 1318, Natalis ab Alexandro *Histoire Ecclesiast. saecul.* 14, Anastagio *degli Antipapi tom.* 2 *cap.* 14.

(12) Wading., *& Cronolog. ab anno* 1316.

quali i nostri Angioini, che allora regnavano, i quali vi erano particolarmente interessati, sopra di tutti gli altri si segnalarono; e per avventura al loro zelo, ed alla loro pietà dee la Chiesa Cattolica questo segnalato servizio, che ancora vi siano, con gran profitto de' Fedeli, i Francescani (13).

In tale stato di cose avea lasciato l'Ordine Francescano Giovanni XXII, tal che all'infuori dell'aver egli poco prima di morire fatto eleggere in luogo del famoso Michele da Cesena, da lui deposto, come uomo fazioso, e torbolento, per Ministro dell' Ordine un savio, e discreto Francese, Gerardo Odone nominato, perchè con questo Capo l'Ordine si avesse potuto, se mai fosse stato possibile, mettere alquanto in assetto (14); nell'ultima confusione si dee dire d'aver egli i Francescani lasciati (15). 315 Giovanni XXII elegge per Generale de' Francescani Gerardo Odone.

A Giovanni XXII succedette un degno, ed illustre Pontefice, tratto, come si crede, dall'Ordine Monastico (16), che prese il nome di Benedetto XII. Or questi essendo di un fare tutto quieto, e calmato, ed amico soltanto della pace essendo per sua natura, non ad altro si pose in tutto, e per tutto intentamente a rivolgersi, che a riordinare gli Ordini Regolari, i quali quasi tutti ne' passati torbolenti tempi avean detrimento grande sofferto (17). Nel Bollario leggiamo non 316 Benedetto XII successore di Giovanni, è tutto rivolto alla riforma degli Ordini Regolari.

 po-

(13) Wading., & *Cronolog. locc. citt.*

(14) Wading. *loc. cit.*, & Moshem. *sec.* 14 *par.* 2 *cap.* 4.

(15) Pagi *Breviar. Pontific.*, & Baluzius *Vitæ Papar. Avenimens. in Benedicto XII.*

(16) Moshem., & Pagi *locc. citt.* Negli tempi di Papa Urbano VIII si è veduto su di tale argomento anche emanare moltissime Costituzioni.

poche Bolle di questo illustre Pontefice, tutte ad un tal fine sapientissimamente dirette, il che ci fa conoscere, che se la disciplina Monastica non corse all' ultimo precipizio in quei tempi, e anche ne' posteriori, ne' quali parea già ogni idea di virtù dalla mente degli uomini spenta, e cancellata, e con perpetuo bando esiliata; ciò si debba nella massima parte a questo riguardevolissimo Romano Pontefice attribuire.

317 Benedetto riforma l'Ordine Francescano col consiglio degli uomini più degni di quell' età, e della Religione stessa Francescana.

Or se v'era Ordine Religioso, che meritava particolar cura, ed attenzione, e d'essere specialmente risguardato, questo era il Francescano per tutto quello, che anzi che detto, toccato n'abbiamo. Benedetto XII ciò molto bene sapea, perchè tutto quello, ch' era accaduto, sotto i suoi occhi era succeduto. Dunque egli a quest' Ordine principalmente le sue sante mire diresse. Chiamati dunque a se primieramente i Cardinali *Petro Prenestinensi*, *Gualselmo Albanensi*, *Episcopis; ac Petro*, *titulo S. Praxedis*, *Præsbytero*, *ac Ecclesiæ S. Luciæ in Silice*, *&* *Beltrando Ecclesiæ S. Mariæ in Aquiro*, *Diaconibus Cardinalibus*; come altresì *Patriarcha Constantinopolitano*, *&* *Jacobo Episcopo Brixiensi*; e di più *Gilberto S. Victoris*, *Massiliensis*, *ac Guglielmo Montis Sallonii*, *Carchassonensis Diœcesis*, *Abbatibus Monasteriorum Carthusiensium Diaconibus*; e per ultimo i seguenti Religiosi Francescani, cioè il Generale Gerardo Odone, Errico Provinciale della Provincia della Francia (prima Provincia dell' Ordine, per quel, che detto abbiamo), Giovanni Provinciale della Borgogna, Pastore Provinciale della Provenza, Pietro Provinciale del-

della Toscana, Porzio Carbonello Provinciale dell' Aragona, Pietro di Sassoferrato Provinciale della Marca d' Angona, Filippo, ch' era stato PROVINCIALE DI TERRA DI LAVORO nel Regno di Napoli, come ancora Nicola de Haja, Gualtiero Cando, Guglielmo, Bernardo del Poggio, Antonio di Valenza, e Fortunerio Vassalli Maestri in Sacra Teologia, a' quali tutti aggiunse Pietro de Strata, Francescano famoso di quell' età, e Proccurator di Curia: dopo lunghissima discussione, ed esame, diede fuori, diciam così, in trenta Capi una nuova Regola di S. Francesco, o per dir meglio formò una nobilissima spiega, e dilucidazione non meno della Regola dal Santo dettata, che delle Bolle Pontificie su della medesima insino allora uscite, e nel Corpo del Diritto Canonico già allora in parte inserite. Diede tale spiega, e dilucidazione alla luce in una nobilissima Bolla, che è quella, che nel Bollario Romano leggiamo, e si protestò, che l' oggetto di tal sua fatica, era stato, *ut in Sacro Fratrum Minorum Ordine, quem ab olim gessimus, & gerimus in visceribus charitatis, Divinorum Officiorum Sacrificium, debitumque silentium, ciborum abstinentia, & sanctimonia habitus observentur: studium quoque Sacræ paginæ in dicto Ordine vigeat, & personis ejusdem Ordinis ad hoc aptis, insistendi disciplinis scholasticis commoditas ministretur; ac charitas Dei, ex qua virtutes ceteræ generantur, regnet, & ferveat in cordibus eorundem, ceteræque laudabiles observantiæ Regulares sic exemplariter luceant in eisdem, ut sint etiam aliis recte vivendi speculum, & imitandæ Sanctitatis exemplum, ad laudem*

dem Dei, *& spiritualem profectum omnium militantium in Ordine memorato* [17].

318 Stabilisce Benedetto XII l' elezione Conventuale: e la Bolla è abbracciata dall' Ordine ne' Comizj Generali, tenuti nel 1337.

Or in questa Bolla celebratissima nel Capo XX si prescrive, come già si è di sopra veduto, che il Superiore locale si eleggesse dalla famiglia, e con i voti, e suffragi della famiglia stessa venis-

[17] Questa Bolla tenne una via di mezzo, tra gli antichi rigidissimi, ed inalterabili Osservanti cogli stessi antichi, troppo rilasciati, Mitigati. Perciò questa Bolla, come sempre avviene de'consigli, e temperamenti di questa indole, non piacque perfettamente a niuno de' partiti. E se immediatamente non fosse sopraggiunta la famosa universale pestilenza del 1348, che venne in conseguenza a succedere subito dodeci anni dopo della promulgazione della Bolla, pestilenza, che in tutti gli Ordini Religiosi, e Mendicanti massimamente, siccome si può raccogliere da ciò che riferisce S. Antonino, Autore quasi contemporaneo, portò un' alterazione grande, e rallentamento della primiera austerità; perchè quel flagello, quasi tutti i Religiosi d' allora ne portò via: anche forse dopo di questa Bolla sarebbero ripullulate le antiche pertinacissime controversie. Ma l' esser mancati colla peste i principali sostenitori dell'uno, e l'altro partito, e specialmente degli Osservanti, che erano per lo più Italiani; potè la Bolla produrre l' effetto, a cui fu ordinata, e deesi a questa Bolla la calma, che si cominciò nella Religione Francescana a vedere, e la moderazione, che in qualche maniera l'uno, e l'altro partito venne volontariamente *causa cognita*, ad adottare, per cui poi si potè liberamente dopo qualche tempo in una maniera propria, e discreta la famiglia degli Osservanti stabilire con edificazione, ed utilità grandissima di tutto il Cristianesimo. Contuttociò si tramandò ne'Francescani una idea, che la Bolla di Benedetto XII avesse prodotta la rilasciatezza nell' Ordine: ch' è quella massima, che senza avvertirsi, dal Fleury, donde nata era, fu la fede del Wadingo, viene da lui nella sua dotta Storia Ecclesiastica spacciata, ed i nostri Avversarj ne fanno grandissima galloria. Rilasciata parve la sensatissima Bolla di Benedetto XII ai primi austerissimi Settatori della litterale osservanza della Regola del S. Padre.

nisse unicamente creato [18]: e questa stessa Bolla venne poi da tutta la Religione, ne'Comizj Generali tenuti nel 1339, solennemente accettata.

VI.

---

(18) *Cronolog. in Bulla Benedicti XII.* Ecco ciò, che di Benedetto XII scrivono due gravissimi Autori, Francesco Pagi (*Breviar. Pontif. vit. Benedict XII*), e Lorenzo Mosemio. Le parole del Pagi sono: *Ordinum etiam reformationi attendens Benedictus Pontifex multos ea de re fecit constitutiones, ac præcipue de reformatione duorum celeberrimorum Ordinum S. Benedicti, & Cisterciensis a primæva sanctitatis vigore declinantium, nec non Canonicorum Regularium S. Augustini, quæ extant in Bullario valde prolixæ, diversis annis ejus Pontificatus datæ. Et nisi mors eum prævenisset, cæteros Mendicantium Ordines in pluribus negligentia deformes, sua justi judicii lima similiter reformasset, ut inquit Auctor secundæ ejus vitæ, qui addit: Eorundem tamen Ordinum Fratres sine speciali, & justa causa limina Curiæ Romanæ tenentes, non redituros absque Sedis Apostolicæ licentia, vel mandato, jussit recedere de eadem. Sed Auctor ille ignoravit Benedictum anno 1336, secundo sui Pontificatus, quarto Kalendas Decembris AMPLISSIMAS EDIDISSE CONSTITUTIONES PRO REGIMINE FRATRUM MINORUM, & Monialium Sanctæ Claræ, QUÆ ADMISSÆ, ET RECEPTÆ SUNT IN CAPITULO GENERALI ANNO SEQUENTI 1337 A GERARDO GENERALI.* E' un Francescano dottissimo, nipote del grande altro Francescano Antonio Pagi, egualmente dottissimo, quegli, che qui parla. Mosemio poi più brevemente, ma colla solita maestà, così si spiega: *Huic* (a Benedetto) *viri probi, honesti, & ab avaritia non minus, quam dominandi studio alieni, iidem Scriptores tribuunt. Perspiciebat morbos Ecclesiæ: quosdam, ut poterat, sanabat: MONACHORUM IN PRIMIS familias, tam MENDICANTES, quam OPULENTES legibus, & institutis emendare nitebatur. Secul. 14 part. 2 cap. 2 n. 10.*

VII.

E' statuto fondamentale della Giurisprudenza Francescana, che i Superiori locali si debbano eleggere dalle famiglie Conventuali.

319 Nella Religione Francescana vi è il particolare statuto, circa l'elezione de' locali Superiori.

CHi non vede che nella Francescana famiglia vi sia lo statuto particolare, che dispone non potersi in altra forma creare i Superiori locali, che per elezione, che ne facciano le locali famiglie? La Religione Francescana fu istituita sul sistema di dover essere in tutto, e per tutto sottoposta *pedibus Romanæ Ecclesiæ*. La Chiesa Romana fu quella, che col consiglio, e coll' esame degli uomini più gravi di quella età, e specialmente de' primi dell' Ordine Francescano, cotesta legge diede alla Religione. Dunque questa legge forma il vero, il proprio, il particolare, e l'unico statuto della Religione medesima.

320 Cagioni, che produssero la Bolla di Benedetto XII.

S'aggiunga, che questa legge fu data alla Religione quando già cotesta Religione Santissima per le sciagure, che avea sofferto, per i scompigli, che vi erano stati, e pe' disordini, da' quali miseramente si era veduta circondata ed avvolta, quasi si era in tutto, e per tutto dissipata. Dunque tutta la Bolla di Benedetto XII si dee quasi avere per una nuova Regola di questa S. Religione, e per una Collezione delle leggi fondamentali della medesima (1). E se

(1) La Religione Francescana non è, che dopo di questo tempo

se è così, lo statuto contenuto in essa dell' elezione locale de' locali Superiori, non può non riputarsi il

---

po si fosse veduta in perfettissima calma, ma quello, che solamente può dirsi, egli è, che da questo tempo in poi le sue tempeste non furono, nè esternamente, nè internamente così feroci, ed acerbe, com'erano state le precedenti. Onde la Bolla di Benedetto XII può costituirsi per quel punto, donde si può dire, che si cominciò a veder la pace in questa Religione, e la conciliazione tra gli rigidi esecutori della Regola, e coloro, che professavano una certa mitigatezza. Ed in fatti in tutti i piani di pacificazioni, che si fecero posteriormente per ridurre in pace, ed in perfetta armonia, come poi felicemente alla perfine vi si giunse, queste due schiere di santi Religiosi, che sotto dello stesso Duce militando, tutte e due avevano lo stesso scopo, ed intendimento: ebbero principalmente per base, e fondamento la Bolla di Benedetto XII, ragion per cui, come nel terzo Capo si è veduto, spessissimo una tal Bolla vien posteriormente mentovata, come si potrà assai meglio vedere nella collezione degli originali, ed intieri Capitoli Generali. Lo Spondano si maravigliò di vedere cotante scissure nell' Ordine Francescano, e tante, e così varie riforme: onde lasciò scritto, parlando delle ultime dichiarazioni fatte in quest' Ordine da Pio IV, *quas, & rursum uberius declaravit Pius IV suo tempore præter alias aliorum Pontificum, quæ jam olim factæ fuerint, & post inde factæ sunt ob frequentes Ordinis relaxationes, reformationes, divisiones, denique & dissentiones, quibus amplissimus Franciscanorum Ordo variis nominibus, & vestibus gestiit sepissime Mundo innotescere; facili fortè, & aliquando locata Pontificum indulgentia ad conservandum, aut restituendum inter eos charitatis vinculum, quod frequentissime dissolutum videri contigit; contigitque etiamnum magna ipsorum ignominia, nec minori Ecclesiæ scandalo. Continuatio ann. Baron. an.* 1430. Ma a torto lo Spondano, grave per altro, ed esattissimo Scrittore, quì si scaglia. Avendo S. Francesco dichiarato, che a' suoi figliuoli dava per Regola la perfezione Evangelica, e lo stesso Evangelo; quello ne' suoi seguaci dovea intervenire, che tra i Cristiani intervenne, interviene; e naturalmente interverrà anche per l' avvenire, cioè che sempre si cercherà dai buoni di volere alla perfezione Evangelica ritornare e sempre si conoscerà, che di gran lunga vi si stia lontano.

il vero fondamentale, originario, e principale statuto di questo nobilissimo Ordine.

321 Queste cose vengono vie più confermate, e corroborate dalla considerazione, che questo stesso statuto, che per l'Ordine Francescano volle Benedetto XII dettare col consiglio di quasi tutti i primi Ecclesiastici, ed i più illustri Regolari di quella età; sia in ogni sua parte uniforme alle leggi generali Monastiche, al Diritto Ecclesiastico, ed al medesimo Diritto Sacro Giustinianeo. Dunque come non può non credersi nobilissimo, salutare, e risplendente lo statuto particolare delle Famiglie Francescane di eleggersi esse il proprio locale Superiore? Non si dee dunque per niuna maniera mettere in dubbio, non solamente, che le Famiglie Francescane nella Bolla di Benedetto XII riconoscano un particolare aperto, e chiarissimo loro statuto, col quale si dà alle medesime l'elezione de'proprj locali Superiori; ma oltre a ciò, che questo statuto medesimo sia sensato, degno, illustre, nobilissimo, e a tutte le altre precedenti Legislazioni totalmente uniforme.

Vi concorse il consenso dei primi Ecclesiastici, e Francescani di quella stagione.

322 La Bolla di Benedetto XII fu proposta dal Generale Gerardo Odone ne'Comizj Generali dell'Ordine, tenuti in una Città della Francia nel 1337, e venne risoluto doversi per tutto l'Orbe, ne'Conventi dell'Ordine, pubblicare. Ed ecco tolta la gran difficoltà, che ora contra di cotesta Bolla con somma ammirazione propongono i PP. Dominanti, cioè che cotesta Bolla non potesse essere allegata, come sfornita del Regio *Exequatur*: (difficoltà per altro incongruentissima, perchè si propone da coloro, che dandosi un'aria di soste-

L'esser ricevuta ne'Comizj Generali fà, che sia superfluo l'esame del Regio *exequatur*.

ne.

nere, e rappresentare la Religione intera, dovrebbero in conseguenza spacciarsi per quegli stessi, che S. Francesco volle, dover essere sempre sottoposti *pedibus Romanæ Curiæ*. Imperocchè se la Bolla venne ne' Comizj Generali ricevuta, ed accettata, e se poscia come statuto de' medesimi Comizj Generali, venne per tutta la Religione pubblicata, come un tal dubbio si poteva proporre? La Religione Francescana adunque ha il suo statuto Municipale su l'elezione del proprio locale Superiore; e l'ha formato nella maniera più sonora, che mai una legge possa crearsi, perchè deriva tale Statuto da una legge Pontificia, fatta ne' maggiori bisogni dell'Ordine, fatta da un Papa de' più santi di quell'età, e fatta secondo il prescritto dello stesso S. Fondatore, che ciò appunto a' Sommi Pontefici volle sapientissimamente riserbato, e fatta in fine dopo d'essersi tale statuto lungamente maturato; e dopo d'averci applicati gli uomini più gravi di quella stagione, e massimamente quei Francescani stessi, che più allora erano celebrati, e venerati; e quando si era già ne' Capitoli Generali dell'Ordine ricevuta, accettata, e finalmente dappertutto pubblicata.

Se dunque è così, come mai si può recare più in controversia, che nella Religione Francescana spetti l'elezione de' locali Superiori alle Famiglie locali? Quì dunque bisogna restringer la Causa senza passar più oltre. Tutto quello, che posteriormente è seguito nella Religione Francescana, o generalmente, o nelle varie Congregazioni di essa, non può a questa legge, ed a questo statuto aver derogato: e tut- 323 La Bolla non si poteva abrogare, che nel modo stesso, come venne formata.

e tutte quelle mosse, che per tal derogazione forse fatte si sono, altro non sono, che un complesso di manifesti, ed impudenti attentati. E che sia così, eccone manifestissime pruove: le cose non si possono distruggere, che nel modo come sono create. La Religione Francescana riconosceva questo statuto, come una legge fondamentale dell' Ordine, nella maniera più solenne, e Canonica che mai considerar si potesse, formata, pubblicata, accettata. Non si poteva dunque in questa Religione ad un tale statuto derogare, se non nella maniera stessa come si era lo statuto medesimo formato: *nil enim tam naturale est, quam eo genere quidquam dissolvi, quo erat colligatum* [2]. Dunque I, se lo statuto nacque in sommi bisogni della Religione, quando si allegano le derogazioni fatte al medesimo, anche eguali bisogni si dovrebbero indicare. II, se lo statuto si formò dal Papa, Giudice Supremo di tutti gli Ordini Monastici, e particolarmente del Francescano, la deroga anche dal Papa avrebbe dovuto uscire. III, se il Papa nel formare tale statuto volle prima maturamente udire tanti Cardinali, tanti Prelati, tanti Abbati, il Generale dell' Ordine, i Provinciali di tutte le Provincie principali della Religione, tra i quali vi fu colui, ch' era stato Provinciale della nostra Terra di Lavoro, e infiniti famosi Teologi, e Religiosi consumati dell' Ordine stesso, e di altre insigni Religioni; nella deroga la medesima importantissima circostanza si dovrebbe avverare. IV se lo statuto venne ne' Comizj Generali accettato, la deroga ancora dovreb-

(2) *Leg.*

vrebbe ciò seco contenere. V, e finalmente se lo statuto in tutte le Provincie venne pubblicato, ed accettato; in tutte similmente le Provincie dovrebbe parimente mostrarsi la deroga pubblicata, ed accettata. Che se queste cose non vi sono, ma appena dopo molti anni si vede occultamente serpeggiare una premura di volere tale statuto abrogare, come mai si potrà di coteste deroghe aver considerazione? Ma poi, che che sia degli altri Capi della Bolla di Benedetto XII, per lo Capo XX, che tratta delle elezioni Conventuali de' locali Superiori, concorrono particolari ragioni, per non potersi mai su di esso dar luogo a qualunque derogazione. L'articolo della elezione del locale Superiore fu un caso omesso nella Regola di S. Francesco, come omesso fu altresì l'articolo dell'elezione del Provinciale. I casi omessi, secondo lo spirito, e la lettura della stessa Regola, niuno potea meglio determinare, che il sommo Pontefice. Infatti Clemente V determinò quello dell'elezione del Provinciale, e Benedetto XII l'altro dell'elezione de' Guardiani. Se dunque l'articolo dell'elezione del Provinciale non si è mai più toccato, quello dell'elezione de' Guardiani neppure si poteva in alcuna maniera alterare: e questo discorso ci somministra un altro, niente meno grande, e potentissimo, argomento. Se non si vuole stare alla Bolla di Benedetto XII intorno all' elezione de' locali Superiori; molto meno si potrà stare alle cose posteriori. Ecco dunque, che questo articolo resta ne' termini di caso omesso nella Regola del Fondatore; e come caso omesso dee essere dal

324 Se si toglie la Bolla, resta sempre l'elezione Conventuale.

dal Diritto Comune Monastico determinato, o nelle sue veci dal Diritto Ecclesiastico, o finalmente dal Diritto Giustinianeo alle materie Sacri appartenente. Che s' è così, la cosa ritorna sempre allo stesso, imperocchè ben si sa, che in tutte le accennate Legislazioni l'elezione del locale Superiore alle Famiglie vien conceduta.

325 Vano è dire, che la Bolla ebbe corta durata.

Ed ecco che ora si scorge, che il dire che la Bolla di Benedetto XII ebbe poca durata, perchè non incontrò la comune approvazione dell' Ordine, e perchè produsse de' sconcerti, e per altre cose simili; è lo stesso che fissare proposizioni, che nulla possono nella materia presente a prò de' PP. Dominanti significare. Se si toglie da mezzo la Bolla di Benedetto, resta la sola Regola, giacchè delle cose posteriori conto alcuno tener non si puote, avendo S. Francesco sapientissimamente prescritto, che la Regola *ad Literam* si fosse osservata: E restando la sola Regola, come questo articolo è nella Regola un capo omesso, così dovrebbe esser deciso col Diritto Comune Monastico, col Diritto Canonico, e col Diritto Sacro Giustinianeo: ed ecco di nuovo in campo l'elezione Conventuale.

326 I Statuti posteriori non sono stati riconosciuti dai sommi Imperanti.

Nè in tutti i Statuti posteriori pugnanti, e contradittorii tra di loro, e che appena un complesso di attentati compongono; evvi cosa alcuna, che da Papi, *causa cognita*, discendesse, o si vedesse approvata; onde potesse dirsi la Bolla di Benedetto d'altro successore Pontefice poscia derogata: ma appena vi sono determinazioni sconnesse, ed indigeste di Capitoli, e Congregazioni Generali, e di tali Capi-

to.

toli, e Congregazioni Generali, che per altre esorbitantissime Sanzioni, che sovente seco contengono, si dee credere che non mai fossero stati nell' Ordine pubblicati, e ricevuti [3].

Ecco dunque che la Bolla di Benedetto XII restò nel suo pieno vigore, ed ecco che in essa tiene l'Ordine Francescano il particolare sensatissimo statuto, che l'elezione de' locali Superiori debba farsi con i suffragj delle famiglie locali, ch' era quell' altro, che in questo Capitolo VI, che già abbiam terminato, si dovea da noi dimostrare. 327 La Bolla è nel suo pieno vigore.

Questo particolare statuto per quello, che nel terzo Capitolo si è lungamente veduto, fino al secolo pas- 328 Se si dà luogo all'elezione Conventuale, fioriranno le Famiglie Francescane.

A a

(3) In que' Statuti di Sigovia, di cui a lungo di sopra si è parlato, e da cui s'è fatto vedere, che nasca il diritto dell'apparente Definitorio, si ha, tra gli altri, un capo, che porta questo epigrafe: *De pæna torturæ*: In questo capo così si dice; *Pæna torturæ non est infligenda pro quibuscumque delictis, nisi dumtaxat pro atrocibus, vel gravioribus: verum cum non satis constet quo pacto sint* Fratres *torquendi, decernimus, quod si crimen sit nefandum, quod PÆNA IGNIS torqueantur. In reliquis tamen criminibus suspecti, NUDI, ET MANIBUS LIGATI, FLAGELLIS DIRE PER TRIA INTERVALLA AD ARBITRIUM PRÆLATI TORQUEANTUR CUM JEIUNO IN PANE, ET AQUA. Si vero crimen fuerit atrox, SUPERIOR POTERIT SUO ARBITRIO TORTURAM ALIAM EXCOGITARE, secundum qualitatem delicti.* Or si può credere, che tai Statuti fossero mai pervenuti a notizia del Governo? E' vero che ne' tempi trasandati furono da i PP. Dominanti posti crudelmente in esecuzione, ed infiniti tragici esempj su di ciò ciascun Francescano suol ricordare. Ma questo stesso vie più conferma quel che stiamo dicendo: giacchè almeno i nostri clementissimi Principi, appena di ciò informati, con quella serietà, che l'argomento portava, hanno coteste crudeltà da i Chiostri bandite, senzachè si fosse avuto coraggio da' Dominanti di poterle sull'appoggio vanissimo di cotesti clandestini, e crudeli statuti sostenere.

paſſato, e propriamente fino al Capitolo Generale di Sigovia, è ſtato nella Religione Franceſcana in piena oſſervanza, o almeno ſi è ſoſtenuto ad onta di qualunque contradizione, e novità promoſſa da i Dominanti, i quali avrebbero voluto, come poi finalmente riuſcì loro, diſtruggere ed annientare tale ſtatuto, e di ridurre l'elezione de' Guardiani tutti in lor potere, ſu l'apparenza del Definitorio. Nè fino al ſecolo paſſato ſi avrebbe potuto alle Famiglie, quaſi ſempre l'elezione conſervare de' locali Superiori, con reſiſterſi alla forza, e potenza de' Dominanti, ſe non ſi foſſe ſempre conſiderato, che ciò nella Franceſcana Religione dipendeva da proprio, e particolare ſtatuto. Anzi tuttavia lo ſteſſo ſtatuto ne' Monaſteri più oſſervanti, e più rigidi dell' Ordine, inviolabilmente ſi conſerva, il che convalida ſempre più, che ſia effetto del peculiare ſtatuto Franceſcano, o per dir meglio della propria Franceſcana Giuriſprudenza, che l'elezione de' locali Superiori ſia alle locali Famiglie unicamente conceduta (4).

Ed

(4) Di quì ſi conoſce, che grandiſſima è la differenza, che paſſa in ſu di queſto propoſito tra i noſtri Franceſcani, e le altre Religioni, dove forſe anche ora vi è quel ſiſtema di doverſi eleggere i Superiori locali dal Definitorio Provinciale, come ſembra in apparenza, che tal ſiſtema vi ſia ne' Franceſcani. Imperocchè nelle altre Religioni con difficoltà può concorrere, che l' elezione locale ſuffragiale foſſe quella voluta dalla Regola fondamentale dell'Ordine, come, per quel che s'è detto, ciò ne' Franceſcani ſi avvera. Ecco dunque, che l'eſempio delle altre Religioni, non può allegarſi contra de' noſtri Franceſcani, imperocchè per le altre Religioni non ſi sà, ſe egualmente ſi potrebbe dire quello, che ſi puote per i Fran-

Ed ecco, che l' elezione, che oggi nelle Famiglie Francescane fa de' Guardiani in apparenza il Definitorio, ma in sostanza il Dominantissmo, è una forma di elezione in tutto, e per tutto contraria non solamente ad ogni principio di buon senso, e di retta ragione, e di Giurisprudenza Civile Giustinianea, Canonica, ed universale Monastica; ma ben anche a quella del proprio Francescano Istituto, contenuta in gran parte nella Bolla di Benedetto XII, la quale si può dire, che costa il sangue, e le miserie di più, e più migliaja di Francescani, i quali colla loro ruina (che al genio crudele di quella età unicamente per altro deve attribuirsi (5)) produssero all' intera Religione il beneficio 329

Nella Religione Francescana non stà in piedi l' elezione del Definitorio.

 di

Francescani, cioè che essendovi nella Regola fondamentale, che l' elezione de' Superiori locali dovesse farsi nelle rispettive Famiglie; questo sia sufficiente a fare, che ogni novità, che posteriormente si fosse introdotta, si dovesse avere per nulla, ed invalida.

(5) Con questa vera considerazione molti avvenimenti, che di crudeltà vengono da' nostri Avversarj a noi altri Cattolici rimproverati, si ritrovano figliuoli del tempo, in cui nacquero, e degni perciò di scusa, come prodotti dall' universale influenza. Per cagion d' essempio, si vuole che nel nostro Regno nel 1561 fosse seguita nelle Calabrie una giustizia atroce contra degli avanzi de' Waldesi (non si niega, che colà se n' eran ne' tempi addietro non pochi ricoverati, e nascosti), e si crede che *in campi planitie, quæ domui, in qua constricti tenebantur, vicina erat, cultro dissecti fuerint . . . . . simili modo, ut pecudes mactantur* (*Matthias Theatrum Historicum pag.* 1091.). Questo fatto sicuramente non è vero: ma ove lo fosse, si ritroverebbe simile all' altro, che Filippo Comines dice accaduto anche nel nostro Regno nell' Isola d' Ischia, per comando di Alfonso II d' Aragona nell' avviso della venuta in Italia di Carlo VIII Re di Francia, contra di tutti quelli principali Signori del Regno, che avevan avuta parte sotto Ferdinando I nella congiura de' Baroni, e che quel Principe, che non fu avvezzo mai a perdonare, gli avea tenuti lungo tempo prigioni, e prigioni gli avea lasciati: imperocchè di cotesti di-

di questa Bolla, alla quale di nuovo ora tutte le Famiglie intendono richiamarsi.

CA-

---

dice il Comines, che Alfonso II, *fattiglisi condurre tutti all'Isola d'Ischia vicino a Napoli .... fece loro dare di una mazza sul capo..... per mezzo d'un Moro d'Affrica, il quale, a guisa che si fa de' buoi nel macello, orribilmente gli atterrò, senza niuna compassione avere di molti vecchi, e reverendi Principi, de' quali alcuni erano stati nelle prigioni più di 30, e 35 anni: ed il Moro subitamente fu mandato in Barberia, perchè di lui non si sapesse più novella* (Filippo Comines *lib. 7 cap. 11*): come altresì si ritrovarebbe quasi egualmente simile all'altra severa esecuzione, fatta *contra nonnullos adolescentes nobiles* (al riferire dell'elegantissimo Uberto Foglietta (*tumultus Neapolitanus pag. 58 edit. Neap. an. 1571*) dal Vicerè D. Pietro di Toledo, *qui eripuerant ab apparitoribus quendam infimæ sortis hominem, qui ob exiguum æs alienum in carcerem ducebatur*. Imperocchè questi tali infelici giovini *in arcem* (nel Castel Nuovo) *clam noctu traducti, propinquis rem ignorantibus, mane extra arcem producti; ab Æthiope deinceps jugulati sunt; causaque mortis a tubicine pronuntiata, quod jurisdictionem impedivissent* . . . . e che la mattina *ibi miseri adolescentes conspecti, extremum adhuc spiritum retinentes, cruore, sordibus, pulvere fœdati, vix ut agnosci possent, per solum se volutantes; omnium animos misericordia, dolore, ira, indignatione vulnerabant, qui toto eo die Petri jussu in eodem loco relicti, sub vesperum in ædem quandam, per terram pedibus tracti sunt*. Della stessa maniera le cose notissime fatte contra de' Cardinali da Urbano VI, e da altri Papi, ed anche quelle dallo stesso Lione X, narrate da Paolo Girovio, Panegirista per altro dello stesso Lione, e della sua Famiglia (*vita Leonis X*) si spiegheranno bene coll' asprezza dell' età, in cui si veggono operate: e così facendosi sempre questa savia considerazione, ed al genio, e gusto del Secolo riflettendosi; mille calunnie, che contra del procedere Ecclesiastico su di questo argomento si fanno, vengono dileguate. Perciò il nostro Muratori con saviezza spesso ci avverte, che dobbiamo rendere grazie somme a Dio per essere in questi secoli per sua Divina pietà avventuratamente noi nati. Abbiamo voluto quì di nuovo queste poche cose su tal articolo notare, acciocchè, abbattendosi coloro, che avranno piacere di riscontrare gli Autori, da noi di sopra indicati, nelle severissime esecuzioni contra de' poveri Francescani, narrate in tutte le loro circostanze da tali Autori medesimi, dai quali ancor si sostiene, i nostri Francescani più nell' intelletto, che nella volontà allora essere stati colpevoli; non si concepisca scandalo, ed ammirazione.

CAPITOLO VII.

Si dimostra, che surrogandosi alla presente perniciosa forma di elezione de' Superiori locali, che vi è nelle Famiglie Francescane, l' elezione Canonica locale; tutti i disordini, e tutte le sconcezze, che bruttano oggi questo esemplarissimo Istituto, verranno in un subito dissipate, e disciolte; e succederà in lor luogo la rettitudine, l' osservanza, la letteratura, la floridezza de' Conventi, la pace, il buon ordine, in somma la pietà Cristiana, di cui scuole sono le Case Religiose, e l' osservanza Monastica.

330 Si dee togliere nella Religione Francescana la forma attuale, e deesi rimettere quella dell' elezione Conventuale.

DUe dimostrazioni ci obbliga finalmente a fare questo settimo, ed ultimo Capitolo della presente nostra, che ci ha moltissimo travagliati, rozza Scrittura. Che si debba surrogare alla forma, che presentemente si tiene d' elezione de' locali Superiori, la forma Canonica Conventuale: E che dopo di una tal surrogazione, in un subito è da credersi, che debba mutare aspetto in tutto e per tutto la Religione Francescana; dimodocchè quanto oggi sia lagrimevole, e tragico il suo stato, tanto nell' avvenire voglia comparire florido, ed osservante. Or via, senza più trattenerci, facciamoci dalla prima

di coteſte due dimoſtrazioni, le quali ciaſcuno, che alle coſe finora dette, avrà dato uno ſguardo, giudicherà di faciliſſima riuſcita.



§. I.

§. I.

Si dimostra, che nelle Famiglie Francescane alla perniciosa forma, che ora vi è, di elezione circa i locali Superiori, si dee surrogare la Canonica Conventuale.

SE nella Religione Francescana di quelle Congregazioni tutte, che posson venire sotto la generale denominazione dell' Osservanza, ritrovassimo in piedi quella forma d' elezione de' Guardiani, che dicesi del Definitorio; forse allora, ove si volesse aver per vero, che negli ultimi Capitoli, e Costituzioni dell'Ordine questa forma appunto fosse venuta prescritta; potrebbe considerarsi punto da qualche dubbiezza accompagnato l'impresa di abolire la forma, che ora è in piedi, ed in osservanza, e surrogarvi la novella forma Canonica. Imperocchè per avventura esser vi potrebbe chi dicesse, che ad un tale assunto sarebbe ostacolo la considerazione, che oggi si ritrova la Religione nel possesso di esercitare quella pratica, e quella forma, la quale cogli ultimi Capitoli Generali, e Costituzioni dell'Ordine si fosse stabilita: E tanto maggiormente questo si potrebbe mettere in veduta, quanto la forma dell'elezione del Definitorio in molte altre Religioni si rinviene similmente introdotta, e prescritta. Ma ora, che nelle nostre Famiglie Francescane soltanto ritroviamo in pratica la forma dell'elezione dispotica, che si fa da'Padri Dominanti, palliata, finta, e co-

331 Nelle Famiglie Francescane non si ritrova in possesso l' elezione del Definitorio.

e colorata scandalosissimamente, e sagrilegamente col nome del Definitorio; oggi l'assunto nostro non puote difficoltà alcuna, per menoma che fosse, incontrare.

332 Ed in vero si dica di grazia, vi può esser alcun dubbio, che si debba quella forma, che ora vi è d'eleggersi i Guardiani da' Padri Dominanti, abolire? Certo che no, perchè questa forma non può in niuna Legislazione ritrovare sostegno alcuno, purchè non si volesse alla Legislazione e polizia Ottomana ricorrere, perchè allora non potressimo ritrovar cosa nè più omogenea, nè più adattata. Dunque la forma attuale d'eleggere i Guardiani dev'esser bandita. Or tolta da mezzo questa tal forma, quale surrogaremo? L'elezione Canonica Conventuale, o quella del Definitorio? Tutte due sono oggi da fuori nella Religione Francescana, tutte due non possono vantare a loro pro il possesso, e tutte due si mettono oggi per la prima volta davvanti per farne entrare una di esse. Però l'elezione Canonica Conventuale ha per se, che è legge municipale vera, ed indubitata del proprio Francescano Istituto, e nel tempo stesso legge generale Monastica, legge comune Ecclesiastica, e finalmente legge ben anche Civile, e che egualmenre non lascia di convenire, e concordare con tutt'i principj di buon senso, e di retta ragione: laddove l'elezione (diciam così) Difinitoriale, appena, come particolare statuto di quelli Ordini soli Monastici, ne' quali si ritrova ricevuta, stabilita, ed in perfetta osservanza, puote sostenersi. In queste circostanze adunque, doven-

La forma, che ora vi è ne' Francescani di elezione de' Superiori, non puote sostenersi.

vendo entrare necessariamente una forma novella d' elezione nella Religione Francescana, fra le due, sarebbe pazzia il dire, che si dovrebbe alla Conventuale preferire quella del Definitorio. Sicchè, o dovrebbe la Religione Francescana restare da oggi avanti senza forma alcuna d' elezione (il che non vi sarà persona, che oserà di pretendere, giacchè senza controversia alcuna dee togliersi quella, che oggi vi è de' PP.Dominanti); o necessariamente si dovrebbe in questa Religione dal nostro amabilissimo Sovrano introdurre la forma Canonica Conventuale (1).

333 E' in offeravanza la forma dell' elezione del Definitorio.

Ma la verità è, che la forma dell' elezione Conventuale non è da fuori, ma anzi, secondo il senso del-

(1) Quantunque i Religiosissimi, e Piissimi Principi Occidentali, Cattolici Romani, non si avessero mai arrogata quella potestà sopra delle cose Sacre, la quale gl' Imperatori Greci s' attribuirono col consenso degli adulatori Patriarchi di Costantinopoli; nel che poi imitati vennero nel secolo decimosesto dai Sovrani d'Inghilterra, dopochè dalla Chiesa Romana sconsigliatamente si separarono; pur tuttavia quella vigilanza sù di tutte le cose Sagre, e sù l' Ordine Ecclesiastico, e specialmente quella protezione, e difesa della Chiesa, e de' Ministri di essa; tutti uniformemente ne' Principi nostri hanno riconosciuta, e confessata: anzi la Chiesa medesima l' ha voluta, e l' ha sempre a suo pro in essi sostenuta, e pretesa. Da ciò discende quello, che sempre si è detto, che i Monaci principalmente siano sotto la particolar difesa, e protezione de' Sovrani, il che si è spiegato ne' secoli barbari con barbare espressioni, cioè *quod sint in Mundeburde Regio*, cioè nella Regia tutela. Se dunque è così, la difesa de' Francescani nostri con ottima ragione dal proprio Sovrano s' implora, e si attende con eguale ansia, che sicurezza. Il nostro Principe, Difensore de' Canoni nel suo floridissimo Reame, farà, che i Francescani siano alla loro primiera legge, in quanto all' elezione Conventuale, ridotti, e che si rimetta ne' loro chiostri quella forma d'elezione, che si è conosciuta essere uniforme ad ogni Legislazione.

delle leggi, questa forma unicamente si dee considerare, che stia in piedi, ed in vigore in questa nobilissima Religione. Primieramente, perchè ne' Conventi di Ritiro, che sono i Conventi più osservanti della Religione, e in quei Francescani, che diconsi Recolletti, ed in altri Osservanti Francescani, questa forma unicamente si conosce d'eleggere i Guardiani; il che fa, che non si possa considerare mai tal forma abolita: Imperocchè i diritti, come dicono le leggi, ed i Giureconsulti si conservano in tutto per l'esercizio, che se ne faccia in menoma parte (2): Il che tanto più ha luogo in questo presente caso, in quanto che col trovarsi questa forma ne' Conventi di osservanza conservata, vale a dire in que' Conventi, che sono i Depositarj della vera dottrina, e disciplina, intorno alle Regole Monastiche; indubitatamente in questi tali Conventi, s' intende *nomine omnium aliorum Conventuum* questa tale forma conservata, siccome ancora in questi stessi Conventi in nome di tutti gli altri si conserva la purità della Regola, riguardo alla liturgia, a i digiuni, all'orazione, e a tutti gli altri Capi della Regola: E per se-

(2) Giacchè continuamente si è in qualchè Convento dell' Ordine conservata l' elezione Conventuale de' Superiori locali, siccome attualmente in parecchi vi si conserva; questo fa, che non solamente si dee dire, che l'elezione Conventuale non sia stata abolita, perchè, come si è detto, il possesso del tutto si conserva coll' esercizio della parte; ma ne viene ancora questa altra conseguenza, che non si può dire mai essersi introdotta posteriore consuetudine contraria alla legge, cioè all' elezione del Superiore locale ne' Comizj locali. La Consuetudine si forma colla continuazione degli atti, ma tutti unisoni, ed uniformi: talchè ove mai vi si mescolino atti, come i Giu-

ſecondo, perchè ancorchè ſi poteſſe conſiderare non ritrovarſi tale ſtatuto in oſſervanza; pure, perchè con tutto ciò non ſi ritroverebbe mai da poteſtà legittima abrogato, lo ſtatuto ſi dovrebbe avere, come legge, che ſtia tuttavia nella ſua florida oſſervanza. Imperocchè è canone certo di ogni Legislazione, che la legge, che con legittima poteſtà non ſia ſtata mai abrogata, ancorchè in fatto non ſi vedeſſe oſſervata, ſi debba avere ſempre come legge, che ſtia nel ſuo pieno vigore: E la non oſſervanza, in tal caſo, corruttela, e rilaſciatezza di diſciplina ſi reputa, e non mai della legge ſteſſa; legittima abrogazione, la quale non può mai farſi, ſe non dalla poteſtà del ſommo Imperante.

Nè nel caſo noſtro potrebbe la conſuetudine contraria allegarſi, sì perchè la conſuetudine, non ſempre ſi vuole, che abbia forza di derogare la legge (3); e sì ancora perchè nelle circoſtanze della noſtra Cauſa non vi è conſuetudine, dappoichè nel tempo ſteſſo, che appena i ſtatuti di Sigovia (poſti i ſtatuti precedenti) potrebbero portare per conſeguenza, che l'elezione doveſſe eſsere del Definitorio, laddove poi 334 A favore del Definitorio non ſi può allegare Conſuetudine.

i Giureconſulti dicono, diſpari; s'interrompe il corſo della Conſuetudine: *Non aliter tamen actuum Judicialium, vel extrajudicialium frequentia Conſuetudinem parit, quam ſi actus omnes uniformes fuerint: ſi enim variatum fuiſſe appareat, & actibus pluribus uniformibus intermixtos interceſſiſſe actus diverſos, vel contrarios, ſic ut modo hoc, modo aliud obſervatum inveniatur, non probetur ex actibus hujuſmodi diſparibus elici legitima coſuetudo*. Voet *in Pandectis lib.* 1 *tit.* 3 *n.* 31.

[3] *Conſuetudinis uſuſque longævi, non vilis auctoritas eſt: verum non uſque adeo ſui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem.* Leg. 2 *Cod. quæ ſit longa conſuetudo*.

poi la pratica è ſtata di darla ai Padri Dominanti: ſempre nondimeno ſi ritroverebbero Famiglie, come attualmente ve ne ſono, che hanno l' antica Giuriſprudenza coltivata; e queſte Famiglie avrebbero compoſto, come compongono, la miglior parte della Religione. Dunque nella Religione Franceſcana univerſalmente ſi dee per tutte le Famiglie l'elezione Conventuale riſtabilire, per eſſer quella elezione, che non ſi può creder mai di eſſere ſtata nè *in facto*, nè *in jure* bandita da queſto Santo Iſtituto, e per eſſer quella altresì, che ritrova l' appoggio in tutte le Legislazioni.



§. II.

§. II.

Si dimostra, che subentrando nelle Famiglie Francescane in luogo della presente forma d'elezione, la Canonica Conventuale, tutt' i disordini, tutte le sconcezze, e tutti i malanni, che nelle Famiglie Francescane si detestano, e sperimentano, cesseranno; ed ogni cosa sarà di buon ordine, di floridezza, e di rettitudine ripiena.

ALessandro Severo, che per sentimento de' Dotti è d'annoverarsi tra i migliori Imperatori, ch' avessero regnato su di Roma Pagana, ritrovando per antico costume, che i campi limitrosi, che a' nemici toglievansi, nel Fisco s' incorporavano, e da' Ministri Fiscali si cominciavano ad amministrare; nel tempo stesso che su de' medesimi, quali frontiere dell' Impero, veniva obbligata la truppa ad una continua, e vigilantissima guardia; credette, che questa disciplina ne' mentovati fondi limitrofi, come quelli che tante siepi, e muraglie costituivano dell' Impero, si dovesse mutare; e che cotesti fondi, quanto altri mai d' importantissima conservazione, per l' avvenire si fossero a' soldati veterani conceduti, col solo peso d' un annua prestazione, da doversi da essi, e da i lor successori al Fisco Imperiale prestare. La ragione, che di ciò diede questo grande Imperatore, si legge presso lo stesso Storico Elio Lampridio, da cui abbiamo tutto il racconto: *Attentius*, disse l' Imperatore, *mi-*

335 Alessandro Severo volle impegnare i Soldati limitanei alla difesa col proprio interesse.

militaturos, si etiam sua rura defenderent [1]. Considerò Alessandro Severo, che già cotesti soldati doveano le frontiere dell' Impero difendere, ed alloggiare quasi sempre su di que' stessi stessissimi limitrofi campi. Dunque, disse Alessandro, impegnamogli maggiormente alla difesa col proprio particolare interesse. Era uom culto l'Imperatore, e nelle lettere umane, e ne' Studj Filosofici della morale filosofia molto bene istruito. Laonde sapea cosa fosse l' uomo, e che niuna cosa può più obbligarlo, che ciò, che la propria utilità concerne, e riguarda: *Attentius militaturos, si etiam sua rura defenderent.*

336 Si debbono impegnare i Frati Francescani a prò della loro Religione col proprio profitto.

Quello, che rispetto ai fondi limitrofi riflettè Alessandro Severo, cioè uno degli uomini più venerati dell' Antichità, considerar dee la Regal Camera di S. Chiara nella presente seriissima emergenza su l'elezione de' proprj locali Superiori delle Famiglie Francescane. I Conventi debbono avere i Superiori, cioè i Guardiani; e cotesti esser debbono i Difensori, de' Conventi stessi. Facciamo, dovrà dire la Regal Camera, che si eleggano i Guardiani in modo, onde considerar possano i medesimi, che *propria jura defendant: attentius defensuros, si etiam suos Conventus de-*

(1) *Sola, quæ de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus, & militibus donavit, ita ut eorum ita essent, si heredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent, dicens, ATTENTIUS EOS MILITATUROS, SI ETIAM SUA RURA DEFENDERENT. Addidit sane his & animalia, & servos, ut possent colere, quod acceperant; ne per inopiam hominum, vel per senectutem possidentium desererentur rura vicina barbariæ, quod turpissimum ille ducebat.* Lampridius *Alexander Severus. cap.* 58.

defenderent. E ſe ſi vuol ciò ottenere, ad altro non ſi dee ricorrere, che a ſtabilire l'elezione Conventuale.

337 Ove le proprie Famiglie eleggeranno in avvenire i Guardiani, ciaſcun Religioſo rifletterà, che un dì potrà ottener egli la Guardiania. E così come coſa propria, e di proprio dominio, sarà il Convento dagl' individui riſguardato, e non già come ſemplice caſa d'alloggio, che altro titolo non ſomminiſtra, che quello di un poſseſso momentaneo, e precario, e molte volte ancora a gran prezzo comprato. Queſto farà sì, che tutt' i Religioſi di ciaſchedun Convento ſaranno tanti Fiſcali della condotta del Guardiano, imperocchè importerà a' medeſimi, che quegli amminiſtri bene quel Convento, ch' è proprio loro, e del quale l' amminiſtrazione hanno allo ſteſſo per qualche tempo ſoltanto affidata; ed i Guardiani dall' altro canto ſi vedranno con iſtrettiſſimo vincolo ligati, ed aſtretti a dovere bene, e diligentemente i Conventi amminiſtrare, per far vedere che abbiano corriſpoſto a dovere a quel beneficio, che dall' intera Comunità hanno riportato; e per far conoſcere, che quel giudizio, che tutti i loro Confratelli di loro han formato, non ſia da errore, o inganno proceduto. In ſomma l'elezione Conventuale produrrà una Santa emulazione, ed una virtuoſiſſima gara tra i Guardiani, e le Famiglie nella vigilanza, e promozione degl' intereſſi de' Conventi, il che non potrà, ſe non una utilità ſomma a' Conventi apportare, e la loro floridezza promuovere in tutte le loro parti.

L' elezione Conventuale fa che i Franceſcani conſiderino proprio l' intereſſe del Convento.

Que-

338 L' esempio della floridezza delle Case Domenicane, viene ciò a comprovare.

Questo, che stiam dicendo, vien comprovato da un'argomento tratto da un fatto parlantissimo, e che cade su gli occhi di tutti. I Domenicani contano quella stessa antichità, che tosto i Difensori del Serafico Ordine mettono innanzi per l' Ordine loro Francescano, ove vogliono iscusarlo di quei nei, che ora vi si contemplano. E pure ne' Domenicani la floridezza de' Conventi si è in gran parte intatta conservata. Or non è questo manifesto segnale, che le elezioni Conventuali sieno la scaturiggine di tutto il buon Ordine nelle Famiglie Religiose? Ne' Domenicani appunto a questo lieto accidente si attribuisce, e s' ascrive tutto il buono, ch' è moltissimo, che nella riguardevolissima Religione loro si venera, e si ammira. Dunque si rimettano ne' Francescani le elezioni Conventuali, e lo stesso ne' Francescani sarà con piacere sommo risguardato.

339 Dove si vive elemosinando, necessariamente la famiglia deve eleggere il proprio Superiore.

Che se vi sono Case Religiose, le quali debbono delle elezioni Conventuali fornirsi, quelle Famiglie Regolari, le quali vivono mendicando, necessariamente hanno sopra di tutte le altre di ciò estremo bisogno. Ne' Conventi, che hanno le proprie rendite, frodi positive commettere non si possono, perciocchè alla perfine quale mai sia il Superiore, o eletto dal Definitorio, o dalla Comunità, o dal Generale stesso, o da qualsisia altro; dee sempre questo buon Superiore alla propria Comunità dare i suoi conti, e come le rendite sono fisse, e costanti, ne' conti grandissimo inganno operare non puote. Non così ne' Conventi, la cui ren-

rendita essendo tutta su di elemosine, questue, e volontarie obblazioni fondata, per esser rendita totalmente dubbiosa, ed incerta; può a mille frodi, occultazioni, e ruberie stare facilissimamente soggetta. Conviene adunque, che questo genere di rendita s'amministri da colui, che la consideri sua, e non già aliena, perocchè così soltanto da' furti, da ruberie, e da occultazioni potrà essere, se non in tutto, almeno in gran parte, esente, ed immune: *attentius militaturos, si etiam sua rura defenderent*. E chi altro potrà esser questi, se non il Guardiano eletto conventualmente? Dunque in queste Case Religiose il Superiore Conventuale per necessità dee dalla Famiglia essere eletto.

Ove per mezzo del Guardiano eletto dalle famiglie i Conventi verranno amministrati a dovere, tutte le rendite di elemosine, questue, ed obblazioni de' Conventi, ne' Conventi stessi rimarranno: ed ecco che tutti i desiderabili vantaggi de' Religiosi Francescani si saranno conseguiti. I proventi delle Case Religiose serviranno per lo mantenimento intero de' Frati, per lo culto Divino, e per la conservazione del Sacro edificio. Ecco i Religiosi agiati; i Conventi ben mantenuti; e così ottimo alloggio de' loro abitatori divenuti; ed ecco in fine, che è la cosa di maggiore importanza, il culto Divino con la chiesta decenza celebrato, il che in pro ancora temporale de' stessi Religiosi viene a ridondare, perchè quanto più le Chiese de' Regolari sono bene assistite, tanto, come si è da valenti uomini in ogni età osservato, e l'esperienza il dimostra continuamente,

340 Vantaggj, che porterà ai Conventi la buona amministrazione.

 il

il concorso si duplica, e si accresce de' secolari, e così 'l vantaggio de' Regolari si viene a conseguire.

341 La disciplina Monastica risorgerà ne' Chiostri Francescani.

Avendo i Frati 'l comodo necessario, può il Superiore esiger da loro l'osservanza Monastica, la ritiratezza nel Chiostro, la compostezza, il silenzio, l'esatta obedienza, e l'esecuzione della propria Regola; perchè non avrà più scuse il Religioso, ancorchè discolo, ed indisciplinatissimo per sua natura, per non adempire al proprio dovere: e cesseranno tutte quelle ragioni, le quali oggi fanno, che i Religiosi mille controvvenzioni alla Regola ogni giorno commettano; e che i Superiori, quantunque fare il volessero, non possan riprendergli.

342 I Studj verranno di bel nuovo a ripatriarsi dopo del loro lunghissimo esilio.

Ma quello, che più di grande ne potrà senza dubbio venire, egli sarà che ne' Conventi si vedranno di nuovo *jure postliminii* i studj ritornati, che da gran tempo, per le cagioni accennate, ne sembran con perpetua infamia, e vitupero miseramente partiti (2). I studj richieg-

---

(2) Nella Regola si dice: *Moneo vero, & exhortor in Domino Jesu Christo, ut caveant Fratres ab omni superbia, vanagloria, invidia, avaritia, cura, & solicitudine hujus sæculi, detractione, & murmuratione. Et non curent nescientes literas addiscere: sed attendant, quod super omnia desiderare debent, habere spiritum Domini, & Sanctam ejus operationem* (*cap.* 10). Questo nacque ancora perchè volle S. Francesco addattarsi al pensare di qeel secolo: Imperocchè i Waldesi avevano insegnato, che siccome Gesù Cristo aveva eletti uomini idioti, e gli aveva costituiti Apostoli; così si poteva ottimamente dar luogo ad idioti tra' Fedeli, quando fossero stati di buona vita. Su di questo proposito da Paolo Langio [*Cronich. Citycenz. ad ann.* 1574] questo scrive Alteserta [*lib. I cap.* 14]: *sed Religionis Franciscanæ, cujus unum præpositum fuit humilitatis, & paupertatis Evangelicæ studium, peculiare malum fuit studium litterarum, quasi a vocatione Ordinis alienum. Franciscus maluit suos orare, quam legere. Ordinis pe-*

chieggono una certa quiete, ed un certo comodo più, che ordinario: la quiete per l'animo: ed il comodo per lo corpo, che inevitabilmente, quando ogni altra cosa vada bene, si debilita, e di quei ristori ha necessariamente bisogno, de' quali chi a sì fatte applicazioni non è consegrato, può ottimamente privarsi. Ove i Conventi avranno per loro Superiore

periculum sensit, cum audivit litterarum scholam Bononiæ institutam a Joanne Ordinis Ministro Generali: itaque ei maledixit; nec extremum spiranti maledictionem remittere rogatus voluit, asserens in cælo ratam esse, seque malle Fratres suos orare, quam legere: Agnellus quoque ejusdem Ordinis Minister Generalis, cum & ipse in Conventu Oxoniensi in Anglia scholam instituisset, & paulo post audiisset Fratres inter se clamose disputantes, an esset Deus, scholam clausit, & interdixit, dicens: Heu? simplices, & illitterati ad Deum rapiuntur, & isti litterati ponunt in quæstione, an sit Deus. Ma poi si videro sentimenti diversi abbracciare da' Francescani: Imperocchè per quella santa emulazione, e gara, che tra essi, ed i Domenicani cominciò ad esservi; e perchè per potersi la conversione degli eretici meglio eseguire, e per potersi più fruttuosamente esercitare la predicazione, si credette necessario lo studio della Sacra Scrittura: Perciò i Francescani a questo studio totalmente si diedero. Al che porse ancora occasione l'avere essi avuti sin dal principio uomini dottissimi, che vestirono il loro abito, come fu un' Alessandro Ales, Professore dell' Università di Parigi, e miracolo di sapere in quell' età. Infatti subito si ritrovò, come di sopra abbiamo veduto, una gran copia di uomini dotti tra' Francescani, quando nacquero in Avignone quelle gran controversie tra i Francescani Mitigati, ed Osservanti, di cui si è pocanzi parlato: e vedemmo ancora, che Benedetto XII si protestò di aver dato alla luce la sua Bolla, anche perchè *studium Sacræ scholasticæ Theologiæ* avesse potuto nella Religione fiorire. Ed il servizio oggi Spirituale delle famiglie Francescane, che stà in luogo del lavoro manuale, porta seco ancora lo studio della Sagra Teologia, e di tutto ciò, che alla piena intelligenza di essa appartiene. Ecco dunque, che la Religione Francescana è una delle Religioni addette alle lettere Sagre nella Chiesa di Dio, come infra degli altri osservò distintamente Renato Coppino *Monasticon cap. I.*

colui, che i medesimi Frati si avranno eletto, il Superiore si vedrà in obbligo di partire co' Religiosi della famiglia il governo; e così, secondo il bisogno di ciascheduno, particolarmente a ciascheduno cercherà di somministrare quel, che conviene. Oltre a ciò allora il Superiore Francescano sarà appunto quale il delineò S. Francesco, cioè il servo della sua Comunità; e così ogni Frate avrà quello stesso coragio di esporre al suo Superiore il suo bisogno, che ha il padrone nel comandare a' servi suoi, siccome appunto fu l' idea santissima del medesimo S. Padre: ed ecco il letterato, e lo studioso assistito nella debita maniera: l' infermo dal suo Superiore servito, come il superiore vorrebbe egli stesso esser servito, essendo egli infermo: il vecchio con vera carità trattato, ed il delinquente ancora con quella mansuetudine, ora ammonito, ora corretto, ed ora castigato, colla quale non che S. Francesco, o altri mansuetissimi Fondatori di santi Istituti, ma i stessi Gentili dicevano di doversi i delinquenti trattare (3). In somma ove nelle Famiglie Francescane l' elezione Conventuale si rimetterà in piede, allora muterà totalmente aspetto questa nobilissima Religione, e d' una vaghissima leggiadria si vedrà dappertutto riempita.

343 Vano è il dire, che convenne abolire ne' Francescani l' elezione Conventuale.

Nè si stia a dire che un Frate dello stesso Istituto sognò che convenne l' elezione Conventuale dalla Religione Francescana sin da i tempi di Clemente IV esiliare, perciocchè si era d' infiniti sconcerti

(3) Presso di Livio la Plebe Romana chiede Giudici, e Leggi eque per questa gran ragione, che *in tantis humanis erroribus difficile est sola innocentia vivere*.

ti manifestata cagione (4): imperocchè questa, ed altre simili fole da Romanzi furon isvegliate per accreditare l'elezione del Definitorio, o per dir meglio, per non far perdere a' Dominanti quella elezione, ch'essi avevano a se, sul palliato titolo del Definitorio, dispoticamente arrogata. Dove sono tai storiche notizie di cotesti disordini, che nel Francescano Istituto l'elezione Conventuale avesse prodotti? Quali annali di questo inclito Ordine tai cose conservino registrate; quali fasti le rammentino? O quale altra memoria alla posterità se n'è mai conservata? E poi ne' soli Francescani tal effetto l'elezione Conventuale avrebbe dovuto produrre? Perchè non generare lo stesso ne' Domenicani, Ordine egualmente antico? E se dal IV secolo, quando surfero i Monaci, insino al XIII altro modo, che questo circa all'elezione de' locali Superiori non fu riconosciuto, o praticato; perchè allora, perchè fra nove secoli continui i stessi tragici effetti cotesta for-

(4) *Id ita ordinatam* (sono parole del Padre Kerckove nello statuto 42), *quia licet antiquitus Guardiani a propriis Conventibus eligerentur, & postularentur conformiter ad jus Canonicum 18 q. 2 cap. 4; & 5 cap. cum dilectus de consuetudine, & aliis locis, quem proinde modum adhuc servant quædam Religiones: quia tamen modus hic utilis visus non est, sed multis rixis, contentionibus, subornationibus, & aliis damnis spiritualibus obnoxius, provisum est in Ordine nostro, in quo Fratres de Conventu ad Conventum sæpe migrant, & sic potiri non possent Guardianis, quos elegissent, ut Superiores locales, seu Guardiani a Ministris Provincialibus, & Definitoribus simul congregatis in Capitulo Provinciali, vel Congregatione per vota secreta eligerentur. Et sic ante tempora Clementis IV, qui sedit anno 1265 captum est practicari; & in cap. Mechliniensi 1499, Burdigalensi 1520, & aliis per Compromissum omnium Provinciarum* (la solita savola nella fine del terzo Capitolo lungamente confutata) *hactenus est observatum.*

forma d'elezione ne' Monaci non generò, e produsse? Come, ne' soli Francescani fra' soli anni 40 in circa poteva, e doveva clamorosissimamamente tanti disturbi generare, onde a furia, ed a precipizio correr si doveva a bandirlo? Dunque son ciarle, dunque son favole, dunque sono imposture queste e tutte le altre cose simili, che contra dell'elezione Conventuale si vanno suscitando.

344 Per l'elezione Conventuale concorre il consenso di tutte le culte Legislazioni.

Per l'elezione Conventuale concorre il consenso di ogni Legislazione, e di ogni età, ed in conseguenza un ritrovato di questa fatta non può, nè debbe così facilmente essere impugnato; e quando oggi per riordinare le famiglie Francescane, che indubitatamente stanno disordinatissime, a questo espediente si ricorre; niuna riprensione si può meritare: perocchè a quel ritrovato ci appigliamo, che ha per se il consenso di quasi tutti i Legislatori, e di una lunga, e continuata serie di secoli, che è la pietra paragone, che assai sovente fa le ree dalle buone usanze separare, e conoscere.

345 Due difficoltà meritano di esser dileguate.

Due difficoltà ci restano a dileguare. La prima, che se si accordi alle famiglie Francescane l'elezione Conventuale, ne verrà in conseguenza, che tra queste famiglie sorgerà subito l'ambizione (5), e questa porterà i conventicoli, i traffichi, i partiti, le cabale, e tutti gli altri mali, che si vuole sapersi per esperienza, che vengano ne' Collegj, qualora si dia loro il diritto elettivo. L'altra difficoltà è, che le famiglie Francescane non siano comportabili di ele-

(5) Grozio direbbe non esser un gran male, *quia ambitio vitium generosius est*, e cagione di mille virtuosissime azioni, e gloriosissime imprese.

elezione Conventuale, perciocchè i Frati Francescani non hanno mai stanza fissa, e così non sono mai addetti ad alcun Convento dell' Ordine: ma essi or quà, or là vanno, secondo vengon mandati, e destinati da' loro Superiori, ai quali, in questo articolo massimamente, non possano in alcuna maniera controvvenire. Or queste difficoltà, tuttocchè risposto ancor ad esse si sia di sopra sufficientemente, pure ora conviene, che alquanto più posatamente vengano dileguate.

E per quanto alla prima si appartiene, convien, che si dica, che coloro, che una tal difficoltà propongono, sian di quegli, de' quali gran numero sempre vi è stato, e vi sarà, che immaginano colla loro pregiudicatissima, e guasta fantasia, che i Monaci fossero d' altra diversa specie di uomini, che di quella che sono tutti gli altri, che Monaci non sono. Ma costoro s' ingannano a partito. Il Monacato al più regola, modera, e frena le passioni umane, ed il natural temperamento; ma non il distrugge. Se tu, così in un caso simile diceva un Monaco del XIV secolo presso il gran Prosatore Toscano a persona, che sotto l' immagine di Monaco intendeva di adorare un Angelo; vedrai me, quando mi aurò scacciata daddosso questa tunica, che or mi copre, e mi ti manifesta diverso da tutti gli altri uomini; ti avvederai, che io sono come qualunque di loro. Se dunque gli altri uomini, per quanto degni e virtuosi siano, per quanto santi, per quanto esemplari; non possono continuamente orare, tutt' il tempo salmeggiare, o la vita intera loro passar meditando: ma conviene, che abbiano qualche giusta di-

345 I Monaci si pensano all' elezione del lor Superiore, niente di male commettono.

distrazione, qualche applicazione estranea, e qualche pensiero, diciam così, profano, ma innocente, che gli diverta, e gli impieghi in quelle tali ore, in cui converrebbe intermettere l' orazione, la Salmodia, la meditazione, ed ancora gli altri esercizj virtuosi Monastici, se esercitare si volessero: ne' Monaci la stessa considerazione fare si dee. Ne' primi secoli del Monacato si viddero in Oriente i Stilitarii, cioè que' Monaci, che, come la gente crede, per non esser distratti da cosa alcuna, e per poter sempre orare, e meditare, su delle colonne situavano la loro perpetua abitazione. E pure noi siamo informati da coloro, che pieni di ammirazione andavano dal piè delle colonne a riguardare cotesti tali singolarissimi uomini; che questi sovente passavano il tempo in piegarsi continuamente, accostando il capo in segno di genuflessione alla punta de' piedi: talchè vi fu allora chi fra poco spazio di tempo contò migliaja di coteste prodigiosissime, e faticosissime piegature (6). Or chi non ve-

(6) Theodoret. *de vita Patrum*, *seu Historiæ Religiosæ cap.* 26. I Stilitarii comparvero nella Chiesa nel V Secolo, comparvero in Oriente, e vuolsi, che in Oriente stesso si fossero conservati sino al XII secolo, quando colà terminando, avrebber quasi voluto sorgere in Occidente, dove si crede, che avessero incontrata subito gagliardissima opposizione, onde fossero andati ad estinguersi prima di nascere. (Urb. Godrer. Siber. *Dissert. de Sanctis columnar.*, Carolus Majell. *de Stylit. in Assemann. Actis Martyr. Oriental.*, & Gregor. Turonens. *histor. Francor. lib.* 8 *cap.* 15). Perciò Mosemio credette di dire una gran cosa, quando nel secolo seguente all' introduzione della vita Stilitaria (la quale da i suoi Magdeburgesi era stata definita *novum & prioribus temporibus, non modo non usitatum, sed ne auditum quidem Monastices genus inventum* (Centur. V *pag.* 399), scrivendo di quell' età, disse : *Uni-*

vede, che una delle cagioni di un sì fatto procedere fu perchè con molta ragione si volevano i poveri Sti-

Universus Monachorum ordo fanaticis, ac sceleratis hominibus abundabat. In Familiis tamen Orientalibus major fanaticorum numerus erat, quam improborum. In Occidentalibus major improborum, quam fanaticorum (*sæc. V p.* 2 *cap.* 3 §. 12). Ma il Mosemio non mostrò d'aver capita bene l'idea de' Stilitarii. I Monaci ebbero per legge fondamentale della loro vita la Clausura, dalla quale ordinariamente non si usciva, se non per quanto esigeva l'obligo del loro lavoro manuale, che in luogo distante dal Monistero il più delle volte si andava ad eseguire, o per assistere al Sagro Sagrificio, o per sentire l'istruzione del Padre, o per altre poche cose tali, le quali per lo più si eseguivano nella stessa clausura: sicchè que' Monaci, i quali al lavoro manuale non attendevano, il circuito della loro Clausura difficilmente passavano. E giunse ciò tanto avanti, che tra essi alcuni Osservanti Monaci credevano dover tal legge serbare, ancorchè da' legittimi Superiori venisser chiamati. Infatti Eutichete, Prete, e Archimandrita di un Monistero celebre di Costantinopoli, ai messi del Concilio I de' Concilii Costantinopolitani tenuti pe'l suo negozio, i quali messi gli eran venuti ad ordinare di presentarsi al Concilio, rispose, *quod e Monasterio nunquam exire suo decrevisset, quo velut sepulcro esset inclusus* (Natalis ab Alexand. *sæcul. V cap.* 3 *artic.* 13 §. 3, Van-Espen *de negotio Eutychetis cap.* 1 § 1, *&* 2 *tom.* 7) Dimorando i Monaci nel Chiostro, per lo più stavano in piccole stanze coloro, che avevano separati cubicoli, e non già erano astretti, secondo la comune usanza Monastica, di dormire uniti in ispaziosi cameroni, ragion per cui forse anche oggi continuansi i corridori delle Case Religiose, tuttocchè a tal'uso non sian più destinati, a chiamarsi *Dormitorj* (Alteserr. *lib.* 5 *cap.* 14). La misura delle stanze separate de' Monaci rigidissimi era questa allora, che dovean esser così fatte tali stanze, che il Monaco nè comodamente vi si potesse distendere, nè agiatamente vi si potesse in piedi rizzare (*Centuriat. centur.* 2, *&* 6 *de Monacatu*). Superavano dunque tai tormentose cellette, il tormento di quelle stesse dure carceri, che narra Filippo Comines d'aver inventate Luigi XII Re di Francia, quando stava nel colmo de' sospetti, che non gli si fossero tramate insidie, e congiure: imperocchè egli ce le descrive nel seguente modo: *Iis, qui deliquissent, graves admodum pœnas constituit, ut supra diximus, ideoque carceres para-*

Stilitarj con sì fatto modo alquanto distrarre, ed in qual. che modo disviare? Imperocchè altrimenti stando sempre rit-

ravit horrendos, & valde tetros, nempe caveas aliquot partim ferreas, partim ligneas, ferreis laminis coopertas, latitudine octo pedum, & altitudine paulo majori, quam est statura hominis. Excogitaverat hanc rationem Cardinalis Balvensis, & in eam, quæ primum perfecta fuit, inclusus est ipse, perque totos quatuordecim annos detentus (ecco rinnovato l' esempio di Perillo col Toro di Falaride). *Post hunc alii multi eas sunt execrati, & ego quoque captivus in iis per menses octo fui, mandato Regis, qui nunc præest.* (Philip. Cominæus *lib.* 10). Or i Stilitarii non fecero altro, che per maggior mortificazione del loro Spirito, ridurre la lor Clausura alla dimora assoluta nella lor cella; e la lor cella costituire nel picco' circuito di una colonna, di cubiti ordinariamente due, e quivi notte, e giorno *sub dio* dimorare, per cui tuttocchè il clima de' loro Paesi fosse benignissimo, pure soffrirono assai sovente, che loro s'indirizzissero alcuni membri del corpo, e gli perdessero. Del resto su delle colonne non istavano essi continuamente mutoli, ed in orazione, e meditazione, o pure in genuflessioni si spaziavano, come la maggior parte ha voluto erroneamente credere: Ma anzi nelle colonne, che stavano talvolta nel rinchiuso de' loro Monasteri, tutto ciò, che un operativo Monaco far potea', prodigiosamente facevano. Dell' Autore di questa portentosa vita Stilitaria S. Simone Stilita, così scrive l'accennato Teodoreto, dipingendoci l'operare maraviglioso che questo singolarissimo Personagio faceva su della sua colonna: *Doctrinæ quoque donum a liberali Domino accepit: Et bis quotidie exortationes habens, audientium aures irrigabat, scite admodum disserens, & Divini spiritus documenta exibens... totam noctem, & diem, ad nonam usque orando, consumit. Post nonam vero primum quidem Divinam doctrinam præsentibus tradit: deinde admissa uniuscujusque petitione, & curationibus aliquot peractis, litigantium controversias dirimit. Sub solis autem occasum cum Deo deinceps colloqui incipit. Ceterum in his dum versatur, Sanctarum simul Ecclesiarum providentiam non negligit: nunc pugnans contra Gentilium impietatem, nunc Æreticorum turmas profligans, atque interdum ad Imperatorem de his literas mittens, interdum Præsides ad Divinum zelum excitans, ipsos etiam interdum Ecclesiarum Pastores admonens, ut Gregum suorum majorem curam gerant* (Theodoret. *hist. Religiosæ cap.* 26). Lo stesso comprova Evagrio, rapportando una lettera di S. Simone all' Imperatore Leone su del Concilio di Calcedonia (Evagrius *lib.* 2 *bi-*

ritti, e fermi, o anche feduti fu di una fola, e foda colonna, come avrebber potuto l'intera loro vita paffare? La Regola, data da Alberto Patriarcha di Gerofolima ai Carmelitani, gli obbligava a ftar fiffi nella lor cella *meditando legem Domini*. Ma la efperienza moftrò, che Alberto fi avea figurati gli uomini tutt' altro da quel ch' erano, e da quello che gli ritrovarono poi i Papi Romani, che la Regola di Alberto dovettero mitigare, e fpiegare (7). Che male farà, che ne' Francefcani, quando fi avvicina l'elezione, fi veggono in quelle ore, che non

hiftor. Ecclefiaft. cap. 10). Dunque i Stilitarii neppure una vita totalmente contemplativa, ed afforta fi avean prefiffa, come quella, che non farebbe ftata affatto umanamente efeguibile. Ecco dunque, che nel tempo fteffo, che fi conofce, che i Stilitarii furono tutt' altro di quel, che fi dipingono, e con ciò fi viene in cognizione, che non fi dee quefta vita al fanatifmo Orientale attribuire, giacchè fe quefto genere di afprezza inventò l'Oriente, infiniti altri affai più ferocemente ne fvegliò l'Occidente: fi conofce, che neppure quegli potevano reggere ad un genere di vita tutto contemplativa, quale indifcretamente oggi fi vorrebbe dai noftri Monaci, che pur di gran lunga differifcono dagli antichi Stilitarii; far foftenere.

(7) Se n'è parlato di fopra *pag.* 239 *not.* 95, dove il *maneant finguli in cellulis fuis, vel juxta eas* di Alberto, abbiamo intefo delle celle nel fenfo di ftanze, e non già di Grancie Religiofe, tuttocchè or fotto nome di Celle vengano le Grancie. Alteferr. *lib.*9 *cap.*1, perchè ci fiamo creduti sforzati ad una tale interpretazione, sì perchè altrimenti la Regola di Alberto avrebbe col *juxta eas*, permeffo di dimorare fuori della Claufura, cofa, che non fi può mai prefumere, e sì ancora perchè non poteano tutti i Monafteri chiamarfi Grancie da Alberto: ma la principale ragione, che a ciò ci moffe, e tuttavia ci muove fu perchè altrimenti Eugenio IV nel 1431 non avrebbe per mitigare l'afprezza di quella Regola, come una gran cofa, detto, *quod horis congruis in eorum Ecclefiis, & illorum clauftris, ac per eorum ambitus manere, & perambulare licite, & libere valeant*.

non vi sarà orazione, nè vi sarà altra applicazione, che tra di loro si tengan delle unioni, si faccian de' discorsi, de' maneggi, delle pratiche, per crearsi il Superiore? Queste assemblee, questi discorsi, e questi maneggi aguzzeranno l'ingegno, terranno distratti i Religiosi da altre applicazioni, e gli faranno più dimorare nel Chiostro, senzachè niuno nocumento venga alla Regola, all' Osservanza Monastica, ed agli esercizj del loro Istituto. Anzi ne verrà eziandio in loro pro questo grandissimo vantagio, come si è notato di sopra, che ogni individuo sarà riguardato; perchè o potrà esser Superiore, o almeno contribuir potrà ad esserlo altrui: laddove oggi colla elezione attuale, ancorchè potesse veramente esser quella del Deffinitorio, al più quegli Religiosi possono esser considerati (i quali sono molto pochi), che possono esser essi fatti Guardiani, e tutti gli altri, come gente da nulla, è tenuta.

347 Che quello, che noi diciamo sia troppo vero, puossi confermare con un argomento tratto da ciò, che in su di questo articolo mostrò di sentirne uno de' Santi più penetranti, e di buon senso, che riconosca la Chiesa di Dio, e quel ch'è più, l'è Santo de' Secoli ultimi, quando il Mondo s'era assai rischiarato, e si stava rischiarando. Questi è S. Filippo Neri, in cui si unì tutta la vivacità Toscana colla riflessione, e posatezza Romana. Questi per la sua Congregazione de' PP. dell'Oratorio, celebrata dal suo primo nascere, tanto per la copia degli uomini pii, ed esemplari, quanto per la dottrina, specialmente della importantissima materia della Storia Eccle-

S. Filippo Neri non ebbe difficoltà di prescrivere l' elezione Conventuale.

sia-

siastica (8); non seppe altro modo d'elezione prescrivere, che la Conventuale, nella quale volle avere i suffragj que' soli de' suoi Sacerdoti, che avevan un decennio già passato nella Congregazione; siccome Benedetto XII lo diede a que' Francescani unicamente, i quali erano *in Sacris*, ed avean già anni 25 compiti. Se S. Filippo, Santo avvedutissimo, avesse supposto, che l'elezione Conventuale gli accennati disordini produceva, l'avrebbe sicuramente tenuta lontana da' suoi illustri Alunni, che nella conversione propria, e del Prossimo gli volle continuamente daddovero applicati: E come egli considerò tra essi il Decano (9), ed al Vescovo Diocesano gli volle subbordinati (10); secondo i mezzi antichi Canonici, o l'anzianità avrebbe S. Filippo creduta causa della Prelatura tra'suoi figliuoli, o gli avrebbe obbligati ad aver per Capo quegli, che tra loro il proprio Diocesano avrebbe prescelto. Sono già quasi 200 anni, da che questo Istituto si ammira, e si venera nella Chiesa Cattolica, e pure niuno disturbo si è infin ad ora mai udito d'aver generata l'elezione Conventuale nelle non poche Congregazioni, in cui è diviso: e pure è da credere, purchè non si vogliono fingere tanti stupidi gl' individui, che il compongono, che si brigino essi dell'elezione del lor Superiore, vi badino, vi pensino, e ne discorrano.

Ma-

(8) Van Espen *part.* 1. *tit.* 31 *cap.* 1 *de Patribus Oratorii*.
(9) *Instit. Congregation. Oratorii pag.* 20.
(10) Van Espen *loc. cit.*

348 Ne' Domenicani niente pregiudica il pensarsi all'elezione, che conventualmente far si dee.

Ma a che ricorrere ai PP. dell' Oratorio, che si possan dire rispetto a' Francescani, venuti l'altro jeri: se abbiamo l'esempio de' Domenicani, che nel sesto secolo, in cui si ritrovano, continuano tuttora la pratica dell' elezione Conventuale, *secundum formam Canonicam*, come le lor Costituzioni felicemente si spiegano. Nè perciò insin ad ora vi è stato chi abbia inteso dire, che disturbi abbiano coteste precedenti assemblee, diete, consigli, discettazioni, ed esami, che tra' Monaci prima dell' elezione fatte si fossero, arrecati. Sicchè per questo capo all' indarno si pretenderà tener lontana dalle famiglie Francescane l'elezione Conventuale, ch'è quella, che unicamente in esse puossi praticare.

349 Il Re nostro Signore ha riposta l'elezione Conventuale in piedi in molte Famiglie Francescane.

Tanto maggiormente si dovrà ciò conchiudere ove si volesse abbracciare l'elezione Conventuale con quel metodo, e temperamento, suggerito dalla Giunta di Sicilia, per le Provincie Riformate di quel Regno, e dalla Maestà del Re approvato, e già sperimentato utilissimo, facilissimo, e profittevolissimo: imperocchè con tal metodo, e temperamento la legge *de ambitu*, simonia detta nelle materie Ecclesiastiche, e le fazioni, che è l'unico male che suolsi dalla elezione Conventuale temere; non potrebbero più fare alcuna paura, come in Sicilia si è già, con sommo piacere, conosciuto [11].

L'al-

(11) Non parliamo quì della forma prescritta dalla Maestà del Re per la Sicilia, che già in quel Regno si è posta in esecuzione, e felicemente è riuscita; come nè anche dalla forma stabilita per lo Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova, che si ritrova

L'altra difficoltà non sappiamo dove possa ritrovare il suo appoggio. Dopochè i Cluniacensi introdussero, che molti Monasterj di Monaci formassero unione infra di loro, laddove insin a quell'ora ogni Monastero era stato separato dall' altro; I Cisterciensi, e tutti gli altri Monaci, che vennero immediatamente, abbracciarono questo stesso sistema; tantocchè la famosa Carta *Charitatis* de' Cisterciensi, è quella legge stabilita da loro in una de loro primi Capitoli Generali, con cui si dispone di dovere i Monasterj communicare insieme, e scambievolmente ajutarsi, e soccorrersi (12). I Mendicanti serbarono lo stesso novello sistema, anche perchè avendo essi a se stessi prescritto per loro principale iscopo lo star continuamente in ispedizioni o contra gli Eretici, o nella conversione degl' Infedeli; dovevano essi avere, che l'un Convento avesse communicato coll' altro, per potersi così, viaggiando, a man salva considerare Frati di qualunque Convento, in cui si abbattevano. Più di questo non vi è per dirsi, che i Francescani non abbian Convento fisso. Imperocchè la lor Regola fu di questo proposito niente

350 Come debba sentirsi, che i Francescani non abbian Convento fisso.

va eziandio messa facilmente in pratica: I Regali Dispacci possono di ciò rendere ciascheduno informato. Oltre a ciò noi quì parliamo del Dritto, non già del mettodo meccanico, che tenere si debba per far riuscire l' elezione Conventuale con tutto il buon ordine. Quello resta riserbato al Magistrato provvidissimo, il quale tenendo presente ciò, che per la Sicilia, e l'Infermeria si ritrova già disposto, e plausibilmente eseguito, proporrà al Re quel, che crederà migliore, e più adattato al Reame di Napoli, acciocchè l'elezione Conventuale possa quella consolazione in ogni sua parte apportare, per la quale si ambisce, e si anela.

(12) Manriquez *ann. Cister. passim*.

te di particolare prescrive, giacchè quello, che nel Capo X si legge: *Fratres vero, qui sunt subditi, recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates: unde firmiter præcipio eis, ut obediant suis Ministris in omnibus, quæ promiserunt Domino observare, & non sint contraria animæ suæ, & Regulæ nostræ*; non ha che fare col punto presente, perciocchè riguarda generalmente l'obedienza Religiosa. Dunque dov'è, che i Francescani non hanno Convento certo, ma sono vagabondi, sono vaghi, sono zingari, o spettri, e fantasmi, che or quà, or là compariscono, come vengono agitati, e commossi, oh miseri! da i loro Ministri Provinciali? In pratica la cosa sarebbe così, ma per violenza, per potenza, per dominatismo, per Dispotismo, per tirannide. Ma non si può il Dispotismo sostenere con ragioni tratte dal Dispotismo medesimo. La Regola ignora queste barbarie, nè poteva non ignorarla quella Regola, che si potrebbe lodare colle stesse parole di S. Gregorio rispetto alla Regola Benedettina: *DISCRETIONE præcipua, & sermone luculenta* (13).

351 I Capitoli Generali riconoscono i Frati Conventuali.

Ma poi, che si va cercando, se ne' Capitoli Generali tenuti immediatamente dopo della Regola, ed in quegli altri, che contengono le Costituzioni di S. Bonaventura, *Ordinis fundamenta*, come in quegli altresì de' tempi posteriori; e fin anche in quelli de' soli Osservanti, si fa distinzione sempre *inter Fratres*

(13) Della dicitura della Regola di S. Francesco si potrebbe anche dire, quello, che disse il Cujacio della elocazione de' libri Feudali, in parte nell'età della stessa Regola di S. Francesco nati: *non illepido sermone conscripti*.

tres Conventuales, & Fratres non Conventuales (8)? Dunque nella Religione Francescana vi sono, e vi debbono essere i Frati Conventuali, e questi dovranno avere l'elezione del loro Superiore.

Adunque a' Religiosi Francescani di tutte quelle Congregazioni, che o sotto nome dell' Osservanza, o sotto lo spirito d'essa vengono compresi; si dovrà dare il consuolo di sottraergli dal duro, ed insopportabile giogo dell' infame *Dominatismo*; ed acciocchè una sì fatta grandissima impresa, e di somma gloria di Dio possa riuscire, si dovrà alle famiglie Religiose l'elezione Conventuale restituire: la quale è tutta uniforme ad ogni principio di buon senso, e di ragion naturale, alla Giurisprudenza Giustinianea, alla Giurisprudenza Ecclesiastica, al Diritto universale Monastico, al particolare Municipale sensatissimo Francescano Istituto: e produrrà in questa rispettabilissima Religione in un subito questo maraviglioisissimo, e desideratissimo effetto, che vedendosi dileguati, e dissipati quei gran disordini, che oggi l'ingombrano, e le hanno fatto perdere ogni chiarore, nel primiero nobilissimo grado di osservanza, di floridezza, e di salutare disciplina si vedrà con giubilo universalissimo interamente riposta. 352 Tutto il buon ordine si vedrà sorgere ne' Conventi Francescani dalla elezione Conventuale.

CHe se è così: siamo già in istato di poterci riposare, e la faticata penna ormai lasciare. Quanto si è detto, crediamo che non solamente bastante, ma forse anche superfluo verrà giudicato per 353 Scopo della presente Scrittura, ed opera gloriosa, ed immortale, che farà il Re, N. S.,

(8) Si vegga il Cap. 3.

per quel fine, per cui si è in mezzo recato. Ma noi abbiam creduto, ch' essendo obbligati a dovere questa fatica formare, perchè la Real Camera di S. Chiara (ch' è il Consiglio Supremo Legale del Reame di Napoli) potesse avere presenti tutte quelle notizie, che necessarie sono per doversi, con accerto del vero, una tal seria faccenda determinare (donde dipende la pace, il buon ordine, e la tranquillità non solamente degl' innumerabili Francescani, ma forse ancora di molte, e molte altre famiglie Religiose del nostro Reame, le quali alla fine, se non per altro, almeno per questo meritano considerazione somma ne' Dominj de' Principi Cattolici, che formano tanti collegj, nella maggior parte di Sacerdoti), dovevamo per tal uopo quella maggior fatica sostenere, la quale e da' nostri limatissimi talenti, e scarsissime cognizioni, e dalle circostanze nostre dolorosissime di doverla nel colmo delle Forensi applicazioni sostenere, si avesse potuto sperare. Ma quale mai sia, egli però è certo, che altro scopo da noi non si è in essa avuto, che il solo vantaggio, e proffitto de' poveri Religiosi; giacchè questa Causa, come pur la sua natura seco portava, senza alcuna idea di utilità, ancorchè menoma, da noi si è sostenuta, e tutt' ora si sostiene: e saressimo stati disposti anche alla spesa della stampa soggiacere, se quel nostro valente Religioso, di sopra (ma non mai con bastanti lodi) rammentato (9), con nostro

(9) Il P. Leopoldo da Napoli Minore Osservante della Provincia di S. Maria la Nova.

ſtro infinito ſtordimento, tenerezza, ed edificazione, non ci aveſſe da tal peſo ſottratti con ritrovar egli 'n mezzo alla ſua vera Franceſcana povertà, e nudità (perchè egli, tra gli altri ſuoi notiſſimi meriti, ha quello di eſſere un aſſai oſſervantiſsimo Religioſo), tutto il denaro, che per tal uopo è occorſo, che pur la conſiderevole ſomma di ducati 300 di molto ha ecceduto. Speriamo che un ſervizio alla Patria, ed alla Nazione abbiamo ancora con queſte noſtre fatiche renduto, ſe mai ci riuſcirà di vedere, come pure ſperiamo d'avere una sì fatta conſolazione, meſsi in ordine, in affetto, in pace, in tranquillità, in calma, ed in qualchè felicità, e nella debita oſſervanza i noſtri Franceſcani, e forſe le altre Religioni noſtre Nazionali, che di ſimile medicina hanno meſtiero, per cui con avidità, e ſete grande, ſtanno la ſteſſa noſtra preſente fatica aſpettando Che ſe ciò accade, n' andremo faſtoſi, quanto altri mai di qualunque altra coſa andare potrebbe, e diremo di eſſere ſtati cagione, onde FERDINANDO IV, il noſtro Auguſto Sovrano, abbia prodotta una delle opere più grandi, che in queſto ſecolo fatte ſi foſſero, per la quale gli ſteſsi ſuoi illuſtri Anteceſſori Federico d' Aragona nel Reame di Sicilia, e Roberto nel Reame di Napoli di gran lunga abbia ſuperati: dappoichè quelli celebratiſſimi Principi alla fine ſi ſegnalarono nel proteggere, e difendere i perſeguitati, e profughi Franceſcani, nel ſottraere la Religione, per quanto poterono, da maggiori malanni, e nell' impedire la diſtruzione già quaſi imminente della Religione ſteſſa, la coſa più

santa, che si era nella Chiesa Cattolica insino a quei tempi veduta: laddove il nostro Supremo Monarca si ritrovarebbe d' avere data la pace a tutta questa Religione de' suoi floridissimi Dominj, d' avervi rimessa in piedi l' osservanza delle leggi, e la floridezza; e d' avere i Francescani, traendo gl' individui dallo stato di durissima schiavitù, in cui miseramente gemono, perchè è maggiore di quante altre servitù mai in uomini liberi se ne sian finora vedute; in una totale floridezza di spirito, e di corpo assolutamente rimessi; e quel ch' è più di avere similmente, a loro esempio, tutti gli altri Religiosi de' suoi Regni, parte molto eletta del suo Vassallaggio, interamente salvati, ed in quel grado di terrena felicità, che può il loro stato comportare, maravigliosamente riposti. Faccia Iddio, che tutto ciò per sua gloria veramente, e prestamente succeda, ch' è quello, che da noi per frutto, e compenso delle gravi fatiche nostre, unicamente si attende.

IL FINE.



IN.

INDICE I.

De' Capi, e Paragrafi, ne' quali è divisa la presente Scrittura.

IV.

INDICE II.

Del Contenuto nella presente Scrittura, secondo l' Ordine degli occhi marginali posti per epilogo di ciascbedun capoverso della Scrittura medesima.

17 I-

17 Idea del Capitolo Provinciale, in cui si crea cotesto Senato della Provincia.
18 Il Diffinitorio, ossia il novello Senato della Provincia, crea subito i Guardiani.
19 Lo stesso Diffinitorio conferma i Guardiani eletti.
20 La cosa, come esternamente comparisce, sembra bene architettata.
21 Tutto però *simulatur*.
22 Ne' Francescani tutti i Religiosi si dividono tra innumerabili Sudditi, e pochissimi Padri Dominanti.
23 I PP. Dominanti si partiscono infra di loro i Conventi.
24 E' recente tal divisione, ed è stata anatemizzata con molte Bolle Pontificie.
25 Il Dominante è il padrone assoluto de' suoi Conventi.
26 Ne' Capitoli Provinciali i Guardiani intervengono colla legge ricevuta da' Dominanti di formare il Diffinitorio, secondo a medesimi è piaciuto.
27 Il novello Diffinitorio ha poi l'obbligo di eleggere per Guardiani coloro, che vogliono i PP. Dominanti dover rimanere eletti.
28 Nel Capitolo secondo si tratta di quello, che veramente *agitur*.
29 Tutti i disordini, che sono ne' Francescani, derivano dal pessimo modo di eleggere i Superiori.
30 Le Famiglie de' Francescani sono oggi in un totale avvilimento, e tutto dalla forma di elezione deriva.
31 Le gran contribuzioni che i Guardiani prestano a' PP. Dominanti, cagionano infinita rilasciatezza in tutta la Famiglia.
32 Tutti i Sudditi sono in estrema indigenza, nè traggono dalla Religione quello, di che avrebbero bisogno per sostentamento della lor misera vita.
29 (a) I Guardiani sono scusati, perchè debbono dar tutto a' Dominanti.
30 Sono i Dominanti nel tempo stesso Baroni, ed Abbati Commendatarii de' Conventi.
31 Lusso, e fasto inesplicabile de' PP Dominanti.
32 Ne' Francescani *omnes esuriunt*, ed i Dominanti *ebrii sunt*.
33 Non si può oggi pensare a lettere, o ad altra cosa illustre nella Famiglia Francescana, ritrovandosi la moltitudine sotto d'una schiavitù cotanto dura.
34 La storia dell'elezione de' Guardiani nella Religione Francescana, è tediosissima.
35 Si dee tale storia dividere in tre periodi.
36 Il Diffinitorio assai tardi ha ottenuto il diritto di eleggere i Guardiani.

37 Ca-

(a) *E scorso questo fallo, che dopo del numero* 32, *di nuovo si sia messo il* 29, *il* 30, *il* 31, *ed il* 32: *ma poi dal* 35 *la numerazione va sempre a dovere.*

 66 Non

93 Sta-

124 Spie-

152 Abo-

186 La

218

246

Francesco, il Diritto statuanario Francescano.

306 La Famiglia per volontà di S. Francesco si deve eleggere il Superiore.

307 Dovea S. Francesco dare alle Famiglie l' elezione del proprio Locale Superiore.

308 Giurisprudenza particolare Francescana su l' articolo dell' elezione.

309 Cagioni, onde nacquero nella Religione Francescana i disturbi fin dalla morte di S. Francesco.

310 La Religione Francescana si divide in due sette.

311 Disturbi grandi, che produsse nella Religione Francescana la divisione.

312 S' incrudeliscono i travagli de' Francescani sotto Giovanni XXII.

313 S' inasprisce la Corte Avignonese, perchè i Francesani rigidi si danno al partito dell' Imperatore.

314 La nuova disputa su la povertà di Gesù Cristo dà l' ultima mano ai malanni de' Francescani.

315 Gio: XXII fa eleggere per Generale de' Francescani Gerardo Odone.

316 Benedetto XII Successore di Gio: è tutto intento alla riforma degli Ordini Regolari.

317 Benedetto riforma l'Ordine Francescano col consiglio degli uomini più degni di quell' età, e della Religione stessa Francescana.

318 Stabilisce Benedetto XII l' elezione Conventuale; è la Bolla è abbracciata dall' Ordine ne' Comizii Generali, tenuti nel 1337.

119 Nella Religione Francescana vi è il particolare statuto circa l' elezione de' Locali Superiori.

320 Cagioni, che produsse la Bolla di Benedetto XII.

321 Vi Concorse il Consenso dei primi Ecclesiastici, e Francescani di quella stagione.

322 L' esser ricevuta ne' Comizj Generali fa che sia superfluo l' esame del Regio *exequatur*.

323 La Bolla non si potea abrogare, che nel modo come venne formata.

324 Se si toglie la Bolla, resta sempre l' elezione Conventuale.

325 Vano è dire, che la Bolla ebbe corta durata.

326 I statuti posteriori non sono stati riconosciuti da i Sommi Imperanti.

327 La Bolla è nel suo pieno vigore.

328 Se si dà luogo all' elezione Conventuale, fioriranno le Famiglie Francescane.

329 Nella Religione Francescana non stà in piedi l' elezione del Deffinitorio.

Co-

Come si è fatto grandissimo uso della Regola di S. Francesco, e come si è recata la massima de' Moralisti, e Canonisti, che le Regole, addifferenza delle Costituzioni Monastiche, non sono soggette a mutazioni, che da voluntà privata de' Religiosi procedano, ancorchè in Capitoli Generali fatte si fossero: Perciò abbiam creduto cosa molto opportuna, che l' intera Regola si fosse quì rapportata, acciocchè ogni dubbio, che in su di essa sorger potesse, avendosi l'agio di poterla riscontrare, col suo spirito, se non colle sue parole, venisse risoluto.

Vita, & Regula Fratrum Minorum.

CAPUT I.

Regula, & vita Fratrum Minorum hæc est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare, vivendo in obedientia, sine proprio, & in castitate. Frater Franciscus promittit obedientiam, & reverentiam Domino Papæ Honorio, ac successoribus ejus canonice intrantibus, & Ecclesiæ Romanæ. Et alii Fratres teneantur Fratri Francisco, & ejus successoribus obedire.

De his , qui volunt vitam iſtam accipere , &
qualiter recipi debeant .

C A P. II.

SI qui voluerint hanc vitam accipere , & venerint ad Fratres noſtros ; mittant eos ad ſuos Miniſtros Provinciales , quibus ſolummodo , & non aliis recipiendi Fratres licentia concedatur. Miniſtri vero diligenter examinent eos de fide Catholica , & de Eccleſiaſticis Sacramentis . Et ſi hæc omnia credant , & velint ea fideliter confiteri , & uſque in finem firmiter obſervare ; & uxores non habeant; vel ſi habent , & jam Monaſterium intraverint uxores , vel licentiam eis dederint , auctoritate Diœceſani Epiſcopi voto continentiæ jam emiſſo , & illius ſint ætatis uxores, quod non poſſit de eis oriri ſuſpicio ; dicant illis verbum Sancti Evangelii , quod vadant , & vendant omnia ſua , & ea ſtudeant pauperibus erogare : quod ſi facere non potuerint , ſufficit eis bona voluntas . Et caveant Fratres , & eorum Miniſtri , ne ſolliciti ſint de rebus ſuis temporalibus , ut libere faciant de rebus ſuis , quicquid Dominus inſpiraverit eis . Si tamen conſilium requiratur , licentiam habeant Miniſtri mittendi eos ad aliquos Deum timentes , quorum conſilio bona ſua pauperibus erogentur . Poſtea concedant eis pannos probationis , videlicet duas tunicas ſine capucio , & cingulum , & brachas, & caparonem uſque ad cingulum: niſi eiſdem Mini-

ni-

nistris aliud secundum Deum aliquando videatur. Finito vero anno probationis, recipiantur ad obedientiam, promittentes vitam istam semper, & Regulam observare. Et nullo modo licebit eis de ista Religione exire, juxta mandatum Domini Papæ: quia secundum Sanctum Evangelium, nemo mittens manum ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno Dei. Et illi, qui jam promiserunt obedientiam, habeant unam tunicam cum capucio, & aliam sine capucio, qui voluerint habere: & qui necessitate coguntur, possint portare calceamenta: Et Fratres omnes vestimentis vilibus induantur, & possint ea repeciare de saccis, & aliis petiis, cum benedictione Dei. Quos moneo, & exhortor, ne despiciant, neque judicent homines, quos viderint mollibus vestimentis, & coloratis indutos, uti cibis, & potibus delicatis: sed magis unusquisque judicet, & despiciat semetipsum.

De Divino Officio, & Jejunio, & quomodo Fratres debeant ire per Mundum.

CAP. III.

Clerici faciant Divinum Officium secundum ordinem sanctæ Romanæ Ecclesiæ, excepto Psalterio, ex quo habere poterunt Breviaria. Laici vero dicant vigintiquatuor Pater noster pro Matutino, pro Laudibus quinque: pro Prima, Tertia, Sexta, & Nona, pro qualibet istarum septem: pro Vesperis autem duodecim, pro Completorio septem:

 & o-

& orent pro defunctis. Et jejunent a festo omnium Sanctorum, usque ad Nativitatem Domini. Sanctam vero Quadragesimam, quæ incipit ab Epiphania usque ad continuos quadraginta dies, quam Dominus suo sancto jejunio consecravit; qui voluntarie eam jejunant, benedicti sint a Domino; & qui nolunt, non sint astricti: sed aliam usque ad Resurrectionem Domini jejunent. Aliis autem temporibus non teneantur, nisi sexta feria jejunare. Tempore vero manifestæ necessitatis, non teneantur Fratres jejunio corporali. Consulo vero, moneo, & exhortor Fratres meos in Domino Jesu Christo, ut quando vadunt per Mundum, non litigent, neque contendant verbis, nec alios judicent: sed sint mites, pacifici, & modesti, mansueti, & humiles, honeste loquentes omnibus, sicut decet. Et non debeant equitare, nisi manifesta necessitate, vel infirmitate cogantur. In quamcumque domum intraverint, primum dicant: Pax huic domui. Et secundum Sanctum Evangelium, de omnibus cibis, qui apponuntur eis, liceat manducare.

Quod Fratres non recipiant pecuniam.

C A P. IV.

PRæcipio firmiter Fratribus universis, ut nullo modo denarios, vel pecuniam recipiant per se, vel per interpositam personam: tamen pro necef-

cessitatibus infirmorum, & aliis Fratribus induendis; per amicos Spirituales, Ministri tantum, & Custodes sollicitam curam gerant, secundum loca, & tempora, & frigidas regiones; sicut necessitati viderint expedire. Eo semper salvo, ut [sicut dictum est] denarios, vel pecuniam non recipiant.

De modo laborandi.

C A P. V.

FRatres illi, quibus gratiam dedit Dominus laborandi, laborent fideliter, & devote, ita quod excluso otio, animæ inimico, sanctæ orationis, & devotionis spiritum non extinguant, cui debent cætera temporalia deservire. De mercede vero laboris pro se, & suis Fratribus corporis necessaria recipiant, præter denarios, vel pecuniam. Et humiliter, sicut decet servos Dei, & paupertatis sanctissimæ sectatores.

Quod Fratres nihil sibi approprient, & de eleemosina petenda, & de Fratribus infirmis.

C A P. VI.

FRatres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, sed tamquam peregrini, & advenæ in hoc sæculo, in paupertate, & humilitate Domino famulantes, vadant pro eleemosina confidenter. Nec oportet eos verecundari,

quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc mundo. Hæc est illa celsitudo altissimæ paupertatis, quæ vos carissimos Fratres meos, hæredes, & Reges Regni cœlorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Hæc sit portio vestra., quæ perducit in terram viventium. Cui, dilectissimi Fratres, totaliter inhærentes, nihil aliud, pro nomine Domini nostri Jesu Christi, in perpetuum sub cœlo habere velitis. Et ubicumque sunt, & se invenerint Fratres, ostendant se domesticos invicem inter se, & secure manifestet unus alteri necessitatem suam, quia si mater nutrit, & diligit filium suum carnalem, quanto diligentius debet quis diligere, & nutrire Fratrem suum spiritualem? Et si quis eorum in infirmitatem ceciderit, alii Fratres debeant ei servire, sicut vellent sibi serviri.

De pœnitentia Fratribus peccantibus imponenda.

C A P. VII.

SI qui Fratrum, instigante inimico, mortaliter peccaverint, pro illis peccatis, de quibus ordinatum fuerit inter Fratres, ut recurratur ad solos Ministros Provinciales, teneantur prædicti Fratres ad eos recurrere, quam citius poterunt sine mora. Ipsi vero Ministri, si Presbyteri sunt, cum misericordia injungant illis pœnitentiam. Si vero Presbyteri non sunt, injungi faciant per alios Sacerdotes Ordinis, sicut eis secundum Deum melius videbitur expedire. Et cavere debent, ne irascantur, & contur-

turbentur propter peccatum alicujus, quia ira, & conturbatio in se, & in aliis impediunt charitatem.

De electione Generalis Ministri huius Fraternitatis, & Capitulo Pentecostes.

CAP. VIII.

UNiversi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & servum totius Fraternitatis, & ei teneantur firmiter obedire. Quo decedente, electio successoris fiat a Ministris Provincialibus, & Custodibus in Capitulo Pentecostes: in quo Provinciales Ministri teneantur semper insimul convenire, ubicumque a Generali Ministro fuerit constitutum. Et hoc semel in tribus annis, vel ad alium terminum majorem, vel minorem, sicut a prædicto Ministro fuerit ordinatum. Et si aliquo tempore appareret Universitati Ministrorum Provincialium, & Custodum, prædictum Ministrum non esse sufficientem ad servitium, & communem utilitatem Fratrum; teneantur prædicti Fratres, quibus electio data est, in Nomine Domini alium sibi eligere in Custodem. Post Capitulum vero Pentecostes, Ministri, & Custodes possint singuli, si voluerint, & eis expedire videbitur, eodem anno in suis Custodiis, semel Fratres suos ad Capitulum convocare.

De

De Prædicatoribus.

C A P. IX.

FRatres non prædicent in Episcopatu alicujus Episcopi, cum ab eo illis fuerit contradictum. Et nullus Fratrum populo penitus audeat prædicare, nisi a Ministro Generali hujus Fraternitatis fuerit examinatus, & approbatus, & ab eo sibi officium prædicationis concessum. Moneo quoque, & exhortor eosdem Fratres, ut in prædicatione, quam faciunt, sint examinata, & casta eorum eloquia, ad utilitatem, & ædificationem populi, annunciando eis vitia, & virtutes, pœnam, & gloriam, cum brevitate sermonis: quia verbum abbreviatum fecit Dominus super terram.

De admonitione, & correctione Fratrum.

C A P. X.

FRatres, qui sunt Ministri, & servi aliorum Fratrum, visitent, & moneant Fratres suos, & humiliter, & charitative corrigant eos, non præcipientes eis aliquid, quod sit contra animam suam, & Regulam nostram. Fratres vero, qui sunt subditi, recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde firmiter præcipio eis, ut obediant suis Ministris in omnibus, quæ promiserunt Domino observare, & non sunt contra-

traria animæ suæ, & Regulæ nostræ. Et ubicumque sunt Fratres, qui scirent, & cognoscerent, se non posse Regulam spiritualiter observare, ad suos Ministros debeant, & possint recurrere. Ministri vero charitative, & benigne eos recipiant, & tantam familiaritatem habeant circa ipsos, ut dicere possint eis, & facere sicut Domini servis suis. Nam ita debet esse, quod Ministri sint servi omnium Fratrum. Moneo vero, & exhortor in Domino Jesu Christo, ut caveant Fratres ab omni superbia, vanagloria, invidia, avaritia, cura, & sollicitudine hujus sæculi, detractione, & murmuratione. Et non curent nescientes litteras, litteras discere: sed attendant, quod super omnia desiderare debent, habere Spiritum Domini, & sanctam ejus operationem: orare semper ad Deum puro corde, & habere humilitatem, & patientiam in persecutione, & in infirmitate, & diligere eos, qui nos persequuntur, reprehendunt, & arguunt, quia dicit Dominus: Diligite inimicos vestros, & orate pro persequentibus, & calumniantibus vos. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est Regnum cœlorum. Qui autem perseveravit usque in finem, hic salvus erit.

Quod

Quod Fratres non ingrediantur Monasteria Monacharum.

C A P. XI.

PRæcipio firmiter Fratribus universis, ne habeant suspecta consortia, vel consilia mulierum, & ne ingrediantur Monasteria Monacharum, præter illos, quibus a Sede Apostolica concessa est licentia specialis. Nec fiant Compatres virorum, vel mulierum, ne hac occasione inter Fratres, vel de Fratribus scandalum oriatur.

De euntibus inter Saracenos, & alios infideles.

C A P. XII.

QUicumque Fratrum, Divina inspiratione, voluerint ire inter Saracenos, & alios infideles, petant inde licentiam a suis Ministris Provincialibus: Ministri vero nullis eundi licentiam tribuant, nisi eis, quos viderint esse idoneos ad mittendum. Ad hæc per obedientiam injungo Ministris, ut petant a Domino Papa unum de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui sit Gubernator, Protector, & Corrector istius Fraternitatis, ut semper subditi, & subjecti pedibus ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, stabiles in fide Catholica, paupertatem, & humilitatem, & Sanctum Evangelium Domini nostri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus.

Te-

Testamentum Seraphici Patris Sancti Francisci.

DOminus dedit mihi Fratri Francisco ita incipere facere pœnitentiam, quia cum essem in peccatis, nimis videbatur mihi amarum videre leprosos, sed ipse Dominus conduxit me inter illos, & feci misericordiam cum illis. Et recedente me ab ipsis, id quod videbatur mihi amarum, conversum fuit mihi in dulcedinem animæ, & corporis. Et postea parum steti, & exivi de sæculo: & Dominus dedit mihi talem fidem in Ecclesiis, ut ita simpliciter adorarem, & dicerem: Adoramus te sanctissime Domine Jesu Christe hìc, & ad omnes Ecclesias tuas, quæ sunt in toto Mundo, & benedicimus tibi, quia per Sanctam Crucem tuam redemisti Mundum. Postea Dominus dedit mihi tantam fidem in Sacerdotibus, qui vivunt secundum formam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, propter Ordinem ipsorum, quod si facerent mihi persecutionem, volo recurrere ad ipsos. Et si haberem tantam sapientiam, quantam Salomon habuit, & invenirem pauperculos Sacerdotes hujus sæculi in Ecclesiis, in quibus morantur, nolo prædicare contra voluntatem ipsorum, & ipsos, & omnes alios volo timere, amare, & honorare sicut Dominos meos: & nolo in ipsis considerare peccatum, quia Filium Dei discerno in eis, & Domini mei sunt. Et propter hoc facio, quia nihil video corporaliter in hoc sæculo de ipso Altissimo filio Dei, nisi sacratissimum Corpus ejus, & sanctissimum Sanguinem suum, quem ipsi conficiunt

ciunt, & ipsi soli aliis administrant. Et hæc sanctissima mysteria super omnia volo honorare, & venerari, & in locis pretiosis collocare. Sanctissima vero nomina, & verba ejus scripta, ubicumque invenero in locis illicitis, volo colligere, & rogo, quod colligantur, & in loco honesto collocentur. Et omnes Theologos, & qui ministrant nobis sanctissima verba Divina, debemus honorare, & venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum, & vitam. Et postquam Dominus dedit mihi de Fratribus, nemo ostendebat mihi, quid deberem facere; sed ipse Altissimus revelavit mihi, quod ego deberem vivere secundum formam Sancti Evangelii, & ego paucis verbis, & simplicibus feci scribi, & Dominus Papa confirmavit mihi. Et illi, qui veniebant ad recipiendum vitam istam, omnia, quæ habere poterant, dabant pauperibus. Et eramus contenti tunica una intus, & foris repetiata, cum cingulo, & brachis, & nolebamus plus habere. Officium dicebamus nos Clerici secundum alios Clericos. Laici dicebant Pater noster, & satis libenter manebamus in Ecclesiis, & eramus idiotæ, & subditi omnibus; & ego manibus meis laborabam, & volo laborare, & omnes alii Fratres firmiter volo, quod laborent de laboritio, quod pertinet ad honestatem: & qui nesciunt, discant; non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris, sed propter bonum exemplum, & ad repellendam otiositatem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad mensam Domini, petendo eleemosynas ostiatim. Salutationem hanc mihi Dominus reve-

lavit, ut diceremus: Dominus det tibi pacem. Caveant sibi Fratres, ut Ecclesias, & habitacula, & omnia alia, quæ pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi essent secundum sanctam paupertatem, quam in Regula promisimus, semper ibi hospitantes, tanquam advenæ, & peregrini. Præcipio firmiter per obedientiam Fratribus universis, quod ubicumque sunt, non audeant petere aliquam litteram in Curia Romana per se, vel per interpositam personam; neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum, sed ubicumque non fuerint recepti, fugiant in aliam terram ad faciendam ibi pœnitentiam cum benedictione Dei. Et firmiter volo obedire Generali Ministro, & illi Guardiano, quem sibi placuerit mihi dare, & ita volo esse captus in manibus suis, ut non possim ire, vel facere ultra voluntatem suam: quia Dominus meus est. Et quamvis sim simplex, & infirmus, tamen volo semper habere Clericum, qui mihi faciat officium, sicut in Regula continetur. Et omnes alii Fratres teneantur per obedientiam obedire Guardianis suis, & facere officium secundum Regulam. Et qui inventi essent, qui non facerent officium secundum Regulam, & vellent alio modo variare, aut non essent Catholici; omnes Fratres ubicumque sunt, per obedientiam teneantur, quod ubicumque invenerint aliquem ipsorum, proximiori Custodi illius loci, ubi ipsum invenerint, debeant præsentare. Et Custos teneatur per obedientiam ipsum fortiter custodire, sicut homi-

mi.

minem in vinculis, die noctuque, ita quod non possit eripi de manibus suis, donec propria persona sua, ipsum repræsentet in manibus sui Ministri. Et Minister teneatur firmiter per obedientiam mittere ipsum per tales Fratres, qui die, noctuq; custodiant ipsum, sicut hominem in vinculis, donec repræsentent ipsum coram Domino Ostiensi, qui est Dominus, Protector, & Corrector istius Fraternitatis. Et non dicant Fratres, hæc est alia Regula; quia hæc est recordatio, admonitio, & exhortatio, & meum testamentum, quod ergo Frater Franciscus parvulus vester, facio vobis Fratribus meis benedictis, propter hoc, ut Regulam, quam Domino promisimus, melius Catholice observemus. Et Generalis Minister, & omnes alii Ministri, & Custodes, teneantur per obedientiam in istis verbis non addere, vel minuere. Et semper hoc scriptum habeant secum, juxta Regulam. Et in omnibus Capitulis, quæ faciunt, quando legunt Regulam, legant & ista verba. Et omnibus Fratribus meis, Clericis, & laicis, præcipio firmiter per obedientiam, ut non mittant glossas in Regula, nec in istis verbis, dicendo, ita volunt intelligi. Sed sicut Dominus dedit mihi pure, & simpliciter dicere, & scribere Regulam, & ista verba, ita simpliciter, & pure, sine glossa intelligatis, & cum sancta operatione observetis usque in finem. Et quicumque hæc observaverit, in Cœlo repleatur benedictione Altissimi Patris cœlestis, & in Terra repleatur benedictione dilecti Filii sui, cum Sanctissimo Spiritu Paraclito, & in omnibus Virtutibus

bus cœlorum, & omnibus Sanctis. Et ego Frater Franciſcus parvulus veſter, & ſervus; quantumcumque poſſum, confirmo vobis intus, & foris iſtam ſanctiſſimam benedictionem. Amen. Benedicti vos a Domino, qui errantes peccatores ad Dominum reducitis, viam veritatis illis oſtenditis, & vos in ſancta Evangelij obſervatione puros, & ſinceros cuſtoditis. Qui vobis benedicit, a Domino benedicatur; qui vos fovet, aut ſuſcipit, mercedem recipiat ſempiternam. Nullam in vobis poteſtatem Satan exerceat, ſupra id, quod poteſtis, non tenet. Vobis ſuper illum, & ſuos ſit imperandi facultas: portas illius poſſidete, & ſpolia diripite: Patris vos adjuvet potentia, Filij vos dirigat ſapientia, & Spiritus Sancti foveat vos clementia, Amen.









